XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Comitato per la legislazione	*Pag.*	3
Giunta delle elezioni	»	8
Commissioni riunite (III e IV)	»	9
Commissioni riunite (III e VI)	»	10
Commissioni riunite (VIII e XI)	»	22
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I)	»	23
Giustizia (II)	»	45
Affari esteri e comunitari (III)	»	57
Difesa (IV)	»	71
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	84
Finanze (VI)	»	113
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	127
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	144
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	161

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Nuovo Centrodestra: (NCD); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

Attività produttive, commercio e turismo (X) . . . . . *Pag.* 167
Lavoro pubblico e privato (XI) . . . . . » 173
Affari sociali (XII) . . . . . » 221
Agricoltura (XIII) . . . . . » 234
Politiche dell'Unione europea (XIV) . . . . . » 242
Commissione parlamentare per le questioni regionali . . » 254
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere . . . . . » 274
Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale . . . . . » 276
Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza . » 278

INDICE GENERALE . . . . . *Pag.* 279

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617 Governo (Parere alla XII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni)* 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO

Giovedì 11 dicembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Aniello FORMISANO.

La seduta comincia alle 13.50.

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.
C. 2617 Governo.
(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Tancredi TURCO, *relatore*, illustra il provvedimento in titolo, che è sottoposto all'esame del Comitato in quanto conferisce delegazioni legislative al Governo. In merito rileva che a suo avviso la questione da analizzare più approfonditamente è, appunto, quale sia l'ampiezza del potere dispositivo che il Parlamento intende effettivamente delegare al Governo, poiché sia alcune incoerenze terminologiche sia – soprattutto – un'incompleta esplicitazione di principi e criteri direttivi sembrerebbero suscettibili di indicare che la delega sia piuttosto di tipo compilativo che innovativo; al riguardo preannunzia che proporrà l'inserimento di un'apposita condizione.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2617 e rilevato che:

esso è sottoposto al parere del Comitato in quanto reca norme di delegazione legislativa al Governo;

il disegno di legge reca un contenuto omogeneo, trattando in un unico contesto normativo, attraverso il conferimento di deleghe al Governo, il "Terzo settore", al quale afferiscono (come si deduce dall'articolo 2 del provvedimento) gli "enti privati che, con finalità ideale e senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d'interesse generale, di valorizzazione della partecipazione e di solidarietà sociale, ovvero producono o scambiano beni o servizi di utilità sociale, anche attraverso forme di mutualità con fini di coesione sociale", ossia le attività di utilità sociale rivolte, in termini generali, a finalità sociali e non di mercato, svolte da soggetti giuridici collettivi privati che operano senza scopo di lucro; la delega riferita al servizio civile universale si connota

per la sua autonomia concettuale e giuridica rispetto alle altre deleghe, pur essendo comunque riconducibile alla materia;

in alcuni casi, con riferimento alla formulazione dei principi e criteri direttivi cui il Governo si deve attenere nell'esercizio della delega ad esso conferita, laddove la circolare del 2001 sulla formulazione tecnica dei testi legislativi prevede che "i principi e i criteri direttivi ... devono essere distinti dall'oggetto della delega" (punto 2, lettera *d)*), nel provvedimento si riscontrano:

a) casi in cui i principi e criteri direttivi costituiscono, in effetti, ulteriori oggetti di delega, come avviene all'articolo 2, comma 1, lettere *l), m)* e *p)*, all'articolo 3, comma 1, lettere *a), d), e)* e *f)*, all'articolo 4, comma 1, lettere *b), d)* e *g)*; all'articolo 5, comma 1, lettera *e)*; all'articolo 6, comma 1, lettera *e)*;

b) casi in cui i principi e criteri direttivi indicano gli oggetti e le finalità delle deleghe, come avviene all'articolo 2, comma 1, lettere *b), c)* e *d)*;

inoltre, taluni principi e criteri direttivi sono formulati con espressioni che fanno riferimento a eventualità o opzioni alternative selezionabili dal Governo delegato; al riguardo, in un *obiter dictum* la Corte costituzionale ha rilevato che: "il libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a principio od a criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, quale è, per definizione, la legislazione su delega" (sentenze n. 68 del 1991 e n. 340 del 2007). Ciò si riscontra all'articolo 2, comma 1, che: alla lettera *f)*, lascia alla facoltà del legislatore delegato l'adottare o meno "una disciplina differenziata che tenga conto delle peculiarità della compagine e della struttura associativa" (mentre, alla lettera *i)*, lo stesso concetto è ripreso in termini più vincolistici); alla lettera *m)*, delega il Governo a disciplinare gli "eventuali" limiti di emolumenti, compensi e corrispettivi; alla lettera *q)* delega il Governo ad assicurare un'attività di coordinamento "*anche* mediante l'istituzione di un'apposita struttura di missione";

inoltre, appare necessario esplicitare meglio quale sia l'effettiva portata innovativa della delega conferita al Governo, cioè se oggetto della delega sia un *riordino* della normativa vigente o una sua *riforma*. Infatti,

a) mentre il titolo dell'atto parla di *riforma* del terzo settore e dell'impresa sociale (e, genericamente, di *disciplina* del servizio civile universale), l'articolo 1, comma 2, dispone che le deleghe provvedano:

"alla *revisione* e all'*integrazione* della disciplina" di vari enti (all'articolo 3 si parla di *riordino e revisione* della disciplina del volontariato e della promozione sociale);

"al *riordino* e al *necessario coordinamento* delle altre disposizioni vigenti", anche tributarie applicabili a detti enti (all'articolo 6 si parla di *disciplina* delle misure agevolative e di *riordino e armonizzazione* della disciplina tributaria);

"alla *revisione* della disciplina" dell'impresa sociale (all'articolo 4 si parla di "*riordino e revisione*");

"alla *revisione* della disciplina del servizio civile nazionale" (all'articolo 5 si parla di "*riordino e revisione*");

da tali ultime formulazioni testuali sembrerebbe che al Governo non venga attribuito il potere di introdurre innovazioni alle norme legislative vigenti. In merito parrebbe opportuno assicurare l'uniformità terminologica, in particolare tenendo conto che nella giurisprudenza costituzionale concernente i decreti legislativi la nozione di riordino (cui si accompagnano spesso, a ulteriore chiarimento, i concetti di armonizzazione o coordinamento e, in casi particolari, di ricognizione o riesame) è generalmente distinta da quella di innovazione o di riforma;

b) anche la commistione, sopra evidenziata, fra criteri direttivi ed oggetto della delega, nella misura in cui ha l'effetto di ampliare l'oggetto della delega senza esplicitare i relativi principi e criteri direttivi appare concorrere a questo dubbio interpretativo. Infatti, è proprio nel caso delle deleghe non innovative che la Corte costituzionale ha ammesso che i princìpi e criteri direttivi, in luogo di essere puntualmente esplicitati, possano essere ricavabili anche *per relationem*, mediante rinvio al diritto vigente (sentenze n. 52 e 53 del 2005, n. 174 del 2005 e n. 341 del 2007), in quanto "La necessità della indicazione di princìpi e di criteri direttivi idonei a circoscrivere le diverse scelte discrezionali dell'esecutivo riguarda i casi in cui la revisione ed il riordino comportino l'introduzione di norme aventi contenuto innovativo rispetto alla disciplina previgente, mentre tale specifica indicazione può anche mancare allorché le nuove disposizioni abbiano carattere di sostanziale conferma delle precedenti" (sentenza n. 350 del 2007, che riprende la n. 66 del 2005 e la n. 239 del 2003);

da quanto sopra deriva che, nell'ipotesi in cui la Commissione ritenga dunque di dover conferire al Governo, in quanto legislatore delegato, un potere dispositivo avente ampia portata innovativa dell'ordinamento vigente, tale da poter integrare una vera e propria riforma, appare necessario:

esplicitare più puntualmente i principi e i criteri direttivi (senza che essi risultino ricavabili solo dall'ordinamento vigente, ciò che legittimerebbe una delega di tipo compilativo, come per esempio un testo unico non innovativo);

curare, corrispondentemente, una maggiore uniformità terminologica nel corpo del testo distinguendo i casi in cui la delega abbia portata innovativa ("riforma") da quelli in cui la delega sia limitata al coordinamento o riordino dell'ordinamento vigente;

il provvedimento delega, altresì, il Governo a intervenire con fonte primaria su una disciplina già oggetto di delegificazione, disposta – appunto – con regolamento governativo; così, l'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, delega il Governo a "riorganizzare e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica", attualmente disciplinato dal regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; sull'argomento, il Governo sarebbe dunque già abilitato in via permanente ad intervenire modificando il predetto regolamento, senza necessità di un'apposita delegazione legislativa;

l'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, che delega il Governo ad una "riforma strutturale dell'istituto della destinazione del cinque per mille", si intreccia in parte con un'altra recente disposizione di delega, sulla quale il provvedimento finisce per incidere in modo non coordinato: si tratta della legge 11 marzo 2014, n. 23 ("delega fiscale"), la quale fra l'altro delega il Governo ad introdurre "norme dirette a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione", assicurando, "con gli stessi decreti legislativi, in funzione delle maggiori entrate ovvero delle minori spese realizzate anche con l'attuazione del comma 1 del presente articolo e del presente comma, la razionalizzazione e la stabilizzazione dell'istituto della destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti" (articolo 4, comma 2);

ulteriore difficoltà di coordinamento è posta dall'articolo 2, comma 1, lettera *q)*, che prevede l'ipotesi di "un'apposita struttura di missione, con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni,", laddove il comma 4 del citato articolo 7 prevede che le strutture di missione abbiano "durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite";

in alcuni casi il provvedimento adotta espressioni suscettibili di ingenerare incertezze sull'effettivo significato tecnico-normativo: ad esempio, all'articolo 2, comma 1, alinea, andrebbe chiarito il significato dell'espressione "finalità ideale", la quale concorre a individuare gli enti che sono oggetto delle deleghe; all'articolo 2, comma 1, lettera *n)*, ove è previsto "un registro unico del Terzo settore, anche al fine di favorirne la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale", andrebbe valutata l'opportunità di definire la natura giuridica dell'iscrizione (se abbia cioè effetti meramente conoscitivi o anche costitutivi) e l'ambito soggettivo degli enti obbligati alla registrazione; all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, che menziona le "organizzazioni di volontariato, incluse quelle che riuniscono militari", andrebbe chiarito se la disposizione in esame si riferisca alle sole organizzazioni che svolgono istituzionalmente attività di volontariato (per es. Associazione nazionale alpini), ovvero anche alle numerose associazioni fra militari in congedo che tra le varie attività svolgono anche quelle di volontariato; all'articolo 2, comma 1, l'alinea e la lettera *c)* fanno riferimento alla finalità di "identificazione di normative promozionali" (concetto ripreso nei medesimi termini, ma non esplicitato, nella relazione illustrativa, e che pare essere riferito alle misure agevolative e di sostegno economico previste all'articolo 6);

all'articolo 1, il comma 1 prevede che i decreti legislativi vengano adottati entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge; il comma 6 fissa il termine di dodici mesi per l'adozione di eventuali decreti integrativi e correttivi; il comma 5 dispone l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e prevede che il termine per l'esercizio della delega possa essere prolungato di novanta giorni qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari "scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente"; al riguardo, appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunziando alla cosiddetta "tecnica dello scorrimento";

il disegno di legge è corredato sia dalla relazione per l'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione per l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

<u>ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:</u>

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

la Commissione di merito valuti, per ciascuno degli oggetti di delega, l'ampiezza del potere dispositivo che il legislatore intende trasferire al Governo e, conseguentemente, abbia cura sia di impiegare una terminologia uniforme e corrispondente in tutto il corpo dell'atto in esame, sia di definire i princìpi e i criteri direttivi in modo tanto più puntuale ed esplicito, comunque distinguendoli dall'oggetto di delega, quanto maggiore debba essere la portata innovativa – piuttosto che puramente ricognitiva – delle deleghe;

all'articolo 1, commi 1 e 5, si individui il termine per l'esercizio della delega in modo univoco senza possibilità di "scorrimenti";

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per quanto detto in premessa, si specifichino i principi e criteri direttivi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *f), m)* e *q)* che fanno riferimento al libero apprezzamento del legislatore delegato.

<u>Il Comitato osserva altresì quanto segue:</u>

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si dovrebbe valutare se sia opportuno coordinare l'articolo 2, comma 1,

lettera *q)*, che sembrerebbe prevedere l'ipotesi dell'istituzione su base permanente di una struttura di missione, con l'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il quale invece prevede una durata temporanea di siffatte strutture;

si dovrebbe valutare l'opportunità e il modo di coordinare l'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, che incide sul cinque per mille, già oggetto di altra delega aperta (articolo 4, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23);

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 2, comma 1, andrebbe chiarito il significato dell'espressione "finalità ideale";

all'articolo 2, comma 1, alinea e lettera *c)*, si dovrebbe chiarire l'innovativo concetto di identificazione di normative promozionali;

all'articolo 2, comma 1, lettera *n)*, andrebbe valutata l'opportunità di definire la natura giuridica dell'iscrizione al registro unico del Terzo settore e l'ambito soggettivo degli enti obbligati alla registrazione;

all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, che menziona le "organizzazioni di volontariato, incluse quelle che riuniscono militari", andrebbe chiarito se la disposizione in esame si riferisca alle sole organizzazioni che svolgono istituzionalmente attività di volontariato ovvero anche alle numerose associazioni fra militari in congedo che tra le varie attività svolgono anche quelle di volontariato. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 8
AVVERTENZA 8

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 11 dicembre 2014.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.20 alle 9.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro missioni internazionali. C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti, C. 952 Garofani e C. 1959 Artini 9

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 11 dicembre 2014.

Legge quadro missioni internazionali. C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti, C. 952 Garofani e C. 1959 Artini.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.05 alle 9.35.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan. C. 2753 Governo, approvato dal Senato *(Esame e rinvio)* 10

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 dicembre 2014. — Presidenza del vicepresidente della VI Commissione Michele PELILLO.

La seduta comincia alle 9.50.

Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan.
C. 2753 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Francesco MONACO (PD), *relatore per la III Commissione*, segnala come il provvedimento in titolo, approvato dal Senato il 25 novembre scorso, sia finalizzato a disciplinare gli aspetti fiscali delle relazioni economiche tra Italia e il territorio di Taiwan al fine di eliminare il fenomeno della doppia imposizione e di garantire una più efficiente cooperazione amministrativa fra le due parti per il contrasto dell'evasione fiscale.

A titolo di premessa sottolinea come l'economia di Taiwan, tra le prime venti al mondo, sia in costante crescita, favorita dalla posizione geostrategica dell'isola nell'area Asia-Pacifico, dall'eccezionale sviluppo delle innovazioni tecnologiche che la caratterizzano e dal forte incremento dei rapporti, in tutti i campi, con la Cina continentale, come è emerso anche nel corso della riunione Cina-Taiwan svoltasi a Pechino nel novembre scorso durante il vertice della Cooperazione economica asiatico-pacifica (APEC). Si tratta di un'economia prospera, in cui il PIL *pro* capite è simile a quello dei Paesi Bassi, ad alto livello di competitività e innovazione. Rileva inoltre come il *World Economic Forum* collochi Taipei al secondo gradino del podio in Asia, dopo Singapore, per indice di competitività e al settimo posto al mondo per innovazione, avvalendosi di una consolidata cultura d'impresa e di codici di comportamento tipicamente anglo-americani. Le società taiwanesi producono da anni apparecchi elettronici, cellulari e componenti ad alta tecnologia per le principali multinazionali occidentali e stanno ora cercando di imporsi come leader di mercato.

Evidenzia quindi come il nostro Paese, coerentemente con la « *one China policy* » perseguita anche dall'Unione europea, non consideri Taiwan uno Stato sovrano e non vi intrattenga quindi rapporti politici for-

mali (a Taipei è presente un ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale). Oggi nell'Unione europea, l'Italia rappresenta il quinto *partner* economico-commerciale di Taiwan, con 2,5 miliardi di euro di interscambio nel 2013, nell'ambito dei 40 miliardi di euro complessivi tra l'intera Unione europea e Taiwan.

Rileva come il vantaggio principale offerto da Taipei non risieda tanto nel mercato interno, quanto nel fatto di essere un ponte per la Cina, poiché le relazioni con la Repubblica Popolare sono molto prospere: Pechino è, infatti, il principale *partner* commerciale dell'isola e il mercato cinese è il primo sbocco per le esportazioni taiwanesi; l'interscambio bilaterale ammonta a circa 110 miliardi di dollari l'anno, e oltre 500 voli collegano ogni settimana la Cina e Taiwan.

Poiché, come accennato, non sussistono rapporti a livello diplomatico tra Italia e Taiwan e non è stato possibile, pertanto, stipulare un ordinario accordo bilaterale, il regime fiscale speciale viene introdotto attraverso l'approvazione di norme interne, concordate tra i due Paesi: una soluzione che è già stata fatta propria da altri Stati dell'UE, come, ad esempio, il Regno Unito nel 2002 e la Germania nel 2012.

Venendo ai profili più strettamente attinenti alle competenze della Commissione Affari esteri, segnala come le disposizioni del disegno di legge ricalchino complessivamente quelle elaborate in ambito OCSE ed in particolare, quelle in ordine alla disciplina della « stabile organizzazione » recata dall'articolo 5: in questo caso le norme concordate costituiscono un risultato di soddisfacente ponderazione tra le esigenze del territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano, da una parte, e il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia fiscale di Taiwan. Le stesse disposizioni risultano in linea con gli attuali standard OCSE e con l'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. È stabilita a sei mesi la configurazione di una stabile organizzazione nel caso di un cantiere di costruzione, montaggio o installazione o di supervisione, ed anche dell'impresa che presta servizi oltre la suddetta soglia temporale; d'altra parte, la definizione del comma 4 (casi di esclusione della stabile organizzazione) è perfettamente aderente ai princìpi OCSE.

A tali princìpi corrispondono altresì le disposizioni relative alla tassazione degli utili da capitale, al trattamento fiscale del lavoro subordinato, alla possibilità, nel caso in cui si lamenti un'imposizione non conforme alle disposizioni di legge concordate tra le due parti, di presentare il caso all'autorità competente del proprio stato di residenza ed allo scambio di informazioni tra le autorità competenti, con conseguente limitazione del segreto bancario.

Alla luce di quanto fin qui segnalato, raccomanda una rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento, in quanto esso costituisce un elemento essenziale per l'incremento e lo sviluppo delle relazioni commerciali, industriali e finanziarie tra l'Italia e il territorio di Taiwan, rimuovendo alcuni ostacoli che hanno finora condizionato le attività commerciali e i flussi di investimento reciproci.

Michele PELILLO (PD), *presidente e relatore per la VI Commissione*, evidenzia in primo luogo come Taiwan sia al centro degli scambi commerciali mondiali, svolga un ruolo di *leadership* assoluta nel settore della produzione di computer e intrattenga rapporti economici molto rilevanti con i Paesi europei, nonché un interscambio commerciale gigantesco con la Repubblica popolare cinese. Nonostante ciò la stessa Repubblica popolare cinese esercita una forte pressione sui Paesi europei affinché non riconoscano Taiwan come Stato sovrano: infatti l'unico Stato europeo a mantenere al momento relazioni diplomatiche normali con Taiwan è la Città del Vaticano.

In tale contesto un provvedimento che regoli i profili tributari dei rapporti tra

i due Paesi, sulla falsariga degli accordi per eliminare le doppie imposizioni, costituirebbe un elemento molto positivo per incentivare gli scambi commerciali tra Italia e Taiwan, assicurando agli investitori e agli operatori economici interessati un quadro normativo chiaro, che consentirebbe loro di svolgere in modo più sicuro le loro attività. Un'ulteriore motivazione a sostegno dell'esigenza di approvare il disegno di legge risiede nel fatto che gli operatori economici e finanziari di Taiwan guardano con grande attenzione all'Italia e ai prodotti del *Made in Italy*, e sono interessati a effettuare investimenti nel nostro Paese, anche grazie alla notevole liquidità di cui dispongono.

Rileva quindi come il provvedimento, il quale è costituito da 31 articoli, e non ha subito modifiche nel corso dell'esame al Senato, riprenda sostanzialmente il contenuto dei trattati per evitare le doppie imposizioni, secondo il modello elaborato in sede OCSE, non ricorrendo tuttavia allo strumento dell'accordo internazionale, ma dettando una serie di norme tributarie speciali applicabili ai rapporti fiscali tra l'Italia e Taiwan.

Pertanto il disegno di legge risulta nella sostanza analogo ai numerosi provvedimenti di carattere pattizio in materia di doppie imposizioni esaminati nel corso di questa Legislatura dalla Camera: ritiene quindi che non sussistano effettivi spazi di modifica del testo.

In tale contesto segnala come la nuova disciplina rechi specifiche disposizioni che disciplinano lo scambio di informazioni tra le amministrazioni tributarie rafforzando in tal modo la cooperazione in funzione della lotta all'evasione fiscale ed agevolando l'inclusione del territorio di Taiwan all'interno della cosiddetta *white list* dei Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale.

Nel rinviare alle considerazioni già svolte dal relatore per la III Commissione per quanto riguarda le ragioni di carattere diplomatico e di politica internazionale, legate al fatto che l'Italia non riconosce Taiwan quale entità politica autonoma, che hanno indotto a non procedere in tale materia attraverso l'ordinario meccanismo dell'accordo, illustra le disposizioni del provvedimento, che attengono in larga parte ai profili di competenza della Commissione Finanze.

Passando al contenuto delle singole previsioni, l'articolo 1 precisa la sfera di applicazione del provvedimento, il quale si applica alle persone fisiche e giuridiche residenti in uno o in entrambi i territori identificati dall'articolo 2, comma 3.

In particolare si tratta dei territori in cui:

si applica la legislazione fiscale amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano;

si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia fiscale di Taiwan.

La sfera oggettiva di applicazione del provvedimento è invece costituita, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, per quanto riguarda l'Italia dall'IRPEF, dall'IRES e dall'IRAP, anche se riscosse mediante ritenuta alla fonte, mentre per quanto riguarda Taiwan si tratta dell'imposta sul reddito delle imprese (*profit-seeking enterprise income tax*), dell'imposta sul reddito consolidato delle persone (*individual consolidated income tax*) e dell'imposta di base sul reddito (*income basic tax*).

La disposizione specifica, al comma 4, che il provvedimento si applicherà anche alle imposte di natura analoga o identica che saranno istituite successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Gli articoli 3, 4 e 5 recano le definizioni delle espressioni utilizzate nel provvedimento.

In particolare, l'articolo 3 reca le definizioni generali, l'articolo 4 definisce il concetto di soggetti residenti di ciascun territorio (o di entrambi i territori) in cui si applicano le previsioni del disegno di legge, mentre l'articolo 5 definisce il concetto di stabile organizzazione.

Tale ultima disposizione specifica, al comma 4, che non si considera sussistente una stabile organizzazione qualora:

si faccia uso di un'installazione a soli fini di deposito, di esposizione o consegna di beni o merci dell'impresa;

i beni o le merci siano immagazzinati ai soli fini di deposito, esposizione, consegna o trasformazione da parte di altra impresa;

una sede fissa sia utilizzata ai soli fini di acquisto di beni o di merci, di raccolta di informazioni, ovvero per qualsiasi altra attività di carattere preparatorio o ausiliario.

Si precisa inoltre, ai commi 6 e 7, che non sussiste stabile organizzazione per il solo fatto che un'impresa eserciti la propria attività nell'altro territorio per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di altro intermediario che abbia uno *status* indipendente, né per il fatto che una società residente di un territorio controlli o sia controllata da una società dell'altro territorio. Ai sensi del comma 5 si è invece in presenza di stabile organizzazione qualora la persona che agisce in un territorio per conto di un'impresa dell'altro territorio disponga abitualmente di poteri che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa non limitati all'acquisto di beni o merci.

La tassazione dei redditi immobiliari, inclusi quelli delle attività agricole e forestali, nonché gli immobili di un'impresa e quelli utilizzati per esercizio di professioni indipendenti, sia che si tratti di utilizzazione diretta sia che si tratti di redditi da locazione o da altro tipo di utilizzo, spetta, in base all'articolo 6, al territorio in cui sono situati gli immobili.

Per quanto riguarda gli utili d'impresa l'articolo 7 attribuisce al comma 1 il diritto esclusivo di tassazione al territorio dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro territorio per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi, il territorio in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare gli utili attribuibili a tale stabile organizzazione.

Secondo il comma 2, nella determinazione degli utili della stabile organizzazione si considerano gli utili che si ritiene sarebbero stati conseguiti da questa se si fosse trattato di un'impresa distinta e indipendente operante in attività identiche o analoghe e nelle medesime o analoghe condizioni, nonché in pena indipendenza.

Il comma 3 consente di dedurre dagli utili della stabile organizzazione le spese sostenute per gli scopi della stabile organizzazione (quali spese di direzione e spese generali), mentre il comma 4 consente di rettificare gli utili da attribuire alla stabile organizzazione in base al riparto in uso degli utili complessivi dell'impresa tra le diverse parti della stessa. A tal fine il comma 6 specifica che gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno.

In linea con quanto raccomandato in ambito OCSE, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili sono tassati, secondo l'articolo 8, comma 1, esclusivamente nel territorio dove si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione; qualora la direzione sia situata a bordo di una nave la sede si considera situata nel territorio dove si trova il porto di immatricolazione. Secondo il comma 2 in tali utili sono compresi il noleggio delle navi o aeromobili, sia armati sia a scafo nudo, nonché il noleggio di *container* e attrezzature per il trasporto di questi ultimi.

Ai sensi del comma 4 tale previsione si applica anche agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune, a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio.

L'articolo 9, comma 1, regola la tassazione degli utili prodotti da imprese associate, nelle ipotesi in cui un'impresa di un territorio partecipi direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro territorio, e nelle ipotesi in cui imprese dei due

territori sono dirette o controllate, in modo diretto o indiretto, dalle medesime persone.

In tali i casi, qualora le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, la norma consente di tassare anche quegli utili che sarebbero stati realizzati da una di dette imprese in mancanza di tali condizioni, ma che a causa delle stesse non si sono evidenziati.

Il comma 2 prevede inoltre, attraverso il ricorso alla procedura amichevole di cui all'articolo 25, la possibilità di effettuare aggiustamenti sull'imposta applicata, nei casi in cui un territorio assoggetta a tassazione, tra gli utili di una impresa di detto territorio, anche quelli sui quali una impresa dell'altro territorio è stata nello stesso sottoposta a tassazione; gli utili considerati sono quelli che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo territorio se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti.

Il trattamento riservato ai dividendi, disciplinato dall'articolo 10, prevede che, fermo restando il principio generale della loro definitiva tassazione nel territorio di residenza del percipiente stabilito dal comma 1, il territorio della fonte può, ai sensi del comma 2, prelevare un'imposta, che non può però eccedere il 10 per cento del loro ammontare lordo se la persona che le percepisce ne è il beneficiario effettivo.

Ai sensi del comma 4, qualora il beneficiario effettivo dei dividendi eserciti nel territorio di cui non è residente attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nel territorio di residenza della società dalla quale provengono i dividendi, e la partecipazione generatrice dei dividendi stessi sia connessa effettivamente a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto territorio, secondo le previsioni degli articoli 7 e 14.

Inoltre, ai sensi del comma 5 gli utili e redditi di una società residente in un territorio che siano ricavati nell'altro territorio non possono esser tassati da quest'ultimo, salvo il caso in cui i dividendi siano pagati a un residente situato nel territorio diverso da quello di residenza della società che li distribuisce, o la partecipazione generatrice dei dividendi stessi sia connessa effettivamente a una stabile organizzazione o base fissa.

Il comma 6 reca una clausola secondo cui le disposizioni dell'articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o cessione delle azioni su cui sono pagati i dividendi sia quello di ottenere i benefici dell'articolo mediante la creazione o cessione delle azioni stesse.

Al riguardo segnala come la Relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato al Senato, rilevi dividendi per circa 3,4 milioni di euro distribuiti a soggetti residenti nel territorio di Taiwan, stimando che l'applicazione dell'articolo 10 possa determinare una perdita di gettito pari a circa 340.000 euro.

Per quanto concerne la tassazione sugli interessi, ai sensi dell'articolo 11, si applica il principio generale della loro definitiva tassazione nel territorio di residenza del percipiente.

Tuttavia, ai sensi del comma 2, gli interessi possono essere tassati anche dal territorio da cui provengono, in conformità alla legislazione di tale territorio, in misura non superiore al 10 per cento dell'ammontare lordo se il beneficiario effettivo è un residente dell'altro territorio.

In base al comma 4, qualora il beneficiario effettivo dei predetti interessi sia residente di un territorio ed eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situata nell'altro territorio dal quale provengono gli interessi, ed il credito generatore degli interessi sia collegato effettivamente a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto territorio, secondo le previsioni degli articoli 7 e 14.

Il comma 6 regola il caso in cui l'ammontare degli interessi effettivamente pagati ecceda, in forza di particolari relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario in assenza di tali particolari relazioni: in questa ipotesi le previsioni dell'articolo 11 si applicano solo alla parte corrispondente a quanto sarebbe stato stabilito in assenza delle predette particolari condizioni, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuna territorio, tenuto conto delle altre disposizioni del provvedimento.

Il comma 7 reca una clausola secondo cui le disposizioni dell'articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o cessione del credito rispetto al quale sono pagati gli interessi sia quello di ottenere i benefici dell'articolo mediante la creazione o cessione del credito stesso.

In materia di canoni, l'articolo 12 stabilisce al comma 1 il principio di tassazione definitiva nel territorio di residenza del beneficiario effettivo, salva la possibilità, stabilita dal comma 2, per il territorio della fonte, di applicare un'imposizione; la misura di tale imposizione non può superare il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni pagati qualora il beneficiario effettivo sia residente del territorio diverso dalla fonte.

Ai sensi del comma 4 qualora il beneficiario effettivo dei canoni sia residente di un territorio ed eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nell'altro territorio da cui provengono i canoni, ed il diritto o bene generatore dei canoni sia connesso a tale organizzazione o base, essi potranno essere tassati da tale ultimo territorio, secondo le previsioni degli articoli 7 e 14.

Il comma 6 regola il caso in cui l'ammontare dei canoni effettivamente pagati ecceda, in forza di particolari relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario, le previsioni dell'articolo si applicano solo alla parte corrispondente a quanto sarebbe stato stabilito in assenza delle predette particolari condizioni, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascun territorio, tenuto conto delle altre disposizioni del provvedimento.

Il comma 7 reca una clausola secondo cui le disposizioni dell'articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o cessione dei diritti rispetto a cui sono pagati i canoni sia quello di ottenere i benefici dell'articolo mediante la creazione o cessione del diritto stesso.

In merito rileva come Relazione tecnica allegata la disegno di legge presentato al Senato stimi il minor gettito determinato dalle previsioni dell'articolo 12 in circa 13.000 euro annui.

Per quanto attiene al trattamento tributario degli utili da capitale, l'articolo 13 utilizza il criterio di tassazione raccomandato dall'OCSE, prevedendo, ai commi 1 e 2, la tassabilità nel territorio dove è situato il bene, nel caso di utili derivanti dall'alienazione di immobili, ovvero nel territorio dove è situata una stabile organizzazione o una base fissa, nel caso di utili derivanti dall'alienazione di beni mobili appartenenti a detta stabile organizzazione o base fissa.

Per quel che riguarda invece gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, o di beni mobili connessi all'utilizzo di dette navi o aeromobili, il comma 3 stabilisce che essi sono imponibili solo nel territorio dove è situata la direzione effettiva dell'impresa.

Il comma 4 specifica che gli utili derivanti dall'alienazione di azioni non quotate il cui valore derivi per non più del 50 per cento da immobili situati nel territorio diverso da quello di residenza del percipiente sono imponibili solo nel territorio ove sono situati gli immobili.

Ai sensi del comma 5 gli utili provenienti dall'alienazione di ogni altro bene sono imponibili solo nel territorio dove è residente il soggetto alienante.

Al riguardo segnala come la Relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato al Senato evidenzia come, in forza delle nuove previsioni recate dall'articolo 13, non potranno più essere assoggettati a tassazione i seguenti redditi prodotti da soggetti residenti nel territorio amministrato dall'Ufficio fiscale di Taipei:

le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti e non negoziate in mercati regolamentati (soggette ad imposta sostitutiva del 20 per cento secondo l'articolo 67, comma 1, lettera *c-bis)*, del Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR);

i proventi da cessioni di diritti d'opzione o titoli attraverso i quali possono essere acquisite le partecipazioni non qualificate in società residenti (soggetti ad imposta sostitutiva del 20 per cento), se non negoziate in mercati regolamentati;

le plusvalenze derivanti da cessioni onerose di titoli non rappresentativi di merci (soggette all'imposta sostitutiva del 20 per cento di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-ter)*, del TUIR);

le plusvalenze su contratti a termine, conclusi fuori dai mercati regolamentati (soggette ad imposta sostitutiva del 20 per cento di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-quater)*, del TUIR).

Pertanto, la predetta Relazione tecnica stima il minor gettito determinato dalle previsioni dell'articolo 13 in circa 15.000 euro annui.

Il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente o di lavoro subordinato è contenuto rispettivamente negli articoli 14 e 15.

L'articolo 14 stabilisce, al comma 1, che i redditi derivanti dall'esercizio di libere professioni o di attività indipendenti simili sono tassabili solo nel territorio di residenza del percipiente, ma possono imponibili nell'altro territorio nei casi in cui:

egli disponga abitualmente in tale altro territorio di una base fissa (limitatamente ai redditi imputabili a detta base fissa);

egli soggiorni nell'altro territorio per oltre 183 giorni totali in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel periodo d'imposta (limitatamente ai redditi derivati dalle attività svolte in detto altro territorio).

Con riferimento invece ai redditi di lavoro subordinato, l'articolo 15 prevede invece, ai commi 1 e 2, che essi siano tassabili nel territorio di residenza del lavoratore, salvo il caso in cui si tratti di remunerazioni per attività dipendente che sia svolta nell'altro territorio e ricorra una delle seguenti condizioni: *a)* il beneficiario soggiorni per più di 183 giorni nell'anno fiscale nel territorio di prestazione dell'attività; *b)* il pagamento delle remunerazioni sia effettuato da o per conto di un datore di lavoro residente in quest'ultimo territorio; *c)* l'onere delle remunerazioni gravi su una stabile organizzazione o una base fissa che il datore di lavoro ha nel territorio di svolgimento dell'attività.

Per quel che concerne invece le remunerazioni erogate in corrispettivo di lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, ai sensi del comma 3 esse sono imponibili solo nel territorio dove si trova la direzione effettiva dell'impresa.

Nel caso in cui un residente di un territorio divenga residente dell'altro territorio, il comma 4 specifica che i pagamenti ricevuti a titolo di indennità di fine rapporto o analoghi, in relazione all'attività di lavoro dipendente svolta nel territorio di prima residenza, sono imponibili solo in tale territorio.

L'articolo 16 prevede che i compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe attribuiti in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente nel territorio diverso da quello di residenza della persona che li percepisce, siano tassabili nel territorio di residenza della società.

L'articolo 17 stabilisce, al comma 1, per i redditi di artisti dello spettacolo (teatro, cinema, radio e TV), musicisti e sportivi, la loro imponibilità nel territorio di prestazione dell'attività. Il comma 2 specifica che

tale criterio di tassabilità può sussistere anche nel caso in cui i redditi siano attribuiti a persona diversa dall'artista o dallo sportivo.

Il comma 3 precisa che i redditi ritratti dalle attività di spettacolo, musicali o sportive in un territorio ma esercitate nell'altro territorio sono imponibili solo nel primo territorio se sono finanziate, in tutto o in parte, con fondi pubblici del medesimo territorio.

L'articolo 18 prevede che le pensioni e le remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di un territorio, sono tassabili solo in tale territorio.

In base all'articolo 19, comma 1, le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagati da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o ente locale in corrispettivo di servizi resi a detto territorio o suddivisione, sono imponibili soltanto nel territorio da cui provengono i redditi, salvo il caso in cui i servizi siano resi nell'altro territorio e la persona che li percepisce sia un residente di quest'ultimo territorio che ne abbia la nazionalità ovvero che non sia divenuto residente di detto territorio solo allo scopo di rendervi i servizi.

Il comma 2 disciplina il caso in cui la pensione sia corrisposta da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa a una persona fisica per corrispettivi resi nei confronti di tale territorio, prevedendo in tale ipotesi che le somme corrisposte siano tassabili solo nel territorio che le eroga, prevedendo peraltro che tali pensioni siano imponibili solo nell'altro territorio se la persona fisica che li percepisce sia residente dell'altro territorio e ne abbia la nazionalità.

Il comma 3 prevede l'applicazione degli articoli 15, 16 e 18 (che stabiliscono l'imponibilità solo nel territorio di residenza del percipiente) alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di attività industriali o commerciali esercitate da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o ente locale.

L'articolo 20 esenta dall'imposizione in un territorio le remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento e ricerca svolta, per periodi non superiori a due anni, da professori e insegnanti residenti nell'altro territorio.

L'articolo 21 prevede che le somme corrisposte per il mantenimento e le spese di istruzione o formazione a studenti o apprendisti, i quali soggiornino per soli motivi di studio in un territorio diverso da quello di residenza, siano esenti dalla tassazione nel territorio presso cui viene svolta l'attività di studio o formazione, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di tale ultimo territorio.

Ai sensi dell'articolo 22, comma 1, gli elementi di reddito diversi da quelli disciplinati esplicitamente dagli articoli da 1 a 21 sono imponibili solo nel territorio di residenza del percipiente.

Il comma 2 specifica che i redditi non immobiliari derivanti dall'esercizio di attività industriale, commerciale o professionale mediante una stabile organizzazione o una base fissa situata nel territorio diverso da quella di residenza del beneficiario sono tassabili nel territorio dove è situata tale stabile organizzazione o base fissa.

Quanto al metodo per eliminare la doppia imposizione internazionale, esso è disciplinato dall'articolo 23.

Per quel che riguarda il territorio italiano il comma 2 stabilisce che sarà detratto dalle imposte sul reddito pagate in Italia da residenti italiani l'ammontare dell'imposta sui redditi imponibili pagata a Taiwan, salvo che specifiche disposizioni del provvedimento lo impediscano. Tuttavia, l'ammontare della detrazione non potrà comunque essere superiore alla quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito taiwanesi, nella proporzione in cui tali redditi esteri concorrono al reddito complessivo. Inoltre, non sarà accordata alcuna detrazione qualora il reddito sia sottoposto in Italia, anche su scelta del beneficiario, ad imposizione sostitutiva mediante ritenuta a titolo di imposta.

Per quel che riguarda Taiwan il comma 3 prevede che tale territorio debba de-

trarre dall'imposta dovuta a Taiwan dai suoi residenti un ammontare corrispondente all'imposta pagata in Italia dal residente di Taiwan per i redditi che questo ritrae in Italia (con l'esclusione però dell'imposta pagata in corrispettivo degli utili da dividendo), a condizione che il credito così concesso non superi l'ammontare dell'imposta della pagata a Taiwan.

L'articolo 24 reca le previsioni relative alla non discriminazione nel trattamento tributario dei cittadini dell'altro territorio.

A tal fine il comma 1 prevede che i soggetti « nazionali » di un territorio non possono essere assoggettati nell'altro territorio ad alcuna imposizione o obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i « nazionali » di detto altro territorio che si trovano nella stessa situazione.

Il comma 2 prevede il medesimo principio per quanto riguarda il regime impositivo di una stabile organizzazione, nonché la disciplina delle deduzioni, esenzioni e riduzioni di imposta.

Il comma 3, con riferimento a interessi, canoni e altre spese pagate da una impresa di un territorio ad un residente dell'altro territorio, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, ne afferma la deducibilità alle stesse condizioni con cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo territorio.

Il comma 4 stabilisce il principio di non discriminazione nei rapporti tra imprese di un territorio nei casi in cui una risulti posseduta o controllata in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, da uno o più residenti in altro territorio.

Il comma 5 afferma l'ambito generale di applicazione delle disposizioni dell'articolo alle imposte di ogni genere o denominazione, mentre il comma 6 fissa il principio per cui dette norme non limitano l'applicazione delle disposizioni interne per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.

L'articolo 25 disciplina la procedura amichevole per la composizione delle controversie relative all'applicazione e interpretazione del provvedimento, in conformità al modello OCSE.

A tal fine il comma 4 prevede la possibilità di istituire una commissione mista per effettuare tra le competenti autorità gli scambi di informazioni utili al fine di giungere a un accordo di risoluzione amichevole.

Per quanto attiene allo scambio di informazioni tra le autorità competenti, esso è disciplinato dall'articolo 26.

In tale ambito il comma 1 prevede che le rispettive autorità si scambieranno le informazioni presumibilmente pertinenti per l'applicazione delle disposizioni del provvedimento o per l'amministrazione o applicazione delle norme interne concernenti tutte le imposte prelevate per conto di tali territori o di sue articolazioni, nonché per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.

Ai sensi del comma 2 le informazioni ricevute saranno sottoposte allo stesso regime di segretezza previsto dalla legislazione interna, e saranno comunicate solo alle persone o autorità, inclusa l'autorità giudiziaria, incaricate dell'accertamento o riscossione delle imposte e del relativo contenzioso, le quali potranno utilizzarle solo a tali fini anche nel corso di udienze o giudizi.

Il comma 3 specifica che le norme dell'articolo non obbligano i territori ad adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o prassi amministrativa o a quella dell'altro territorio, a fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o normale prassi amministrativa o a quella dell'altro territorio, né a fornire informazioni che rivelino segreti commerciali, industriali, professionali o processi commerciali, ovvero la cui comunicazione sia contraria all'ordine pubblico.

Il comma 4 afferma che il territorio cui è stata avanzata la richiesta deve utilizzare i poteri di cui dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche se esse non siano rilevanti ai propri fini fiscali interni.

Il comma 5 supera, in armonia con il modello OCSE, il segreto bancario, specificando che un territorio non può rifiutare

di fornire le informazioni solo in quanto esse siano detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o da una persona che operi come agente o fiduciario, né in quanto le stesse informazioni si riferiscano alla partecipazione in una persona.

L'articolo 27 stabilisce, al comma 1, che le imposte riscosse in un territorio mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato qualora il diritto di percepire tali imposte sia limitato dalle disposizioni del provvedimento, mentre il comma 2 disciplina in dettaglio il contenuto delle istanze di rimborso.

Il comma 3 sancisce che le autorità competenti dei due territori stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione dell'articolo, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 25.

L'articolo 28 reca alcune limitazioni dei benefici previsti dal provvedimento.

In particolare, il comma 1 esclude che un soggetto residente in un territorio possa beneficiare della riduzione o esenzione di imposta previste dall'altro territorio, qualora lo scopo o uno degli scopi principali della creazione di tale residente è di ottenere i benefici del provvedimento, di cui altrimenti non avrebbe goduto.

Il comma 2 specifica che le disposizioni non pregiudicano l'applicazione della normativa interna per la prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscale, relativamente alla limitazione delle spese e deduzioni derivanti da transazioni tra imprese di un territorio e imprese situate nell'altro territorio, se lo scopo o uno degli scopi principali di tali imprese o transazioni è di ottenere i benefici del provvedimento, di cui altrimenti non avrebbero goduto.

Il comma 3 esclude l'applicazione della riduzione o esenzione di imposta, previste dal provvedimento, in materia di redditi o di *capital gain* nei confronti del soggetto residente che già non sia assoggettato o benefici di una riduzione di tale imposizione ai sensi della disciplina interna, qualora lo scopo o uno degli scopi principali di tale residente è di ottenere i benefici del provvedimento.

L'articolo 29 reca una serie di previsioni volte a specificare e dettagliare alcuni aspetti applicativi delle disposizioni recate dal provvedimento.

In particolare il comma 1 stabilisce che il provvedimento non ha effetto sulla *Land Value Increment Tax* di Taiwan.

Il comma 2 indica la fonte alla quale far riferimento per la corretta interpretazione del concetto di « stabile organizzazione », con specifico riguardo alle fattispecie equiparate di cui all'articolo 5, comma 3, richiamandosi a tal fine alla documentazione in materia elaborata dall'OCSE.

Il comma 3 precisa che per « spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione » si intendono le spese direttamente connesse con l'attività di detta stabile organizzazione.

Il comma 4 specifica che l'articolo 19, in materia di imposizione delle pensioni e delle remunerazioni delle persone fisiche che svolgono funzioni pubbliche, si applica anche al personale inviato all'estero per lavorare rispettivamente presso l'Ufficio di Rappresentanza di Taipei in Italia e l'Ufficio Italiano di Promozione economica, commerciale e culturale a Taipei.

Il comma 5 precisa che le autorità competenti dei territori possono stabilire, di comune accordo, procedure per la concessione dei benefici fiscali di cui alla disciplina anche diverse rispetto a quanto previsto in materia di rimborsi al comma 3 dell'articolo 27.

Il comma 6 precisa che, nell'ambito degli articoli 30 e 31 (in materia di efficacia del provvedimento), per « somme realizzate » debbano intendersi « somme maturate ed esigibili ».

Il comma 7 specifica che le disposizioni del provvedimento non pregiudicano l'applicazione della legislazione fiscale nazionale contro l'evasione e l'elusione fiscale.

L'articolo 30 regola l'efficacia del provvedimento, che, ai sensi del comma 1, avrà corso dalla data di un cui l'Ufficio italiano di promozione economica,

commerciale e culturale a Taipei in Taiwan e l'Ufficio di Rappresentanza di Taipei in Italia si comunicano l'avvenuta emanazione da parte dei rispettivi territori di analoghe disposizioni interne volte ad evitare doppie imposizioni e a prevenire le evasioni fiscali.

Il comma specifica che le disposizioni si applicheranno, per le imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare di efficacia, mentre, per le altre imposte sul reddito, esso si applica alle imposte relative ai periodi che iniziano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di efficacia.

Il comma 2, invece, fissa la cessazione di efficacia delle norme al momento in cui le disposizioni cessano di essere applicate in uno dei due territori, prevedendo che la notificazione della modifica o cessazione dell'applicazione delle norme deve avvenire da parte dell'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei in Taiwan e l'Ufficio di Rappresentanza di Taipei in Italia alle rispettive amministrazioni almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data dalla quale hanno effetto le disposizioni.

La norma specifica che le disposizioni cesseranno di avere efficacia, per le imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, sulle somme realizzate a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia di cessazione, mentre, per le altre imposte sul reddito, l'efficacia viene meno a partire dalle imposte relative ai periodi che iniziano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia di cessazione.

L'articolo 31 reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri determinati dal provvedimento, quantificati in 393.000 euro annui a decorrere dal 2015, i quali sono ascrivibili quasi totalmente, come accennato in precedenza, agli effetti di minor gettito determinati dall'applicazione dell'articolo 10 (per 340.000 euro), nonché, in misura residuale, degli articoli 7, 12, 13, 14 e 22.

A tali oneri provvede facendo ricorso al fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Alessandro PAGANO (NCD) ringrazia i relatori per l'esaustiva illustrazione da loro svolta circa il contenuto del provvedimento e il contesto politico nel quale esso si inserisce. A tale riguardo rileva come la Repubblica popolare cinese abbia concluso con Taiwan ben 21 accordi di natura commerciale e industriale, a dimostrazione del velo di finzione che, in qualche modo, avvolge il tema dei rapporti tra Taiwan, la stessa Repubblica popolare Cinese e il resto del mondo, dovuto, evidentemente, alla conflittualità che ha caratterizzato storicamente, nel corso del '900, le relazioni tra tali due Paesi.

Ritiene che l'Italia debba cogliere l'opportunità fornita dalla normalizzazione in corso di tali rapporti, in considerazione della notevole rilevanza positiva che l'interscambio economico e commerciale con Taiwan può avere per il tessuto economico e produttivo italiano.

Auspica quindi la rapida approvazione del disegno di legge, che potrebbe costituire un importante volano di sviluppo per l'economia nazionale.

Michele PELILLO, *presidente e relatore per la VI Commissione*, ritiene che il contributo maggiore che le Commissioni riunite possono fornire rispetto alla tematica oggetto del provvedimento sia velocizzare l'*iter* di approvazione del disegno di legge, concludendone rapidamente l'esame in sede referente, nonché sensibilizzando i gruppi ad inserirlo a breve nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Ricorda, infatti, come su questo aspetto l'Italia sia in ritardo rispetto a molti altri Paesi europei, i quali si sono già dotati di una normativa

specifica per la disciplina dei rapporti fiscali con Taiwan e come lo stesso disegno di legge in esame sia stato presentato dal Governo alle Camere già da diversi mesi, il 21 febbraio 2014.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara concluso l'esame preliminare. Propone inoltre, concordi le Commissioni, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge alle ore 12 di lunedì 15 dicembre prossimo. Rinvia quindi l'esame del provvedimento a una seduta da convocare nella giornata di martedì 16.

La seduta termina alle 10.10.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 22

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 11 dicembre 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. Emendamenti C. 348-1622-A (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere)* ... 23

Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali. Nuovo testo C. 1949 Molea (Parere alla VII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* . 24

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 42

Autorizzazione di spesa per la prosecuzione dell'impiego di personale militare per la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale in Campania. Nuovo testo C. 2679-*quater* Governo (Parere alla IV Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 24

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 43

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 25

SEDE REFERENTE:

Revisione della parte seconda della Costituzione. Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, C. 8 cost. d'iniziativa popolare, C. 14 cost. d'iniziativa popolare, C. 21 cost. Vignali, C. 32 cost. Cirielli, C. 33 cost. Cirielli, C. 34 cost. Cirielli, C. 148 cost. Causi, C. 177 cost. Pisicchio, C. 178 cost. Pisicchio, C. 179 cost. Pisicchio, C. 180 cost. Pisicchio, C. 243 cost. Giachetti, C. 247 cost. Scotto, C. 284 cost. Francesco Sanna, C. 355 cost. Lenzi, C. 379 cost. Bressa, C. 398 cost. Caparini, C. 399 cost. Caparini, C. 466 cost. Vaccaro, C. 568 cost. Laffranco, C. 579 cost. Palmizio, C. 580 cost. Palmizio, C. 581 cost. Palmizio, C. 582 cost. Palmizio, C. 757 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 758 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 839 cost. La Russa, C. 861 cost. Abrignani, C. 939 cost. Toninelli, C. 1002 cost. Gianluca Pini, C. 1319 cost. Giorgia Meloni, C. 1439 cost. Migliore, C. 1543 cost. Governo, C. 1660 cost. Bonafede, C. 1706 cost. Pierdomenico Martino, C. 1748 cost. Brambilla, C. 1925 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 1953 cost. Cirielli, C. 2051 cost. Valiante, C. 2147 cost. Quaranta, C. 2221 cost. Lacquaniti, C. 2227 cost. Civati, C. 2293 cost. Bossi, C. 2329 cost. Lauricella, C. 2338 cost. Dadone, C. 2378 cost. Giorgis, C. 2402 cost. La Russa, C. 2423 cost. Rubinato, C. 2441 cost. Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 2458 cost. Matteo Bragantini, C. 2462 cost. Civati e C. 2499 cost. Francesco Sanna *(Seguito dell'esame e rinvio)* 25

ALLEGATO 3 (Emendamenti approvati) 44

ERRATA CORRIGE 41

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 11 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 10.25.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.
Emendamenti C. 348-1622-A.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali.
Nuovo testo C. 1949 Molea.
(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge – come modificata durante l'esame in sede referente – intende assicurare il tesseramento dei minori stranieri residenti in Italia presso le società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, con le stesse procedure previste per i cittadini italiani. In particolare, l'articolo 1, comma 1, prevede la possibilità di tesseramento prima indicata per minori di 18 anni che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno da quando hanno compiuto 10 anni. In base a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1, il tesseramento resta valido dopo il compimento del diciottesimo anno di età fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte di coloro che ne abbiano fatto richiesta. L'articolo 117, terzo comma, della Costituzione include l'« ordinamento sportivo » fra le materie di legislazione concorrente. Pertanto, in tale ambito, lo Stato può emanare i « principi fondamentali », spettando poi alle regioni la disciplina di dettaglio.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Autorizzazione di spesa per la prosecuzione dell'impiego di personale militare per la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale in Campania.
Nuovo testo C. 2679-*quater* Governo.
(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, ricorda che il disegno di legge in esame – recante un'autorizzazione di spesa per la prosecuzione dell'impiego di personale militare per la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale in Campania – trae origine dallo stralcio dell'articolo 17, comma 20, del disegno di legge di stabilità disposto dal Presidente della Camera e comunicato all'Assemblea nella seduta del 30 ottobre 2014

Fa presente che il disegno di legge autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017 per le esigenze connesse al possibile utilizzo da parte dei Prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, di un contingente di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari.

La disposizione in esame fa salve anche per il triennio 2015-2017 le disposizioni di cui ai commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* dell'articolo 3 del decreto legge n. 136 del 2013 (che ha dettato una serie di misure per l'emergenza ambientale e sanitaria nella cosiddetta Terra dei fuochi), in base ai quali: nel corso delle operazioni di cui al comma 2 i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza (comma 2-*bis*); il personale di cui al comma 2 è posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 2014 (comma 2-*ter*); agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate compresi nel contingente in esame è attribuita un'indennità onnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui al comma. La predetta indennità onnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia (comma 2-*quater*).

Evidenzia che talune disposizioni riguardanti la possibilità di fare ricorso a personale militare delle Forze armate per lo svolgimento di compiti di sicurezza e controllo del territorio, nonché di prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale in Campania. La base giuridica del provvedimento appare riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione lettere *d*) (Difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi) ed *h*) (ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale). Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 10.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 11 dicembre 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO, indi del vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Luciano Pizzetti e Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 15.50.

Revisione della parte seconda della Costituzione. Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, C. 8 cost. d'iniziativa popolare, C. 14 cost. d'iniziativa popolare, C. 21 cost. Vignali, C. 32 cost. Cirielli, C. 33 cost. Cirielli, C. 34 cost. Cirielli, C. 148 cost. Causi, C. 177 cost. Pisicchio, C. 178 cost. Pisicchio, C. 179 cost. Pisicchio, C. 180 cost. Pisicchio, C. 243 cost. Giachetti, C. 247 cost. Scotto, C. 284 cost. Francesco Sanna, C. 355 cost. Lenzi, C. 379 cost. Bressa, C. 398 cost. Caparini, C. 399 cost. Caparini, C. 466 cost. Vaccaro, C. 568 cost. Laffranco, C. 579 cost. Palmizio, C. 580 cost. Palmizio, C. 581 cost. Palmizio, C. 582 cost. Palmizio, C. 757 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 758 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 839 cost. La Russa, C. 861 cost. Abrignani, C. 939 cost. Toninelli, C. 1002 cost. Gianluca Pini, C. 1319 cost. Giorgia Meloni, C. 1439 cost. Migliore, C. 1543 cost. Governo, C. 1660 cost. Bonafede, C. 1706 cost. Pierdomenico Martino, C. 1748 cost. Brambilla, C. 1925 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 1953 cost. Cirielli, C. 2051 cost. Valiante, C. 2147 cost. Quaranta, C. 2221 cost. Lacquaniti, C. 2227 cost. Civati, C. 2293 cost. Bossi, C. 2329 cost. Lauricella, C. 2338 cost. Dadone, C. 2378 cost. Giorgis, C. 2402 cost. La Russa, C. 2423 cost. Rubinato, C. 2441 cost. Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 2458 cost. Matteo Bragantini, C. 2462 cost. Civati e C. 2499 cost. Francesco Sanna.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 dicembre 2014.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica, poi, che sono pervenuti i pareri della Commissione per le questioni regionali e delle Commissioni IV (Difesa) e XIII (Agricoltura).

Avverte, inoltre, che è stato ritirato l'articolo aggiuntivo Mazziotti Di Celso 26.03 e che si procederà ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 28.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, anche a nome del presidente e relatore Sisto, invita al ritiro di tutti gli emendamenti presentati all'articolo 28, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Alfredo D'ATTORRE (PD) illustra le finalità del suo emendamento 28.3, volto a ripristinare l'originario testo dell'articolo 114 della Costituzione, in vigore prima della riforma costituzionale del titolo quinto, approvata nel 2001. Chiede, pertanto, la motivazione del parere contrario espresso dai relatori e dal Governo.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore,* fa presente che il parere contrario è motivato dall'opportunità di mantenere l'attuale formulazione dell'articolo 114 della Costituzione, che contiene la parola « Stato ».

Rocco BUTTIGLIONE (PI-CD), pur condividendo l'attuale formulazione della Costituzione in relazione alla presenza della parola « Stato », propone di accantonare l'emendamento in discussione, al fine di riflettere su una sua eventuale riformulazione.

Andrea GIORGIS (PD), nel ritenere che non sia sostenibile l'equiparazione tra Stato e Repubblica, sottolinea la necessità che solo ed esclusivamente lo Stato sia l'unico ente sovrano. Giudica, pertanto, ragionevole l'emendamento D'Attorre 28.3.

Francesco SANNA (PD), nel sottolineare la rilevanza del tema affrontato dall'emendamento D'Attorre 28.3, ritiene opportuno mantenere la distinzione, nel testo della Costituzione, tra Stato e Repubblica, constatato peraltro che il termine Stato viene utilizzato nella Carta costituzionale con diversi significati a seconda della sua collocazione.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO fa presente che lo spirito della riforma in esame, che non è di stampo centralista, è volto a superare le difficoltà provocate dalla riforma del 2001 e a fare in modo che la compresenza tra Stato e regioni funzioni in modo armonico. Conferma, pertanto, il parere contrario precedentemente espresso sull'emendamento D'Attorre 28.3.

Danilo TONINELLI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, dopo aver sottolineato il forte senso di responsabilità dimostrato dai deputati appartenenti al suo gruppo, richiama l'opportunità di concentrarsi sugli articoli più importanti del testo della riforma in esame.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore,* dando atto al deputato Toninelli del fatto che il suo gruppo ha mostrato senso di responsabilità nel corso dello svolgimento dell'esame della riforma costituzionale, sottolinea l'importanza dei temi finora affrontati, aventi dignità pari a quelli che saranno discussi in seguito.

Giancarlo GIORGETTI (LNA), nell'esprimere apprezzamento per l'intervento del sottosegretario Scalfarotto, invita il Governo a svolgere coerentemente una riflessione sul contenuto dei successivi articoli della Costituzione, in particolare quelli concernenti l'autonomia finanziaria delle regioni.

Riccardo FRACCARO (M5S), preso atto del cambiamento di atteggiamento da parte del rappresentante del Governo, invita questi a continuare ad interloquire con i commissari.

Alfredo D'ATTORRE (PD) accetta l'invito a ritirare il suo emendamento 28.3, pur ritenendo che tale proposta emendativa, che riprende il testo originario dell'articolo 114 della Costituzione, avrebbe meritato una maggiore attenzione, in quanto migliorativa rispetto alla formulazione del predetto articolo recata dal provvedimento in esame.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) sottoscrive gli emendamenti Russo 28.2, Parisi 28.6 e Russo 28.7 e li ritira. Ritira, altresì, gli emendamenti Bianconi 28.4 e 28.5, di cui è cofirmataria, facendo presente che verranno ripresentati nel corso dell'esame in Assemblea.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ritira il suo emendamento 28.1.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore,* avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 29.

Anche a nome del relatore Fiano, invita, quindi, al ritiro di tutte le proposte emendative presentate all'articolo 29, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Laura RAVETTO (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Parisi 29.7 e lo ritira.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Di Lello 29.1: s'intende che vi abbia rinunciato.

Paolo RUSSO (FI-PdL) ritira il proprio emendamento 29.4.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) ritira il suo emendamento 29.6.

Simonetta RUBINATO (PD) illustra la *ratio* della sua proposta emendativa 29.5. Ricorda, in particolare, che, nonostante sia stato riscritto il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, con la possibilità di poter attribuire a regioni ordinarie ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernenti il governo del territorio, debbano essere attribuite forme e condizioni particolari di autonomia « responsabile », nelle materie oggetto dell'autonomia propria delle regioni a statuto speciale, anche alle regioni che presentino idonei indici di virtuosità sulla base di parametri oggettivi. Osserva, in particolare, che tale innovazione, contenuta nell'emendamento in discussione, consentirebbe di respingere le spinte secessionistiche, che sono particolarmente evidenti nel Veneto. Ricorda, quindi, che secondo recenti studi il movimento indipendentista di questa regione avrebbe un consenso di oltre il 50 per cento degli elettori, proprio in quanto essa è confinante con due regioni a statuto speciale, con le quali non è più in grado di competere, in ragione della loro amplissima autonomia legislativa e amministrativa.

Matteo BRAGANTINI (LNA) dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Rubinato 29.5, essendo anch'egli favorevole ad un regionalismo differenziato. Ricorda, quindi, che il suo movimento politico è a favore dell'autodeterminazione dei popoli del Veneto e di altre regioni, avendo sostenuto, in alcuni periodi, l'indipendenza degli stessi, e promuovendo comunque sempre un vero federalismo. Ricorda, altresì, che il Veneto, regione dalla quale lui proviene, è assai cresciuto economicamente nel secondo dopoguerra, ma non è riuscito a portare avanti, come « popolo », le proprie istanze politiche, a differenza di altre regioni italiane. Osserva, quindi, che il principio di autodeterminazione dei popoli è riconosciuto anche a livello internazionale e che attribuire alle regioni nuove funzioni, senza che si attribuiscano alle stesse le necessarie risorse proprie, non realizza un vero federalismo.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, concorda con la collega Rubinato sull'importanza, per l'autonomia delle regioni a statuto ordinario, della nuova formulazione del terzo comma dell'articolo 116 della Carta costituzionale. Dissente, invece, dal collega Bragantini, quando parla di « popolo veneto », in quanto ritiene che esista solo il popolo italiano, il quale è rappresentato in questo Parlamento e nella Carta costituzionale. Reputa, quindi, possibile modificare la medesima Carta, come d'altronde è stato fatto nella presente nuova formulazione del terzo comma dell'articolo 116 della stessa, solo affinché le regioni possano meglio governare, influendo sulla loro capacità legislativa e amministrativa a livello territoriale. Conferma, quindi, il suo invito al ritiro dell'emendamento Rubinato 29.5.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO sottolinea come il nuovo terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, così come licenziato dal Senato, trasforma quella che è attualmente una enunciazione di principio in uno strumento realmente attivabile. Rileva, in particolare, che per attribuire a regioni diverse da quelle a statuto speciale ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, specificamente indicate in tale norma, non è più richiesta la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, bensì l'approvazione di una legge statale a maggioranza semplice, approvata sia dalla Camera dei deputati, sia da quello che sarà il Senato delle autonomie.

Con riferimento, poi, alla formulazione dell'emendamento Rubinato 29.5, rileva che la locuzione « idonei indici di virtuosità », ivi contenuta, si presta a difficoltà interpretative, richiedendo ulteriori specificazioni. Pur comprendendo, quindi, le ragioni politiche indicate dalla collega Rubinato, conferma il parere contrario del Governo sul predetto emendamento.

Rocco BUTTIGLIONE (PI-CD), intervenendo sull'emendamento Rubinato 29.5, rileva preliminarmente che la parola « nazione » è integrativa e non divisiva delle realtà territoriali: abbiamo quindi la nazione italiana che è formata da entità minori che sono le regioni, le quali a loro volta sono costituite da altri enti territoriali minori. Invita, poi, il Governo, con riferimento al processo di riforma costituzionale in atto, a valutare con attenzione le istanze provenienti da molti soggetti tese a realizzare un vero federalismo. Ricorda, quindi, che, per realizzare un federalismo adeguatamente differenziato, si possono seguire tre strade. La prima è quella di definire in maniera ampia le competenze delle regioni, con la possibilità di poterle successivamente ridurre: nel caso fosse necessario, si invierebbe, quindi, un soggetto proveniente dal Governo centrale per gestire la situazione locale e rimettere in ordine i conti. Aggiunge che la seconda strada potrebbe essere quella di attribuire competenze più limitate alle regioni, con la possibilità di ampliarle successivamente. Rileva, poi, che la terza strada potrebbe essere quella di delegare le competenze amministrative, che sarebbero in parte esercitate, come competenze proprie, da parte delle regioni.

Florian KRONBICHLER (SEL) osserva come il collega Buttiglione abbia indicato adeguatamente quale sia il senso di un vero federalismo. Ricorda, quindi, di essere a favore di un federalismo differenziato con l'attribuzione di un'autonomia responsabile, ricordando che coloro che, come lui, provengono dalla regione a statuto speciale del Trentino Alto Adige, sono a favore di una maggiore autonomia per il vicino Veneto.

Roger DE MENECH (PD) ricorda che la politica è un'attività nella quale non ci si accontenta mai di raggiungere nuovi obiettivi e che, in questo caso, si sta cercando di costruire un sistema di federalismo responsabile. Rileva che, a tal fine, si può anche ridurre l'ambito di autonomia a quelle realtà territoriali che non sono virtuose. Ricorda, quindi, la sua provenienza dalla provincia di Belluno, dove diversi comuni hanno chiesto di entrare a far parte del Trentino Alto Adige. Rileva,

tuttavia, che la questione oggi in discussione non è di sostenere una sorta di « venetismo », bensì quella di creare modelli che coniughino l'autonomia e la responsabilità di chi gestisce i territori, ponendo dei limiti che sono riferiti, ad esempio, ai costi *standard* e all'efficacia dei servizi resi. Ricorda, infine, che in aree geomorfologicamente analoghe dell'arco alpino, ove non vi è un'autonomia speciale, si è verificato un crollo demografico, non presente in aree analoghe di regioni a statuto speciale, il che dimostra la necessità di intervenire efficacemente.

Simonetta RUBINATO (PD) ribadisce che il suo emendamento 29.5 è volto a estendere a tutte le regioni che presentino idonei indici di virtuosità, sulla base di determinati parametri, forme e condizioni particolari di autonomia responsabile, concernenti le materie oggetto di autonomia speciale le materie oggetto di autonomia speciale. Nel dichiararsi disponibile al ritiro di tale emendamento, ai fini di una ripresentazione dello stesso nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea, chiede ai relatori e al Governo di effettuare una nuova valutazione della tematica affrontata dall'emendamento stesso.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, ritiene che, in considerazione dell'importanza della tematica posta dall'emendamento Rubinato 29.5, possa esserne utile il ritiro in vista di una sua ripresentazione durante la discussione del provvedimento in Assemblea.

Simonetta RUBINATO (PD) ritira il suo emendamento 29.5.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, fa presente che l'emendamento Bianconi 29.36 è stato ritirato dai presentatori.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Biancofiore 29.24 e lo ritira.

Matteo BRAGANTINI (LNA), con riferimento all'emendamento Gianluca Pini 29.25, evidenzia come esso, nel fare riferimento all'Emilia e alla Romagna, ponga la più ampia questione del riconoscimento dei diversi popoli che convivono nel nostro Paese. Ritiene, infatti, che vada riconosciuta l'esistenza di un popolo laddove vi sia una comunanza e omogeneità di lingua, tradizioni e usi, anche in assenza di un territorio di riferimento, e cita, in tal senso, la vicenda del popolo ebraico.

Nel ricordare come il sistema statale centralizzato si sia dimostrato fallimentare, avendo condotto a una forte deresponsabilizzazione delle amministrazioni locali e, quindi, a un aumento del debito pubblico, ritiene che nel caso dell'Emilia e della Romagna sussistano tutti i requisiti che dovrebbero condurre al riconoscimento di un maggior grado di autonomia ai suddetti territori.

Rocco BUTTIGLIONE (PI-CD), pur condividendo parzialmente le considerazioni svolte dal deputato Bragantini, preannuncia il suo voto contrario sull'emendamento Gianluca Pini 29.25. Ritiene, infatti, che l'attenzione per l'identità culturale omogenea che accomuna i cittadini residenti in talune zone del Paese non debba condurre a un'eccessiva parcellizzazione del territorio, attraverso la creazione di nuove regioni.

Marco DI MAIO (PD), nel preannunciare il proprio voto contrario sull'emendamento Gianluca Pini 29.25, evidenzia come l'Emilia-Romagna, da sempre esempio di buon governo, tragga dalla sua complessiva omogeneità territoriale la propria peculiarità. In tale ambito, ritiene che la riforma costituzionale in esame dia risposta alle vere esigenze della popolazione ivi residente, accentuando il processo di semplificazione e di buona organizzazione dei servizi che già caratterizzano la gestione amministrativa di tale regione.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, replicando al deputato Bragantini, fa presente

che, pur comprendendo la *ratio* del suo intervento, ritiene che la questione del riconoscimento del popolo ebraico da parte della comunità internazionale non possa essere accostata a quella del riconoscimento della specificità di altre comunità di cittadini, avendo presupposti storici e culturali assolutamente differenti.

Enzo LATTUCA (PD), con riferimento all'emendamento Gianluca Pini 29.25, si associa alle considerazioni espresse dal deputato Di Maio.

La Commissione respinge l'emendamento Gianluca Pini 29.25.

Simonetta RUBINATO (PD) illustra il suo emendamento 29.29, finalizzato ad ottenere il riconoscimento di una maggiore autonomia per la regione Veneto, in vista di una fusione della stessa con le altre regioni confinanti del nord est del Paese, le quali già godono di tale regime.

Ritira, altresì, il suo emendamento 29.35.

La Commissione respinge l'emendamento Rubinato 29.29.

Matteo BRAGANTINI (LNA), nell'illustrare il suo emendamento 29.28, ne raccomanda l'approvazione.

A tale proposito, sottolinea come la regione Veneto possieda tutti i requisiti di buon governo, nonché di omogeneità storica e culturale, che dovrebbero condurre al riconoscimento di un'autonomia speciale a favore della stessa. Nel sottolineare come tale esigenza sia fortemente sentita dalla popolazione della suddetta regione, si augura che il Governo ne prenda atto e vi dia risposta, al fine di scongiurare il rischio che lo scontro si sposti dall'alveo politico-ideologico al livello dello scontro violento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Matteo Bragantini 29.28, Allasia 29.26 e Invernizzi 29.27.

Matteo BRAGANTINI (LNA) illustra le finalità dell'emendamento Invernizzi 29.21, di cui è cofirmatario, volto a inserire al primo comma dell'articolo 116 della Costituzione le province interamente montane di Sondrio e di Belluno tra i territori che dispongono di autonomia speciale, in considerazione delle peculiarità culturali e linguistiche che caratterizzano i territori stessi.

Roger DE MENECH (PD) desidera riallacciarsi al suo precedente intervento per sottolineare che la battaglia per il riconoscimento dell'autonomia deve essere di merito e non un riconoscimento di privilegi. Riguardo all'emendamento 29.21, ricorda che il riconoscimento dell'autonomia alla provincia di Belluno faceva parte degli accordi italo-austriaci, ma la volontà dei cittadini di quel territorio, espressa con un *referendum*, fu in quel momento contraria, mentre adesso molti comuni tendono all'autonomia, mirando all'aggregazione a regioni a statuto speciale.

Fa osservare ai colleghi della Lega Nord che la legge n. 56 del 2014 prevede che le regioni di appartenenza trasferiscano funzioni alle province di Sondrio, Belluno, ma questo finora non è avvenuto.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, interviene su un passaggio di un precedente intervento del collega Bragantini concernente il rischio che la protesta politica di alcune regioni per il riconoscimento della loro autonomia possa diventare una protesta violenta. Stigmatizza tale posizione, pur essendo consapevole che sicuramente non è la posizione del collega Bragantini. Ricorda che la nuova formulazione del terzo comma dell'articolo 116 conferisce maggiore potestà legislativa alle regioni economicamente virtuose ed è su quella base che si deve ragionare di autonomia, non su una base identitaria e che, ragionando in modo diverso, ci si pone al di fuori dei confini della Costituzione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, ritiene che quella indicata dal collega Bragantini fosse solo una mera

ipotesi, formulata come invito alla ragionevolezza.

Federico D'INCÀ (M5S) invita i colleghi del gruppo della Lega Nord a una maggiore serietà e a non prendere in giro i cittadini della provincia di Belluno con « norme manifesto », quando nei fatti il presidente della regione Veneto non trasferisce funzioni a quella provincia, come prescritto dalla legge dello Stato.

La Commissione respinge l'emendamento Invernizzi 29.21.

Matteo BRAGANTINI (LNA) illustra l'emendamento Invernizzi 29.23, di cui è cofirmatario, volto al riconoscimento di un'autonomia speciale per la sola provincia di Belluno.

Replicando al collega De Menech, osserva che la legge n. 56 del 2014 ha sì riconosciuto il trasferimento di funzioni alle province in questione, grazie anche al contributo del gruppo della Lega Nord nell'esame in Commissione, ma non ha previsto il trasferimento di risorse alle regioni per l'attuazione di tale trasferimento. È questo il motivo che ritarda l'azione delle regioni interessate: una legge inefficace, i cui rischi di spesa erano stati già evidenziati dalla Corte dei conti.

Rispetto alle considerazioni svolte dal collega Fiano, osserva che il suo certamente non era un auspicio, bensì la semplice rappresentazione dei rischi che si potrebbero correre.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Invernizzi 29.23 e Matteo Bragantini 29.22.

Rudi Franco MARGUERETTAZ (LNA) illustra il suo emendamento 29.19. Osserva che l'emendamento, al pari della sua stessa presenza in Parlamento, sono riconducibili a un vero e proprio vincolo di mandato, come rappresentante della Valle d'Aosta. L'emendamento prende spunto da una risoluzione del 24 ottobre scorso del consiglio regionale sul testo della riforma costituzionale, come approvato dal Senato. Ricorda, in particolare, che tale risoluzione è stata approvata all'unanimità. L'emendamento prevede, quindi, l'inserimento del principio dell'intesa con la regione o la provincia autonoma sui testi degli statuti speciali adottati con legge costituzionale, come prevede lo stesso disegno di legge in esame nelle norme transitorie, con riferimento al solo testo della riforma costituzionale.

Con l'auspicio di un'ulteriore riflessione dei relatori e del Governo, ritira l'emendamento 29.19, al fine di una ripresentazione in Assemblea.

Giancarlo GIORGETTI (LNA) ritira l'emendamento Matteo Bragantini 29.30, di cui è cofirmatario.

Ettore ROSATO (PD) sottoscrive gli emendamenti Lauricella 29.32, 29.34 e 29.33 e li ritira.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Biancofiore 29.20 e lo ritira.

La Commissione respinge l'emendamento Matteo Bragantini 29.31.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Gigli 29.18: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Matteo Bragantini 29.2.

Simonetta RUBINATO (PD) non comprende la posizione contraria dei relatori e del Governo sul suo emendamento 29.8, teso a inserire il principio della responsabilità virtuosa in Costituzione. Ritira comunque tale emendamento al fine di una sua ripresentazione in Assemblea.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) ritira gli emendamenti De Menech 29.3 e 29.9, di cui è cofirmataria, tesi a riconoscere maggiore autonomia alle regioni ordinarie per ragioni di equità e per la constatazione che sono le economie

territoriali a essere competitive sul mercato internazionale.

Simonetta RUBINATO (PD) ritira i suoi emendamenti 29.10 e 29.11.

Stefano QUARANTA (SEL) illustra l'emendamento Scotto 29.12, di cui è cofirmatario, teso a sopprimere il criterio freddo di equilibrio di bilancio stabilito dal testo del disegno di legge. Il problema, a suo avviso, sussiste invece nell'eliminazione del principio del pareggio di bilancio in Costituzione.

La Commissione respinge l'emendamento Scotto 29.12.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) sottoscrive l'emendamento Dellai 29.13 e lo ritira.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ritira l'emendamento 29.14, di cui è primo firmatario.

Matteo BRAGANTINI (LNA) illustra l'emendamento 29.16, di cui è primo firmatario, teso a prevedere la consultazione dei cittadini sul riconoscimento della concessione di speciali gradi di autonomia. Questo per superare lo stallo che, ad esempio, si è creato con l'impugnazione da parte del Governo di due leggi regionali che prevedevano un *referendum* su tale materia. Osserva che ascoltare i cittadini è vitale per la democrazia.

Federico D'INCÀ (M5S) fa osservare al collega Bragantini che, non essendoci ancora una sentenza della Corte costituzionale, il presidente della regione avrebbe potuto indire il *referendum* al quale è stato fatto riferimento.

La Commissione respinge l'emendamento Matteo Bragantini 29.16.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Attaguile 29.17 è stato ritirato dal presentatore.

Comunica, altresì, che sono pervenuti i pareri delle Commissioni Giustizia, Esteri, Finanze, Cultura, Ambiente, Attività produttive, Lavoro, Affari sociali e Politiche dell'Unione europea. I suddetti pareri riguardano, in gran parte, la modifica dell'articolo 117 della Costituzione, trattata dall'articolo 30, all'esame del quale si dovrebbe procedere. Pertanto, al fine di consentire una riflessione sul contenuto dei pareri da parte dei relatori e dei componenti della Commissione, ritiene opportuno sospendere la seduta.

La Commissione acconsente.

La seduta, sospesa alle 18.10, è ripresa alle 19.50.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore,* avverte che la Commissione procederà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 30.

Invita quindi al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, anche a nome del relatore Fiano, i presentatori di tutti gli emendamenti, ad eccezione delle seguenti proposte emendative: Famiglietti 30.66 e Gasparini 30.60, sulle quali esprime parere favorevole.

Propone, inoltre, l'accantonamento degli identici emendamenti Giancarlo Giorgetti 30.140 e Naccarato 30.5, nonché degli emendamenti Mazziotti Di Celso 30.13, Dorina Bianchi 30.145, Ascani 30.142, Mazziotti Di Celso 30.15, Braga 30.28, Russo 30.39, Quaranta 30.110, Bindi 30.44, degli identici emendamenti Bianconi 30.43, Toninelli 30.99 e Giorgis 30.62; nonché degli emendamenti Costantino 30.121, Toninelli 30.100, Costantino 30.125, Quaranta 30.124, Toninelli 30.101, De Mita 30.70 e Mazziotti Di Celso 30.46.

Avverte, quindi, che l'emendamento Lattuca 30.45 è stato ritirato dal presentatore.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Stefano QUARANTA (SEL), intervenendo sul suo emendamento 30.112, sop-

pressivo dell'articolo 30, evidenzia come la formulazione dell'articolo 117 della Costituzione, prevista dal provvedimento in esame, sia a suo avviso peggiorativa rispetto al testo introdotto a seguito della riforma costituzionale del Titolo V della Costituzione del 2001. Ritiene, in particolare, che la soppressione della competenza legislativa concorrente sia una scelta sbagliata, che finirà in quanto tale con il provocare un aumento del contenzioso tra Stato e regioni, essendo inevitabile che, in numerose materie, alla legislazione statale spetti la determinazione dei principi e delle regole fondamentali e che sia affidata alla competenza delle singole regioni, invece, la fissazione delle norme di dettaglio. Reputa, altresì, poco comprensibili le « norme di chiusura » previste che contribuiscono a creare un'architettura eccessivamente complessa, che non potrà non tradursi in un maggiore grado di conflittualità.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, interrompendo l'intervento del deputato Quaranta e scusandosi con l'interessato, intima ai deputati del Movimento 5 Stelle di interrompere immediatamente le riprese video dei lavori della Commissione, che non sono in alcun modo consentite.

Danilo TONINELLI (M5S) ricorda che già nella seduta di ieri, da parte di deputati del suo gruppo, era stata richiesta la trasmissione sulla *web*-tv dei lavori della Commissione e che era stata data notizia di una lettera inviata al Presidente della Camera sul medesimo tema, senza che, al momento, sia pervenuta una risposta.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, ricorda che, da parte della presidenza della I Commissione, era stata data risposta negativa alla richiesta formulata dal Movimento 5 Stelle, sulla base di quanto prevede il parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio 2004, integrato dal parere del 26 giugno 2013, nonché di precedenti concernenti altre Commissioni permanenti.

Danilo TONINELLI (M5S) insiste sulla predetta richiesta, non accedendo all'invito ad interrompere le riprese dei lavori della Commissione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, a fronte dell'insistenza del gruppo Movimento 5 Stelle, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 20.10, è ripresa alle 20.20.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, avverte che i lavori della Commissione possono riprendere, avendo ricevuto rassicurazioni in ordine all'interruzione delle riprese video dei lavori stessi da parte dei deputati del Movimento cinque stelle. Dà, quindi, la parola al deputato Quaranta affinché possa completare il proprio intervento.

Stefano QUARANTA (SEL) conclude l'intervento svolto prima dell'interruzione della seduta, facendo notare la contraddittorietà del provvedimento in discussione che, da un lato, istituisce il Senato della autonomie, e, dall'altro, attribuisce minori poteri alle regioni.

Danilo TONINELLI (M5S) interviene sull'emendamento 30.90, di cui è cofirmatario, identico all'emendamento Quaranta 30.112, stigmatizzando la scelta di eccessiva centralizzazione compiuta attraverso le norme recate dal nuovo articolo 117 della Costituzione, che le citate proposte emendative sono, pertanto, volte a sopprimere.

Riccardo FRACCARO (M5S) rileva che uno dei principali elementi critici connessi al nuovo articolo 117 della Costituzione riguarda il fatto che, attraverso la nuova ripartizione delle competenze tra Stato e regioni, non si attenua il rischio di conflittualità che ha comportato l'insorgere di numerosi conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale. Un altro elemento di criticità è costituito dall'eccessivo sbilanciamento a favore dello Stato nella ripartizione delle competenze, sottoli-

neando come questa tendenza alla centralizzazione sia stata fatta notare dalla gran parte dei soggetti auditi nel corso delle audizioni svolte presso la I Commissione. Ritiene, inoltre, che sia grave la previsione della cosiddetta « clausola di supremazia », l'attivazione della quale è rimessa al Governo. In tal modo, a suo avviso, si accentuerebbe il rapporto di sudditanza già riscontrabile nei rapporti tra Parlamento e Governo.

Giancarlo GIORGETTI (LNA) dichiara il suo voto favorevole sugli identici emendamenti 30.112 e 30.90. L'approccio della modifica dell'articolo 117 operato dal disegno di legge è quello di una controriforma basata sull'individuazione di fronte all'opinione pubblica di capri espiatori per le disfunzioni delle istituzioni, come è avvenuto prima con le province e ora con le Regioni. L'impianto di tale controriforma è di accentrare il potere nelle mani dello Stato con l'illusione di trovare un monarca illuminato. Lo dimostra l'inserimento della clausola di supremazia.

Ritiene opportuno un intervento sull'articolo 117, ma fondato sulle indicazioni della giurisprudenza costituzionale consolidatasi dopo il 2001.

Rocco BUTTIGLIONE (PI-CD) dichiara il suo voto contrario sugli identici emendamenti 30.112 e 30.90. Ritiene infatti il testo del disegno di legge migliorativo del vigente articolo 117, anche se non del tutto soddisfacente. In particolare condivide l'inserimento della clausola di supremazia come clausola di chiusura del sistema. Osserva, infatti, che ad esempio nell'ambito dell'Unione europea solo l'intervento dello Stato con leggi apposite ha permesso di superare le inadempienze delle Regioni nel recepire direttive sulle materie di loro competenza e ad evitare procedimenti di infrazione. È poi a suo avviso implicito che la clausola disponga l'intervento dello Stato fino a quando non interviene la Regione, secondo i dettati della Corte costituzionale.

Alan FERRARI (PD) approfitta dell'esame di emendamenti integralmente soppressivi, a cui è contrario, per svolgere alcune considerazioni sul progetto di riforma dell'articolo 117 attuato dal Governo. Non bisogna prima di tutto dimenticare che uno degli obiettivi della riforma è la maggiore efficienza del Paese con l'adeguamento dell'assetto istituzionale e va, quindi, verificato se questo obiettivo è stato raggiunto.

Osserva che la delega conferita alle Regioni con la riforma del 2001 non ha funzionato, con la conseguenza di velocità differenti delle Regioni nel fornire servizi ai cittadini, cosa a cui è stato corretto trovare una correzione. La soluzione individuata dal Governo da una parte desta preoccupazione perché costituisce un passo indietro con un ritorno a una visione centralista. Va però considerata positiva perché permette al Governo e al Parlamento di riappropriarsi della necessità di un'uguaglianza di servizi. È una fase transitoria che presuppone un forte coordinamento ma anche una forte collaborazione tra enti dello Stato. E in questo senso un ruolo fondamentale lo ricopre il coordinamento finanziario.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Quaranta 30.112 e Dadone 30.90.

Giancarlo GIORGETTI (LNA) illustra l'emendamento Matteo Bragantini 30.134 di cui è cofirmatario.

Condivide altresì quanto affermato dal collega Ferrari, ma rileva che è stato lo Stato a non attivare gli indicatori necessari affinché le Regioni potessero agire nel senso da lui indicato. Inoltre il modello da prendere come riferimento non è un immaginifico *standard* medio nazionale, ma le Regioni che rispondono nel modo più efficace ai bisogni dei cittadini.

Riccardo FRACCARO (M5S) chiede spiegazioni alla maggioranza e al Governo sul perché nel procedimento di applicazione della clausola di supremazia non sia coinvolto il Senato, chiamato ad interve-

nire dall'articolo 116, ma non quando lo Stato toglie competenze alle Regioni.

Danilo TONINELLI (M5S) chiede ai colleghi della Lega, gruppo che ha nel suo nome anche la parola « Autonomie » perché nel loro emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 30, sia prevista la clausola di supremazia.

Matteo BRAGANTINI (LNA) prende atto dell'obiezione, chiarendo, tuttavia, che la clausola di supremazia nasce dall'esigenza di trovare, cosa non del tutto facile, una soluzione a un contrasto tra Stato e Regioni.

La Commissione respinge l'emendamento Matteo Bragantini 30.134.

Danilo TONINELLI (M5S) illustra l'emendamento 30.149, di cui è primo firmatario, che riscrive l'articolo 117 della Costituzione in base a quella giurisprudenza costituzionale che ha messo riparo ai guasti provocati dalla riforma del tutto errata del 2001 e reinserisce la materia concorrente.

Con riguardo alla clausola di supremazia, rileva che almeno si poteva prevedere la proposta di iniziativa parlamentare e non esclusivamente l'iniziativa del Governo. Osserva che, inserendo le disposizioni generali comuni tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, il Governo ha operato in maniera subdola e così la Corte costituzionale, in caso di contenzioso, sarà costretta a far prevalere le ragioni dello Stato.

La Commissione respinge l'emendamento Toninelli 30.149.

Danilo TONINELLI (M5S), nell'illustrare il suo emendamento 30.95, chiarisce che il suo fine è di ristabilire la superiorità della Costituzione italiana sul diritto europeo, la quale è oggi venuta meno, con l'eccezione dei cosiddetti « controlimiti » che sono tuttavia solo enunciazioni di principio. Tanta è la soggezione dell'Italia alle istituzioni europee che il nostro Paese ha inserito nella Costituzione, senza che i trattati europei lo prevedessero come obbligatorio, il principio del pareggio di bilancio. L'emendamento chiede quindi che gli atti di diritto europeo e internazionale si coordinino con la Costituzione italiana e siano dichiarati illegittimi quando in contrasto con essa.

Matteo BRAGANTINI (LNA), rilevato che l'emendamento Toninelli 30.95 persegue la stessa finalità politica del suo emendamento 30.135, osserva che affermare che gli atti internazionali in contrasto con la Costituzione sono illegittimi è probabilmente superfluo, in quanto dovrebbe già essere così. Tuttavia è utile ribadirlo, in quanto il principio enunciato dall'emendamento è quello che l'Italia deve rivendicare la propria autonomia nei confronti dell'Unione europea.

Rocco BUTTIGLIONE (PI-CD) ricorda che in dottrina sussiste un consenso pacifico sulla gerarchia delle fonti, in base al quale sovraordinati a tutto sono i principi costituzionali, i quali sono tuttavia condivisi dai Paesi membri dell'Unione europea e sono confluiti nel cosiddetto *acquis* comunitario. Per questo l'emendamento Toninelli 30.95 ha un contenuto in parte superfluo e in parte irragionevole. La Costituzione è formata infatti di norme di principio e di norme di dettaglio. Pensare che sia illegittimo qualunque contrasto tra le norme comunitarie e le norme costituzionali – quindi non solo quelle di principio, ma anche quelle di dettaglio – è irragionevole. Nessun Paese europeo sostiene una tesi del genere, neppure la Germania. Inoltre occorre ricordare che il diritto europeo è immediatamente vigente e non deve essere recepito negli ordinamenti nazionali. Questo è vero senza condizioni per i regolamenti comunitari, ma è vero anche per le direttive, che, se non recepite nei termini, sono direttamente applicabili e costituiscono parametro di legittimità nei ricorsi contro atti amministrativi.

Alfredo D'ATTORRE (PD), pur comprendendone lo spirito, ritiene difficil-

mente condivisibile l'emendamento in esame, il cui contenuto è perfino tautologico. È evidente, infatti, che, in caso di contrasto tra le norme del diritto costituzionale e quelle di diritto europeo, la Corte costituzionale non potrebbe non intervenire. A suo avviso, il punto è un altro e richiede una soluzione differente, alla quale si dovrà eventualmente lavorare in un altro momento. Infatti la limitazione delle prerogative di sovranità da parte degli Stati nazionali è avvenuta in Europa in modo diverso e asimmetrico. È vero che i principi comuni sono ormai sovraordinati a tutte le Costituzioni, ma il punto è che alcune Corti costituzionali – e si riferisce in particolare a quella tedesca – sono state più vigili di altre nella difesa della sovranità politica dei rispettivi Parlamenti nazionali, stabilendo precisi limiti agli obblighi di recepimento dei trattati europei.

Ritiene pertanto che in futuro l'Italia dovrebbe ridiscutere le modifiche introdotte all'articolo 81 della Costituzione in materia di pareggio di bilancio e porsi il problema di regolare in modo chiaro nella stessa Costituzione il trasferimento di elementi essenziali della sovranità nazionale ad organismi europei.

Inoltre occorre, a suo giudizio, riflettere sul fatto che l'indebolimento della sovranità democratica non è dovuto solo alla cessione di poteri verso l'alto, al livello comunitario, ma anche alla cessione di poteri verso il basso, al livello regionale e locale, che ha comportato una destrutturazione dei poteri pubblici.

Riccardo FRACCARO (M5S), anche a voler ammettere che la cessione di sovranità verso l'Europa sia stata avviata nell'interesse degli italiani, evidenzia che il problema è che i Governi italiani hanno compiuto il percorso solo a metà: si è fatta l'Europa delle banche, ma non quella dei popoli. Anche questa riforma costituzionale è, a suo avviso, un'opera incompiuta. Esprime l'auspicio che per una volta si porti il lavoro fino in fondo, invece di lasciarlo a metà per rispettare accordi segreti negoziati tra le forze politiche della maggioranza senza trasparenza: e che manchi la trasparenza è evidente dal fatto che i lavori della Commissione non possono essere resi pubblici e trasmessi via *web* perché i cittadini possano seguirli.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ritiene che l'emendamento in discussione non sia convincente. Fa presente che l'Europa nasce dall'adesione a trattati che prevedono determinati impegni per le parti contraenti. La Corte costituzionale ha già stabilito con chiarezza che le norme comunitarie non possono violare i principi fondamentali della Costituzione e incidere sui diritti essenziali. D'altra parte, le norme comunitarie, essendo adottate in una cornice giuridica che non è in contrasto, ma è in consonanza con la Costituzione italiana, non sono lesive di questi principi fondamentali e diritti essenziali. Non è quindi accettabile che l'Italia, dopo aver aderito e anzi promosso i trattati europei, pretenda ora di scegliersi le parti di diritto europeo a seconda del gradimento che ne abbia. Ciò è contrario ai più elementari principi del diritto. La fonte delle norme europee sono i trattati e, se questi non piacciono, la via è quella di denunciarli ed eventualmente rinegoziarli. Fa presente, poi, che le eccezioni di sovranità, nei Paesi che le hanno sollevate, sono state frutto di azioni politiche dei Governi. Sono state, in altre parole, scelte politiche, e queste non si provocano attraverso norme, neanche costituzionali: il che significa che questo emendamento non ha alcuna utilità.

Marco MELONI (PD) esprime forte preoccupazione per il futuro percorso di adesione dell'Italia all'Unione europea: un'Unione cui l'Italia stessa ha dato vita con progressive cessioni di sovranità e che costituisce un'istituzione sovraordinata rispetto agli Stati. È quindi non solo un controsenso giuridico, ma anche un problema politico pretendere ora di valutare la coerenza dell'ordinamento italiano rispetto a quello europeo. Oggi l'unica strada possibile è quella di andare avanti in direzione del rafforzamento dell'Unione

europea con nuove e crescenti cessioni di sovranità; l'alternativa è minare alle basi la costruzione politica cui l'Italia lavora da decenni e che rappresenta l'unica prospettiva per dare all'Europa un ruolo a livello mondiale e per aprire una via di uscita dalla crisi economica. Preannuncia pertanto il suo voto contrario sull'emendamento in esame.

Giancarlo GIORGETTI (LNA) ricorda al deputato D'Attorre che la devoluzione di poteri verso il basso è uno dei principi fondamentali dell'Unione europea. È vero che le istituzioni europee e l'Italia non sono state capaci di realizzare la cosiddetta sussidiarietà, ma tentare oggi di ritornare al centralismo dello Stato o dell'Unione europea non aiuta a risolvere i problemi. Forse di qualche aiuto sarebbe un'Europa con un Governo europeo davvero forte e in grado di assumere una posizione unitaria di politica estera.

Quanto alla possibile revisione dell'articolo 81 della Costituzione, di cui ha fatto cenno il deputato D'Attorre, ricorda che l'Italia non era obbligata a introdurre in Costituzione il principio del pareggio di bilancio e che lo ha fatto unicamente a causa del condizionamento dei mercati finanziari, i quali hanno fatto capire che si sarebbero sentiti più garantiti e fiduciosi verso il nostro Paese se quel principio fosse stato stabilito come obbligo costituzionale. Toglierlo dalla Costituzione provocherebbe quindi reazioni all'estero da parte di quegli stessi soggetti, che in Italia non votano, ma nondimeno condizionano pesantemente la vita economica del nostro Paese.

Conclude ricordando che la Lega è stata contraria ad entrare nell'euro ed è rimasta contraria all'euro, e quindi non sta ritrattando posizioni assunte in passato.

Rocco BUTTIGLIONE (PI-CD), intervenendo per una precisazione, fa presente che la Corte costituzionale federale tedesca, con riferimento all'adesione al cosiddetto *fiscal compact*, ha ritenuto che il diritto dello Stato di imporre nuove tasse sia vincolato dalla Costituzione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Toninelli 30.95, Matteo Bragantini 30.135, gli identici emendamenti Bianconi 30.64 e Toninelli 30.94, nonché l'emendamento Toninelli 30.93.

Ettore ROSATO (PD) sottoscrive l'emendamento Bindi 30.2 e lo ritira.

Dorina BIANCHI (NCD) ritira il suo emendamento 30.144.

Danilo TONINELLI (M5S), intervenendo sul suo emendamento 30.89, rileva come sia più corretto specificare che, tra le materie rientranti nella legislazione esclusiva dello Stato, vi siano la moneta e la politica monetaria anziché solo la prima, secondo quanto prevede attualmente la lettera *e)* del nuovo articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Toninelli 30.89 e Nuti 30.91 e approva l'emendamento Famiglietti 30.66 *(vedi allegato 3)*.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ritira il suo emendamento 30.4.

Giancarlo GIORGETTI (LNA) interviene sul suo emendamento 30.140, accantonato, evidenziando la necessità di specificare che lo Stato abbia potestà legislativa esclusiva in materia di « coordinamento generale della finanza pubblica ». Fa presente, al riguardo, che tale formulazione è idonea a stabilire che lo Stato non può entrare in qualunque dettaglio della finanza pubblica, pur rientrando la materia del coordinamento nella potestà legislativa esclusiva statale.

Simonetta RUBINATO (PD) sottoscrive l'emendamento Naccarato 30.5, accantonato, identico all'emendamento Giancarlo Giorgetti 30.140.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Costantino 30.106 e Quaranta 30.107.

Teresa PICCIONE (PD) ritira il suo emendamento 30.65.

Ettore ROSATO (PD) sottoscrive l'emendamento Naccarato 30.9 e lo ritira.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Matteo Bragantini 30.133 e Fraccaro 30.76.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ritira i suoi emendamenti 30.10 e 30.11.

Marco DI MAIO (PD) sottoscrive l'emendamento Naccarato 30.12 e lo ritira.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira il suo emendamento 30.54.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Scotto 30.123, Quaranta 30.113, Toninelli 30.75, Matteo Bragantini 30.132, Toninelli 30.78 e Fraccaro 30.92.

Marco DI MAIO (PD) ritira il suo emendamento 30.52.

La Commissione respinge l'emendamento Toninelli 30.74.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, rileva che, in assenza di obiezioni, l'emendamento Franco Bordo 30.114 sia da accantonare, in quanto di contenuto analogo all'emendamento Mazziotti Di Celso 30.13, già accantonato.

La Commissione acconsente.

Anna Margherita MIOTTO (PD), intervenendo sull'emendamento Costantino 30.119, ne chiede l'accantonamento, facendo notare che esso corrisponde ad un'osservazione contenuta nel parere espresso dalla Commissione Affari sociali, competente in sede consultiva sul provvedimento in esame. Fa altresì presente che il tema dell'inserimento delle politiche sociali tra le materie di cui alla lettera *m)* del nuovo articolo 117, secondo comma, della Costituzione, è stato oggetto di un ordine del giorno, accolto dal Governo, nel corso dell'esame al Senato.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, fa presente che, in assenza di obiezioni, l'emendamento Costantino 30.119 si intende accantonato.

Rocco BUTTIGLIONE (PI-CD) sottoscrive l'emendamento De Mita 30.72 e lo ritira.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) ritira il suo emendamento 30.17.

La Commissione respinge l'emendamento Toninelli 30.82.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira l'emendamento Gebhard 30.55, di cui è cofirmatario.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ritira il suo emendamento 30.16.

La Commissione respinge l'emendamento Toninelli 30.79.

Marco MELONI (PD) sottoscrive l'emendamento Ascani 30.19 e lo ritira.

Ritira, altresì, l'emendamento Ascani 30.20, di cui è cofirmatario, volto ad inserire, tra le materie oggetto della competenza legislativa esclusiva dello Stato, la promozione del diritto allo studio, anche universitario.

Matteo BRAGANTINI (LNA) non condivide l'impostazione dell'emendamento Ascani 30.20, testé ritirato dal deputato Marco Meloni, in quanto ritiene che la suddetta materia debba essere più propriamente oggetto della competenza legislativa regionale.

La Commissione respinge l'emendamento Toninelli 30.83.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira il suo emendamento 30.56.

Roger DE MENECH (PD) interviene sui suoi emendamenti 30.22 e 30.23, chiedendone l'accantonamento, concernendo essi la materia dell'ordinamento degli enti locali, compresi quelli di area vasta, tema sul quale è intervenuto il parere espresso dalla Commissione Ambiente, competente in sede consultiva sul provvedimento in esame.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, fa presente che, in assenza di obiezioni, gli emendamenti De Menech 30.22 e 30.23 si intendono accantonati.

La Commissione respinge l'emendamento Toninelli 30.84.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ritira l'emendamento 30.24 di cui è primo firmatario.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, anche a nome del relatore Fiano, propone l'accantonamento degli emendamenti Scotto 30.127, Fabbri 30.68, Centemero 30.25, Quaranta 30.150 che trattano il tema dell'area vasta, oggetto degli emendamenti De Menech 30.22 e 30.23 precedentemente accantonati.

La Commissione acconsente.

Matteo BRAGANTINI (LNA) illustra l'emendamento 30.136 di cui è primo firmatario, teso a riportare in capo alle Regioni parte della competenza del commercio con l'estero, dato il rilevante ruolo dell'economia territoriale nel contesto del mercato internazionale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Matteo Bragantini 30.136 e gli identici emendamenti Matteo Bragantini 30.131 e Toninelli 30.85.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ritira l'emendamento Quintarelli 30.26 di cui è cofirmatario.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira l'emendamento 30.57 di cui è primo firmatario.

La Commissione respinge l'emendamento Toninelli 30.105.

Roger DE MENECH (PD) ritira l'emendamento 30.27 di cui è primo firmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Toninelli 30.86 e Giancarlo Giorgetti 30.138.

Matteo BRAGANTINI (LNA) ritira l'emendamento 30.137 di cui è primo firmatario.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ritira l'emendamento 30.30 di cui è primo firmatario, identico all'emendamento 30.137.

Rocco BUTTIGLIONE (PI-CD) sottoscrive l'emendamento De Mita 30.71 e lo ritira.

La Commissione respinge l'emendamento Costantino 30.118.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) ritira l'emendamento Bianconi 30.32 di cui è cofirmataria.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Toninelli 30.88 e Matteo Bragantini 30.130.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira l'emendamento 30.58 di cui è primo firmatario.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ritira l'emendamento 30.31 di cui è primo firmatario.

Dorina BIANCHI (NCD) ritira l'emendamento 30.143 di cui è prima firmataria.

Marco DI MAIO (PD) ritira il suo emendamento 30.53.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pellegrino 30.115, Toninelli, 30.104, Matteo Bragantini 30.129, Paglia 30.116, Toninelli 30.103, Matteo Bragantini 30.128, Quaranta 30.120 e Toninelli 30.102.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ritira l'emendamento 30.34 di cui è primo firmatario.

La Commissione respinge l'emendamento Scotto 30.126.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Merlo 30.69; s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Costantino 30.117.

Giuseppe LAURICELLA (PD) ritira il suo emendamento 30.37.

Alfredo D'ATTORRE (PD) ritira l'emendamento 30.36 di cui è primo firmatario.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ritira l'emendamento 30.35 di cui è primo firmatario

La Commissione respinge l'emendamento Toninelli 30.98.

Dorina BIANCHI (NCD) ritira l'emendamento 30.146 di cui è prima firmataria in seguito al parere favorevole espresso dai relatori sull'emendamento Gasparini 30.60.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira l'emendamento 30.59 di cui è primo firmatario.

Ettore ROSATO (PD) sottoscrive l'emendamento Gasparini 30.61 e lo ritira.

Rocco BUTTIGLIONE (PI-CD) sottoscrive l'emendamento Nicoletti 30.63 e lo ritira.

Ettore ROSATO (PD) sottoscrive l'emendamento Gasparini 30.60.

La Commissione approva l'emendamento Gasparini 30.60, sottoscritto dal deputato Rosato (*vedi allegato 3*).

Elena CENTEMERO (FI-PdL) ritira l'emendamento Bianconi 30.40 di cui è cofirmataria.

La Commissione respinge l'emendamento Matteo Bragantini 30.139.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) ritira gli emendamenti Bianconi 30.38 e 30.42 di cui è cofirmataria.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) illustra l'emendamento 30.47, di cui è primo firmatario, teso a prevedere leggi che intervengono quando le Regioni si dimostrano inadempienti, e lo ritira.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, anche a nome del relatore Fiano, propone l'accantonamento degli identici emendamenti Dorina Bianchi 30.147 e Matteo Bragantini 30.141 che trattano il tema della clausola di salvaguardia, oggetto di emendamenti precedentemente accantonati.

La Commissione acconsente.

Ettore ROSATO (PD) sottoscrive l'emendamento Bindi 30.48 e lo ritira.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) ritira l'emendamento Bianconi 30.49 di cui è cofirmataria.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Toninelli 30.97 e 30.96.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Biancofiore 30.50 e lo ritira.

Roberta AGOSTINI (PD) chiede l'accantonamento dell'emendamento 30.51, di cui è prima firmataria, identico all'emendamento Scotto 30.109, che inserisce all'articolo 117 una formulazione sulla parità di genere diversa da quella inserita dal testo del disegno di legge all'articolo 57 della Costituzione.

La Commissione acconsente.

Rocco BUTTIGLIONE (PI-CD) sottoscrive l'emendamento Dellai 30.73 e lo ritira.

Ettore ROSATO (PD) sottoscrive l'emendamento Bindi 30.1 e lo ritira.

Dorina BIANCHI (NCD) ritira l'emendamento 30.148 di cui è prima firmataria.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 22.30.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 354 del 10 dicembre 2014, a pagina 13, prima colonna, ottava riga, deve leggersi: « poiché vi è accordo che il tema sotteso agli stessi potrà essere proficuamente affrontato in Assemblea ancorché faccia presente che nel merito il mantenimento della figura dei senatori a vita debba ritenersi discutibile. » invece di: « ritenendo che il tema sotteso agli stessi potrà essere proficuamente affrontato in Assemblea. ».

ALLEGATO 1

Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali (Nuovo testo C. 1949 Molea).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge recante Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali (C. 1949);

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « ordinamento sportivo » che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce attribuisce alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Autorizzazione di spesa per la prosecuzione dell'impiego di personale militare per la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale in Campania (Nuovo testo C. 2679-*quater* Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2679-*quater*, Governo, recante « Autorizzazione di spesa per la prosecuzione dell'impiego di personale militare per la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale in Campania »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « difesa e forze armate; sicurezza dello Stato », che la lettera d) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Revisione della parte seconda della Costituzione (Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, C. 8 cost. d'iniziativa popolare, C. 14 cost. d'iniziativa popolare, C. 21 cost. Vignali, C. 32 cost. Cirielli, C. 33 cost. Cirielli, C. 34 cost. Cirielli, C. 148 cost. Causi, C. 177 cost. Pisicchio, C. 178 cost. Pisicchio, C. 179 cost. Pisicchio, C. 180 cost. Pisicchio, C. 243 cost. Giachetti, C. 247 cost. Scotto, C. 284 cost. Francesco Sanna, C. 355 cost. Lenzi, C. 379 cost. Bressa, C. 398 cost. Caparini, C. 399 cost. Caparini, C. 466 cost. Vaccaro, C. 568 cost. Laffranco, C. 579 cost. Palmizio, C. 580 cost. Palmizio, C. 581 cost. Palmizio, C. 582 cost. Palmizio, C. 757 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 758 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 839 cost. La Russa, C. 861 cost. Abrignani, C. 939 cost. Toninelli, C. 1002 cost. Gianluca Pini, C. 1319 cost. Giorgia Meloni, C. 1439 cost. Migliore, C. 1543 cost. Governo, C. 1660 cost. Bonafede, C. 1706 cost. Pierdomenico Martino, C. 1748 cost. Brambilla, C. 1925 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 1953 cost. Cirielli, C. 2051 cost. Valiante, C. 2147 cost. Quaranta, C. 2221 cost. Lacquaniti, C. 2227 cost. Civati, C. 2293 cost. Bossi, C. 2329 cost. Lauricella, C. 2338 cost. Dadone, C. 2378 cost. Giorgis, C. 2402 cost. La Russa, C. 2423 cost. Rubinato, C. 2441 cost. Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 2458 cost. Matteo Bragantini, C. 2462 cost. Civati e C. 2499 cost. Francesco Sanna).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 30.

Al comma 1, capoverso Art. *117, secondo comma, lettera* e) *sostituire le parole:* tutela della *con le seguenti:* tutela e promozione della.

30. 66. Famiglietti, Lattuca, Martella, Gelmini, Centemero, Mazziotti Di Celso.

Al comma 1, capoverso Art. *117, terzo comma, sopprimere le parole:* in Parlamento.

30. 60. Gasparini, Rosato.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale. C. 2719, approvata dal Senato *(Esame e rinvio)* 45

Disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati. C. 2738, approvata dal Senato, C. 1735 Leva, C. 1850 Brunetta, C. 990 Gozi e C. 2140 Cirielli *(Seguito dell'esame e rinvio)* 47

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana e C. 1983 Antimo Cesaro, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini *(Seguito dell'esame e rinvio)* 48

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati. C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso e C. 2150 Ferranti *(Seguito dell'esame e rinvio)* 48

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006. C. 2674 Governo ed abb. (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 49

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012. C. 2659 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 52

Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 2613 Cost. Governo, approvato dal Senato, ed abb. (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* .. 53

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 54

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo. Atto n. 117 *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 53

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 53

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.

Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale. C. 2719, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, osserva come la proposta di legge in esame, approvata dal Senato il 12 novembre 2014, intervenga su due snodi fondamentali del sistema del cd. doppio binario, secondo il quale imputati e condannati per associazione mafiosa ed altri reati di particolare gravità ed allarme sociale sono soggetti ad un trattamento processuale, sanzionatorio e penitenziario differenziato rispetto alla generalità di imputati e condannati. La proposta, composta di due articoli, esclude che ai condannati per il delitto di scambio elettorale politico-mafioso (articolo 416-*ter* c.p.) possano essere concessi benefici carcerari e attribuisce alla Direzione distrettuale antimafia le funzioni di pubblico ministero nei relativi procedimenti penali. Pertanto, con le integrazioni alla formulazione degli articoli 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario e 51, comma 3-*bis* del codice di rito penale, il reato di scambio elettorale politico-mafioso entra a fare parte a pieno titolo del citato sistema del doppio binario. Si tratta di una scelta condivisibile alla luce della recente riforma dell'articolo 416-*ter*.

Ricorda, infatti, che la recente legge 17 aprile 2014, n. 62, ha modificato la fattispecie del delitto di scambio elettorale politico-mafioso prevista dall'articolo 416-ter del codice penale. Come noto, la versione previgente del delitto stabiliva che chiunque, in cambio dell'erogazione di denaro, otteneva una promessa di voti (procurati col metodo « mafioso » di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis* ovvero con la forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo) fosse punito con la pena-base per il reato di associazione di tipo mafioso (reclusione da 7 a 12 anni).

Il legislatore è intervenuto sia sul versante della condotta illecita, dilatandola sensibilmente, sia su quello della pena edittale, riducendola. Sotto il primo profilo, infatti, la gamma dei fatti punibili risultano ampliati essendovi ora inclusa l'accettazione della promessa di voti in cambio della promessa o della erogazione (oltre che di denaro, anche) di altra utilità; sotto il profilo sanzionatorio, ha ridotto la pena rispetto all'articolo 416-*bis* c.p. Il nuovo articolo 416-*ter* c.p. stabilisce ora che chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante modalità mafiose (ovvero quelle di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis*) in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da 4 a 10 anni. La stessa pena si applica all'appartenente all'organizzazione criminale ovvero colui che promette di procurare voti con le modalità mafiose. Considerata la portata del reato è quindi del tutto condivisibile la scelta fatta dal Senato.

L'articolo 1 della proposta di legge aggiunge il reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'articolo 416-*ter* c.p. tra quelli per i quali l'articolo 4-*bis* della legge 354/1975 (Ordinamento penitenziario) esclude l'applicazione dei benefici penitenziari.

L'articolo 4-*bis* della L. 354/1975 – con l'eccezione di coloro che collaborano con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-*ter* della stessa legge 354 – esclude attualmente dalla concessione dei benefici penitenziari – assegnazione al lavoro all'esterno, permessi premio e misure alternative alla detenzione (affidamento in prova, detenzione domiciliare e semilibertà) – i condannati per una serie di gravi delitti: terrorismo, associazione mafiosa e delitti connessi, delitti di cui agli articoli 600 (riduzione in schiavitù), 600-*bis*, primo comma (prostituzione minorile), 600-*ter*, primo e secondo comma (pornografia minorile e commercio del relativo materiale), 601 (tratta di persone), 602 (commercio di schiavi), 609-*octies* (violenza sessuale di gruppo) e 630 del codice penale (sequestro di persona a scopo di estorsione), 291-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 43/1973 (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 309/1990 (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di stupefacenti).

L'articolo 2 della proposta integra, poi, la formulazione del comma 3-*bis* dell'articolo 51 c.p.p., attribuendo le funzioni di

pubblico ministero nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado per il reato di scambio elettorale politico-mafioso ai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Tali funzioni, in base al citato sistema del doppio binario (e per finalità di specializzazione) sono svolte per i reati di mafia ed una serie di altri gravi reati associativi, dalla DNA (Direzione distrettuale antimafia), cui corrisponde sul piano investigativo la DIA (Direzione investigativa antimafia).

Il catalogo dei reati di grave allarme sociale di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, c.p.p. attribuiti alla competenza della Direzione distrettuale antimafia comprende attualmente i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale: articolo 416-*bis* (associazione mafiosa) e delitti connessi; 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione); 416, sesto comma (associazione per delinquere finalizzata alla tratta o alla riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù o al commercio di schiavi); 416, settimo comma: associazione per delinquere diretta a commettere i seguenti reati: prostituzione minorile (articolo 600-*bis*), pornografia minorile (articolo 600-*ter*), detenzione di materiale pornografico minorile (articolo 600-*quater*), anche virtuale (articolo 600-*quater*.1), turismo sessuale (articolo 600-*quinquies*), violenza sessuale (609-*bis*) su un minorenne, atti sessuali su minorenne (articolo 609-*quater*), corruzione di minorenne (articolo 609-*quinquies*), violenza sessuale di gruppo (articolo 609-*octies*) quando il fatto è commesso in danno di un minorenne e adescamento di minorenni (articolo 609-*undecies*). Analoga competenza della DDA concerne ipotesi aggravate di direzione, finanziamento e organizzazione di immigrazione clandestina (articolo 12, comma 3-*bis*, D.Lgs 286/1998), l'associazione per delinquere finalizzata alla contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (articolo 473), all'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (articolo 474), alla riduzione in schiavitù (articolo 600), alla tratta di persone (articolo 601), al commercio di schiavi (articolo 602); i reati di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 309/1990 (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di stupefacenti), 291-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 43/1973 (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) e 260 del D.Lgs 152/2006 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).

Daniele FARINA (SEL), esprime perplessità sul fatto che con un ulteriore provvedimento si voglia nuovamente integrare l'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975, che avrebbe bisogno di essere completamente revisionato.

Donatella FERRANTI, *presidente*, considera pertinente l'osservazione del collega Daniele Farina, ritenendo peraltro che sarebbe opportuna una complessiva revisione dell'ordinamento penitenziario. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. Sospende quindi la seduta in sede referente per consentire la trattazione degli ulteriori punti all'ordine del giorno.

La seduta in sede referente, sospesa alle 14.05, è ripresa alle 14.30.

Disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati.
C. 2738, approvata dal Senato, C. 1735 Leva, C. 1850 Brunetta, C. 990 Gozi e C. 2140 Cirielli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 dicembre 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e fissa alle ore 10 di martedì 16 ottobre 2014 il termine per la presentazione di emenda-

menti. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.
C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana e C. 1983 Antimo Cesaro, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2014.

Alfonso BONAFEDE (M5S) auspica che le divisioni interne alle forze politiche non ostacolino il buon esito dell'iter di approvazione di un provvedimento particolarmente importante come quello in esame.

Fabrizia GIULIANI (PD) assicura che, nonostante nella seduta di ieri si sia svolta una discussione importante, le questioni emerse non inficiano la volontà del PD di procedere all'approvazione del provvedimento.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati.
C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso e C. 2150 Ferranti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che il 16 dicembre prossimo i relatori presenteranno una proposta di testo base.

Alfonso BONAFEDE (M5S) auspica che l'annunciato intervento normativo del Governo non determini ulteriori rallentamenti o sospensioni dei lavori della Commissione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, precisa come non vi sia stato alcun rallentamento dei lavori della Commissione, fatto salvo il rinvio di una settimana di una seduta dedicata alle audizioni. Se il Governo presenterà alla Camera un disegno di legge in materia di prescrizione, se ne prenderà atto secondo Regolamento. Altrimenti questa Commissione, come ha sempre fatto, procederà nell'iter d'esame.

Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che le audizioni si potessero svolgere a settembre e che invece sono state posticipate a novembre. Chiede, inoltre, al Viceministro Costa se nella riunione del Consiglio dei ministri prevista per domani sarà oggetto di discussione il preannunciato disegno di legge in materia di prescrizione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che, in considerazione della complessità e delicatezza della materia, i gruppi hanno chiesto l'audizione di un cospicuo numero di soggetti e che, pertanto, si è svolta un'indagine conoscitiva molto articolata. Le sedute dedicate all'indagine conoscitiva si sono svolte dal 19 giugno al 19 novembre. Com'è a tutti è ben noto, nell'organizzazione dei tempi delle audizioni hanno un rilievo fondamentale alcune variabili, quali la disponibilità degli auditi e l'andamento dei lavori dell'Assemblea e della Commissione stessa, soprattutto se, come è concretamente più volte accaduto nel lasso di tempo considerato, vi sono dei decreti legge da esaminare. Nel caso di specie si è dovuto tenere conto anche della pausa estiva e delle numerosissime riunioni del Parlamento in seduta comune per l'elezione di membri del CSM e di giudici della Corte costituzionale. Meravigliano quindi i rilievi sollevati da colleghi che ben conoscono questi meccanismi, tanto più se si considera che nessun gruppo, nell'ambito della Conferenza dei presidenti di gruppo, ha indicato la riforma della prescrizione quale priorità.

Tanto è vero che il provvedimento in esame non è stato ancora iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Francesca BUSINAROLO (M5S) ritiene che i ritardi non possano essere attribuiti alle disponibilità degli auditi.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ribadisce che non vi sono stati ritardi, che l'organizzazione e i tempi delle audizioni dipendono sempre da un elevato numero di variabili e che nessun gruppo ha chiesto la calendarizzazione in Aula dei provvedimenti sulla prescrizione.

Andrea COLLETTI (M5S) ricorda, tuttavia, come il suo gruppo stia chiedendo da circa nove mesi l'elaborazione di un testo condiviso in Commissione.

Walter VERINI (PD) sottolinea come la Commissione Giustizia sia nota per la sua particolare produttività, ciò grazie alla collaborazione dei gruppi ed alla propulsione data dalla sua Presidente. Ha l'impressione, peraltro, che vi sia strumentalità nei rilievi sollevati dal M5S, che spesso ha tenuto comportamenti ostruzionistici anche se, ciononostante, sia la Commissione che l'Assemblea sono sempre andate avanti. Si tratta di una volontà, del tutto legittima, di fare polemica politica strumentale che, in quanto tale, va respinta.

Alfonso BONAFEDE (M5S) non condivide l'intervento del collega Verini, poiché non si può certo sostenere che il M5S non abbia lavorato correttamente in Commissione. Nel precisare il proprio precedente intervento, chiarisce di non credere affatto che la Presidente abbia voluto rallentare i lavori della Commissione ma evidenziare come vi sia un Governo che, rispetto a problematiche importanti, si mette di traverso, ostacolando lavori che altrimenti questa Commissione concluderebbe in tempi ragionevoli. Ritiene, inoltre, che l'agenda della Commissione sia troppo condizionata dall'Europa e che se ciò non accadesse ci si potrebbe dedicare a temi più importanti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, respinge l'idea che il calendario ed il programma dei lavori della Commissione siano dettati dall'Europa. Tanto è vero che, a parte i provvedimenti in materia carceraria conseguenti alla sentenza Torreggiani, da considerare quali atti dovuti, i criteri di priorità utilizzati hanno condotto all'approvazione di molti interventi di struttura di iniziativa parlamentare. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006.
C. 2674 Governo ed abb.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Giuditta Pini, osserva come la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate sia stata adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006.

La Convenzione è stata aperta alla firma il 6 febbraio 2007 a Parigi, ed è entrata in vigore il 23 dicembre 2010. Alla data del 24 novembre 2014 ne sono fir-

matari 94 Stati – tra i quali l'Italia, che l'ha firmata il 3 luglio 2007 – e 43 Paesi, di cui 8 (Austria, Belgio, Francia, Germania, Lituania, Paesi Bassi, Spagna e Portogallo) sono membri dell'Unione europea, hanno proceduto alla ratifica.

Le sparizioni forzate, che l'articolo 2 della Convenzione individua in pratiche quali l'arresto, la detenzione, il rapimento od ogni altra forma di privazione della libertà posti in essere da agenti dello Stato e da persone o gruppi di persone che agiscono con l'autorizzazione, il sostegno o l'acquiescenza dello Stato, rientrano tra le più gravi violazioni dei diritti umani. Esse, infatti, ledono il diritto della persona alla sicurezza ed alla tutela da parte della legge, il diritto a non essere arbitrariamente privata della libertà personale e il diritto a non essere oggetto di tortura e di altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti. In alcune circostanze, le sparizioni forzate possono portare anche a violazioni del diritto alla vita, della libertà di espressione, religione e associazione e del divieto di non discriminazione.

Il fenomeno non è ormai più confinato ai Paesi afflitti da dittature militari, ma si è diffuso anche in numerosi altri contesti. Il più recente rapporto, rilasciato il 4 agosto 2014 e riferibile al periodo novembre 2012-maggio 2014, riporta 418 denunce di nuovi casi provenienti da 42 Paesi.

Per lungo tempo l'assenza di un meccanismo specifico a livello internazionale, volto a proteggere le vittime e a punire i colpevoli di sparizioni, ha rappresentato una lacuna nel diritto internazionale. Le norme internazionali, infatti, prendevano in considerazione il fenomeno sotto un'ottica parziale. Le Convenzioni di Ginevra e i relativi Protocolli, ad esempio, disciplinano il reato di sparizione forzata unicamente in tempo di guerra; se configurate come attacco generalizzato e sistematico nei confronti della popolazione civile, le sparizioni forzate possono rientrare, invece, tra i « crimini contro l'umanità » individuati dall'articolo 7, comma 1 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 1998.

È solo nel 1992 che l'Assemblea generale dell'Onu ha adottato una Dichiarazione sulle sparizioni forzate che, pur priva di carattere vincolante, ha rappresentato il primo documento internazionale specificamente rivolto a questo fenomeno. In tale contesto, la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate si presenta come lo strumento giuridico più efficace per affrontare in maniera complessiva il fenomeno delle sparizioni.

Quanto al contenuto, la Convenzione si compone di un Preambolo e di 45 articoli suddivisi in 3 capitoli.

Si segnalano gli articoli più strettamente connessi agli ambiti di competenza della Commissione Giustizia.

L'articolo 1 esclude la possibilità che vengano invocate dallo Stato circostanze eccezionali a giustificazione di sparizione forzata.

Ai sensi degli artt. 2 e 4 la Convenzione configura quale reato l'arresto, la detenzione, il rapimento od ogni altra forma di privazione della libertà posti in essere da agenti dello Stato o da persone o gruppi di persone che agiscono con l'autorizzazione, il sostegno o l'acquiescenza dello Stato, seguiti dal rifiuto di riconoscere la privazione della libertà o dall'occultamento della sorte riservata alla persona scomparsa e del luogo in cui questa si trova, ponendola al di fuori della protezione della legge. Gli Stati parte devono adottare le misure necessarie a garantire che la sparizione forzata costituisca un reato secondo la propria legge penale.

L'articolo 5 definisce il ricorso diffuso e sistematico alle sparizioni forzate come crimine contro l'umanità.

Al fine di combattere il fenomeno, ogni Stato parte deve prendere tutte le misure necessarie affinché venga accertata la responsabilità penale di ogni persona sospettata di aver eseguito, ordinato, sollecitato o indotto una sparizione forzata (articolo 6).

Ogni Stato parte è tenuto a sanzionare il reato di sparizione forzata con una pena adeguata che ne rifletta l'estrema gravità,

prevedendo circostanze attenuanti in caso di collaborazione con l'autorità giudiziaria da parte di persone implicate nella commissione del reato, ed aggravanti nel caso in cui la vittima muoia, si trovi in stato interessante, sia disabile o minore (articolo 7).

L'articolo 8 delinea il quadro giuridico da adottarsi da parte degli Stati che decidano di applicare la prescrizione in relazione alla sparizione forzata.

L'articolo 9 dispone in materia di competenza dello Stato parte ad esercitare la giurisdizione sul reato di sparizione forzata, non escludendo, tuttavia, la possibilità che la legge nazionale stabilisca altre basi per la giurisdizione penale dello Stato.

L'articolo 10 dispone in tema di misure di custodia della persona sospettata del reato di sparizione forzata.

Nell'ipotesi in cui lo Stato parte che esercita la giurisdizione sul territorio dov' è rintracciata la persona accusata del reato di sparizione forzata decida di non procedere all'estradizione o di non consegnare il presunto colpevole a un tribunale internazionale da esso riconosciuto, la Convenzione richiede di: adottare le misure legali necessarie per garantire la presenza del presunto colpevole nel territorio nazionale fino al termine del procedimento giudiziario; sottoporre il caso alle proprie autorità giudiziarie per l'avvio di un processo equo, anche nell'ipotesi in cui non siano state presentate denunce formali ma esistano fatti ragionevoli per credere che la sparizione forzata sia avvenuta (artt. 11 e 12).

L'articolo 13 dispone in materia di applicazione dell'estradizione tra Stati parte in caso di reato di sparizione forzata.

Ai sensi dell'articolo 14 gli Stati parte sono tenuti ad accordarsi reciproca cooperazione giuridica in relazione ai procedimenti penali in materia di sparizione forzata, subordinatamente alle condizioni stabilite dall'ordinamento giuridico dello Stato parte richiesto o dai trattati applicabili in materia di assistenza legale.

Gli Stati parte sono tenuti a prestarsi la massima assistenza reciproca nelle attività di assistenza alle vittime del reato, di ricerca e liberazione delle vittime, di restituzione delle salme (articolo 15).

L'articolo 16 impone agli Stati parte di evitare atti quali estradizione o espulsione che comportino il trasferimento di una persona in uno Stato dove potrebbe essere sottoposta a sparizione forzata.

Ai sensi dell'articolo 17 è vietato qualsiasi tipo di detenzione segreta ed ogni Stato parte è tenuto ad istituire garanzie rigorose a tutela delle persone private della libertà, comprese la scrupolosa registrazione delle persone detenute nelle carceri e la possibilità per i detenuti di accedere a un tribunale.

Con l'articolo 18 si individua il panel minimo di informazioni cui deve avere accesso ogni persona con un interesse legittimo ad esse, quali parenti, rappresentanti o legali di persona privata della libertà, soggetti tutti che devono essere destinatari, altresì, di adeguate misure di protezione da maltrattamenti, intimidazioni o sanzioni riconducibili a tale ricerca di informazioni sulla persona privata della libertà.

L'articolo 19 dispone in materia di trattamento delle informazioni personali raccolte nell'ambito della ricerca di una persona scomparsa.

Con l'articolo 22 è posto in capo agli Stati parte l'obbligo di adottare misure atte a prevenire e sanzionare i seguenti comportamenti: ostacolare l'avvio di procedimenti giudiziari e l'accesso alle informazioni da parte di persone private della libertà, o da loro rappresentanti o da soggetti portatori di legittimo interesse; omettere la registrazione della privazione della libertà di qualunque persona; rifiutare di fornire informazioni, o fornirne di imprecise, sulla privazione di libertà, in presenza dei requisiti di legge atti ad ammetterne la trasmissione.

L'articolo 24 enumera i diritti delle vittime di sparizione forzata ponendo in capo ad ogni Stato parte il compito di assicurare che, nell'ambito del proprio ordinamento giuridico, sia garantito il

diritto ad ottenere riparazione ed un indennizzo rapido, equo ed adeguato.

L'articolo 25, che chiude il Capitolo I della Convenzione, detta norme relative al coinvolgimento dei bambini nel reato di sparizione forzata chiamando gli Stati parte ad adottare le misure penali necessarie ad impedire e punire i vari aspetti di tale fenomeno.

Il capitolo II della Convenzione comprende gli articoli da 26 a 36 ed è dedicato all'istituzione di un Comitato di esperti, incaricato di controllare l'applicazione della Convenzione ed eventualmente di esaminare casi individuali.

L'articolo 42 detta norme in materia di risoluzione delle controversie aventi ad oggetto l'applicazione o l'interpretazione della Convenzione prevedendo che tutte le controversie tra due o più Stati parte che non siano regolate per via negoziale o per mezzo di procedure espressamente previste dalla Convenzione stessa devono essere sottoposte ad arbitrato, a richiesta di una delle parti.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione non pone questioni di rilievo per questa Commissione.

Appare utile, infine, segnalare che a relazione tecnica allegata al provvedimento fa presente che la Convenzione internazionale dispone adempimenti strettamente legati allo svolgimento delle attività giudiziarie processuali e procedurali, finalizzati ad assicurare il pieno rispetto dei princìpi contenuti nella Convenzione stessa che possono essere adeguatamente eseguiti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

Tancredi TURCO (M5S) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012.
C. 2659 Governo.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, On. Giuditta Pini, osserva come l'Accordo in oggetto – siglato a Roma il 7 giugno 2012 – sia volto a definire la cornice giuridica della cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. La relazione illustrativa richiama peraltro la circostanza che l'Accordo mira anche a indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, in chiave di stabilizzazione di un'area o regione di particolare valore strategico e di alta valenza politica.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, l'articolo 5 tratta le questioni attinenti alla giurisdizione, riservando allo Stato di soggiorno il diritto di giurisdizione nei confronti del personale ospitato, per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge; tuttavia riconosce allo Stato di origine il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, per tutti i reati commessi contro la sua legislazione nazionale dal proprio personale nell'esercizio o in relazione all'attività di servizio nel Paese ospitante. Viene, altresì, stabilito che, qualora la legislazione della Parte ospitante preveda sanzioni diverse da quelle della legislazione dello Stato di origine, le autorità di entrambi i Paesi addiverranno a un'intesa che salvaguardi i diritti del personale interessato.

Sul punto la relazione illustrativa evidenzia che il Kazakhstan ha abolito la

pena di morte per i reati comuni a partire dal 2007 e ha aderito, ratificandoli, ai principali accordi internazionali in materia, quali la Convenzione tra gli Stati parte del Trattato NATO e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace sullo Statuto delle Forze armate (SOFA PfP) e la Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, del 10 dicembre 1984.

L'articolo 11 prescrive che le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione dell'Accordo siano risolte dalle Parti mediante trattative e consultazioni.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica non pone questioni di rilievi per questa Commissione. Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

Daniele FARINA (SEL) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Revisione della parte seconda della Costituzione.
C. 2613 Cost. Governo, approvato dal Senato, ed abb.
(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2014.

Walter VERINI (PD), *relatore*, formula, per le parti del provvedimento di competenza della Commissione Giustizia, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Daniele FARINA (SEL) conferma la contrarietà del proprio gruppo sul provvedimento nel suo complesso e preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Andrea COLLETTI (M5S) esprime la totale contrarietà del proprio gruppo sul provvedimento in esame, il cui contenuto sospetta essere eterodiretto e fortemente lesivo di principi fondamentali e intangibili, e preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Alfonso BONAFEDE (M5S) ritiene che la competenza della Commissione giustizia dovrebbe sostanzialmente estendersi a molte altre parti del provvedimento. Invita tutti i commissari a votare contro questa inaccettabile riforma della Costituzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 11 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo.
Atto n. 117.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2014.

Fabrizia GIULIANI (PD), *relatore*, presenta ed illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni *(vedi allegato 2)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO 1

Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 2613 Cost. Governo, approvato dal Senato, ed abb.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge costituzionale C. 2613, approvato dal Senato;

rilevato che il testo non modifica disposizioni rientranti nella competenza della Commissione Giustizia, salvo che al fine di adattare le predette disposizioni al superamento del bicameralismo perfetto;

esprime, per le parti di propria competenza,

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo. Atto n. 117.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

rilevato che lo schema di decreto legislativo in esame rappresenta una ulteriore tappa dell'ordinamento italiano verso la completa attuazione della normativa europea volta a garantire alla vittima del reato una soglia minima di tutela su tutto il territorio dell'Unione;

richiamate le disposizioni legislative nazionali approvate negli ultimi anni dal Parlamento italiano, con particolare riferimento al decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, rappresentando questo una tappa fondamentale del percorso intrapreso dall'Italia in materia di tutela della vittima del reato;

considerato comunque necessario affrontare il tema della tutela delle vittime dei reati anche attraverso misure di carattere preventivo da realizzare mediante la predisposizione di azioni strutturate e condivise, in ambito sociale, educativo, formativo e informativo per garantire una maggiore e piena tutela alle vittime;

osservato, in merito al contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, che:

l'articolo 5 stabilisce che su richiesta della persona offesa, l'ordine di protezione europeo può essere emesso dallo stesso giudice che ha adottato la misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare (articolo 282-bis c.p.p.) e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 282-ter c.p.p.) sul presupposto che la persona da proteggere dichiari di voler risiedere o soggiornare in diverso Stato UE, indicando nella richiesta – a pena d'inammissibilità – il luogo nel quale intende trasferirsi, nonché la durata e le ragioni dello spostamento, per quanto la Direttiva non richiede di motivare le ragioni del trasferimento in altro Paese, ma solo di indicare la durata del periodo o dei periodi in cui la persona protetta intende soggiornare nello Stato di esecuzione nonché il grado di necessità della protezione;

l'articolo 6 prevede che l'ordine di protezione europeo sia trasmesso dall'autorità giudiziaria nazionale al Ministero della giustizia affinché lo inoltri all'autorità competente dello Stato nel quale dovrà essere eseguito, stabilendo che il Ministero comunichi all'autorità giudiziaria nazionale gli esiti della trasmissione affinché sia possibile – in caso di rifiuto del riconoscimento della misura – comunicarlo alla persona da proteggere, senza che la norma preveda un termine entro il quale il Ministero deve effettuare le comunicazioni prescritte;

il Capo IV (artt. 11-12) disciplina la validità e l'efficacia dell'ordine di protezione europeo e chiarisce – rispetto alla formulazione dell'articolo 10 – il riparto di competenze tra Stato di emissione e Stato di riconoscimento della misura, in relazione alla violazione dell'ordine di protezione europeo. In base all'articolo 11 spetta infatti all'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordine di protezione decidere

circa la sua proroga, l'eventuale riesame, l'annullamento o la sostituzione della misura, nonché eventualmente applicare più gravi misure cautelari. Le modifiche all'ordine di protezione decise dall'autorità di emissione dovranno essere recepite dalla Corte d'appello (articolo 12), con lo stesso procedimento previsto per il riconoscimento della misura, ivi compreso l'eventuale ricorso in Cassazione;

dalla formulazione degli articoli 10 e 11 non è chiaro quale sia l'autorità competente per l'applicazione di una misura cautelare diversa e più grave. L'articolo 10 attribuisce questa decisione alla Corte d'appello (con efficacia limitata a trenta giorni ma senza esplicitarne il carattere provvisorio e d'urgenza) mentre l'articolo 11 attribuisce la decisione all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione dell'ordine, « anche a seguito della comunicazione della violazione dell'ordine di protezione di cui all'articolo 10, comma 8 » (il rinvio dovrebbe essere fatto al comma 5, considerato che l'articolo 10 dello schema non ha un comma 8),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 5, valuti il Governo l'opportunità di eliminare la necessità che il richiedente dell'ordine di protezione debba comunicare all'autorità giudiziaria le ragioni del trasferimento in altro Paese;

b) all'articolo 5, valuti il Governo l'opportunità di prevedere un termine entro il quale il Ministero debba effettuare le comunicazioni prescritte;

c) valuti il Governo l'opportunità di fare risultare con chiarezza, dalla formulazione degli articoli 10 e 11 risulti, quale sia l'autorità competente per l'applicazione di una misura cautelare diversa e più grave ivi prevista.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Revisione della Parte seconda della Costituzione. Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* .. 57

ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore) 67

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 69

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010. C. 2752 Governo, approvato dal Senato *(Esame e rinvio)* 62

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013 e dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013. C. 2756 Governo, approvato dal Senato *(Esame e rinvio)* 65

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 66

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO.

La seduta comincia alle 14.

Revisione della Parte seconda della Costituzione. Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele NICOLETTI (PD), *relatore*, rileva che la Commissione si misura oggi con un provvedimento, presentato dal Governo l'8 aprile e approvato dal Senato l'8 agosto scorso, di rilievo storico rappresentando il maggior intervento di modifica della nostra Costituzione dalla sua entrata in vigore fino ad oggi. Sottolinea che non sempre emerge nel dibattito pubblico in tema di riforme che il nostro testo costituzionale non è mai stato aggiornato all'evolvere e all'affermarsi di un costituzionalismo europeo, accompagnato da un potere crescente da parte dei cittadini e segnato da tappe storiche come l'elezione diretta del Parlamento europeo, l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e l'affermarsi di nuove istanze istituzionali in tema di diritti e delle libertà fondamentali, come le Corti di Strasburgo e di Lussemburgo. In tal senso la Costituzione descrive oggi un assetto tra i poteri dello Stato che

a loro volta trovano elementi di indirizzo in istanze esterne, europee ed internazionali, alle quali è stata ceduta una quota di sovranità. In tal senso si può dire avverato quello che i nostri padri costituenti avevano prefigurato con la formulazione dell'articolo 11 della Costituzione, secondo cui l'Italia consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni e promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Ciò premesso, osserva che senza dubbio il superamento del bicameralismo paritario – su cui è stata costruita buona parte della nostra cultura costituzionalistica, fortemente incentrata sui valori del parlamentarismo democratico – come pure la riduzione del numero dei parlamentari o la soppressione del Consiglio Nazionale dell'Economia del Lavoro costituiscono tasselli di un progetto anche di modernizzazione e snellimento dei nostri apparati istituzionali, del tutto coerente con i tratti di una democrazia matura, consolidata e di stampo europeo, quale è oggi quella italiana. La revisione del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione, dopo la riforma del 2001, procede nella stessa direzione operando una semplificazione dei criteri di riparto della competenza legislativa tra Stato e Regioni, anche in chiave di prevenzione del contenzioso costituzionale, derivante in gran parte da difficoltà connesse all'impostazione di tale rapporto.

Prima di procedere alla trattazione dei profili di competenza di questa Commissione e volendo richiamare i contenuti salienti della riforma, segnalo che è per effetto dell'articolo 1 del disegno di legge costituzionale che il novellato articolo 55 della Costituzione sulle funzioni delle due Camere sostituisce al bicameralismo paritario e perfetto nel nostro ordinamento, un bicameralismo differenziato, in cui il Parlamento continua ad articolarsi in Camera e Senato ma in cui i due organi hanno composizione e funzioni in gran parte differenti, secondo un modello che trova corrispondenze nei maggiori Parlamenti nazionali dell'Unione europea.

Quanto al procedimento legislativo, di regola tutte le leggi sono approvate dalla sola Camera dei deputati, secondo un modello procedurale che affida al Senato un ruolo di proposta di modificazione, da esercitare entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti e su cui la Camera si pronuncia in via definitiva. Per talune tipologie di provvedimenti si introduce un procedimento legislativo monocamerale con ruolo rinforzato del Senato, secondo cui la Camera può non conformarsi alle modifiche proposte dall'altro ramo solamente deliberando a maggioranza assoluta dei componenti.

Il procedimento legislativo resta bicamerale e paritario tra le due Camere in limitati casi, tra cui le leggi di revisione costituzionale, le altre leggi costituzionali, le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche e di referendum popolare.

Quanto al numero dei parlamentari, l'articolo 2 del disegno di legge costituzionale, modificando l'articolo 57 della Costituzione, disciplina una diversa composizione e una nuova modalità di elezione con metodo indiretto del Senato della Repubblica: in particolare, rispetto ai 315 senatori elettivi previsti dal vigente secondo comma dell'articolo 57, il Senato sarà composto da 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali, eletti dai consigli regionali. Per effetto dell'approvazione di due emendamenti, la Commissione affari costituzionali della Camera ha soppresso ieri la norma relativa ai 5 senatori che « possono essere nominati dal Presidente della Repubblica » con un mandato di sette anni.

Coerentemente con tale nuovo assetto, come registra il nuovo terzo comma dell'articolo 55 della Costituzione, la rappresentanza della Nazione è affidata ai soli membri della Camera dei deputati mentre il divieto di mandato imperativo resta vigente, ai sensi dell'immutato articolo 67 Cost., sia per i deputati che per i senatori.

Per quanto riguarda la titolarità del rapporto di fiducia con il Governo, il nuovo quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione la attribuisce alla sola Camera dei deputati, la quale esercita la « funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo ».

Il Senato rappresenta le Istituzioni territoriali e concorre alla funzione legislativa nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione. Al Senato è espressamente attribuita la funzione di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli (altri) enti costitutivi della Repubblica.

Venendo ora ai profili di interesse della III Commissione, essi si appuntano sulle modifiche apportate al testo costituzionale, di cui: all'articolo 10 del disegno di legge costituzionale, di novella dell'articolo 70 della Costituzione; all'articolo 12 del disegno di legge costituzionale, di novella dell'articolo 72 della Costituzione; l'articolo 17 del disegno di legge costituzionale, di novella dell'articolo 78 della Costituzione; all'articolo 19 del disegno di legge costituzionale di novella dell'articolo 80 della Costituzione; infine, all'articolo 30 del disegno di legge costituzionale in esame, di novella dell'articolo 117 della Costituzione.

In tema di procedimento legislativo, per effetto dell'articolo 10 del disegno di legge costituzionale, la Sezione II sulla formazione delle leggi si apre con il nuovo articolo 70 Cost., ai sensi del quale la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per un elenco tassativo di provvedimenti tra cui non figurano le leggi di ratifica dei trattati internazionali tout court e che si conclude con il riferimento agli « altri casi previsti dalla Costituzione ». Tra tali casi rientrano, invece, le leggi di ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, secondo quanto precisa il secondo periodo del successivo novellato articolo 80 della Costituzione. In tale limitato caso il ruolo paritario conservato dal Senato si spiega con le competenze assegnate alla Camera Alta, e qui già citate, ai fini del raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e della partecipazione alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea (articolo 55 Cost.).

Il successivo articolo 19 del disegno di legge costituzionale novella l'articolo 80 Cost. che fissa come regola generale la competenza della sola Camera dei deputati all'autorizzazione con legge della ratifica dei trattati internazionali aventi natura politica o che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari o che importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni alle leggi.

Ne consegue che, nella generalità dei casi, i progetti di legge di ratifica dei trattati internazionali saranno esaminati secondo il procedimento disciplinato dal nuovo articolo 70, comma 3, Cost.: dopo l'approvazione da parte della Camera il provvedimento è trasmesso al Senato che, entro dieci giorni e su richiesta di un terzo dei componenti, potrà esaminarlo e deliberare nei successivi trenta giorni proposte di modificazione. Su di esse spetterà alla Camera pronunciarsi in via definitiva.

È da segnalare che il quarto comma dello stesso novellato articolo 70 Cost. riconosce un effetto « rafforzato » alle proposte di modificazione formulate dal Senato su alcune tipologie di provvedimenti. In tali casi, se la Camera non intende conformarsi alle proposte del Senato, deve deliberare a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Tra tali tipologie figurano le leggi dello Stato relative alla partecipazione delle Regioni alla formazione del diritto europeo, all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, per le quali lo Stato è titolare di un potere sostitutivo in caso di inadempienza, ai sensi del nuovo articolo 117 Cost. quinto comma. In tale elenco tassativo figura anche la legge che stabilisce forme e termini per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Completa il quadro delle novità introdotte la modifica apportata dall'articolo 12 del disegno di legge costituzionale all'articolo 72, comma 7, Cost., relativo al

procedimento legislativo con voto a « data certa », che esclude l'applicabilità di tale istituto alle leggi di ratifica dei trattati internazionali. Ciò significa che per tale tipologia di provvedimenti non è possibile per il Governo chiedere alla Camera di deliberare che il disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno per essere poi sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta governativa di iscrizione.

Un'ulteriore nuova norma costituzionale rilevante ai fini delle competenze di questa Commissione, condivise in questo caso con la Commissione Difesa, è l'articolo 17 del disegno di legge costituzionale, di modifica dell'articolo 78 della Costituzione sulla deliberazione dello stato di guerra, competenza adesso attribuita alla sola Camera dei deputati, unitamente a quella relativa al conferimento al Governo dei poteri necessari e ciò in coerenza con la titolarità esclusiva del rapporto di fiducia.

Si può cogliere questa occasione per ricordare che la Costituzione continua a non disciplinare l'impiego dello strumento militare all'estero se non nel caso di stato di guerra deliberato. D'altra parte è opportuno menzionare che resta immutato il dettato dell'articolo 11 della Costituzione, che continua a rappresentare il fondamento costituzionale per l'impiego all'estero dei militari italiani. È da segnalare l'opportunità che il complessivo nuovo assetto degli organi costituzionali sia tenuto nel debito conto in sede di esame delle proposte di legge per una legge quadro sulle missioni internazionali.

Integra il quadro delle disposizioni rilevanti ai fini del parere di questa Commissione l'articolo 30 del disegno di legge costituzionale in esame, di novella dell'articolo 117 della Costituzione in tema di riparto della competenza legislativa tra Stato e regioni. La norma conferma che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali. Si conferma, inoltre, la potestà esclusiva dello Stato in politica estera, nei rapporti internazionali dello Stato, nei rapporti dello Stato con l'Unione europea, nonché nel diritto d'asilo e sulla condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (*lettera a)*.

Per effetto della novella, la potestà legislativa è adesso esclusiva anche in tema di commercio con l'estero (*lettera q*), materia sottratta alla peraltro abrogata tipologia delle materie a legislazione concorrente, di cui al soppresso terzo comma dell'articolo 117 Cost. È da evidenziare che tale abrogazione ha travolto anche la previsione della materia dei rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni, materia che scompare del tutto dal testo costituzionale per essere assorbita dalla clausola che riserva alla competenza delle regioni « ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato ».

Resta d'altra parte vigente il nono comma dell'articolo 117 Cost., per cui « nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato ».

In ogni caso vige la cosiddetta « clausola di supremazia » di cui al nuovo comma 4 dell'articolo 117 Cost., secondo cui su proposta del Governo la legge dello Stato può intervenire in materia non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell'interesse nazionale, nozione quest'ultima che torna nel dettato costituzionale dopo l'espunzione avvenuta nel 2001 e le pronunce della Corte Costituzionale che avevano affermato la non invocabilità di tale nozione non costituendo più un limite generale all'esercizio delle competenze legislative regionali (ad esempio con la sentenza n. 231 del 2012).

Resta confermato, altresì, il quinto comma dell'articolo 117, secondo cui le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi del-

l'Unione europea e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

Tutto ciò premesso, richiamando le considerazioni espresse in premessa e ritenendo che, in particolare, il superamento del bicameralismo perfetto appare opportuno in materia di ratifica dei trattati internazionali alla luce dei limitati spazi concessi all'attività emendativa delle due Camere e in un'ottica anche di snellimento e di rapidità delle procedure finalizzate all'adempimento degli obblighi internazionali assunti dall'Italia, presenta pertanto una proposta di parere favorevole che potrà registrare eventuali spunti derivanti dal dibattito in corso *(vedi allegato 1)*.

Manlio DI STEFANO (M5S) auspica che l'intero progetto di riforme costituzionali non giunga mai all'approvazione definitiva e ritiene che tale prospettiva sia praticabile alla luce delle condizioni in cui versa il Governo Renzi. Ravvede un elemento di grave pericolo per la collettività nella norma che modifica il percorso deliberativo sullo stato di guerra, che viene affidato alla valutazione di un unico ipotetico partito maggioritario in seno alla Camera dei deputati. Ritiene che tale scenario, seppur teorico, sia sconcertante e confermi una grave carenza di sensibilità e di ponderazione sulle implicazioni delle nuove norme ai fini della tenuta democratica del nostro Paese. Considera, inoltre, che il giudizio sulla riforma costituzionale non possa non considerare le proposte di riforma elettorale, che aggravano il quadro delineato. Preannuncia, pertanto, il voto convintamente contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole testè formulata dal relatore.

Alessandro DI BATTISTA (M5S) si associa alle riflessioni preoccupate del collega Di Stefano, auspicando a sua volta l'interruzione del percorso di riforma costituzionale così sconsideratamente intrapreso. Richiama i colleghi a valutare che con il premio di maggioranza potrebbero avverarsi scenari gravissimi, in cui la deliberazione dello stato di guerra potrebbe essere assunta da forze non maggioritarie nel Paese. Occorre, a suo giudizio, che su tale questione si svolga una riflessione accurata, tenendo conto del logorato rapporto che ormai intercorre tra politica e cittadini. Evidenzia che anche il modo con cui è stato confermato il mandato all'attuale Presidente della Repubblica e i continui scandali che confermano il primato del nostro Paese in tema di corruzione siano elementi probanti di una fase di grave crisi ed emergenza attraversata dall'Italia. Sconsiglia, inoltre, di procedere con deliberazioni tanto gravi tenendo allo scuro l'opinione pubblica e impedendo alle istituzioni di affrontare le tante tematiche ben più rilevanti in ambito internazionale.

Mario MARAZZITI (PI-CD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame e sull'intero pacchetto di riforme, che è finalizzato a contemperare l'obiettivo di una maggiore governabilità con quello di una politica davvero rappresentativa. Quanto alle segnalazioni preoccupate avanzate dai colleghi del gruppo del M5S, ritiene che le novelle apportate al testo costituzionale considerino la necessità di non privilegiare il momento della decisione a scapito del valore della rappresentanza e muovano nella direzione di rafforzare gli elementi di legittimazione delle istituzioni. Precisa che se la composizione della Camera dei deputati assicura legittimazione e rappresentatività non sussistono ostacoli affinché tale organo assuma decisioni anche molto rilevanti. Dissuade, d'altra parte, i colleghi di opposizioni dal contribuire al formarsi di un clima distruttivo, confuso e fondato su generalizzazioni che rappresentano il terreno ideale per l'emergere di razzismi e ingiustizie.

Francesco MONACO (PD) osserva che la riflessione sul novellato articolo 78 della Costituzione rappresenta una questione seria, pur comprendendo e condividendo

le ragioni che hanno determinato la sua formulazione attuale. Rivolgendosi ai colleghi del Movimento 5 Stelle, evidenzia che il dettato della norma deriva dalla opzione fatta a favore del modello del Senato delle autonomie e non già di quello delle garanzie, come ha evidenziato il dibattito svoltosi presso l'altro ramo del Parlamento. Ritiene non del tutto congruo, peraltro, che al Senato da un lato siano riconosciute competenze di carattere internazionalistico, afferenti ai rapporti con l'Unione europea, ma sia precluso un ruolo paritario rispetto alla Camera per una decisione tanto importante quale quella in tema di stato di guerra, parimenti attinenti ai rapporti internazionali. Condividendo l'impianto complessivo sia del provvedimento in titolo che della proposta di parere del relatore, ritiene che la questione potrebbe essere in parte appianata con un richiamo più esplicito all'intero dettato dell'articolo 11, relativo innanzitutto al ripudio della guerra, la cui dichiarazione è comunque affidata ad un potere distinto dal Paramento, ovvero al Presidente della Repubblica.

Michele NICOLETTI (PD), *relatore*, nel ringraziare i colleghi intervenuti per il valido contributo al dibattito, sottolinea che il nuovo articolo 78 della Costituzione è coerente con la nostra tradizione giuridica, che affida al Parlamento la decisione sullo stato di guerra. Quanto al rischio che tale delicato passaggio sia appannaggio esclusivo della sola maggioranza parlamentare, esso sussisterebbe anche in un sistema perfettamente bicamerale. Concorda con il richiamo operato dall'onorevole Monaco alle prerogative del Presidente della Repubblica e concorda, altresì, con la valutazione fatta circa le competenze del Senato in campo europeo, che auspica possano essere ulteriormente chiarite nel prosieguo dell'*iter*, considerata l'evoluzione subita dal testo su tale punto nel corso dell'esame parlamentare rispetto alla versione presentata dal Governo. Condivide e ritiene assai opportuna, infine, la proposta di integrazione del testo del parere, avanzata dal collega Monaco, in merito al dettato dell'articolo 11 della Costituzione.

Carlo SIBILIA (M5S), intervenendo sui lavori della Commissione, auspica che la Commissione possa disporre di un tempo di esame adeguato alla importanza del provvedimento, considerate le questioni emerse, anche al fine di consentire all'opposizione di elaborare una proposta alternativa di parere.

Vincenzo AMENDOLA (PD) non condivide la proposta del deputato Sibilia, ritenendo che la proposta di integrazione del testo avanzata dal collega Monaco recepisca *in toto* lo spirito di una attenzione costantemente assicurata dal gruppo del M5S al dettato dell'articolo 11 della Costituzione e che vi siano i requisiti per una deliberazione in questa seduta.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si associa alla osservazione dell'onorevole Amendola, ritenendo che vi siano tutti i presupposti per non rinviare l'esame del provvedimento ad una successiva seduta, anche in considerazione della calendarizzazione del provvedimento presso l'Assemblea a partire dalla prossima settimana.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore, come riformulata *(vedi allegato 2)*.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO.

La seduta comincia alle 14.50.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010.

C. 2752 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI (PD), *relatore,* osserva che il provvedimento si inserisce nel quadro dei rapporti con l'area dei Balcani occidentali, che rappresenta una priorità « naturale » nel panorama delle linee di azione della politica estera italiana, per tradizione politica, collocazione geografica e affinità culturali: ciò che accade nelle regioni a ridosso dell'Adriatico ha infatti immediati riflessi sia sulla sicurezza interna che sulle relazioni esterne del nostro Paese.

Sottolinea che la realizzazione di un assetto equilibrato nella regione costituisce un elemento strategico di un più ampio disegno di stabilizzazione complessiva del nostro continente. Oltre a rappresentare un'area di interesse prioritario sul piano politico e della sicurezza, i Balcani occidentali costituiscono per l'Italia una regione di forte e radicata presenza economica, sia in termini di interscambio commerciale che di investimenti. In questo contesto il Montenegro gioca un ruolo privilegiato sia sotto il profilo economico-commerciale che sotto quello politico-diplomatico.

Rileva che sotto il primo aspetto, le *public utilities* ed il settore finanziario sono i due comparti su cui il nostro Paese investe maggiormente: particolarmente dinamico appare anche il settore energetico proprio in Montenegro dove l'Italia è il primo investitore straniero. Più in generale il Paese adriatico presenta un significativo potenziale per gli investimenti italiani, che sono al primo posto in assoluto tra gli investimenti esteri, ma esistono margini per incrementare la nostra presenza.

Dal punto di vista politico, Podgorica, dopo avere ottenuto pacificamente e per via referendaria l'indipendenza nel 2006, uscendo dalla Federazione serbo-montenegrina, ha imboccato con determinazione il cammino di avvicinamento all'Unione europea. Nel dicembre del 2010 è stato riconosciuto al Montenegro lo *status* di Paese candidato all'UE ed è stato dato il via libera all'avvio dei negoziati di adesione nel dicembre del 2011.

Segnala che al Montenegro è richiesto di incrementare gli sforzi soprattutto per quanto riguarda il rafforzamento della *rule of law*, il miglioramento delle capacità amministrative e l'indipendenza del potere giudiziario. Lo stato di diritto e la sua effettiva applicazione hanno fatto registrare alcuni significativi progressi, evidenziati anche dai *Progress Report* della Commissione europea e sorretti da un forte sostegno bipartisan da parte della politica montenegrina: resta tuttavia da consolidare il *track record* nella lotta alla criminalità organizzata e nel contrasto della corruzione, come ha ricordato il Commissario europeo all'allargamento, Johannes Hahn, in occasione della sua missione a Podgorica il 21 novembre scorso.

Evidenzia che lo scorso marzo il Montenegro ha aperto altri due capitoli negoziali nelle trattative di adesione all'Unione europea: quello sulla proprietà intellettuale e quello sulla società delle informazioni e media. A giugno 2014 ne ha aperto ulteriori tre: rispettivamente su libera circolazione dei capitali, politica estera, sicurezza e difesa e, infine, controlli finanziari. Quanto alla NATO, di recente il Segretario Generale dell'Alleanza atlantica ha definito il Montenegro come partner importante e un forte candidato all'adesione.

In tale contesto, l'Accordo in esame impegna le Parti, nel solco tracciato dal Memorandum di collaborazione, firmato a Roma il 25 luglio 2007, a sviluppare la cooperazione bilaterale, in special modo nei settori delle infrastrutture, degli investimenti, dell'energia, del turismo, della tutela dell'ambiente, della lotta alla criminalità organizzata, della cooperazione scientifica e tecnologica, dell'istruzione, della sanità e della cooperazione regionale (articolo 1). Nel contesto di tale collaborazione, l'Italia continuerà a sostenere l'impegno del Montenegro nel suo processo di adesione all'Unione europea e alla NATO (articolo 2). Rappresentanti delle istituzioni competenti di entrambe le Parti ed esperti parteciperanno alla realizzazione dei programmi e dei progetti di collaborazione bilaterale (articolo 3).

In particolare, l'Accordo valorizza l'intensa attività di collaborazione bilaterale

nei diversi settori, promossa dalle rispettive amministrazioni tecniche anche attraverso i numerosi scambi di visite e prevede la costituzione di un Comitato congiunto, che sarà composto dai rispettivi direttori generali competenti per i rapporti bilaterali dei Ministeri degli affari esteri dei due Paesi. Essi svolgeranno periodiche consultazioni, finalizzate, anche sulla base dei contatti fra le amministrazioni tecniche delle due Parti, ad una verifica dei seguiti nei settori della collaborazione bilaterale prevista dall'Accordo (articolo 4). Gli incontri politici bilaterali, che per prassi hanno luogo a cadenza regolare, consentiranno di riconoscere e, ove opportuno, ulteriormente stimolare, gli sviluppi in materia (articolo 5). In linea con quanto stabilito dal richiamato Memorandum di collaborazione tra i due Ministeri degli affari esteri firmato a luglio 2007, sono previste consultazioni periodiche di esperti in materia di questioni bilaterali ed internazionali, europee o regionali di comune interesse (articolo 6).

Conclude auspicando una rapida approvazione dell'Accordo in titolo, già approvato dal Senato il 26 novembre scorso e già ratificato da Podgorica, che rappresenterà un ulteriore tassello al mosaico di rapporti politici, economici e culturali che lega l'Italia al Paese adriatico.

Carlo SIBILIA (M5S) ritiene che l'esame di provvedimenti come quello in titolo dovrebbe essere accompagnato da maggiore consapevolezza e conoscenza rispetto alle tappe percorse in passato. Al riguarda richiama la vicenda relativa alla sigla nel 2009 da parte dell'allora Ministro per lo sviluppo economico Scajola di un accordo tra Italia e Serbia per l'importazione di energia rinnovabile, aggiornato nel 2011 da un intervento del successore Ministro Romani. Tale vicenda attirò l'interesse dei media allorquando emerse che dall'importazione di elettricità dalla Serbia sarebbero derivati costi enormi per i contribuenti italiani a fronte di un ridottissimo contributo al fabbisogno nazionale di energia. A tale affare si ricollegava l'accordo per la realizzazione di un elettrodotto sottomarino per collegare il Montenegro e l'Italia, anch'esso da realizzare con risorse dei consumatori italiani. Ricorda come allora anche il sottosegretario De Vincenti si espresse in termini perplessi evidenziando l'incongruenza dell'accordo rispetto ai nostri interessi nazionali.

Ciò premesso auspica un rallentamento dell'*iter* di esame del provvedimento finché non saranno acclarati i vari profili al fine di scongiurare nuovi sprechi e di coinvolgere il Governo nel calcolo dei costi energetici.

Vincenzo AMENDOLA (PD) condivide l'esigenza di procedere ad approfondimenti sulle questioni richiamate dal deputato Sibilia come pure sulle fonti giornalistiche da lui richiamate. Evidenzia che quanto da lui riferito riguarda un accordo diverso da quello in titolo, che include ma non è limitato a profili di politiche energetiche.

Daniele DEL GROSSO (M5S) ritiene che quanto richiamato dal collega Sibilia non sia estraneo ai temi del provvedimento in titolo, tra i cui presentatori figura anche il Ministro per lo sviluppo economico. La vicenda relativa alla costruzione di un elettrodotto in territorio abruzzese costituisce ancora oggi un tema di attualità, considerata la decisione presa da Terna di non interrare i cavi. Peraltro, per effetto del cosiddetto provvedimento « sblocca Italia », l'Abruzzo è destinato ad ospitare sul proprio territorio un grande quantitativo di elettrodotti ed oleodotti per cui lo stesso Presidente della Regione si è espresso in termini preoccupati, diversamente da quanto fa la stessa maggioranza parlamentare.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al

termine per la presentazione degli emendamenti.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013 e dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013.
C. 2756 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI (PD), *relatore*, precisa che il primo provvedimento in esame è teso ad agevolare l'applicazione, da parte dell'Italia e del Montenegro, della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e si inquadra nell'obiettivo di entrambi i Paesi di intensificare la lotta alla criminalità e al terrorismo.

Con questo Accordo aggiuntivo i rapporti tra Italia e Montenegro nel campo della cooperazione giudiziaria penale compiono un notevole passo in avanti, essendo stata ricompresa la facoltà di estradizione dei propri cittadini, sinora rifiutata dal Montenegro.

L'Accordo aggiuntivo in esame detta una puntuale disciplina della materia dell'estradizione dei cittadini e del transito degli stessi sul territorio per le ipotesi in cui un cittadino consegnato da uno Stato terzo ad uno dei due Stati contraenti debba transitare sul territorio degli stessi.

Segnala che l'Accordo si compone di tre articoli: l'articolo 1, nel prevedere la facoltà degli Stati contraenti di estradare reciprocamente i propri cittadini, fa espresso riferimento sia all'estradizione processuale, fondata su misure cautelari, che a quella esecutiva, basata su decisioni passate in giudicato. Nel primo caso, la facoltà di estradare i cittadini è stata prevista solo per quei reati per i quali potrebbe essere inflitta una pena detentiva pari o superiore a cinque anni (la determinazione di tale limite di pena è stata espressamente richiesta dalla Parte montenegrina). Lo stesso limite dei cinque anni è stato applicato per il caso di estradizione esecutiva e, dunque, il cittadino potrà essere concesso in estradizione solo se nei suoi confronti debba essere eseguita una pena detentiva non inferiore a cinque anni. È stata inoltre prevista, per il caso di estradizione processuale, la facoltà di condizionare la consegna del cittadino alla sua restituzione allo Stato richiesto, affinché possa ivi scontarvi la pena inflitta all'esito del procedimento penale celebrato nello Stato richiedente.

L'articolo 2 disciplina il transito sul territorio di una delle parti contraenti in maniera conforme a quanto previsto dalla Convenzione europea di estradizione. L'articolo 3 disciplina le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare l'Accordo.

Evidenzia che il secondo Accordo al nostro esame, aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria del 20 aprile 1959, teso a facilitarne l'applicazione, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Montenegro, si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione ed alla puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto al fenomeno della criminalità transnazionale.

L'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso ed accurato il settore della assistenza giudiziaria penale è stata imposta dalla attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estesi rapporti tra i due Stati in qualsiasi settore (economico, finanziario, commerciale, dei flussi migratori, e così via). L'incontestabile dato della continua crescita dei rapporti tra i due Paesi

implica, inevitabilmente, la comune esigenza di reciproca assistenza giudiziaria penale.

Venendo sinteticamente ai contenuti dell'articolato segnala che l'articolo 1 prevede che le Parti si impegnino a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori, quali l'invio di documenti, atti ed elementi di prova; la ricerca ed identificazione di persone; il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali; l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o di oggetti; l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti, sequestri e confische di beni pertinenti al reato e dei proventi di reato.

L'articolo 2 disciplina l'esecuzione della richiesta di assistenza e l'eventuale rinvio della stessa. È stato stabilito che le Parti si impegnano a collaborare tempestivamente in conformità alla legislazione dello Stato richiesto, ma è stata anche prevista la possibilità di eseguire la domanda di assistenza secondo modalità particolari indicate dalla Parte richiedente, sempre che ciò non contrasti con la legislazione della Parte richiesta.

L'articolo 3 disciplina le modalità di trasmissione delle richiesta di assistenza giudiziarie, attraverso il contatto diretto tra le competenti autorità giudiziarie ed il coinvolgimento formale dell'Autorità centrale. L'articolo 4 disciplina in modo puntuale ed analitico il ricorso ai collegamenti in videoconferenza per l'assunzione di testimonianze, dichiarazioni e per l'espletamento di interrogatori, previo accordo specifico tra gli Stati e compatibilmente con la rispettiva legislazione e con le possibilità tecniche di ciascun Stato. Viene, tra le altre cose, espressamente prevista l'obbligatorietà del ricorso al collegamento in videoconferenza quando la persona che debba essere sentita si trovi detenuta nel territorio dello Stato richiesto. L'articolo 5 prevede che, su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto debba effettuare accertamenti sui rapporti bancari, finanziari e di conto corrente che una persona fisica o giuridica, sottoposta a procedimento penale dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, intrattenga sul territorio dello Stato richiesto, senza che possano essere da quest'ultimo opposti motivi di segreto bancario. L'articolo 6 disciplina le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il Trattato.

Ritiene condivisibili le ragioni a favore di una rapida conclusione dell'*iter* di approvazione del disegno di legge di ratifica in titolo, che muove nella direzione di rafforzare i meccanismi posti a tutela della legalità e della certezza della pena e avvicina ulteriormente il Montenegro all'obiettivo dell'integrazione europea, da tempo convintamente sostenuta dal Parlamento e dal Governo italiano.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente,* avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

ALLEGATO 1

Revisione della Parte seconda della Costituzione.
(Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, e abbinate).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge costituzionale recante « Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione », approvato dal Senato;

sottolineato che il provvedimento in titolo si inscrive all'interno di un processo di riforma delle massime istituzioni rappresentative volto a conferire alle stesse una maggiore capacità di esprimere la volontà dei cittadini, una maggiore efficacia nel tradurre tale volontà in atti legislativi e una più forte armonizzazione con l'evoluzione del costituzionalismo europeo;

condiviso il complessivo quadro delle nuove disposizioni costituzionali in materia di formazione delle leggi, che assegna alla Camera dei deputati, in quanto titolare esclusiva del rapporto fiduciario, la competenza alla autorizzazione con legge della ratifica dei trattati internazionali aventi natura politica o che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari o che importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni alle leggi, secondo quanto previsto dal novellato articolo 80 Cost.;

ritenuta coerente con il nuovo assetto delle competenze ai fini dell'esercizio della funzione legislativa la previsione di un ruolo paritario per il Senato della Repubblica, in quanto titolare della funzione di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica, ai fini dell'autorizzazione alla ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ai sensi del medesimo articolo 80;

valutato condivisibile, per le stesse ragioni, il valore rafforzato riconosciuto alle proposte di modificazione, formulate dal Senato, ai fini della approvazione di leggi relative alla partecipazione delle Regioni alla formazione del diritto europeo, all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, come pure della legge che stabilisce forme e termini per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea;

evidenziata la novella apportata all'articolo 78 della Costituzione che, in coerenza con la titolarità esclusiva del rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento, assegna alla sola Camera dei deputati la deliberazione dello stato di guerra, unitamente a quella relativa al conferimento al Governo dei poteri necessari;

evidenziato che resta immutato il dettato dell'articolo 11 della Costituzione che continua a rappresentare il fondamento costituzionale per la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali;

richiamate, altresì, le novità introdotte in tema di riparto della competenza legislativa tra Stato e regioni, di cui al nuovo articolo 117 della Costituzione, a conferma della competenza delle Regioni

alla conclusione di accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato in tema di riparto, ma introducendo una clausola di supremazia secondo cui, su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando così lo richieda, tra l'altro, la tutela dell'interesse nazionale;

tutto ciò premesso, ritenuto che, in particolare, il conferimento alla sola Camera dei deputati della competenza in ordine alla autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali consente un rafforzamento delle procedure finalizzate all'adempimento degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e quindi una maggiore armonizzazione dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e al diritto internazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Revisione della Parte seconda della Costituzione.
(Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, e abbinate).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge costituzionale recante « Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione », approvato dal Senato;

sottolineato che il provvedimento in titolo si inscrive all'interno di un processo di riforma delle massime istituzioni rappresentative volto a conferire alle stesse una maggiore capacità di esprimere la volontà dei cittadini, una maggiore efficacia nel tradurre tale volontà in atti legislativi e una più forte armonizzazione con l'evoluzione del costituzionalismo europeo;

condiviso il complessivo quadro delle nuove disposizioni costituzionali in materia di formazione delle leggi, che assegna alla Camera dei deputati, in quanto titolare esclusiva del rapporto fiduciario, la competenza alla autorizzazione con legge della ratifica dei trattati internazionali aventi natura politica o che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari o che importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni alle leggi, secondo quanto previsto dal novellato articolo 80 Cost.;

ritenuta coerente con il nuovo assetto delle competenze ai fini dell'esercizio della funzione legislativa la previsione di un ruolo paritario per il Senato della Repubblica, in quanto titolare della funzione di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica, ai fini dell'autorizzazione alla ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ai sensi del medesimo articolo 80;

valutato condivisibile, per le stesse ragioni, il valore rafforzato riconosciuto alle proposte di modificazione, formulate dal Senato, ai fini della approvazione di leggi relative alla partecipazione delle Regioni alla formazione del diritto europeo, all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, come pure della legge che stabilisce forme e termini per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea;

evidenziata la novella apportata all'articolo 78 della Costituzione che, in coerenza con la titolarità esclusiva del rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento, assegna alla sola Camera dei deputati la deliberazione dello stato di guerra, unitamente a quella relativa al conferimento al Governo dei poteri necessari;

evidenziato che resta immutato il dettato dell'articolo 11 della Costituzione – in base alla quale l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni;

promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo – che continua a rappresentare il fondamento costituzionale per la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali;

richiamate, altresì, le novità introdotte in tema di riparto della competenza legislativa tra Stato e regioni, di cui al nuovo articolo 117 della Costituzione, a conferma della competenza delle Regioni alla conclusione di accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato in tema di riparto, ma introducendo una clausola di supremazia secondo cui, su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando così lo richieda, tra l'altro, la tutela dell'interesse nazionale;

tutto ciò premesso, ritenuto che, in particolare, il conferimento alla sola Camera dei deputati della competenza in ordine alla autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali consente un rafforzamento delle procedure finalizzate all'adempimento degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e quindi una maggiore armonizzazione dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e al diritto internazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità e sull'ordine dei lavori 71

Disposizioni in materia di rappresentanza militare. C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti, C. 2097 D'Arienzo, C. 2591 Corda, C. 2609 Cirielli e C. 2679-*nonies* Governo *(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto)* 71

Autorizzazione di spesa per la prosecuzione dell'impiego di personale militare per la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale in Campania. C. 2679-*quater* Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 72

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012. C. 2659 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* . 73

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 79

ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativo della deputata Corda) 80

Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato e abbinate (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame del testo base e conclusione – Parere favorevole)* 75

ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) 81

ALLEGATO 4 (Proposta di parere alternativo della deputata Basilio) 83

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 9.35.

Sulla pubblicità e sull'ordine dei lavori.

Elio VITO, *presidente*, comunica che è pervenuta la richiesta affinché delle sedute odierne sia data pubblicità anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Propone, quindi, di invertire l'ordine dei lavori, iniziando dai provvedimenti in sede referente.

La Commissione conviene.

Disposizioni in materia di rappresentanza militare. C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti, C. 2097 D'Arienzo, C. 2591 Corda, C. 2609 Cirielli e C. 2679-*nonies* Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 novembre 2014.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 13 novembre, la relatrice ha illustrato i contenuti dei provvedimenti abbinati da ultimi. Comunica, quindi, che in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto di proseguire i lavori nell'ambito di un comitato ristretto, al fine di individuare il testo da adottare come testo base.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), *relatore*, manifesta la propria condivisione per la scelta di nominare un comitato ristretto che possa arrivare celermente alla predisposizione di un testo unificato delle proposte in esame.

Ritiene essenziale che il comitato, nel suo lavoro, presti particolare attenzione alle recenti sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) concernenti il divieto assoluto di costituire sindacati all'interno delle forze armate francesi, in considerazione del fatto che queste presentano profili assai delicati e rilevanti anche per l'Italia.

Al riguardo segnala l'opportunità che, pur essendo già stata svolta un'ampia attività conoscitiva, la Commissione possa utilmente integrare il ciclo di audizioni già compiute, procedendo ad ascoltare, in tempi rapidi, anche esperti di diritto costituzionale ed internazionale.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che l'esigenza di svolgere un dibattito anche sulle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo è stata evidenziata anche da lui. Parimenti è stata da lui sottolineata anche l'opportunità di svolgere un nuovo rapido ciclo di audizioni, nel corso del quale si potranno ascoltare i diversi CO.CE.R. o il solo CO.CE.R. Interforze, oltre agli esperti in materie giuridiche richiesti già dal gruppo del Movimento 5 Stelle. Osserva peraltro che l'attività conoscitiva dovrà svolgersi nella Commissione plenaria, fermo restando che potrà essere svolta all'esito dei lavori del comitato ristretto, sul testo base, oppure prima dell'avvio dei lavori o in parallelo con essi: su questo punto si riserva di acquisire la valutazione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Emanuela CORDA (M5S), nel manifestare apprezzamento per la disponibilità della relatrice e del presidente ad approfondire adeguatamente le tematiche connesse alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, conferma che il suo gruppo ha interesse a svolgere audizioni di esperti di materie giuridiche, affinché il lavoro del comitato ristretto possa giovarsi anche di questo ulteriore contributo.

Donatella DURANTI (SEL) manifesta la volontà del suo gruppo di contribuire fattivamente ai lavori del comitato ristretto e si dichiara favorevole allo svolgimento di ulteriori audizioni.

Il sottosegretario Domenico ROSSI assicura che il Governo, così come avviene per il comitato ristretto costituito per l'esame del disegno di legge quadro sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, è disponibile, se richiesto, a intervenire nel comitato ristretto e a fornire il proprio contributo per un proficuo andamento dell'*iter* del provvedimento.

Elio VITO, *presidente*, nel prendere atto con favore della disponibilità del Governo a contribuire ai lavori del comitato ristretto, formula l'auspicio che l'istituzione di un comitato ristretto risulti utile e che lavori inizino quanto prima.

La Commissione delibera, quindi, di istituire un comitato ristretto per il seguito dell'*iter* in sede referente.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Autorizzazione di spesa per la prosecuzione dell'impiego di personale militare per la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale in Campania.

C. 2679-*quater* Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 3 dicembre 2014.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 3 dicembre la Commissione ha concluso l'esame degli emendamenti presentanti e ha trasmesso il testo risultante dagli emendamenti approvati alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'acquisizione dei rispettivi pareri.

Avverte che le Commissioni affari costituzionali, ambiente e lavoro dovrebbero esprimere i rispettivi pareri nella giornata odierna. Non hanno, invece, ancora iniziato l'esame le Commissioni giustizia e bilancio. Anche sulla base di quanto convenuto nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, avverte che scriverà ai presidenti delle Commissioni che non si saranno pronunciate in questa settimana per sollecitare l'espressione del loro parere.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.45.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 9.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012.
C. 2659 Governo.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Vincenzo D'ARIENZO (PD), *relatore*, introducendo l'esame del provvedimento, riferisce che il disegno di legge C. 2659, composto da quattro articoli, reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare. In particolare, i primi due articoli contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del richiamato Accordo, siglato a Roma il 7 giugno 2012, mentre gli articoli 3 e 4 regolano la copertura finanziaria dell'Accordo e la sua entrata in vigore.

Per quanto concerne più direttamente il contenuto dell'Accordo, segnala che esso definisce il quadro giuridico di riferimento della cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. La relazione illustrativa richiama peraltro la circostanza che l'Accordo mira anche a indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, in chiave di stabilizzazione di una regione di particolare valore strategico e di alta valenza politica.

I principali campi della cooperazione bilaterale, come precisati dall'articolo 2, sono rappresentati dalla politica di difesa, dalla formazione nel campo militare, dall'importazione ed esportazione di armamenti e materiale militare, in base alle rispettive legislazioni nazionali e dall'approvvigionamento logistico.

Le modalità attraverso le quali la cooperazione potrà essere attuata sono disciplinate dall'articolo 3 che menziona espressamente le visite ufficiali, gli incontri operativi tra le rispettive delegazioni, lo scambio di esperienze nel quadro di consultazioni e incontri di lavoro, la partecipazione a conferenze, seminari e corsi di istruzione nelle scuole militari, nonché a progetti di formazione e di addestramento o a tirocini, la partecipazione di osservatori a esercitazioni militari, lo scambio di informazioni e documenti relativi ai campi di cooperazione.

Rileva, poi, che l'articolo 4 impegna le Parti a promuovere l'esportazione e l'importazione di materiale della difesa nei settori aeronautico, navale militare e dell'approvvigionamento di armamenti (armi

da fuoco, armamenti pesanti e relativo munizionamento), sottolineando – in coerenza con i principi fissati dalla legge n. 185 del 1990 – che l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi dovrà avvenire con il preventivo benestare del Paese cedente.

L'articolo 5 tratta, invece, le questioni attinenti alla giurisdizione – quindi, le tematiche che riguardano anche la vicenda dei nostri due fucilieri di Marina trattenuti in India –, riservando allo Stato di soggiorno il diritto di giurisdizione nei confronti del personale ospitato, per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge. Tuttavia, si riconosce allo Stato di origine il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, per tutti i reati commessi contro la sua legislazione nazionale dal proprio personale nell'esercizio o in relazione all'attività di servizio nel Paese ospitante. Viene, altresì, stabilito che qualora la legislazione della Parte ospitante preveda sanzioni diverse da quelle della legislazione dello Stato di origine, le autorità di entrambi i Paesi addiverranno a un'intesa che salvaguardi i diritti del personale interessato.

Rileva, a tale proposito, che il Kazakhstan ha abolito la pena di morte per i reati comuni a partire dal 2007 ed ha aderito, ratificandoli, ai principali accordi internazionali in materia, quali la Convenzione tra gli Stati parte del Trattato NATO e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace sullo Statuto delle Forze armate e la Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, del 10 dicembre 1984.

Spetta, invece, ai rispettivi Ministeri della difesa il compito di dare attuazione all'Accordo che secondo quanto prescritto dall'articolo 7 sarà attuato attraverso l'approvazione di un piano annuale di cooperazione militare.

Gli aspetti finanziari sono regolati dall'articolo 8 sulla base del principio generale della reciprocità, laddove l'effettuazione delle singole attività resta subordinata alla programmazione di bilancio e alla disponibilità dei fondi per la copertura dei relativi oneri.

Con riferimento, poi, allo scambio di informazioni classificate, il successivo articolo 9 subordina tale possibilità alla stipula di uno specifico accordo per la reciproca protezione di tali informazioni, mentre l'articolo 10 stabilisce che le disposizioni dell'Accordo non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da altri accordi internazionali a cui le Parti aderiscono.

L'articolo 11 prescrive che le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione dell'Accordo siano risolte dalle Parti mediante trattative e consultazioni, mentre l'articolo 12 indica le modalità che le Parti dovranno seguire per apportare emendamenti e integrazioni al testo.

Da ultimo, l'articolo 13, nell'individuare la data di entrata in vigore dell'Accordo in quella di ricevimento dell'ultima notifica scritta di avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica, conferisce durata indeterminata all'Accordo stesso, che resterà pertanto in vigore fino a quando una delle Parti si avvalga della facoltà di notificare per iscritto all'altra Parte, attraverso i canali diplomatici e con un anticipo di sei mesi, la propria volontà di porvi fine.

Segnala, infine, che nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione affari esteri il viceministro Pistelli, nell'auspicare una celere approvazione dell'Accordo in esame, ha sottolineato, in particolare, come questo sia destinato a promuovere la sigla di ulteriori intese tra i due Paesi in materia di diritto di sorvolo e di utilizzo di una base aerea a sostegno del rientro dei nostri militari dall'Afghanistan. Inoltre, nel quadro del complessivo scenario asiatico il viceministro Pistelli ha sottolineato il ruolo centrale svolto dal Kazakhstan, al quale il nostro Paese assicura un valore prioritario sul piano geostrategico.

Nel presentare, quindi, una proposta di parere favorevole *(allegato 1)*, auspica che, in ragione della rilevanza dei profili di competenza della Commissione difesa nell'ambito dell'Accordo, vi possa essere occasione di sviluppare, in un prossimo futuro, una forma di maggiore coinvolgi-

mento della stessa Commissione nell'ambito dell'attuazione di Accordi di tale tipo.

Elio VITO, *presidente*, pur ritenendo le considerazioni finali del relatore meritevoli di attenzione, ricorda che i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di accordi internazionali sono sempre assegnati in sede referente alla Commissione affari esteri.

Emanuela CORDA (M5S) rileva in primo luogo che, tra i Paesi dell'area geografica alla quale appartiene, il Kazakhstan è quello a più forte sviluppo economico e tecnologico. Osserva, in secondo luogo, che sussiste un importante problema di diritti umani in Kazakhstan, testimoniato anche dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 18 aprile 2013, nella quale si sottolineavano violazioni molto gravi dei diritti fondamentali della persona e delle libertà fondamentali come la detenzione arbitraria degli oppositori e la mancanza o le forti limitazioni alle libertà sindacali e di espressione.

Tutto ciò considerato ritiene che non sia opportuno in questa fase ratificare l'Accordo sulla cooperazione militare e preannuncia la presentazione di una proposta alternativa di parere contrario, che illustra *(vedi allegato 2)*.

Donatella DURANTI (SEL) si associa alle considerazioni della collega Corda, manifestando l'orientamento contrario anche del gruppo di SEL alla ratifica dell'Accordo di cooperazione militare con il Kazakhstan.

Ricorda, quindi, che il rapporto 2013 sui diritti umani nel mondo redatto da Amnesty International evidenzia come in tale Paese i diritti umani, malgrado tutte le apparenze, non siano ancora garantiti e come l'attuale regime presenti tutte le caratteristiche di un regime dittatoriale.

Preannuncia, quindi, che non voterà la proposta di parere favorevole del relatore e che appoggerà, invece, la proposta di parere alternativa del Movimento 5 Stelle.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che il disegno di legge di ratifica, oltre che presso la Commissione affari esteri, in sede referente, sarà oggetto di voto in Assemblea, mentre la Commissione difesa è chiamata ad esprimersi soltanto sugli aspetti dell'Accordo che interessano le proprie competenze.

Vincenzo D'ARIENZO (PD), *relatore*, ribadisce che il Kazakhstan ha abolito la pena di morte per i reati comuni a partire dal 2007 ed ha aderito, ratificandoli, ai principali accordi internazionali in materia di diritti umani, quali la Convenzione per la pace sullo Statuto delle Forze armate e quella contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

Precisa, infine, di aver ritenuto importante sollecitare una riflessione sul ruolo della Commissione nell'ambito del procedimento di ratifica, pur avendo ben presente che la competenza sul disegno di legge di autorizzazione non può che spettare alla Commissione affari esteri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato e abbinate.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame del testo base e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 4 dicembre 2014.

Elio VITO ricorda che nella precedente seduta la relatrice ha illustrato i contenuti del provvedimento in esame.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), *relatore*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 3)*.

Tatiana BASILIO (M5S), nel presentare una proposta di parere alternativa *(vedi*

allegato 4), ribadisce le considerazioni svolte nella precedente seduta in merito all'opportunità di non modificare l'attuale formulazione dell'articolo 78 della Costituzione, manifestando l'orientamento favorevole del proprio gruppo a mantenere la dichiarazione di guerra fra quegli atti per i quali è prevista una deliberazione da parte di entrambe le Camere.

Manifesta inoltre forte preoccupazione per la previsione del disegno di legge di riforma costituzionale di assegnare una scelta così impegnativa per le sorti della nazione alla maggioranza parlamentare semplice, che, in considerazione dei premi previsti dalla legge elettorale in discussione al Senato, non rappresenta la maggioranza effettiva del Paese.

Per tale ragioni auspica che il *quorum* per la deliberazione dello stato di guerra sia innalzato ai quattro quinti o, perlomeno, ai due terzi dell'Assemblea.

Massimo ARTINI (Misto) ringrazia la relatrice per l'accurato lavoro svolto, tuttavia ritiene importante sollecitare ulteriormente la sensibilità del Partito democratico sulla questione della maggioranza richiesta per la deliberazione dello stato di guerra.

Osserva, in particolare, che la legge elettorale in discussione consentirebbe ad una coalizione che superi di poco il 35 per cento dei voti di conquistare il 55 per cento dei seggi, rendendo di fatto possibile assumere una deliberazione così determinante per la vita di un Paese con la contrarietà della maggioranza della popolazione.

Gennaro MIGLIORE (PD), dopo aver sottolineato che su questo argomento si è svolto nella Commissione affari costituzionali un ampio dibattito, richiama le ragioni che indussero il legislatore costituente a formulare l'articolo 78 nei termini oggi vigenti: la deliberazione dello stato di guerra è concepita come un atto straordinario con il quale, in condizioni anch'esse straordinarie, il Parlamento – come dice la Costituzione – « conferisce al Governo i poteri necessari ». I costituenti vollero inserire la previsione di quest'autorizzazione parlamentare onde evitare il ripetersi di quanto accaduto pochi anni prima, allorché Mussolini aveva portato l'Italia in guerra di propria iniziativa esclusiva. La deliberazione dello stato di guerra è quindi un atto che si iscrive nel rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo, con la conseguenza che, nel momento in cui tale rapporto viene circoscritto alla sola Camera dei deputati, è naturale che da esso venga escluso il Senato, che rappresenta le istituzioni regionali, è eletto in secondo grado e non vota la fiducia al Governo. Preannuncia pertanto il proprio voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

Carlo GALLI (PD), preannunciando che esprimerà un'opinione in dissenso rispetto a quella del suo gruppo, osserva che la deliberazione dello stato di guerra non serve soltanto a conferire al Governo i poteri necessari e non esaurisce quindi la sua valenza nel rapporto tra Parlamento e Governo. Essa è l'atto con il quale il Parlamento, quale espressione della volontà popolare, si pronuncia rispetto alla prospettiva possibile della guerra. In quest'ottica, è corretto non coinvolgere il Senato nella deliberazione, nel momento in cui questo diventi organo ad elezione indiretta e pertanto non più direttamente rappresentativo della volontà popolare. Ma, sempre in quest'ottica, è d'altra parte necessario che la deliberazione dello stato di guerra sia adottata da una maggioranza tale da assicurare l'effettiva rappresentatività popolare. Ora, le Camere sono certamente rappresentative della volontà popolare quando, com'era nella prospettiva e nella volontà dei costituenti, sono elette con legge proporzionale; ma nel momento in cui, con l'intento di assicurare la governabilità del Paese, si passa a un sistema elettorale fortemente maggioritario, è indispensabile che la perdita di rappresentatività sia compensata, nelle decisioni fondamentali, dall'aumento del *quorum* di deliberazione: così ad esempio per l'elezione del Capo dello Stato. Insomma, non

è illogico, ed è anzi ragionevole, che, in presenza di una legge elettorale maggioritaria come quella di cui si sta discutendo al Senato, la deliberazione dello stato di guerra sia affidata ad una maggioranza qualificata forte.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), *relatore*, considerata la delicatezza del provvedimento, ritiene certamente utile un dibattito approfondito.

Quanto alla maggioranza da prevedersi per la deliberazione dello stato di guerra, ricorda che la Costituzione fu scritta immediatamente dopo una guerra devastante, la cui esperienza aveva probabilmente suggerito ai costituenti che in caso di guerra, col nemico alle porte o già sul territorio, potesse essere difficile riunire i membri delle Camere e che fosse pertanto preferibile non irrigidire troppo il procedimento di decisione, prevedendo specifiche maggioranze. D'altra parte, la decisione della guerra, data la sua gravità, non è certo di quelle che si prendono da un momento all'altro: si deve immaginare che ci si arrivi dopo un lungo percorso di crisi, segnato da azioni diplomatiche e dibattito politico, quando il passo non è più rinviabile. In queste condizioni, non è pensabile che residuino ancora i margini per una trattativa politica che assicuri un'ampia convergenza sui termini e i modi della guerra.

Quanto invece alla questione se la deliberazione debba spettare alla sola Camera dei deputati o anche al Senato, ribadisce la convinzione che l'assunzione della decisione in merito alla guerra debba essere riservata all'organo eletto direttamente e titolare del rapporto di fiducia col Governo. È, questa, una conseguenza naturale del superamento del bicameralismo paritario, rispetto al quale la sua posizione è decisamente favorevole.

Francesco Saverio GAROFANI (PD) invita a prestare attenzione all'ultimo capoverso delle premesse della proposta di parere della relatrice, che circoscrive in modo netto i casi di entrata in guerra dell'Italia, ribadendo che l'Italia è vincolata dall'articolo 11 della Costituzione e che in ogni caso il comando delle Forze armate e la dichiarazione dello stato di guerra spettano al Presidente della Repubblica, che è organo di garanzia e che lo sarà anche nel nuovo assetto costituzionale, nel quale si prevede che la sua elezione avvenga con maggioranze qualificate particolarmente ampie.

Tatiana BASILIO (M5S), nel confermare la dichiarazione di voto contraria sulla proposta di parere della relatrice e favorevole sulla proposta alternativa del proprio gruppo, si dice convinta che gli argomenti addotti dalla relatrice e dal deputato Migliore, i quali hanno fatto riferimento alle ragioni dei costituenti, si possano impiegare meglio per sostenere che la deliberazione dello stato di guerra deve essere la più rappresentativa possibile, che ad essa deve quindi partecipare anche Senato, sebbene eletto indirettamente, e che la stessa deve avvenire a maggioranza qualificata, in modo da garantire anche le minoranze. Poiché infatti la degenerazione della democrazia in dittatura è sempre possibile, come insegna appunto l'esperienza fascista, è solo coinvolgendo le minoranze nelle decisioni più rilevanti per la vita del Paese che si possono evitare guerre devastanti come la prima e la seconda guerra mondiale.

Rosanna SCOPELLITI (NCD) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Andrea CAUSIN (SCpI) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Michele PIRAS (SEL) osserva che se è vero che l'articolo 11 della Costituzione consente all'Italia soltanto la guerra difensiva, e non anche quella offensiva, è però anche vero che lo stesso articolo permette all'Italia di partecipare alle organizzazioni internazionali, come la Nato, che, sia pure con l'intenzione di assicurare la pace e la giustizia, agiscono in campo internazionale *manu militari*. Quanto alle ragioni dei

costituenti, è vero che c'era stata una guerra gravissima e che i legislatori del 1948 si preoccuparono della possibilità di dovere un giorno fare fronte ad un'altra guerra simile, ma è anche vero che l'obiettivo principale dei costituenti fu quello di garantire l'unità nazionale anche nei momenti più difficili, e in questo senso non è pensabile che lo stato di guerra possa essere deciso da una maggioranza semplice. Per questo dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice e favorevole sulla proposta alternativa del gruppo del Movimento 5 Stelle.

Gian Piero SCANU (PD) preannuncia il voto unitamente favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice. Volendo peraltro evitare che questa scelta possa essere equivocata e interpretata come il segno di una scarsa sensibilità o di una disattenzione o perfino di un'indifferenza del Partito democratico rispetto al tema della pace e della guerra, sottolinea con forza che la sua parte politica è da sempre e con convinzione contraria alla guerra, che considera abominevole e detestabile, e ritiene per contro che si debba costruire in spirito il più possibile di concordia tra gli Stati un percorso che tenda all'obiettivo della pace e della giustizia internazionali: un risultato che si ottiene solo governando con responsabilità e con attenzione.

Il sottosegretario Domenico ROSSI rassicura l'onorevole Scanu che la politica di difesa e sicurezza del Governo è ispirata al mantenimento della pace ed intende rispettare rigorosamente la deliberazione che il Parlamento ha assunto e assumerà in tale ambito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 10.30.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012 (C. 2659 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012;

rilevato, in particolare, che l'Accordo si prefigge di realizzare una cooperazione reciprocamente vantaggiosa nel campo militare, basata su principi di parità dei diritti e di reciprocità ed effettuata in conformità alle rispettive legislazioni interne;

evidenziato che le modalità attraverso le quali la cooperazione potrà essere attuata sono disciplinate dall'articolo 3 del citato Accordo, che menziona espressamente le visite ufficiali, gli incontri operativi tra le rispettive delegazioni, lo scambio di esperienze nel quadro di consultazioni e incontri di lavoro, la partecipazione a conferenze, seminari e corsi di istruzione nelle scuole militari, nonché a progetti di formazione e di addestramento o a tirocini, la partecipazione di osservatori a esercitazioni militari, lo scambio di informazioni e documenti relativi ai campi di cooperazione;

richiamato l'articolo 4 che impegna le Parti a promuovere l'esportazione e l'importazione di materiale della difesa nei settori aeronautico, navale militare e dell'approvvigionamento di armamenti (armi da fuoco, armamenti pesanti e relativo munizionamento), sottolineando – in coerenza con i princìpi fissati dalla legge n. 185 del 1990 – che l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi dovrà avvenire con il preventivo benestare del Paese cedente;

rilevato che, con riferimento allo scambio di informazioni classificate, l'articolo 9 subordina tale possibilità alla stipula di uno specifico accordo per la reciproca protezione di tali informazioni e che il successivo articolo 10 stabilisce che le disposizioni dell'Accordo non pregiudicano diritti e obblighi delle Parti derivanti da altri accordi internazionali a cui le Parti aderiscono;

ritenuto che sarebbe opportuno un maggior ruolo della Commissione difesa in relazione alla ratifica di Accordi che riguardano la cooperazione militare;

segnalata, infine, l'esigenza di ratificare l'Accordo in considerazione del ruolo centrale svolto dal Kazakhstan nel quadro del complessivo scenario asiatico, al quale il nostro Paese assicura un valore prioritario sul piano geostrategico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012 (C. 2659 Governo).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DELLA DEPUTATA CORDA

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012;

vista la Risoluzione del Parlamento europeo del 18 aprile 2013 sulla situazione in materia di diritti dell'uomo in Kazakhstan (2013/2600) nella quale si sottolineavano criticità molto forti sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e su quelli democratici come la detenzione arbitraria degli oppositori, assenza o forti limiti alle libertà sindacali e di espressione;

ricordato, in particolare, come tale risoluzione:

inviti « l'Unione europea e gli Stati membri a cercare garanzie che proteggano i giornalisti, gli attivisti dell'opposizione e i difensori dei diritti umani e le loro famiglie, in particolare coloro che visitano le istituzioni dell'UE per discutere questioni di diritti umani, contro ogni tipo di successive minacce personali, pressioni o azione penale »;

inviti il Kazakhstan a creare, anche attraverso le necessarie riforme giuridiche, un clima in cui gli attivisti dell'opposizione, i giornalisti e gli avvocati possano esercitare liberamente la loro attività;

sottolinei l'impegno dell'UE a sostenere il Kazakhstan in questo sforzo, a rivedere la sua legislazione in materia di religione e ad allentare le restrizioni alla registrazione e alla pratica delle religioni;

sottolinei l'importanza di rispettare e promuovere il diritto dei lavoratori di formare sindacati indipendenti, condurre scioperi e contrattare collettivamente con i datori di lavoro, in conformità con gli obblighi che incombono al Kazakhstan in virtù del diritto internazionale dei diritti umani;

rilevato che molti episodi denunciati dal Parlamento europeo sono successivi alla sottoscrizione dell'Accordo a dimostrazione che il quadro dei diritti umani e democratici è tale da sconsigliare in questa fase la ratifica del provvedimento in esame,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

Revisione della parte seconda della Costituzione (C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, e abbinati).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione difesa,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge costituzionale recante « Revisione della parte seconda della Costituzione » (C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, e abbinati);

premesso che il disegno di legge costituzionale C. 2613 reca disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione;

rilevato in primo luogo che l'articolo 1 del disegno di legge costituzionale, nel modificare l'articolo 55 della Costituzione in materia di « funzioni delle Camere », rivisita profondamente le funzioni proprie dei due rami del Parlamento disponendo, in tal modo, la fine del bicameralismo paritario e perfetto nel nostro ordinamento e configurando contestualmente un diverso assetto costituzionale, caratterizzato, in primo luogo, da un bicameralismo differenziato, in cui il Parlamento continua ad articolarsi in Camera e Senato ma i due organi hanno composizione diversa e funzioni in gran parte differenti;

considerato, altresì, che il nuovo terzo comma dell'articolo 55 della Costituzione prevede poi che « Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione ». I senatori cessano dunque di condividere con i deputati la rappresentanza della Nazione attualmente richiamata dall'articolo 67 della Costituzione, il quale, nel testo vigente, fa di « ogni membro del Parlamento » il rappresentante della Nazione;

rilevato, altresì, che l'articolo 2 del disegno di legge, come approvato dal Senato, definisce – modificando l'articolo 57 della Costituzione – una diversa composizione e una nuova modalità di elezione del Senato della Repubblica: l'elezione popolare diretta viene sostituita, per 95 membri, da un'elezione di secondo grado;

considerato che in linea con le richiamate modifiche il nuovo quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione attribuisce la titolarità del rapporto di fiducia con il Governo alla sola Camera dei deputati, la quale esercita la « funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo »;

osservato che coerentemente con il richiamato nuovo assetto istituzionale l'articolo 17 modifica l'articolo 78 della Costituzione che disciplina la deliberazione dello stato di guerra attribuendo alla sola Camera dei deputati la competenza ad assumere tale deliberazione ed a conferire al Governo i poteri necessari;

considerato, infine, che le modifiche alla parte seconda della Costituzione non incidono sulle ulteriori disposizioni costituzionali connesse con la dichiarazione di guerra e, in particolare, né l'articolo 87 nella parte in cui prevede che il Presidente della Repubblica ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di Difesa e dichiara lo stato di

guerra deliberato dalle Camere né l'articolo 11 della Costituzione, in base alla quale l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Revisione della parte seconda della Costituzione (C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, e abbinati).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DELLA DEPUTATA BASILIO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge costituzionale recante « Revisione della parte seconda della Costituzione » (C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, e abbinati);

considerato che la riforma costituzionale in questione riduce alla sola Camera dei Deputati le prerogative che attualmente l'articolo 78 attribuisce anche al Senato della Repubblica in merito alla promulgazione dello stato di guerra;

rilevato che la promulgazione dello stato di guerra è fatto talmente grave per la Nazione che i Costituenti prevedendolo solo in funzione difensiva – avendo all'articolo 11 ripudiato la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali e come offesa alla libertà degli altri popoli – individuavano il contrappeso istituzionale proprio nel bicameralismo perfetto;

rilevato, altresì, che i Costituenti immaginavano un Parlamento eletto con la legge proporzionale, ovvero il più possibile rappresentativo del popolo italiano, in modo che una promulgazione dello Stato di guerra fosse espressione effettiva della maggioranza degli elettori. L'introduzione di leggi elettorali maggioritarie o con premio di maggioranza alterando di fatto la rappresentanza rischiano, ancora di più in un sistema monocamerale, di attribuire i poteri di promulgazione dello stato di guerra ad una minoranza del Paese che per effetto distorsivo e premiante della legge elettorale si troverebbe ad essere in modo artificioso maggioranza in Parlamento;

evidenziato che la promulgazione dello Stato di guerra ha implicazioni dirette sulla vita democratica del Paese perché prevede la sospensione e/o la limitazione di alcune libertà fondamentali come quelle di circolazione, sciopero, manifestazione, espressione della libertà di pensiero e di stampa etc. tali da richiedere che la promulgazione di questo stato eccezionale non possa che avvenire con il contributo delle opposizioni e comunque con una maggioranza qualificata del Parlamento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 17, sia ripristinata la versione attualmente in vigore dell'articolo 78 della Costituzione;

b) all'articolo 17, sia integrato l'articolo 78 inserendo dopo la parola Guerra le seguenti: « con la maggioranza dei quattro quinti dei seggi assegnati » o in subordine « con la maggioranza dei due terzi dei seggi assegnati ».

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli. C. 2397-A (Parere all'Assemblea) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 85

Norme in materia di conflitti di interessi dei titolari delle cariche di Governo. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi di amministratori locali, dei presidenti delle regioni e dei membri delle giunte regionali. C. 275-A (Parere all'Assemblea) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario – Parere su emendamenti)* 85

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 348 e abb.-A (Parere all'Assemblea) *(Esame e rinvio)* 88

ALLEGATO (Documentazione depositata dal Governo) 110

Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 2295 e abb.-A, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Nulla osta)* 88

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. Nuovo testo C. 1803 (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 89

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009. C. 2576 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)* 89

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012. C. 2425 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e rinvio)* 91

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo. Atto n. 117 (Rilievi alla II Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter, *comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* 93

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni di istruzione pubblica; nel campo della viabilità; nel campo dei trasporti; riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, al netto del servizio di smaltimento dei rifiuti; del servizio di smaltimento dei rifiuti; nel settore sociale, al netto del servizio degli asili nido; del servizio degli asili nido. Atto n. 120 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 94

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard per ciascuna provincia delle regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni di istruzione pubblica e alla funzioni riguardanti la gestione del territorio. Atto n. 121 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 98

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente l'introduzione del divieto di utilizzo della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale per la copertura finanziaria delle leggi. C. 2648 Boccia ed altri *(Seguito dell'esame e rinvio)* 101

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sul seminario ad Alto livello dei parlamentari dei Paesi membri dell'OCSE, svoltosi a Parigi il 2 ottobre 2014 102

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 109

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 10.20.

Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli.
C. 2397-A.
(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 ottobre 2014.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 14 ottobre scorso il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti, in attesa che la Ragioneria generale dello Stato verificasse la relazione tecnica sul provvedimento in esame, predisposta dal Dipartimento delle finanze.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI annuncia che il Governo chiederà all'Assemblea di rinviare il provvedimento all'esame della Commissione di merito.

Rocco PALESE (FI-PdL) ricorda il grande lavoro svolto dalla Commissione di merito per giungere all'approvazione del provvedimento e sottolinea il fatto che il Governo vada in direzione contraria rispetto a quanto previsto dallo stesso provvedimento, atteso che il disegno di legge di stabilità 2015 intende eliminare l'esenzione dalle tasse automobilistiche per le auto d'epoca.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prendendo atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di conflitti di interessi dei titolari delle cariche di Governo. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi di amministratori locali, dei presidenti delle regioni e dei membri delle giunte regionali.
C. 275-A.
(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 30 ottobre 2014.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatore*, ricorda che nella seduta del 30 ottobre scorso il rappresentante del Governo aveva consegnato la relazione tecnica sul provvedimento, accompagnata da una nota della Ragioneria generale dello Stato che verificava negativamente la medesima relazione tecnica.

Osserva in particolare che l'articolo 9 del provvedimento, relativo all'istituzione della Commissione nazionale per la prevenzione dei conflitti di interesse, sembra comportare, per i numerosi compiti e funzioni che sono attribuiti a detta Commissione, nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica, non quantificati e per i quali non è prevista alcuna copertura, anche in considerazione dell'amplissimo ambito soggettivo di applicazione del provvedimento, che riguarda anche i titolari di cariche di governo locali e gli esecutivi regionali. Pur apprezzando il lavoro svolto dalla Commissione affari costituzionali, propone che la Commissione bilancio, prendendo atto di tali criticità sul piano finanziario, esprima parere contrario sul provvedimento, nonché su tutte le proposte emendative ad esso riferite, contenute nel fascicolo n. 3.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con quanto evidenziato dal relatore.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), invitando i colleghi a riflettere sulla circostanza che uno dei rari pareri contrari espressi dalla Commissione bilancio riguarderebbe proprio il provvedimento in esame, osserva che alcune delle questioni critiche evidenziate dalla documentazione depositata dal rappresentante del Governo sembrano riguardare aspetti di merito più che di natura finanziaria. Al riguardo ritiene che la Commissione di merito dovrebbe affrontare i problemi sostanziali, mentre la Commissione bilancio avrebbe la funzione di trovare una soluzione alle questioni attinenti la quantificazione e la copertura degli oneri recati dal provvedimento e quindi di agevolare il compito della Commissione di merito, non di contrastarlo.

Rocco PALESE (FI-PdL) propone che, analogamente a quanto avvenuto in passato in simili circostanze, la Commissione bilancio ponga in rilievo le criticità sul piano finanziario, segnalandole alla Commissione di merito per trovare i necessari correttivi.

Paolo TANCREDI (NCD) osserva che gli aspetti problematici del provvedimento riguardano proprio la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria e che tali aspetti non possono che condurre all'espressione di un parere contrario.

Maino MARCHI (PD), pur comprendendo le osservazioni dell'onorevole Sorial, evidenzia come, nel caso in esame, sia inevitabile l'espressione di un parere contrario, in considerazione del fatto che il provvedimento è all'ordine del giorno dell'Assemblea e non è possibile intervenire in maniera « chirurgica » su singoli articoli.

Laura CASTELLI (M5S), ritiene assurdo esprimere un parere contrario sulla base di supposte criticità attinenti alla quantificazione degli oneri, poiché dovrebbe essere proprio la Commissione bilancio ad agevolare tale quantificazione e l'individuazione delle relative coperture finanziarie. Ricorda che in occasione dell'esame di altri provvedimenti si è provveduto a superare l'eventuale onerosità di commissioni o comitati di cui era disposta l'istituzione tramite apposite clausole di invarianza finanziaria, senza giungere all'espressione di un parere contrario. Ritiene quindi che tali problematiche sul piano finanziario siano sollevate ad arte da parte della maggioranza e del Governo per affossare il provvedimento per una scelta in realtà di carattere politico. Invita quindi il Governo ad un'ulteriore riflessione, ritenendo superabili con apposite modifiche i rilievi della Ragioneria generale dello Stato.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI ribadisce che le valutazioni negative del Governo sono basate esclusivamente su aspetti finanziari del provvedimento, privo di quantificazione degli oneri e di previsioni delle relative coperture. Esprimendo inoltre dubbi sulla neutralità finanziaria dell'estensione dei compiti della Guardia di finanza, recata dall'articolo 8, osserva che il Governo affronterà gli aspetti sostanziali del provvedimento nelle sedi opportune, rappresentate dalla Commissione di merito e dall'Assemblea.

Francesco BOCCIA, *presidente*, evidenzia che alcuni problemi di carattere finanziario conseguono all'estensione dell'ambito dei soggetti da sottoporre a controllo, ai fini della valutazione dell'eventuale conflitto di interessi, ricomprendendovi i tito-

lari delle cariche di governo locali. Osserva infatti che il provvedimento comporterebbe per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato lo svolgimento di attività aggiuntive e quindi la necessità dell'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie. Ricorda peraltro che, poiché nel corso dell'esame in sede referente la I Commissione ha svolto l'audizione di rappresentanti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato prima dell'adozione del testo unificato che ha posto a carico dell'Autorità stessa i gravosi compiti di controllo dianzi citati, è mancata in quella fase del procedimento la necessaria interlocuzione tra la Commissione affari costituzionali e la citata Autorità riguardo alla sostenibilità dei nuovi compiti nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatore*, sottolineando che le valutazioni negative sul provvedimento sono di natura esclusivamente finanziaria, nel rispetto dei compiti della Commissione bilancio, preso atto di quanto emerso nel corso della discussione testé svolta, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 275-A, recante norme in materia di conflitti di interessi dei titolari delle cariche di Governo. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi di amministratori locali, dei presidenti delle regioni e dei membri delle giunte regionali, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 3;

preso atto degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica, verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato, da cui si evince che:

l'articolo 9, nell'istituire la Commissione nazionale per la prevenzione dei conflitti di interessi e nell'attribuire ad essa una serie di compiti e funzioni, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 4, 6, 7, 8, 10, 11 e 12, potrebbe comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in considerazione dell'amplissimo ambito soggettivo di applicazione del provvedimento, che riguarda anche i titolari di cariche di governo locali e gli esecutivi regionali;

le previsioni di cui agli articoli 9 e 14 che stabiliscono, rispettivamente, che la predetta Commissione per l'esercizio delle sue funzioni si avvale delle strutture e degli uffici dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici, non risultano sufficienti ad escludere la predetta onerosità, giacché i nuovi compiti previsti dovrebbero determinare – salvo diversa valutazione da parte dei citati organismi – lo svolgimento di attività aggiuntive e quindi la necessità dell'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie;

i nuovi compiti affidati al Corpo della guardia di finanza dall'articolo 8, comma 4, risultando estranei a quelli istituzionali affidati al predetto Corpo dal decreto legislativo n. 68 del 2001, richiedono l'assegnazione di risorse finanziarie aggiuntive da destinare a tali nuovi compiti;

ritenuto pertanto che il provvedimento necessiti di ulteriori approfondimenti nella Commissione di merito, al fine di circoscriverne puntualmente l'impatto finanziario e di definirne conseguentemente le occorrenti coperture finanziarie;

esprime

SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO IN OGGETTO:

PARERE CONTRARIO

Conseguentemente, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sopprimere gli articoli da 1 a 16.

SUGLI EMENDAMENTI TRASMESSI DALL'ASSEMBLEA:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti e sugli articoli aggiuntivi contenuti nel fascicolo n. 3, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura

ovvero non idonei ad eliminare gli effetti finanziari negativi derivanti dal provvedimento ».

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.
C. 348 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 4 dicembre 2014, la Commissione bilancio aveva avviato l'esame, in sede consultiva, del provvedimento, ai fini del parere alla XIII Commissione e che, in tale occasione, il relatore aveva chiesto alcuni chiarimenti in merito ai quali il rappresentante del Governo si era riservato di rispondere.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato relativa ai profili finanziari del provvedimento *(vedi allegato)*.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
C. 2295 e abb.-A, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento, recante nuovi parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si compone di un solo articolo e non è corredato di relazione tecnica.

In particolare, osserva che il comma 1 novella la lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 635 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare), disponendo che ai fini del reclutamento nelle Forze armate occorre rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento, eliminando, quindi, l'attuale previsione relativa ad un limite minimo di altezza.

Il comma 2 rinvia ad un apposito regolamento, da trasmettere per il parere alle commissioni parlamentari competenti per materia, il compito di modificare le norme del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare che prevedono un limite di altezza ai fini del reclutamento nelle forze armate, adeguandole al nuovo parametro legislativo.

Il comma 3 dispone che con il suddetto regolamento siano fissati parametri fisici unici e omogenei per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale della Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, potendo differenziarli esclusivamente in relazione al sesso maschile o femminile del candidato.

Infine, il comma 4 reca una disposizione di natura transitoria in base alla quale, fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, continua a trovare applicazione la normativa attualmente vigente che fissa i richiamati limiti di altezza.

Rileva che il provvedimento non presenta profili di carattere finanziario e propone, pertanto, di esprimere nulla osta.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione.
Nuovo testo C. 1803.
(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatore*, fa presente che il progetto di legge prevede l'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione e che oggetto di esame è il nuovo testo del provvedimento, come modificato dalla Commissione di merito, Affari costituzionali, nel corso dell'esame in sede referente.

Osserva che il testo, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica. Rileva che il provvedimento non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario e propone, pertanto, di esprimere parere favorevole.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009.
C. 2576 Governo.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009. Rileva che il provvedimento è costituito di 4 articoli ed è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente dalla Ragioneria dello Stato, mentre l'Accordo è formato da 24 articoli.

Passando all'esame delle norme dell'Accordo considerate dalla relazione tecnica, nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Rileva preliminarmente che l'Accordo sulla sicurezza sociale stipulato tra Italia e Giappone è sostanzialmente volto ad escludere il versamento dei contributi al sistema previdenziale del Paese straniero in cui lavorano temporaneamente i cittadini dei due Stati, qualora gli stessi siano autonomi o alle dipendenze di un datore di lavoro dello stesso Paese di origine. Da tale esclusione derivano – tenuto conto della diversa consistenza dei due gruppi dei lavoratori – minori entrate contributive complessive per il sistema previdenziale italiano, come evidenziato nella relazione tecnica.

Ciò premesso, per quanto riguarda i profili di quantificazione, osserva che la relazione tecnica ipotizza un *trend* decrescente nel numero di soggetti – sia italiani che lavorano in Giappone, sia giapponesi che lavorano in Italia – interessati, nonostante la stessa relazione tecnica indichi un andamento crescente dei lavoratori italiani in Giappone. In proposito, reputa necessario acquisire gli elementi sottostanti tali differenti andamenti.

Rileva inoltre un *trend* crescente delle minori entrate contributive previste, pur in presenza di un minor numero di soggetti interessati. Ritiene che andrebbe chiarito se tale andamento sia riferibile alla dinamica dei prezzi e delle retribuzioni, sia italiane sia giapponesi, e se, inoltre, risulti compatibile con il quadro macroeconomico aggiornato rispetto alle

previsioni utilizzate dalla relazione tecnica; per la componente italiana, infatti, sono state utilizzate le previsioni contenute nella Nota di aggiornamento al Documento di finanza pubblica 2012.

Ritiene infine utile una conferma che l'applicazione di esenzioni o riduzioni di costi amministrativi o dei diritti consolari ai sensi dell'articolo 15 dell'Accordo non produca effetti finanziari di ammontare apprezzabile.

In ordine all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, recante la copertura finanziaria, ricorda che la norma, al comma 1, dispone che all'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 9.685.000 per l'anno 2014, in euro 9.862.000 per l'anno 2015 e in euro 10.740.000 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Sottolinea che il comma 2 reca una esplicita clausola di salvaguardia, secondo cui, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al medesimo comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l)*, della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, in via prioritaria del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla 28 gennaio 2009, n. 2. Rileva quindi che il comma 3 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2 e che il comma 4 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Al riguardo, ricorda che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono riconducibili, come indicato dalla relazione tecnica ad esso allegata, alle modifiche previste alla disciplina in materia di totalizzazione dei periodi di lavoro svolti in Giappone previste dall'Accordo. In merito alla norma di copertura finanziaria fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità, osservando che il riferimento ai fondi speciali 2014-2016 appare idoneo nel presupposto che il provvedimento venga approvato, in via definitiva, entro il 31 dicembre 2014.

Con riferimento alla clausola di salvaguardia prevista dal comma 2, giudica opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo del Fondo nazionale per le politiche sociali, in via prioritaria, ed eventualmente del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sui medesimi fondi. Ritiene necessario tale chiarimento, con particolare riguardo al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione – capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – in considerazione della natura non rimodulabile del relativo capitolo.

Con riferimento alla formulazione dell'autorizzazione di spesa segnala l'oppor-

tunità di specificare che l'onere pari a 10,740 milioni di euro a decorrere dal 2016 ha carattere annuo.

Infine, ritiene che si dovrebbe valutare l'opportunità di modificare la decorrenza degli oneri del provvedimento e della relativa copertura finanziaria dal 2014 al 2015, giacché, ai sensi dell'articolo 23, l'Accordo « entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui gli Stati Contraenti avranno completato uno scambio di note diplomatiche con cui si informi l'altra Parte che le necessarie procedure costituzionali per l'entrata in vigore di questo accordo sono state completate ».

Si augura infine una celere conclusione dell'*iter* del provvedimento, ricordando che il nostro Paese è l'unico, tra quelli appartenenti al G8, per cui non è ancora operativo un accordo di sicurezza sociale con il Governo giapponese.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, in relazione alle osservazioni formulate dal relatore, evidenzia che la quantificazione degli oneri per l'anno 2014, risultante dalla relazione tecnica, può considerarsi ormai superata, in considerazione del tempo ancora necessario per l'entrata in vigore dell'Accordo e che occorre pertanto aggiornare all'anno 2015 la decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento, imputando al medesimo anno, in via prudenziale, l'intero onere indicato per tale anno dalla relazione tecnica.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2576 Governo recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la quantificazione degli oneri per l'anno 2014, risultante dalla relazione tecnica, può considerarsi ormai superata, in considerazione del tempo ancora necessario per l'entrata in vigore dell'Accordo;

occorre pertanto aggiornare all'anno 2015 la decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento, imputando al medesimo anno, in via prudenziale, l'intero onere indicato per tale anno dalla relazione tecnica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 9.862.000 per l'anno 2015 e in euro 10.740.000 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri ».

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.

C. 2425 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.

Osserva che la relazione illustrativa precisa che l'accordo commerciale in esame prevede una progressiva e reciproca liberalizzazione degli scambi grazie all'eliminazione dei dazi su tutti i prodotti industriali e della pesca e al miglioramento dell'accesso al mercato dei prodotti agricoli.

Evidenzia che l'Accordo si compone di 337 articoli e che allo stesso sono annessi 14 Allegati, che ne costituiscono parte integrante, così come espressamente previsto dall'articolo 327 dell'Accordo.

Rileva che il disegno di legge è corredato di relazione tecnica, sottolineando, in particolare, che gli oneri dalla stessa quantificati derivano dagli articoli 7 e 11 dell'Allegato V, mentre non si ascrivono effetti onerosi alle disposizioni dell'Accordo.

Passando all'esame delle disposizioni oggetto della relazione tecnica, segnala quanto segue.

Circa gli articoli 1-337 dell'Accordo e gli articoli 7 e 11 dell'Allegato V, rileva che gli oneri per l'assistenza e la cooperazione amministrativa sono riferiti dalla relazione tecnica alle sole attività di cui agli articoli 7 e 11 dell'Allegato V. Considerato che le norme impongono un'ampia collaborazione tra le autorità amministrative nazionali e le corrispondenti autorità dei paesi che hanno sottoscritto l'Accordo nonché numerosi adempimenti amministrativi, ritiene che andrebbe confermato che le ulteriori attività amministrative a carico delle autorità nazionali, previste dal testo in esame, possano essere svolte utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Con riferimento alle esenzioni dalle tariffe doganali, osserva che la relazione tecnica non ipotizza effetti onerosi, nel presupposto che i mancati introiti siano compensati dal venire meno delle corrispondenti spese. Ritiene che andrebbe precisato a quali spese la relazione tecnica faccia specificamente riferimento e quali siano i dati che suffraghino tale ipotesi di compensatività.

Per quanto attiene al venir meno di introiti per la tassa di ancoraggio, non ha osservazioni da formulare, alla luce di quanto riferito dalla relazione tecnica circa l'entità trascurabile della riduzione di gettito.

Riguardo all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, recante la copertura finanziaria, ricorda che la norma, al comma 1, dispone che all'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 25.840 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Segnala che il comma 2 reca una esplicita clausola di salvaguardia, secondo cui, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede per gli oneri relativi alle spese di missione mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente, aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma « Regolazione, giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità » e, comunque, della mis-

sione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio ». Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. Rileva quindi che il comma 3 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2 e che il comma 4 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

In proposito, osserva che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono riconducibili, come indicato dalla relazione tecnica ad esso allegata, alle spese di missioni di cui agli articoli 7 e 11 del Protocollo allegato all'Accordo, finalizzate ad acquisire informazioni e ad assistere alle indagini di controparte nell'ambito della esecuzione delle domande di assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale, nonché all'eventuale comparizione di esperti e testimoni in procedimenti giudiziari e amministrativi.

Ciò premesso, in primo luogo, rileva che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, a cui vengono imputati i predetti oneri, reca le necessarie disponibilità; in secondo luogo, osserva che il riferimento ai fondi speciali 2014-2016 appare idoneo nel presupposto che il provvedimento venga approvato, in via definitiva, entro il 31 dicembre 2014.

Inoltre, con riferimento alla clausola di salvaguardia prevista dal comma 2, giudica opportuno che il Governo chiarisca, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle dotazioni di bilancio, se l'eventuale utilizzo delle dotazioni finanziarie di parte corrente, aventi la natura di spese rimodulabili, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma « Regolazione, giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità » della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio », possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sui medesimi stanziamenti.

Ritiene infine che si dovrebbe valutare l'opportunità di modificare la decorrenza degli oneri del provvedimento e della relativa copertura finanziaria dal 2014 al 2015, giacché, ai sensi dell'articolo 330 dell'Accordo, esso entrerà in vigore « il primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento, da parte del depositario, dell'ultima notifica di cui al paragrafo 1 », con cui ciascuna delle parti attesta il completamento delle procedure interne necessarie ai fini dell'entrata in vigore dell'Accordo medesimo.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 11 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo.
Atto n. 117.
(Rilievi alla II Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter, *comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni per l'attuazione della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 sull'ordine di protezione europeo, osservando altresì che il provvedimento è corredato di una clausola di non onerosità per la finanza pubblica e della relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Passando all'esame delle disposizioni considerate dalla predetta relazione tecnica che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Riguardo agli articoli 1-16, recanti disposizioni per l'applicazione dell'ordine di protezione europeo, non ha nulla da osservare, nel presupposto, sul quale reputa opportuna una conferma del Governo, che le amministrazioni interessate possano effettivamente far fronte agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, nell'evidenziare l'assenza di oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, conferma che le amministrazioni interessate potranno far fronte agli adempimenti previsti dallo schema di decreto legislativo in esame nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo (atto n. 117);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le amministrazioni interessate potranno far fronte agli adempimenti previsti dallo schema di decreto legislativo in esame nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo in esame ».

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 11 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni di istruzione pubblica; nel campo della viabilità; nel campo dei trasporti; riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, al netto del servizio di smaltimento dei rifiuti; del servizio di smaltimento dei rifiuti; nel settore sociale, al netto del servizio degli asili nido; del servizio degli asili nido.
Atto n. 120.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Fulvio BONAVITACOLA (PD), *relatore*, fa presente che i fabbisogni standard sono stati introdotti nell'ordinamento con il decreto legislativo 26 novembre 2010,

n. 216, emanato in attuazione della delega in materia di federalismo fiscale disposta con la legge n. 42 del 2009 e che essi costituiscono i nuovi parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali di comuni, città metropolitane e province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica.

Osserva che la metodologia per la determinazione dei fabbisogni costituisce un'operazione tecnicamente complessa, per la cui effettuazione il decreto definisce una serie di elementi da utilizzare, ed in particolare: l'individuazione dei modelli organizzativi e dei livelli quantitativi delle prestazioni, determinati sulla base di un sistema di indicatori in relazione a ciascuna funzione fondamentale e ai relativi servizi; l'analisi dei costi finalizzata alla individuazione di quelli più significativi e alla determinazione degli intervalli di normalità; l'enucleazione di un modello di stima dei fabbisogni sulla base di criteri di rappresentatività attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche; la definizione di un sistema di indicatori per valutare l'adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli.

Evidenzia che la procedura di messa in pratica di tale metodo è affidata alla Società per gli studi di settore, ora Soluzioni per il Sistema Economico – SO.S.E. s.p.a., società per azioni che opera per la elaborazione degli studi di settore. A tal fine la società potrà avvalersi dell'Istituto per la finanza e per l'economia locale (IFEL), nonché dell'ISTAT.

Osserva che le metodologie risultanti dall'attività della SO.S.E. dovranno essere sottoposte alla valutazione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica (COPAFF), nonché del Ministero dell'economia e delle finanze.

Rileva, inoltre, che viene prevista una specifica procedura per la pubblicazione sia della nota metodologica della procedura di calcolo sia dei fabbisogni standard per ciascun ente locale, ai cui fini si dispone che ciascun schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, verificato dai competenti organi del Ministero dell'economia e delle finanze e corredato di relazione tecnica che ne evidenzi gli effetti finanziari, venga sottoposto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, al parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ed a quello delle Commissioni bilancio delle due Camere.

Osserva che i termini di conclusione del procedimento per i fabbisogni erano inizialmente stabiliti secondo una scansione lineare, in base alla quale essi avrebbero dovuti essere determinati: entro il 2011 per un terzo delle funzioni fondamentali, per entrare in vigore nel 2012; per un ulteriore terzo entro il 2012, con entrata in vigore nel 2013 e, per il restante terzo entro il 2013, con entrata in vigore nel 2014. Per ciascuna di tali fasi era previsto un processo di gradualità diretto a garantirne l'entrata a regime nell'arco di un triennio, in modo da concludere la fase transitoria entro il 2017.

Rileva che, via via che questa tempistica si dimostrava non realizzabile, le prime due fasi sono state eliminate, senza tuttavia modificarsi conseguentemente anche il termine finale, per cui allo stato la normativa vigente, dettata dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 216 del 2010, dispone che, fermo restando il triennio di gradualità nell'entrata a regime: entro il 31 marzo 2013 dovevano essere determinati i fabbisogni standard per almeno due terzi delle funzioni fondamentali, che entrano in vigore nello stesso anno; entro il 2013 deve essere determinato il restante terzo, sebbene la norma rechi una formulazione più generica, e non del tutto precisa, riferita a tutti i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2014.

Rileva che il sistema delineato dal decreto legislativo n. 216 del 2010 peraltro prevede, all'articolo 7, una fase di aggiornamento dei dati con conseguente rideterminazione dei fabbisogni non oltre il terzo anno successivo alla loro adozione.

Con riferimento ai comuni, osserva che l'articolo 3 del decreto legislativo n. 216 del 2010 prevede che siano calcolati i fabbisogni standard relativamente alle se-

guenti funzioni fondamentali: le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge n. 42 del 2009; le funzioni di polizia locale; le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica; le funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; le funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato; le funzioni del settore sociale.

Sottolinea che il comma 1-*bis* del citato articolo 3, introdotto in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 174 del 2012, ha precisato che, ai fini della determinazione dei fabbisogni standard, le modifiche nell'elenco delle funzioni fondamentali, indicate all'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall'articolo 19 del decreto-legge n. 95 del 2012, sono prese in considerazione dal primo anno successivo all'adeguamento dei certificati di conto consuntivo alle suddette nuove elencazioni, tenuto conto anche degli esiti dell'armonizzazione degli schemi di bilancio disposta dal decreto legislativo n. 118 del 2011. Alla luce di ciò, SOSE e IFEL hanno determinato le note metodologiche e i fabbisogni standard relativamente alle funzioni fondamentali come indicate dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 216 del 2010.

Relativamente ai comuni, osserva che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 aprile 2013, sono stati approvati definitivamente la nota metodologica e i fabbisogni standard delle funzioni fondamentali di polizia locale, mentre con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 ottobre 2014, sono stati approvati quelli relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo.

Con riguardo alle note metodologiche e ai fabbisogni standard oggetto del presente provvedimento, concernenti le funzioni di istruzione pubblica, viabilità e trasporto pubblico locale, gestione del territorio e ambiente, settore sociale e asili nido, evidenzia che le stesse sono state adottate nel dicembre 2013 e successivamente approvate in via preliminare dal Consiglio dei ministri nella seduta del 23 luglio 2014 e che su di esse si è espressa la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 16 ottobre 2014, esprimendo parere favorevole con raccomandazioni.

Ricorda, infine, che la legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013), all'articolo 1, comma 730, nel modificare la disciplina relativa al Fondo di solidarietà comunale, dispone, con l'introduzione di un nuovo comma 380-*quater* all'articolo 1 della legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228 del 2012), in merito alle modalità di ripartizione del Fondo, prevedendo che almeno il 10 per cento del Fondo sia prioritariamente ripartito sulla base delle capacità fiscali e dei fabbisogni standard, approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge n. 42 del 2009, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La norma suddetta prevede, altresì, che le modalità e i criteri di attuazione di tale disposizione avrebbero dovuto essere stabiliti mediante intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 15 aprile 2014. Osserva tuttavia che tale intesa non risulta al momento ancora raggiunta.

Rileva, inoltre, che il disegno di legge di stabilità per il 2015, attualmente all'esame del Senato, all'articolo 2, comma 161, eleva tale percentuale del Fondo di solidarietà comunale dal 10 al 20 per cento.

Ciò premesso, ricorda che con il provvedimento in esame viene sottoposto al parere della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni bilancio di Camera e Senato

lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario relativi alle seguenti funzioni: istruzione pubblica, viabilità, trasporti, gestione del territorio e dell'ambiente, al netto del servizio di smaltimento dei rifiuti, servizio di smaltimento dei rifiuti, settore sociale, al netto del servizio degli asili nido, servizio degli asili nido.

Rispetto alle sei funzioni considerate dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 216 del 2010, le funzioni relative a « Viabilità e trasporti », « Gestione del territorio e dell'ambiente » e « Settore sociale » sono state suddivise in due servizi. In particolare, per le funzioni « Gestione del territorio e dell'ambiente » e « Settore sociale » sono stati esposti in maniera autonoma, rispettivamente, i servizi di « Smaltimento dei rifiuti » e degli « Asili nido », con conseguente elaborazione di autonome note metodologiche per la determinazione dei relativi fabbisogni standard.

Ricorda che ciascuna nota metodologica evidenzia il procedimento seguito per la determinazione dei rispettivi fabbisogni standard, secondo le cinque fasi indicate dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2010: identificazione delle informazioni e dei dati di natura strumentale e contabile, acquisiti sia da banche-dati ufficiali, sia tramite rilevazione diretta tramite appositi questionari somministrati da SOSE a comuni e unioni di comuni; individuazione dei modelli organizzativi e dei livelli quantitativi delle prestazioni, determinati sulla base di un sistema di indicatori in relazione a ciascuna funzione fondamentale e ai relativi servizi; analisi dei costi finalizzata all'individuazione dei quelli più significativi e alla determinazione degli « intervalli di normalità »; individuazione di un modello di stima dei fabbisogni standard sulla base di criteri di rappresentatività attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche; definizione di un sistema di indicatori per valutare l'adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli.

Come riportato nella relazione illustrativa i fabbisogni standard stimati attraverso le procedure di calcolo indicate dalla singole note metodologiche non hanno diretta valenza dal punto di vista finanziario, rappresentando piuttosto un ausilio per il calcolo dei coefficienti di riparto relativi a ciascuna funzione.

Sottolinea che i dati sui fabbisogni possono fornire agli amministratori locali informazioni ed indicatori utili sui modelli organizzativi che garantiscono le migliori performance sia in termini di costo che in termini di qualità dei servizi, attraverso la consultazione della banca dati *OpenCivitas* e le relative elaborazioni comparative.

Ricorda, altresì, che lo schema di decreto in esame è composto di due articoli. In particolare, fa presente che l'articolo 1 dispone l'adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard e alla determinazione del fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario. In riferimento a tale disposizione, rileva che ciascuna nota metodologica è composta di una prima parte illustrativa dell'ambito di riferimento, del contesto teorico, delle modalità di rilevazione dei dati, seguita da numerosi allegati tecnici. In particolare, nell'Allegato 7 di ciascuna nota sono riportati tutti i comuni delle regioni a statuto ordinario, articolati per regioni e province, con l'indicazione per ciascuno di essi del « Coefficiente di riparto relativo al Fabbisogno Standard esposto in dodici cifre decimali.

Con riguardo all'articolo 2, osserva che esso dispone che i comuni diano adeguata pubblicità del presente decreto sul proprio sito istituzionale, nonché attraverso ulteriori forme di comunicazione del proprio bilancio.

Ricorda infine che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nell'esprimere parere favorevole sullo schema di decreto in titolo nella seduta del 16 ottobre 2014, ha raccomandato al Governo di dare massima pubblicità possibile presso i comuni, anche con circolari esplicative, a quanto

disposto nel provvedimento e di dare la massima gradualità possibile all'applicazione dello stesso.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI dichiara di non avere nulla da osservare sullo schema di decreto in esame, al quale non sono ascrivibili effetti di carattere finanziario.

Maino MARCHI (PD) ritiene auspicabile che i lavori della Commissione bilancio tengano conto dell'esame dello schema di decreto in corso presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, anch'essa assegnataria del provvedimento, dal momento che il predetto organo appare comunque la sede più idonea in seno alla quale svolgere gli eventuali approfondimenti sul merito delle disposizioni.

Simonetta RUBINATO (PD) fa presente che nella seduta del 10 dicembre scorso i relatori sul provvedimento presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale hanno formulato una proposta di parere, che sarà sottoposta al vaglio del medesimo organo nel corso della prossima settimana.

Fulvio BONAVITACOLA (PD), *relatore*, ferma restando la specifica competenza di merito sul provvedimento in capo alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, ritiene tuttavia che, qualora su ciò vi fosse il consenso dei diversi gruppi parlamentari, la Commissione bilancio sarebbe nelle condizioni di procedere già nella seduta odierna all'espressione del proprio parere, atteso il carattere essenzialmente metodologico delle disposizioni recate dallo schema di decreto.

Maino MARCHI (PD), nel ribadire quanto in precedenza dichiarato, concorda tuttavia con le valutazioni da ultimo espresse dal relatore, anche in considerazione del fatto che allo schema di decreto non sono ascrivibili effetti finanziari, dal momento che la percentuale della quota del Fondo di solidarietà comunale da ripartire sulla base delle capacità fiscali e dei fabbisogni standard risulta già stabilita, in una misura pari al 10 per cento, dall'articolo 1, comma 730, della legge di stabilità per il 2014. A tale specifico riguardo, osserva come la predetta percentuale sia stata elevata al 20 per cento dal disegno di legge di stabilità per il 2015, attualmente all'esame del Senato, ciò nell'ottica, a suo avviso auspicabile, di incrementare progressivamente la quota del citato Fondo da ripartire secondo il criterio dei fabbisogni standard.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto della disponibilità da parte dei gruppi parlamentari di procedere all'espressione del parere di competenza sullo schema di decreto in esame già nel corso della seduta odierna.

Fulvio BONAVITACOLA (PD), *relatore*, formula quindi una proposta di parere favorevole sullo schema di decreto in oggetto.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard per ciascuna provincia delle regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni di istruzione pubblica e alla funzioni riguardanti la gestione del territorio.
Atto n. 121.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Paolo TANCREDI (NCD), *relatore*, rinviando a quanto già detto dall'onorevole

Bonavitacola sull'atto del Governo n. 120 con riferimento alla ricostruzione normativa sui fabbisogni standard, evidenzia che, con riferimento alle province, l'articolo 3 del decreto legislativo n. 216 del 2010 prevede che siano calcolati i fabbisogni standard relativamente alle seguenti funzioni fondamentali: le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge n. 42 del 2009; le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica; le funzioni nel campo dei trasporti; le funzioni riguardanti la gestione del territorio; le funzioni nel campo della tutela ambientale; le funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro.

Ricorda che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 aprile 2013, sono stati approvati definitivamente la nota metodologica e i fabbisogni standard dei servizi del mercato del lavoro, mentre con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 ottobre 2014, sono stati approvati quelli relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo.

Ricorda, inoltre, che il 3 luglio 2013 la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) ha approvato le note metodologiche per la determinazione dei fabbisogni standard per le province relativi alle funzioni di istruzione pubblica e di gestione del territorio, elaborate dalla SO.S.E. s.p.a., con la consulenza scientifica dell'IFEL. Tali note sono state approvate in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 23 luglio 2014 ed hanno avuto il parere favorevole dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta dell'11 settembre 2014.

Sottolinea che nel dicembre 2013 la COPAFF ha adottato le restanti note metodologiche e i fabbisogni standard per ciascun provincia relative alle funzioni nel campo dei trasporti, della tutela ambientale e della polizia provinciale. Tuttavia, tali residue note metodologiche non sono ancora state sottoposte all'esame preliminare da parte del Consiglio dei ministri, in quanto è stato effettuato un supplemento istruttorio a seguito delle modifiche alle funzioni fondamentali delle province disposte dalla legge n. 56 del 2014.

Evidenzia che con l'atto del Governo n. 121 è sottoposto al parere della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni bilancio di Camera e Senato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard per ciascuna provincia delle regioni a statuto ordinario relativi alle seguenti funzioni: istruzione pubblica e gestione del territorio.

Ciascuna nota metodologica evidenzia il procedimento seguito per la determinazione dei rispettivi fabbisogni standard, secondo le cinque fasi indicate dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2010: identificazione delle informazioni e dei dati di natura strumentale e contabile, acquisiti sia da banche dati ufficiali, sia tramite rilevazione diretta tramite appositi questionari somministrati da SO.S.E. s.p.a. a comuni e unioni di comuni; individuazione dei modelli organizzativi e dei livelli quantitativi delle prestazioni, determinati sulla base di un sistema di indicatori in relazione a ciascuna funzione fondamentale e ai relativi servizi; analisi dei costi finalizzata all'individuazione dei quelli più significativi e alla determinazione degli « intervalli di normalità »; individuazione di un modello di stima dei fabbisogni standard sulla base di criteri di rappresentatività attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche; definizione di un sistema di indicatori per valutare l'adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli.

Sottolinea che i servizi realizzati dalle province nell'ambito delle funzioni in esame sono posti a servizio di tutto l'ente e degli enti locali ricadenti nel territorio provinciale ed interessano, per la funzione riguardante la gestione del territorio, la

viabilità nonché l'urbanistica e la programmazione territoriale, e per la funzione di istruzione pubblica, gli istituti di istruzione secondaria, gli istituti gestiti direttamente dalla provincia, nonché la formazione professionale ed altri servizi inerenti l'istruzione.

Ricorda che sono state individuate delle variabili in grado di valutare gli aspetti socio-economici necessari a catturare le preferenze/necessità locali circa la domanda di servizi pubblici (variabili di contesto relative alla domanda) e delle variabili in grado di cogliere le caratteristiche ambientali che influiscono sulla produttività totale dei fattori e che modificano, a parità di domanda, il costo di fornitura del servizio (variabili di contesto relative all'offerta).

In particolare, sono state utilizzate variabili di contesto desumibili da fonti ufficiali, variabili di contesto desumibili dai questionari somministrati alle province, il livello dei prezzi dei fattori produttivi, con precipuo riferimento al livello delle locazioni immobiliari ad uso ufficio, alla spesa media del personale per addetto, al livello delle retribuzioni del settore privato, nonché variabili relative a fattori esogeni di carico.

Per quanto concerne i modelli organizzativi adottati, è emerso che, per entrambe le funzioni, nove province fanno elevato ricorso a forme di esternalizzazione per l'erogazione dei servizi, laddove 77 province presentano un basso ricorso a forme di esternalizzazione.

Evidenzia che per la determinazione della « Funzione dei fabbisogni standard » si è ricorso alla tecnica statistica della regressione lineare multipla, individuando la relazione tra la spesa corrente procapite (variabile dipendente) e l'insieme delle variabili indipendenti precedentemente indicate (variabili di contesto relative alla domanda; variabili di contesto relative all'offerta; livello dei prezzi dei fattori produttivi; tipologia di servizio offerto; fattori esogeni di carico). Nel modello di stima della « Funzione dei fabbisogni standard » la spesa corrente è stata rapportata alla popolazione residente al 31 dicembre 2010.

Ricorda, come riportato nella relazione illustrativa, che i fabbisogni standard stimati attraverso le procedure di calcolo indicate dalla singole note metodologiche non hanno diretta valenza dal punto di vista finanziario, rappresentando piuttosto un ausilio per il calcolo dei coefficienti di riparto relativi a ciascuna funzione.

Rileva che i dati sui fabbisogni possono fornire agli amministratori locali informazioni ed indicatori utili sui modelli organizzativi che garantiscono le migliori performance sia in termini di costo che in termini di qualità dei servizi, attraverso la consultazione della banca dati *OpenCivitas* e le relativi elaborazioni comparative.

Evidenzia che la relazione illustrativa sottolinea che, nonostante il tempo trascorso dall'approvazione delle note metodologiche in COPAFF, il decreto in oggetto mantiene carattere di assoluta attualità e necessità, anche con riferimento al processo in atto di revisione della spesa pubblica, né lo stesso appare in alcun modo interferire con le modifiche in itinere circa l'assetto istituzionale e le funzioni fondamentali degli enti territoriali interessati dalla determinazione dei fabbisogni standard.

Come noto, infatti, il disegno di legge costituzionale recante « Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione » prevede, per quanto di interesse, l'eliminazione delle province dal novero degli enti di cui si compone la Repubblica. Evidenzia, peraltro, che la soppressione delle province non produrrebbe alcun riflesso sul processo di standardizzazione dei fabbisogni relativi alle funzioni fondamentali degli enti locali: infatti, l'eliminazione del soggetto istituzionale non comporta anche la rimozione delle funzioni da questi esercitate. In altri termini, anche laddove venissero soppresse le province, rimarrebbero le funzioni da

queste esercitate, le quali, semmai, dovrebbero essere redistribuite e trasferite ad altro livello di governo.

Ricorda che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri all'esame è composto di due articoli.

In particolare, fa presente che l'articolo 1 dispone l'adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard e alla determinazione del fabbisogno standard per ciascuna provincia delle regioni a statuto ordinario. In riferimento a tale disposizione, sottolinea che ciascuna nota metodologica è composta di una prima parte illustrativa dell'ambito di riferimento, del contesto teorico, delle modalità di rilevazione dei dati, seguita da numerosi allegati tecnici. Avverte che nell'Allegato 6 di ciascuna nota sono riportate tutte le province delle regioni a statuto ordinario, articolate per regioni, con l'indicazione per ciascuna di esse del « Coefficiente di riparto relativo alla spesa utilizzata per la stima dei fabbisogni standard », posto a raffronto con il « Coefficiente di riparto relativo al fabbisogno standard », esposti in dodici cifre decimali.

Osserva, altresì, che l'articolo 2 dispone che le province delle regioni a statuto ordinario diano adeguata pubblicità del presente decreto sul proprio sito istituzionale, nonché attraverso ulteriori forme di comunicazione del proprio bilancio.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI dichiara di non avere nulla da osservare sullo schema di decreto in esame, attesa l'assenza di effetti finanziari ad esso ascrivibili.

Rocco PALESE (FI-PdL) lamenta l'inerzia del Parlamento, come peraltro ha già avuto occasione di fare in passate circostanze, rispetto all'esigenza, ampiamente avvertita anche dall'opinione pubblica, di giungere, attraverso gli strumenti del procedimento di revisione costituzionale, ad una rapida abolizione delle province.

Paolo TANCREDI (NCD), *relatore*, formula quindi una proposta di parere favorevole sullo schema di decreto in oggetto.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 dicembre 2014. — Presidenza del Presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.40.

Modifica all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente l'introduzione del divieto di utilizzo della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale per la copertura finanziaria delle leggi.
C. 2648 Boccia ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 ottobre 2014.

Sergio BOCCADUTRI (PD), *relatore*, ricorda che nella precedente seduta ha avuto luogo l'illustrazione dei contenuti del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nel dichiarare concluso l'esame preliminare, non essendovi obiezioni al riguardo, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti sul provvedimento in titolo per le ore 9.30 di martedì 16 dicembre 2014.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giovedì 11 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA.

La seduta comincia alle 14.45.

Sul seminario ad Alto livello dei parlamentari dei Paesi membri dell'OCSE, svoltosi a Parigi il 2 ottobre 2014.

Giampaolo GALLI (PD) riferisce che il 2 ottobre scorso si è svolto a Parigi, presso l'OCSE, il seminario di Alto livello sulla situazione economica globale, rivolto ai rappresentanti dei Parlamenti nazionali, nell'ambito del quale il Segretario generale dell'OCSE, Angel Gurrìa, ha introdotto i temi dell'incontro, esponendo i punti salienti dello scenario che emerge dall'ultimo aggiornamento dell'*outlook* economico curato dall'OCSE e diffuso il 15 settembre scorso.

A tale ultimo proposito, fa presente quanto segue. Il quadro congiunturale prospettato nel rapporto OCSE rivede al ribasso – rispetto alle precedenti stime di maggio – le previsioni di crescita delle economie dei Paesi del G7 per il biennio 2014-2015, con l'unica eccezione del Regno Unito. Complessivamente l'economia mondiale continua ad espandersi ad un ritmo moderato, in linea con quello registrato negli ultimi tre anni, ma ben al di sotto dei livelli pre-crisi. La crescita globale dovrebbe essere, in una certa misura, più vigorosa nella seconda parte del 2014 e nel 2015 per effetto delle politiche economiche di supporto, di condizioni finanziarie favorevoli e del complessivo miglioramento del clima di fiducia.

Per quanto riguarda l'Eurozona, la Germania dovrebbe continuare a guidare la ripresa, ma a ritmi più contenuti di quanto indicato nelle precedenti previsioni (1,5 per cento nel 2014 e nel 2015), mentre la Francia si attesterebbe ad appena lo 0,4 per cento quest'anno, per poi raggiungere l'1 per cento di crescita nel prossimo anno. L'Italia rimarrebbe ancora in recessione nel 2014 (-0,4 per cento) e tornerebbe a sperimentare tassi di crescita positivi nel 2015 (ma ad un tasso di appena lo 0,1 per cento). La revisione delle proiezioni di crescita, rispetto alle stime elaborate nel maggio 2014, penalizzano particolarmente l'Italia che, tra le economie avanzate, registra le più vistose revisioni al ribasso (-0,9 per cento nel 2014 e −1 per cento nel 2015).

Potrebbero incidere negativamente rispetto agli scenari ipotizzati i bassi livelli di inflazione nell'Eurozona, anche se le aspettative di lungo periodo sarebbero garantite dalle politiche di stabilità dei prezzi della Banca Centrale Europea.

Ulteriori criticità potrebbero derivare dalle tensioni geopolitiche legate ai conflitti in Ucraina e nel Medio-Oriente, dal permanere della vulnerabilità delle economie emergenti rispetto a possibili *shock* dei mercati finanziari per il livello di debito accumulato negli anni più recenti e dalla graduale uscita degli Stati Uniti dalle misure straordinarie adottate di politica monetaria. Tra gli elementi che potrebbero influire invece positivamente sulle prospettive dell'economia mondiale, l'OCSE annovera un possibile esito favorevole dell'esercizio di valutazione in corso sulla salute del sistema bancario europeo e il suo conseguente impatto positivo sul credito.

Fa altresì presente che il Segretario Angel Gurria, nel suo intervento introduttivo, ha evidenziato come la ripresa complessiva mostri di essere ancora inadeguata per molti aspetti. Persiste una stasi economica ed il potenziale di crescita è diminuito. Permangono inoltre in molte aree squilibri esterni, minacce per la stabilità finanziaria e situazioni critiche su alcuni mercati finanziari che non erogano credito a sufficienza. I rischi geopolitici e l'epidemia di ebola complicano ulteriormente la situazione.

Si riscontra comunque un'evidente asimmetria nelle condizioni di crescita nelle diverse aree geopolitiche. In generale, in Europa si registrano condizioni di sviluppo lento sia nel campo del commercio che degli investimenti e del credito. La

disoccupazione di lunga durata si sta riducendo negli Stati Uniti, ma molto più lentamente in altri Paesi, compresi quelli europei, che stentano quindi a tornare ai livelli di occupazione pre-crisi.

La crisi ha avuto un rilevante impatto sociale, alimentando le disuguaglianze e colpendo soprattutto i giovani e coloro che sono in possesso di scarse competenze lavorative. A tali condizioni, fa riscontro un generale affievolimento del clima di fiducia dovuto alla diffusa percezione dell'incapacità della politica di dare risposte efficaci ai drammatici problemi scaturiti dalla congiuntura economica.

In questo contesto giocano un ruolo essenziale le misure volte ad accrescere la competitività. In particolare, in Paesi come l'Italia, che hanno un'economia orientata verso le esportazioni, è impossibile non tener testa agli *standard* internazionali di competitività.

Riferisce inoltre che il Segretario Gurria ha evidenziato l'importanza di rafforzare la cooperazione reciproca, soprattutto nelle politiche da adottare per stimolare la ripresa economica e l'occupazione. I problemi, spesso interconnessi, di cui soffrono le economie dei paesi OCSE possono essere in buona parte affrontati con politiche di riforma strutturale che sono parte essenziale di strategie volte ad una crescita forte ed inclusiva. La debole *performance* dell'economia globale nel generare una crescita robusta ed equilibrata mette in evidenza l'urgenza di questi sforzi ambiziosi di riforma e molti Stati sono già impegnati in progetti incisivi, tra cui l'Italia, con la riforma del mercato del lavoro, e il Cile, con la riforma fiscale e quella dell'istruzione.

Il rafforzamento della competizione aiuterà a stimolare l'innovazione e a migliorare l'efficienza allocativa delle risorse in molte economie. A tal fine, la riduzione delle barriere al commercio e l'allentamento dei vincoli amministrativi sulle imprese saranno particolarmente importanti per le economie emergenti, mentre la liberalizzazione dei servizi costituisce una comune priorità tra le economie avanzate. Per ridurre l'incidenza della disoccupazione di lunga durata ed evitare che si traduca in una crescita della disoccupazione strutturale, in molti Paesi occorrerà attivare adeguate politiche di razionalizzazione del mercato del lavoro e rafforzare quelle in essere, rimuovendo le barriere alla partecipazione delle donne all'istruzione e alla forza lavoro. Sviluppare competenze adeguate attraverso l'istruzione e la formazione degli adulti costituisce la nuova sfida da affrontare, mentre adeguate riforme fiscali e del mercato del lavoro potranno aiutare a fronteggiare le diseguaglianze, i cui ritmi di crescita sono particolarmente preoccupanti in alcuni Stati.

Inoltre, nell'area dell'euro il completamento dell'unione bancaria e una credibile valutazione complessiva delle banche aiuterà a ripristinare i meccanismi di trasmissione della politica monetaria, rendendo più efficaci le misure di stimolo economico.

Altre sfide provengono dal settore dell'energia e dai cambiamenti climatici in atto. Anche se tali problemi appaiono in parte offuscati da quelli, ritenuti prioritari, sollevati dalla crisi economica, sussiste una responsabilità intergenerazionale che impone di tener conto dell'ambiente e del clima.

Le strategie di sostegno alla crescita non devono peraltro interrompere o ritardare il percorso di consolidamento fiscale. Il dilemma tra crescita e *deficit* è un falso problema tenuto conto che permangono condizioni di rischio per la stabilità finanziaria e che, di fronte ad elevati livelli di debito, i mercati potrebbero mostrarsi riluttanti a rifinanziarlo alle scadenze programmate.

Alcuni delegati intervenuti nel dibattito hanno peraltro manifestato perplessità sulle politiche di *austerity* in atto nell'Eurozona, chiedendo se queste possano ritenersi idonee a consentire livelli di crescita comparabili con quelle degli Stati Uniti e del Giappone. Altri hanno invece evidenziato come la crescita non possa essere promossa con politiche che accrescano i *deficit*, non comprendendo quindi il parziale disallineamento tra le indicazioni

dell'OCSE – che invita a rispettare i piani di consolidamento, puntando a riforme strutturali che innalzino il potenziale di crescita e a sfruttare i margini di flessibilità consentiti dalla nuova *governance* europea – e quelle provenienti da Stati Uniti e FMI, che sembrano invece inclini a suggerire politiche di più incisivo sostegno alla domanda per favorire la ripresa economica nell'Eurozona.

Il Segretario Generale GURRIA, replicando, ha invitato ad un approccio realistico alle tematiche dell'*austerity*, considerato che i mercati finanziari hanno mostrato di non essere sempre tolleranti e di non attribuire la stessa credibilità ai diversi Paesi, indipendentemente dai livelli effettivi di debito pubblico raggiunti. Esistono peraltro soluzioni strutturali che costano poco e favoriscono la crescita. Riforme strutturali che puntino, in particolare, su istruzione, innovazione, adeguamento dei sistemi fiscali e corretta regolamentazione dei mercati rappresentano valide modalità per stimolare la crescita in modo sostenibile, mentre le politiche di *deficit spending* incontrano limiti nell'impossibilità di aumentare il debito a dismisura.

Un altro terreno per politiche di promozione della crescita è quello della lotta all'elusione fiscale. L'OCSE ha sviluppato un programma di scambio automatico di informazioni per il recupero a tassazione dei profitti di imprese multinazionali che, operando su più mercati, attraverso politiche elusive di delocalizzazione riescono a godere di trattamenti fiscali particolarmente favorevoli e talvolta di un'esenzione pressoché totale. Gli sforzi compiuti hanno già consentito di coinvolgere nell'iniziativa molti Stati, anche non appartenenti all'OCSE, e di recuperare circa 37 mld. di euro di base imponibile. Si tratta di un risultato importante perché consente di tassare imprese che godrebbero altrimenti di un ingiusto vantaggio fiscale rispetto alle piccole e medie imprese, tale da alterare la competizione e rendere impossibili politiche adeguate.

Alcuni delegati hanno evidenziato la necessità di guadagnare competitività e dare slancio all'economia, soprattutto nel settore dell'energia e delle reti, ma senza intervenire ulteriormente su stipendi e salari. Non sussistono infatti i margini per futuri tagli salariali se non si vuole incrementare la perdita di capitale umano, già considerevole. Gurria ha replicato evidenziando che ovunque la produttività è cresciuta meno dei salari tranne che in alcuni Paesi, quali Germania e Usa, che, agendo proprio sulla competitività, hanno reagito meglio alla crisi. Se è vero quindi che c'è un limite alla riduzione dei salari, l'unico modo per aumentarli è quello di aumentare la produttività. Occorre inoltre agire sulla qualità dei lavori ed anche sulla credibilità nell'attuare le necessarie riforme.

Con riferimento al rapporto OCSE *Education at a Glance*, riferisce che i dati in esso riportati evidenziano che, negli anni dal 1995 al 2011, si è verificato un generale innalzamento dei livelli di istruzione nei paesi OCSE, ma non sempre ciò si è tradotto in un rafforzamento di capacità di base e nell'acquisizione di competenze che rappresentino un reale vantaggio nella ricerca di lavoro. Appare quindi necessario sviluppare, attraverso l'istruzione, competenze che aumentino effettivamente le *performances* lavorative, conferendo un vantaggio significativo ai fini dell'ingresso e della permanenza nel mercato del lavoro.

Inoltre, nonostante i livelli crescenti di istruzione, la cosiddetta *educational mobility* – percentuale di soggetti adulti più istruiti dei rispettivi genitori – nella maggior parte dei Paesi OCSE evidenzia valori più bassi nelle nuove generazioni. Appare in controtendenza il caso italiano che registra più elevate percentuali di adulti più istruiti dei genitori nella fascia di età tra i 25 e i 35 anni di età, nella quale la percentuale di laureati è aumentata, tra il 2000 ed il 2012, dall' 11 al 22 per cento, di cui il 62 per cento donne.

Nonostante questi dati positivi, dal rapporto emerge che i giovani italiani hanno mediamente livelli di istruzione inferiori ai

valori medi dei paesi OCSE riferiti alle stesse fasce di età. Per quanto attiene alla spesa pubblica per l'istruzione, tra il 2008 e il 2011, soltanto sei Stati, tra cui l'Italia, in corrispondenza di consistenti riduzioni del prodotto interno lordo, hanno evidenziato diminuzioni più che proporzionali della spesa pubblica verso le istituzioni scolastiche, riducendo quindi la quota di tale spesa in rapporto al Pil (per l'Italia dal 4,6 al 4,3 per cento del PIL). Tuttavia, complessivamente il livello di spesa annua per studente nei settori dell'istruzione primaria e secondaria non si discosta molto, per l'Italia, dalla media OCSE registrata nel 2011, risultando, per la primaria, di poco più elevata e per la secondaria meno elevata di tale media.

Inoltre, benché la retribuzione media annua degli insegnanti risulti inferiore alla media OCSE, il costo per studente imputabile a stipendi degli insegnanti, espresso in USD, si mantiene sostanzialmente in linea con la media degli altri Stati, con valori più bassi rispetto a tale media solo per la scuola secondaria superiore.

Nel 2011 i Paesi OCSE hanno speso in media l'1,6 per cento del PIL in educazione terziaria con un concorso di risorse private particolarmente elevato in Canada, Stati Uniti, Cile, Giappone e Australia. In Italia la quota complessiva è stata di circa l'1 per cento, mentre l'apporto di risorse private è aumentato tra il 2008 ed il 2011, anno in cui ha assunto valori prossimi al 30 per cento. È stato osservato che, a fronte di risorse pubbliche decrescenti, la sfida per i *policy makers* consiste nel mobilizzare risorse private evidenziando i vantaggi economici derivanti dall'investimento in educazione superiore.

Con riferimento all'*Employment Outlook*, fa presente che il direttore per l'occupazione, il lavoro e gli affari sociali dell'OCSE, Stefano Scarpetta, ha illustrato il rapporto sull'occupazione predisposto dall'OCSE per il 2014. Dal rapporto si evince che la ripresa economica sta acquisendo energia e che la disoccupazione ha cominciato a ridursi, ma la ripresa del mercato del lavoro rimane incompleta e i livelli di occupazione in molti Paesi sono ben lontani da quelli pre-crisi. In particolare, deludenti appaiono le statistiche relative agli occupati rispetto alla popolazione in età da lavoro, al di sopra dei 15 anni di età. Tale percentuale è particolarmente bassa per l'Italia, che registra valori decisamente inferiori alla Francia e alla media dell'Eurozona.

Tra i disoccupati dei Paesi OCSE un crescente numero di persone è privo di lavoro per più di 12 mesi, periodo durante il quale si riducono le capacità lavorative e aumenta il rischio di esclusione definitiva dal mercato del lavoro. La disoccupazione di lungo termine rimane alta anche in Paesi con una buona *performance* economica come la Germania, mentre la disoccupazione giovanile compresa tra i 15 e i 24 anni ha raggiunto livelli molto elevati in molti Paesi OCSE, ad esempio circa il 45 per cento in Italia, che ha visto quasi raddoppiata tale percentuale dal 2007. I contratti a tempo determinato sono utilizzati in misura crescente per le nuove assunzioni e non sempre rappresentano un automatico trampolino di lancio per forme di occupazione di tipo stabile: in Italia la quota di nuovi assunti con tale tipologia contrattuale è pari a circa il 70 per cento, percentuale tra le più elevate dei Paesi OCSE.

L'acquisizione di adeguate competenze rappresenta un elemento chiave per aumentare le opportunità nell'ambito del mercato del lavoro. Non è peraltro in gioco soltanto il livello di istruzione, ma l'acquisizione di competenze effettive. Desta preoccupazione in proposito l'aumento in Italia dei giovani inattivi non impegnati in progetti di istruzione, i cosiddetti *NEET*, che, in controtendenza rispetto ai coetanei della maggior parte dei Paesi OCSE, non reagiscono alle ridotte prospettive occupazionali con un maggior investimento in istruzione. Tale tendenza potrebbe comportare una riduzione permanente di capacità professionali ed un aumento del rischio di esclusione dal mercato del lavoro.

Tra coloro invece che conservano il posto di lavoro, si registra un costante declino nel potere di acquisto di stipendi

e salari. L'aumento dei costi per unità di lavoro è rallentato, in particolare, in un certo numero di economie dell'Eurozona, con conseguenti vantaggi sul fronte della competitività esterna, ma con una crescita dei livelli di diseguaglianza e, talvolta, di povertà.

Il rapporto indica divergenze nel livello di protezione tra lavoratori stabilizzati e lavoratori temporanei, con una segmentazione del mercato del lavoro che riduce le prospettive occupazionali per i lavoratori a tempo determinato. La riduzione di questi divari potrebbe essere ottenuta con l'introduzione di un contratto singolo o unificato. Nel corso del dibattito è stato peraltro osservato che il contratto unico, se rappresenta senza dubbio una formula di successo nei sistemi di cultura anglosassone, implica invece notevoli difficoltà di tipo giuridico ed applicativo in altri sistemi, specialmente laddove i livelli di protezione per contratti a tempo indeterminato sono particolarmente elevati. Inoltre, i cosiddetti *mini-jobs* hanno rappresentato, in alcuni sistemi economici, tra cui la Germania, anche uno strumento per contrastare il lavoro sommerso. Il direttore dell'OCSE Scarpetta ha replicato che il contratto unificato non implica necessariamente un'unica tipologia contrattuale: uno strumento utile potrebbe essere quello di individuare un livello comune di protezione e prevedere il raggiungimento graduale nel tempo di tale livello, ad esempio il contratto a tutele crescenti.

Per far fronte alle differenze, in termini di qualità del lavoro, tra diversi gruppi socio-economici, è necessario anche favorire l'acquisizione di esperienza lavorativa e di abilità di base che incidano positivamente sulla stabilità dell'occupazione e sul livello dei salari, aggiornando tali abilità nel tempo. La *performance* in termini di qualità del mercato del lavoro va inoltre valutata tenendo conto anche di altri elementi, quali il livello e le modalità di distribuzione dei guadagni, i meccanismi di sicurezza per far fronte alle conseguenze alla perdita del lavoro in termini di mancato reddito, la qualità dell'ambiente in cui si svolge la prestazione lavorativa.

Nel corso del dibattito è stato sottolineato come un elevato numero di disoccupati comporti una crescita delle diseguaglianze. Anche in Germania, nonostante i bassi livelli di disoccupazione, le percentuali di disoccupati di lungo periodo restano elevate ed il passaggio dal lavoro precario a quello stabile è ancora critico. La flessibilità quindi dovrebbe essere associata a forme di sicurezza, quale ad esempio il salario minimo, per non cadere nella spirale della precarietà, che alimenta la riduzione dei salari e le disparità di reddito. Altri interventi hanno evidenziato come l'aumento dei livelli di competitività attraverso la riduzione dei salari non sia più sostenibile; andrebbero quindi sperimentate forme di contenimento del costo del lavoro attraverso lo spostamento del carico fiscale verso altri cespiti. Tuttavia, secondo quanto evidenziato dal direttore Scarpetta, tale manovra appare particolarmente complessa nelle economie europee, che già sperimentano elevati livelli di pressione fiscale, a meno di non ricorrere a forme consistenti di recupero di base imponibile attraverso la lotta all'elusione e all'evasione fiscale.

L'innovazione resta un elemento chiave per evitare il circolo vizioso bassi salari-bassa domanda-bassa crescita. Inoltre, per promuovere il passaggio a forme di lavoro più stabili ed evitare le conseguenze negative dei lavori precari, appare utile intervenire anche su benefici di carattere fiscale oltre che attraverso l'individuazione di minimi salariali.

Fondamentale è promuovere una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro e ridurre il *gender pay gap*. Nelle nuove generazioni il divario educativo di genere appare ormai annullato; persistono tuttavia differenze nelle retribuzioni (-19 per cento) e nel tasso di partecipazione al mercato del lavoro (-26 per cento). Annullare le differenze di genere darebbe, secondo le proiezioni OCSE, un forte contributo alle dinamiche complessive di crescita e al benessere delle popolazioni.

Altri aspetti rilevanti riguardano gli interventi sulle procedure di licenzia-

mento, volti ad introdurre forme di mediazione ed altri istituti idonei a ridurre il contenzioso e l'incertezza sull'esito dei licenziamenti economici.

Con riferimento al secondo *meeting* del gruppo parlamentare OCSE sulla politica fiscale, fa presente che il direttore del Centro per le politiche fiscali e le amministrazioni dell'OCSE, Pascal Saint-Amanz, ha fornito aggiornamenti sulle iniziative in corso in materia di scambio automatico di informazioni in materia fiscale: le iniziative si innestano nel progetto BEPS *(Base Erosion and Profit Shifting)* diretto a contrastare l'erosione della base imponibile dovuta a comportamenti elusivi delle imprese multinazionali che, sfruttando il principio del divieto di doppia imposizione, delocalizzano i profitti verso ordinamenti caratterizzati da regimi fiscali più favorevoli. Al progetto partecipano anche i paesi del G20 non membri dell'OCSE e due paesi in fase di adesione.

Nel settembre 2014, l'OCSE ha rilasciato la sua prima serie di raccomandazioni per un approccio coordinato nella lotta a schemi fiscali elusivi da parte delle imprese multinazionali. Nell'ambito di tale progetto si inquadra il rilascio di una versione completa degli *standard* per lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale, approvato dal Consiglio OCSE nel luglio scorso e presentato ai Ministri delle finanze del G20. Si stanno ora raccogliendo gli impegni degli Stati ad implementare lo *standard* entro la fine del 2018.

La questione è di cruciale importanza: infatti, i sistemi di cooperazione finora sviluppati in ambito internazionale appaiono idonei ad eliminare la doppia tassazione, ma non l'elusione fiscale che nel caso delle multinazionali può raggiungere livelli molto elevati. L'OCSE ha individuato 15 azioni da sviluppare in modo coordinato; altre 8 saranno adottate entro il 2015. Alcune potrebbero necessitare di modifiche legislative e, in ogni caso, dell'introduzione di innovazioni che richiedono un supporto politico.

La risposta al fenomeno elusivo deve tuttavia essere globale. Ecco perché nel quadro delle azioni già definite è compreso lo sviluppo di una strategia per promuovere il più possibile la partecipazione di altri Paesi allo scambio automatico di informazioni secondo lo *standard* comune e lo sviluppo di metodologie per la raccolta dei dati. Sussiste un problema di protezione della riservatezza che viene tuttavia affrontato nell'ambito delle elaborazione degli *standard*. Controlli saranno inoltre effettuati sul rispetto degli *standard* medesimi. Quanto ad eventuali problemi di natura applicativa per i Paesi in via di sviluppo, potranno essere elaborati progetti pilota di assistenza tecnica.

Nel corso del dibattito è stato chiesto se, per prevenire forme di elusione, non sia più utile intervenire sul coordinamento delle legislazioni in materia fiscale. È difficile peraltro stabilire uno standard uniforme che sottenda precise indicazioni riguardo alle migliori forme di tassazione possibili. È complesso altresì indurre gli Stati sovrani a cambiare i propri regimi. Nell'immediato si può quindi agire prevalentemente su *standard* minimi informativi e sulle regole relative alla localizzazione del prelievo fiscale.

È importante infine sviluppare metodologie per misurare chi beneficerà e in quale misura del recupero di base imponibile (*stakeholders*, consumatori e via dicendo).

Indubbi ostacoli al recupero di base imponibile provengono dalle attività che si esplicano nel quadro dell'economia digitale il cui raggio d'azione è per definizione l'economia mondiale.

Con riferimento alle sessioni del G20, e più specificatamente alle *National growth strategies*, fa presente che sono state quindi illustrate le modalità di supporto dell'OCSE a sostegno delle strategie di promozione della crescita elaborate nell'ambito del G20, che hanno posto un obiettivo di incremento del PIL globale nei prossimi 5 anni superiore del 2 per cento rispetto alle proiezioni a politiche invariate. A tal fine i paesi del G20 stanno elaborando strategie di intervento che do-

vranno confluire nel piano di azione che sarà approvato dai *leaders* a Brisbane il prossimo novembre.

L'OCSE è impegnato ad identificare le aree in cui, attraverso riforme strutturali, sarà possibile conseguire un impatto positivo sul PIL in misura compatibile con il conseguimento dell'obiettivo complessivo programmato. L'OCSE ha anche predisposto una valutazione degli impegni di riforma indicati nelle strategie di crescita dei diversi Paesi. L'ulteriore passo sarà quello di sviluppare metodi di quantificazione dell'impatto macroeconomico delle strategie delineate, utilizzando gli indicatori OCSE riferiti alla struttura fiscale, alla ricerca e sviluppo, alla spesa per politiche attive del lavoro e ad altri settori di intervento, nonché il modello FMI (G20 MOD) che tiene conto anche degli effetti di *spill over* tra i diversi paesi. Ci sono difficoltà di tipo metodologico da affrontare, in particolare nel distinguere gli effetti tra vecchi e nuove misure, nel valutare gli impegni che ricadono al di fuori delle aree per le quali sussistano indicatori OCSE ovvero nel valutare misure che ricadano al di là dell'orizzonte 2013-2018.

L'OCSE e il Fondo Monetario Internazionale hanno elaborato una prima stima (*September Assessment)* – la cui metodologia è comunque in corso di perfezionamento – dell'effetto delle strategie già definite, che indica un possibile impatto intorno all'1,8 per cento di crescita aggiuntiva. Le riforme dei mercati dei prodotti contribuirebbero per la quota più elevata al conseguimento di tale crescita aggiuntiva nel periodo 2013-2018. È stato peraltro rilevato che nel medio-lungo periodo l'istruzione gioca un ruolo essenziale nelle strategie di crescita.

Dal 2015 il focus si sposterà sul monitoraggio dell'implementazione delle strategie. Il G20 ha anche richiesto all'OCSE di esaminare gli effetti in termini di crescita che scaturiscono dalla diversa composizione delle strategie tra le entrate e le spese.Tali valutazioni sono importanti per conseguire una crescita equa e inclusiva che costituisca anche una garanzia di sostenibilità sociale dei processi di crescita, in termini di benessere complessivo e di realizzazione di nuovi posti di lavoro.

Con riferimento alle politiche del G20 per il lavoro e l'occupazione, con specifico riguardo alla dimensione sociale, fa presente che il 10 e l'11 settembre 2014 i ministri del lavoro e dell'occupazione del G20 si sono riuniti a Melbourne per discutere delle strategie per prevenire la disoccupazione strutturale, migliorare la qualità del lavoro e dare impulso alla partecipazione al mercato del lavoro. La *task force* che ha preparato l'incontro si è concentrata in particolare sui seguenti punti: sviluppare specifici piani di azione, anche con riguardo alla disoccupazione di lungo termine; incentivare la partecipazione al mercato del lavoro, in particolare, dei giovani e delle donne.

Molti Stati hanno assunto impegni e sviluppato azioni, a tal riguardo, in particolare, azioni di lungo periodo per migliorare le abilità e l'accesso ad occupazioni di qualità. Un importante ruolo può essere assunto da forme di apprendistato e di tirocinio di adeguato livello qualitativo e nella promozione di una maggiore eguaglianza di genere.

In risposta a tali problemi, la riunione dei ministri del lavoro del G20 ha consentito di enunciare alcuni impegni ed attuare politiche in grado di prevenire la disoccupazione strutturale, migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro, sviluppare la formazione di lungo periodo per far fronte al divario tra abilità richieste e abilità e competenze effettivamente acquisite. Inoltre sono stati formulati l'impegno alla riduzione delle differenze di genere del 25 per cento entro il 2025 e quello a monitorare i progressi nell'attuazione delle strategie e a promuoverne un ulteriore sviluppo.

Con riferimento alle *Global Value Chains*, ed alle connesse sfide, opportunità ed implicazioni per le politiche, fa presente che l'OCSE, in collaborazione con il WTO, l'Unctad e la Banca Mondiale, svolge un'azione di supporto all'agenda del G20 relativa al commercio nella specifica area del *global value chains* (GVC, ossia pro-

cessi produttivi che si svolgono in differenti parti del mondo, con aggiunta, in ciascun contesto, di valore ai beni e si servizi finali da produrre), al fine di migliorare e comprendere l'impatto di tali fattori sulla crescita, sulla struttura industriale, lo sviluppo e la creazione di posti di lavoro. Tra il 1995 e il 2008 è cresciuta in quasi tutti i Paesi, (con poche eccezioni) la percentuale di posti di lavoro nei settori sostenuti dalla domanda estera. Tale percentuale è in media cresciuta nei paesi OCSE tra il 1995 ed il 2008 , con poche eccezioni: nel 2008 risulta particolarmente elevata in Germania (circa il 35 per cento), Corea (30 per cento), e in Italia (poco meno del 30 per cento). L'OCSE ha sviluppato alcuni indicatori che riguardano le facilitazioni al commercio internazionale e che sono in grado di delineare un profilo delle nazioni in questo campo. Gli indicatori riguardano ad esempio la disponibilità di informazioni, le forme di *governance*, il grado di automazione per gli adempimenti richiesti, la regolamentazione complessiva della materia, la presenza di barriere di tipo economico, ecc. I risultati dimostrano che i Paesi con elevate barriere in termini di regolamentazione registrano un contenuto livello di importazione ed esportano anche meno servizi. È stato quindi elaborato l'indice relativo alle restrizioni nel commercio dei servizi che fornisce un'istantanea delle singole nazioni rispetto ai livelli medi ed alle *best practises*. Tale indice dovrebbe aiutare i Governi ad identificare opportunità per migliorare le proprie prestazioni per quanto attiene alle politiche dei servizi. È stata infine sottolineata l'importanza di politiche complementari in grado di migliorare l'efficienza delle GVC.

Con riferimento al quadro delle future iniziative, ritiene, in conclusione, che l'attività svolta dall'OCSE, attraverso seminari ed incontri rivolti ai parlamentari degli Stati membri, appare un utile strumento di diffusione di comuni *standard* e *best practices* per l'elaborazione di politiche pubbliche volte ad affrontare aspetti di comune interesse. A suo avviso, sarebbe pertanto opportuno che i Parlamenti interagissero attivamente con l'OCSE, proponendo temi sui quali sviluppare prioritariamente una riflessione in ambito internazionale. A questo riguardo, segnala che il Senato della Repubblica sta valutando di ospitare, nel corso del 2015, un incontro della rete mondiale dell'OCSE. In proposito, comunica che il Presidente del Senato ha quindi chiesto alla Presidente Boldrini che la Camera dei deputati possa condividere con il Senato l'organizzazione dell'evento. Nel ritenere che si tratti di un'iniziativa pienamente condivisibile, assicura fin d'ora alla Presidente della Camera, in qualità di *focal point* di questo ramo del Parlamento, la sua massima collaborazione.

FRANCESCO BOCCIA, *presidente*, nel prendere atto della relazione svolta dall'onorevole Giampaolo Galli sui temi di estremo interesse affrontati nel corso del seminario, assicura la disponibilità ed il sostegno, anche da parte della Commissione bilancio, circa l'ipotesi, da ultimo richiamata, che il Parlamento italiano possa ospitare, nel corso del 2015, un incontro della rete mondiale dell'OCSE.

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

ALLEGATO

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 348 e abb.-A.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Ministero dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO VI

Prot. n. 95814
Rif. prot. entrata n. 95257
Allegati:
Risposta a Nota del

Roma, 11 DIC. 2014

All'Ufficio Legislativo Economia

e, p.c.
All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
All'Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

OGGETTO: A.C. 348 - "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare". Testo, Dossier Servizio Bilancio della camera dei deputati e bozza di emendamento all'articolo 10.

Si fa riferimento al provvedimento indicato in oggetto, nel nuovo testo del 21 ottobre risultante dall'esame degli emendamenti approvati dalla Commissione in sede referente, in uno con il Dossier dei Servizi della Commissione Bilancio della Camera del 4 dicembre 2014 n. 49 contenente l'analisi degli effetti finanziari, tenuto altresì conto dei relativi chiarimenti forniti per le vie brevi dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con nota informale.

Si tratta di una proposta di legge di iniziativa parlamentare diretta a dare piena attuazione a normative comunitarie e internazionali in materia di biodiversità.

In via preliminare, si osserva che il testo non risulta corredato da relazione tecnica della quale si chiede la predisposizione al competente Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai fini di una compiuta verifica delle diverse disposizioni che sembrano suscettibili di determinare maggiori oneri non quantificati né coperti nonché ai fini della valutazione degli oneri recati dagli **articoli 3 e 5** (che istituiscono, rispettivamente, l'Anagrafe e il Portale nazionale della biodiversità e alimentare), quantificati in maniera complessiva in 440.000 euro.

In particolare, si fa riferimento, in linea con quanto segnalato nel Dossier del Servizio bilancio, all'**articolo 4** (concernente l'istituzione della Rete nazionale delle biodiversità), all'**articolo 8** (che prevede l'istituzione del Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare in luogo del soppresso Comitato permanente per le risorse genetiche), all'**articolo 12** (Istituzione degli itinerari della biodiversità agraria e alimentare), **articolo 13** (Comunità del cibo e della biodiversità agraria).

A questo proposito, si ritiene necessario che siano formalizzati, su ciascuna delle disposizioni menzionate, oltre che sugli articoli 3 e 5, gli elementi informativi forniti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui si prende atto.

Inoltre, con specifico riguardo all'**articolo 10**, istitutivo del Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare, si segnala che lo stesso non prevede una dotazione iniziale ma viene alimentato attraverso il 5 per cento dei proventi delle sanzioni ex art. 4, c. 8 del decreto-legge n. 91 del 2014. Al riguardo, si rappresenta che una diversa destinazione dei proventi delle sanzioni non è assentibile, atteso che tali entrate, ai sensi del predetto decreto legge n. 91, restano acquisite al bilancio dello Stato; inoltre si segnala che il carattere aleatorio e discontinuo delle stesse entrate potrebbe vanificare la finalità della norma.

Con riferimento alla bozza di emendamento del Relatore trasmessa per le vie brevi da codesto Ufficio legislativo, volto a modificare la copertura finanziaria degli oneri recati dall'art. 10 e quantificati in 500.000 euro annui a decorrere dal 2015, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente dell'accantonamento del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, si fa presente che lo stesso non presenta una specifica finalizzazione per fronteggiare gli oneri recati dall'iniziativa. Pertanto, andrebbe corrispondentemente ridotta la finalizzazione concernente "Interventi Vari". Nel rinviare alle valutazioni politiche si ritiene, comunque, che il parere favorevole sull'emendamento in oggetto rimane condizionato all'approvazione del disegno di legge di stabilità 2015 negli attuali termini.

Ancora, in ordine all'**articolo 15** che integra il piano triennale delle attività del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura con ricerche sulla biodiversità, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali precisa che le risorse necessarie per i progetti sulla biodiversità sono da iscriversi a carico delle disponibilità esistenti sul capitolo 7303/MIPAAF. Al riguardo si segnala che per il 2015 il capitolo in questione non presenta disponibilità in competenza.

Infine, in ordine all'**articolo 17** recante le disposizioni finanziarie, si rappresenta che, a prescindere dalla corretta quantificazione degli oneri per le ragioni sopra esposte, lo stesso appare mal formulato in quanto, qualora si volessero utilizzare le risorse finanziarie allocate sul capitolo 1502, occorrerebbe prevedere espressamente la riduzione di spesa recata all'articolo 4, comma 1, della L. 101 del 2004 concernente il finanziamento delle attività previste dal trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.

A tal fine, occorre comunque che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in relazione tecnica fornisca assicurazioni che la riduzione dell'autorizzazione di spesa in questione e la destinazione delle risorse alle finalità del presente disegno di legge non comporti pregiudizio in relazione ad eventuali ulteriori attività cui lo Stato si sia obbligato nell'ambito del trattato internazionale ratificato con la predetta legge n. 101 del 2004. Ciò anche in considerazione della circostanza che l'autorizzazione di spesa de qua viene invocata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nella richiamata nota informale quale fonte di copertura del complesso delle attività derivanti dal disegno di legge in esame.

Il Ragioniere Generale dello Stato

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione. C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 114

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 117

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04203 Sottanelli: Chiarimenti circa il quadro sanzionatorio in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nel settore dell'autotrasporto di merci 114

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 118

5-04205 Pesco: Regime IVA degli aggi applicati sulle attività di riscossione dei tributi 114

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 119

5-04206 Paglia: Emanazione del decreto ministeriale relativo alla determinazione dei compensi riconosciuti ai centri di assistenza fiscale per le attività di assistenza e trasmissione dei modelli 730 precompilati 115

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 121

5-04255 Fragomeli: Chiarimenti in merito all'imposta di registro applicabile agli atti di fusione realizzati tra enti non societari 115

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 122

5-04256 Busin: Partecipazione al procedimento per la determinazione dell'equivalenza tra i liquidi da inalazione utilizzati per il funzionamento delle cosiddette « sigarette elettroniche » e le sigarette 115

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 124

INTERROGAZIONI:

5-04156 Pesco e Dadone: Controlli sulla gestione della Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo 116

ALLEGATO 7 (Testo della risposta) 126

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla fiscalità nell'economia digitale.

Audizione dei rappresentanti di Confindustria digitale *(Svolgimento e conclusione)* 116

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

La seduta comincia alle 13.55.

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione. C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 dicembre scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che il relatore, Marco Di Maio, dopo aver illustrato, nella seduta di ieri, il contenuto del provvedimento, ha formulato una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), che nella mattinata odierna è stata trasmessa via *e-mail* a tutti i componenti la Commissione.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 11 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte che l'interrogazione Sottanelli n. 5-04203 è stata sottoscritta dal deputato Vitelli.

5-04203 Sottanelli: Chiarimenti circa il quadro sanzionatorio in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nel settore dell'autotrasporto di merci.

Paolo VITELLI (SCpI) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Paolo VITELLI (SCpI) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita ed esprime il suo compiacimento per il fatto che il Governo si dichiari sensibile alla questione affrontata dall'interrogazione e si impegni a rivedere la normativa in materia, al fine di assicurare un maggiore equilibrio al quadro sanzionatorio attualmente previsto.

5-04205 Pesco: Regime IVA degli aggi applicati sulle attività di riscossione dei tributi.

Daniele PESCO (M5S) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Daniele PESCO (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, che si riserva comunque di approfondire ulteriormente nei suoi aspetti tecnici.

5-04206 Paglia: Emanazione del decreto ministeriale relativo alla determinazione dei compensi riconosciuti ai centri di assistenza fiscale per le attività di assistenza e trasmissione dei modelli 730 precompilati.

Giovanni PAGLIA (SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Giovanni PAGLIA (SEL) si dichiara insoddisfatto della risposta, considerando paradossale che il Governo dichiari, l'11 dicembre, di stare ancora lavorando alla definizione del decreto ministeriale relativo alla determinazione dei compensi riconosciuti ai centri di assistenza fiscale per le attività di assistenza e trasmissione dei modelli 730 precompilati che, ai sensi della normativa vigente, avrebbe dovuto essere emanato entro il 30 novembre.

5-04255 Fragomeli: Chiarimenti in merito all'imposta di registro applicabile agli atti di fusione realizzati tra enti non societari.

Marco CAUSI (PD) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*.

Marco CAUSI (PD) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, rilevando come, al di là della casistica indicata nella risposta stessa, rimanga comunque una diversità di trattamento fiscale tra gli enti commerciali e gli enti non commerciali, in merito alla quale ritiene necessaria un'ulteriore riflessione.

5-04256 Busin: Partecipazione al procedimento per la determinazione dell'equivalenza tra i liquidi da inalazione utilizzati per il funzionamento delle cosiddette « sigarette elettroniche » e le sigarette.

Filippo BUSIN (LNA) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 6)*.

Filippo BUSIN (LNA) rileva come l'interrogazione nasca dalle preoccupazioni espresse dai soggetti operanti nel settore dei liquidi da inalazione utilizzati per il funzionamento delle cosiddette « sigarette elettroniche », in relazione al meccanismo di equivalenza tra tali prodotti e le sigarette introdotto, a fini tributari, dal decreto legislativo in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e loro succedanei recentemente approvato in via definitiva. In tale contesto ritiene necessario che l'Amministrazione finanziaria, nell'ambito del procedimento per la determinazione di tale equivalenza, ascolti gli operatori del settore, anche in considerazione del fatto che si tratta di una previsione innovativa senza precedenti nella disciplina previgente, sottolineando altresì l'opportunità che al medesimo procedimento partecipino anche il Governo, nonché alcuni rappresentanti delle stesse Commissioni parlamentari competenti in materia.

Considera infatti fondamentale evitare decisioni sbagliate in materia, che risulterebbero nocive non solo per i produttori nazionali, ma per la stessa economia del Paese.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

INTERROGAZIONI

Giovedì 11 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.20.

5-04156 Pesco e Dadone: Controlli sulla gestione della Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 7)*.

Fabiana DADONE (M5S) si dichiara insoddisfatta della risposta, innanzitutto in considerazione del fatto che la questione oggetto dell'interrogazione è nota ormai da molto tempo, anche a seguito di numerosi articoli e di un libro pubblicato in merito, e che si è dovuto attendere parecchio tempo prima di ottenere una risposta dall'Esecutivo.

Rileva inoltre come la risposta fornita, oltre a tentare di sminuire incomprensibilmente la portata della problematica, in evidente contraddizione con l'indagine penale avviata in materia già da tempo dalla Procura della Repubblica di Cuneo, non fornisca nessun elemento informativo reale, ma si limiti sostanzialmente a rinviare alle competenze dell'Autorità giudiziaria, senza chiarire in alcun modo quali siano gli atti concretamente compiuti finora dal Ministero dell'economia e delle finanze relativamente a tale vicenda, quali siano le iniziative che intenda assumere in merito e in cosa si concreti la competenza di vigilanza sulle fondazioni bancarie attribuita dalla legge al Ministero stesso.

Si riserva pertanto di assumere ulteriori iniziative parlamentari al riguardo.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 11 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

La seduta comincia alle 14.25.

Indagine conoscitiva sulla fiscalità nell'economia digitale.

Audizione dei rappresentanti di Confindustria digitale.

(Svolgimento e conclusione)

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Elio CATANIA, *Presidente di Confindustria digitale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, i deputati Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) e Marco CAUSI (PD), nonché i deputati Daniele PESCO (M5S) e Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ai quali risponde Elio CATANIA, *Presidente di Confindustria digitale*.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ringrazia il dottor Catania per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione (C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge costituzionale C. 2613, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione », adottato come testo base dalla I Commissione, cui sono abbinate numerose proposte di legge costituzionale;

evidenziato il rilievo storico del disegno di legge, il quale incide su numerosi aspetti di notevole importanza per gli assetti costituzionali del Paese, in particolare per quel che riguarda il superamento del bicameralismo perfetto, la revisione radicale della composizione e del ruolo del Senato, il contenimento dei costi delle istituzioni e la rivisitazione dei rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali disciplinati dalla Costituzione;

sottolineato come il provvedimento costituisca uno degli snodi cruciali del programma di riforme messo a punto e perseguito con determinazione dal Governo, rappresentando un passaggio fondamentale per la modernizzazione delle istituzioni, del sistema politico e del Paese nel suo complesso;

evidenziato come il rinnovamento di taluni aspetti del quadro costituzionale si ponga come condizione imprescindibile per consentire al Paese di superare la situazione di crisi attuale e di assumere il ruolo che gli appartiene nel quadro europeo e internazionale;

rilevato, in tale generale contesto, come gli aspetti del provvedimento rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze risultino sostanzialmente e comparativamente marginali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

5-04203 Sottanelli: Chiarimenti circa il quadro sanzionatorio in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nel settore dell'autotrasporto di merci.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione dell'On. Sottanelli si chiedono chiarimenti in merito all'articolo 32-*bis* del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, il quale, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del denaro derivante da traffici illegali, impone a tutti i soggetti della filiera dei trasporti di provvedere al pagamento dei corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto. La medesima disposizione richiama, inoltre, l'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che impone ai soggetti destinatari delle prescrizioni cosiddetto antiriciclaggio (tra cui i commercialisti, cui in particolare fa riferimento l'interrogazione) di riferire eventuali violazioni di cui abbiano notizia entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate.

In particolare, nell'interrogazione viene evidenziata la differenza tra le sanzioni comminabili a coloro che direttamente commettono la violazione di cui all'articolo 32-*bis* e quelle applicabili ai soggetti tenuti alla comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del citato articolo 51.

Al riguardo, occorre premettere che qualsiasi frammentazione della norma di carattere generale, che vieta trasferimenti in contante senza il tramite di intermediari abilitati, al di sopra della soglia fissata dalla legge, sortisce l'effetto di stratificare e rendere difficilmente intellegibile una norma che, per la varietà delle fattispecie concrete potenzialmente ricomprensibili nel suo raggio d'azione, si rivela efficace unicamente tenendo fede ai caratteri della generalità ed astrattezza proprie della fonte di legge.

In particolare, il comma 4, dell'articolo 32-*bis*, del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito della legge n. 164 del 2014, cosiddetto « sblocca Italia », prevede, per l'intercettazione di un flusso non consentito di denaro contante, interposizione di un soggetto terzo (p.es. il professionista) che, nell'esercizio della propria attività professionale dovrebbe essere in grado di desumere l'intercorsa transazione tra privati sopra soglia, e conseguentemente effettuare la comunicazione al MEF, ai sensi dell'articolo 51 decreto legislativo n. 231/07, in considerazione della sanzione pecuniaria prevista per l'inosservanza del predetto obbligo comunicativo.

Ciò premesso, il Governo valuterà attentamente la possibilità di procedere ad una eventuale revisione della disciplina in questione al fine di garantire aderenza anche per questo ambito ai principi generali della disciplina antiriciclaggio.

ALLEGATO 3

5-04205 Pesco: Regime IVA degli aggi applicati sulle attività di riscossione dei tributi.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti evidenziano che a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, agli articoli 5 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, discende l'applicazione dell'IVA sugli aggi applicati sulle attività di riscossione dei tributi, che in precedenza godevano dell'esenzione dall'imposta.

Ciò premesso, considerato che non sono ben chiare le modalità attraverso le quali gli agenti della riscossione versano tale tributo alle casse dello Stato ed in particolare su chi gravi di fatto il pagamento delle imposta chiede di sapere se l'imposta dovuta sugli aggi dei concessionari non venga da questi ultimi addebitata ai contribuenti quale componente aggiuntiva ai compensi di riscossione, quali siano le modalità di applicazione e liquidazione dell'imposta, e se confermi altresì il regolare versamento del tributo da parte dei concessionari, specificando il maggior gettito ad oggi conseguito.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 10, comma 1, n. 5, del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, introdotto dall'articolo 38, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012 prevede, nella sua nuova formulazione, l'esenzione IVA « per le operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito », e non contempla più l'esenzione per le operazioni relative alla riscossione dei tributi.

Il regime di esenzione continua ad applicarsi, come chiarito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 56/E del 30 maggio 2014, oggettivamente a tutti i corrispettivi percepiti per le operazioni di pagamento, ossia per i servizi caratterizzati da un mero transito di mezzi finanziari (destinati al pagamento delle imposte o di altri tipi di entrate), per i quali il contribuente può alternativamente rivolgersi ad una banca, ad un Agente di riscossione, ovvero, ad un altro soggetto autorizzato, e quindi, a prescindere dal soggetto che rende il servizio.

A decorrere dal 20 ottobre 2012 (data di entrata in vigore della novità normativa di cui si discute) è, invece, imponibile ai fini dell'IVA, sia l'aggio relativo all'attività di riscossione coattiva, sia l'aggio o il compenso relativo all'attività di riscossione spontanea di entrate, tributarie e patrimoniali, di enti pubblici, anche territoriali, e di enti privati.

Ciò premesso, dal punto di vista operativo, all'Agente della riscossione, ad oggi, spetta in sostanza un aggio pari al 9,76 per cento delle somme riscosse (8 per cento più 22 per cento a titolo di IVA), che:

in caso di pagamento entro 60 giorni è a carico del contribuente nella misura del 4,65 per cento e del 5,11 per cento a carico dell'ente;

in caso di pagamento post 60 giorni è a carico del contribuente nella misura dell'8 per cento e dell'1,76 per cento a carico dell'ente.

Al riguardo, come già chiarito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 24/E del 1° marzo 2004, il versamento dell'aggio da parte del contribuente/debitore all'agente della riscossione costituisce una mera movimentazione finanziaria, non rilevante agli effetti dell'imposta ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, mentre il momento di effettuazione dell'operazione rilevante ai fini IVA (servizio di riscossione) coincide con il riversamento delle somme riscosse da parte dell'agente della riscossione all'ente titolare del credito.

Al momento del riversamento all'ente creditore, infatti, l'agente della riscossione trattiene il proprio compenso e, conseguentemente, emette fattura nei confronti dell'ente medesimo, con addebito dell'IVA relativa all'aggio complessivamente spettante, al lordo della quota a carico del debitore moroso.

È evidente, pertanto, che l'aggio a carico del contribuente/debitore non risulta gravato da IVA.

Per quanto riguarda gli adempimenti Iva, gli Agenti di riscossione liquidano trimestralmente l'imposta a debito ai sensi dell'articolo 74 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sulla base dei corrispettivi annotati ai sensi dell'articolo 24 del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica.

La variazione del regime Iva ha determinato un'Iva a debito nel 2013 (euro 116.349.587) rispetto all'anno 2011, in cui vigeva ancora il regime di esenzione (euro 47.186.389), per un maggiore importo complessivo di imposta pari ad euro 69.163.198.

Deve, infine, precisarsi, che tale variazione sarebbe risultata più alta qualora fosse stato mantenuto lo stesso volume d'affari dell'anno 2011 in cui vigeva ancora il vecchio regime di esenzione in quanto, ipotizzando di applicare la stessa ripartizione percentuale di esenzione\imponibilità del 2013 sui volumi del 2011, si sarebbe determinata un'imposta a debito pari a circa 150 milioni di euro, generando quindi un maggior gettito di circa 100 milioni di euro, in linea con le previsioni contenute nella relazione tecnica relativa all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

ALLEGATO 4

5-04206 Paglia: Emanazione del decreto ministeriale relativo alla determinazione dei compensi riconosciuti ai centri di assistenza fiscale per le attività di assistenza e trasmissione dei modelli 730 precompilati.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole interrogante evidenzia che la Consulta dei Centri di assistenza fiscale ha recentemente posto in risalto le difficoltà di programmare l'attività di assistenza fiscale per l'anno 2015 in considerazione delle problematiche legate all'avvio della sperimentazione, in tale anno, del modello 730 precompilato.

Rileva, altresì, il ritardo con il quale il Governo ha emanato il regolamento di attuazione, e la mancata adozione del decreto che stabilisce i compensi per l'attività di assistenza e di trasmissione dei modelli 730, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 30 novembre scorso.

Per i motivi summenzionati, chiede al Ministro dell'economia e delle finanze: « Se non ritenga di dover urgentemente approvare, nelle forme e nei tempi concordati, anche al fine di avviare nel migliore dei modi la sperimentazione del "730 precompilato" il decreto che definisce i compensi per i centri di assistenza fiscale ».

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione, si rappresenta che è in corso di svolgimento l'attività istruttoria relativa all'adozione, in tempi rapidi, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2014 che prevede la rimodulazione dei compensi di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza incremento di oneri per il bilancio dello Stato e per i contribuenti.

ALLEGATO 5

5-04255 Fragomeli: Chiarimenti in merito all'imposta di registro applicabile agli atti di fusione realizzati tra enti non societari.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti evidenziano che la fusione tra enti non societari (compresa la fusione tra un ente morale ed una O.N.L.U.S) viene tassata, in sede di registrazione, dagli uffici dell'Agenzia delle entrate competenti, con l'imposta di registro nella misura proporzionale del 3 per cento, in applicazione della norma residuale di cui all'articolo 9 della tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (TUR).

Tale trattamento discende dalle interpretazioni fornite con la risoluzione dell'Agenzia delle entrate 15 aprile 2008, n. 152, con la quale è stata esclusa per questo tipo di operazioni l'applicabilità dell'imposta fissa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, disposta, tra l'altro, per le fusioni tra società.

A parere degli Onorevoli interroganti, tale tassazione appare iniqua, tenuto conto, peraltro, che la riforma del diritto societario ha definitivamente confermato la non riconducibilità ai negozi traslativi delle operazioni di fusione, risolvendosi le stesse in vicende meramente evolutive e modificative dei soggetti che vi partecipano, che conservano la loro identità, pur in un nuovo assetto organizzativo (si veda la pronuncia della Corte di Cassazione, 8 febbraio 2006, n. 2637).

Nelle operazioni di fusione non è ravvisabile alcuna prestazione a contenuto patrimoniale, mancandone il presupposto e, pertanto, a parere degli interroganti, l'imposta di registro dovrebbe essere applicata nella misura fissa, ai sensi dell'articolo 11 della tariffa, parte prima allegata al TUR (Atti pubblici e scritture private autenticate (...) non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale).

Peraltro, l'Agenzia delle entrate non tiene conto di altre previsioni normative che potrebbero essere applicate al caso concreto, ovverosia l'articolo 11-*bis* della tariffa, parte prima, allegata al TUR, che prevede l'applicazione dell'imposta fissa di registro per gli « Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale », e l'articolo 1, comma 737, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che prevede l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa per gli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale.

A parere degli interroganti sarebbe, dunque, opportuno chiarire che il citato comma 737 trovi applicazione anche con riferimento alla fusione degli enti non societari, ricomprendendo, in tal modo, gli atti di fusione nel novero degli atti di riorganizzazione.

Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze quali iniziative intenda assumere per evitare costi aggiuntivi alle O.N.L.U.S. ed agevolarle, dal punto di vista fiscale, anche e soprattutto in considerazione del ruolo effettivamente svolto dal

terzo settore ed in rapporto alla situazione economica del Paese e dei soggetti interessati.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Con la risoluzione n. 152 del 15 aprile 2008, l'Agenzia delle entrate ha avuto modo di chiarire che per le operazioni di fusione tra enti non commerciali, per i quali l'attività commerciale è da considerare, pertanto, oggetto non esclusivo o principale dell'attività d'impresa, l'imposta di registro deve essere applicata nella misura proporzionale del 3 per cento, ai sensi del citato articolo 9 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.

Tale interpretazione è stata resa nel presupposto che l'imposta di registro nella misura fissa prevista per le operazioni di fusioni tra società di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, trovi applicazione, per espressa previsione normativa, solo con riferimento agli « atti propri delle società di qualunque tipo e oggetto e degli enti diversi dalle società aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole ».

In senso analogo si è pronunciata la Corte di Cassazione che, con sentenza n. 4763 del 27 febbraio 2009 ha escluso l'applicabilità dell'imposta fissa di registro ad una operazione di fusione posta in essere tra due associazioni di categoria. In tale sentenza la Corte ha, infatti, confermato l'operato dell'Ufficio dell'Agenzia delle entrate, che aveva applicato al relativo atto di fusione l'aliquota del 3 per cento, ai sensi dell'articolo 9 della Tariffa, allegata al TUR.

L'interpretazione resa dall'Agenzia con la richiamata risoluzione appare, peraltro, indirettamente confermata anche dall'introduzione della previsione recata dall'articolo 1, comma 737, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014). Tale disposizione prevede che « Agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti dei beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano, se dovute, le imposte di registro ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. La disposizione del primo periodo si applica agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a decorrere dal 1° gennaio 2014, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla medesima data ».

Con la circolare n. 2 del 21 febbraio 2014, è stato chiarito che il regime in argomento trova applicazione, ad esempio, per le operazioni di riorganizzazione volte all'accorpamento di strutture provinciali, facenti capo ai medesimi enti, in strutture regionali, o per l'accorpamento di unità territoriali di federazioni di categoria.

A parere dell'Agenzia, la medesima agevolazione si applica anche alle operazioni di riorganizzazione attuate tramite operazioni di fusioni, sempreché le medesime siano realizzate, come prevede la norma, tra enti appartenenti – per legge, regolamento o statuto – alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale.

ALLEGATO 6

5-04256 Busin: Partecipazione al procedimento per la determinazione dell'equivalenza tra i liquidi da inalazione utilizzati per il funzionamento delle cosiddette « sigarette elettroniche » e le sigarette.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante chiede di conoscere se il Governo non intenda prevedere che nel procedimento che sarà dedicato alla misurazione dell'equivalenza di consumo di sigarette ai prodotti liquidi da inalazione, prevista dal decreto legislativo in corso di adozione, « partecipi un rappresentante del Governo e che vengano accolti i contenuti del parere espresso dalle Commissioni parlamentari ed i suggerimenti degli operatori di settore, in quanto conoscitori delle pratiche d'uso dei dispositivi elettronici che, come è noto, sono diversi dal normale tiro di sigaretta ».

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, giova evidenziare che lo schema di decreto delegato in esame prevede che i liquidi per le sigarette elettroniche « sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari al cinquanta per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette » e che tale equivalenza sia accertata « sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di potenza non inferiore a 10 watt ».

È, quindi, la norma stessa che prevede la tassazione di questi nuovi prodotti in base al principio dell'equivalenza con le sigarette tradizionali, « in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio... ».

Pertanto, la misura dell'imposta è prevista dalla legge e la misurazione altro non è che una procedura tecnica – che in quanto tale non può essere « vessatoria » – per stabilire a quante sigarette equivale un determinato quantitativo di liquido per « E-cig ». Peraltro, tale misurazione dovrà essere effettuata « sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle dogane e dei monopoli », provvedimento non ancora emanato non essendo stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto legislativo.

Essendo tali procedure finalizzate a stabilire la misura dell'aliquota di imposta, le stesse non potranno che essere strettamente in linea con le condizioni stabilite dal decreto legislativo, ovvero con « condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette ».

Ciò detto, l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli fa presente che nulla osta alla partecipazione, al menzionato procedimento tecnico, di un rappresentante del Governo, in ossequio ai generali principi di trasparenza dell'azione amministrativa e di partecipazione dei soggetti interessati.

Infatti, trattandosi di una procedura tecnica di natura amministrativa, la stessa è disciplinata dalla legge n. 241 del 1990.

Si segnala, infine, che ai rappresentanti degli operatori di settore sono state già richieste, nel corso di formali incontri organizzati dall'Amministrazione dei monopoli, proposte ed indicazioni, anche ai fini delle procedure tecniche per la misurazione dell'equivalenza.

ALLEGATO 7

5-04156 Pesco e Dadone: Controlli sulla gestione della Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-04156 gli On. Pesco e Dadone pongono quesiti in ordine alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Al riguardo, si fa presente che l'Autorità di vigilanza, oltre ad aver effettuato nel corso del 2012, per gli aspetti di competenza, un'attività di verifica nei confronti della Fondazione medesima, ha costantemente posto attenzione alle segnalazioni nel tempo pervenute da più parti.

In particolare, con riferimento alla vicenda inerente il contestato affidamento a trattativa privata, da parte della Fondazione, di un appalto di lavori di ristrutturazione per oltre un milione di euro, l'Autorità ha interessato di recente l'Ente su alcuni specifici aspetti rispetto ai quali si è in attesa di ricevere elementi di chiarimento.

Si fa presente, inoltre, che sulle vicende della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo richiamate nell'interrogazione, legate all'appalto dei lavori di cui sopra e agli intrecci societari che hanno coinvolto alcuni suoi esponenti, l'Autorità già nel 2012 ha comunicato ufficialmente alla Fondazione, che « eventuali profili di illegalità circa i fatti contestati o eventuali altre ipotesi di reato possono essere acclarati solo dall'Autorità giudiziaria e che, *prima facie*, gli intrecci societari in questione sembrano non confliggere con le disposizioni in materia di incompatibilità e conflitti di interesse previsti per le Fondazioni, nè, d'altronde, risulta che abbiano portato danno alla Fondazione medesima... ».

Tuttavia, con la medesima comunicazione, si fece presente all'Ente che le Fondazioni bancarie, pur non essendo tenute al rispetto del Codice dei Contratti Pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006), sono comunque tenute all'osservanza delle norme sulla pubblicità in materia di appalti, ai sensi dell'articolo 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge n. 162 del 2008, convertito nella legge n. 201 del 2008.

Per quanto concerne, infine, il quesito inteso a conoscere se si ritenga opportuno avviare « altresì una *good practice* di puntuale controllo e monitoraggio ampliato a tutte le 88 fondazioni di origine bancaria, coinvolgendo in questa attività anche l'Associazione delle fondazioni e casse di risparmio », l'Autorità ritiene l'obiettivo condivisibile e, in particolare, ha precisato di essersi già attivata in tal senso.

Si soggiunge che qualora dovessero emergere elementi di criticità, l'Autorità si farà carico di assumere adeguate iniziative rientranti nella propria sfera di competenza, ivi compresa un'ulteriore attività di verifica.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-03379 Brescia: Sulla situazione della Fondazione ICO « Tito Schipa » di Lecce 128

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 138

5-00911 Zampa: Sul prossimo contratto di servizio tra la RAI e il Ministero dello sviluppo economico, con particolare riferimento all'inserimento di disposizioni che garantiscano un'effettiva pluralità, rappresentatività delle varie forze politiche e rispetto delle istituzioni . 128

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 139

5-03928 Bruno Bossio: Sul diritto allo studio di alcuni minori in regime di detenzione .. 128

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 140

SEDE REFERENTE:

Norme per l'inserimento dello studio della tecnica e della tecnologia atte al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati nei programmi didattici delle scuole secondarie di secondo grado e nell'ambito degli insegnamenti impartiti presso le università, nonché introduzione di sanzioni penali per il mancato adeguamento di edifici e spazi pubblici alla vigente normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. C. 705 Argentin *(Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto)* 129

SEDE CONSULTIVA:

Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 2613 Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* .. 130

SEDE CONSULTIVA:

Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 2613 Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 134

ALLEGATO 4 (Proposta di parere del Relatore) 141

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali. Nuovo testo C. 1949 Molea *(Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente)* 136

ALLEGATO 5 (Emendamento) 143

INTERROGAZIONI

Giovedì 11 dicembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Ilaria CAPUA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli, il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia, ed il sottosegretario di Stato per i beni, le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 9.

5-03379 Brescia: Sulla situazione della Fondazione ICO « Tito Schipa » di Lecce.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Giuseppe BRESCIA (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo. Pur prendendo atto, infatti, dell'impegno del Ministero a continuare a finanziare l'attività della Fondazione ICO « Tito Schipa di Lecce », puntualizza che l'interrogazione era in realtà finalizzata a stimolare un intervento dell'esecutivo al fine di scongiurare il pericolo di chiusura e il progressivo impoverimento di molti enti culturali che, fino all'approvazione della riforma Delrio, rientravano nella competenza delle province. Auspica, quindi, che il cambio di titolarità della Fondazione medesima possa essere disposto, in applicazione della legge n. 56 del 2014, nel più breve tempo possibile, in modo da consentire a tale importante istituzione di continuare a perseguire le sue finalità di diffusione dell'arte musicale e di educazione alla musica della collettività.

5-00911 Zampa: Sul prossimo contratto di servizio tra la RAI e il Ministero dello sviluppo economico, con particolare riferimento all'inserimento di disposizioni che garantiscano un'effettiva pluralità, rappresentatività delle varie forze politiche e rispetto delle istituzioni.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Sandra ZAMPA (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal sottosegretario Giacomelli, che ringrazia per l'impegno assunto a dare il giusto rilievo, in sede di rinnovo del contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, all'aspetto della qualità dell'informazione quale imprescindibile presidio di pluralismo, completezza, obiettività, imparzialità e indipendenza, favorendo anche l'apertura delle diverse forze politiche e sociali del sistema radiotelevisivo. Auspica, quindi, che il Governo prosegua in tale direzione, al fine di garantire nei programmi di servizio un'effettiva pluralità, rappresentatività delle forze politiche e rispetto delle istituzioni, baluardo di un sistema democratico qual è il nostro.

5-03928 Bruno Bossio: Sul diritto allo studio di alcuni minori in regime di detenzione.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che dà atto dell'avvenuta attivazione del corso di studi in finanza e *marketing*, per alcuni minori detenuti presso l'istituto penitenziario minorile di Catanzaro. Auspica, quindi, che in futuro il Ministero si attivi per sanare tali situazioni indipendentemente da condizionamenti o da iniziative parlamentari, tenendo però a precisare che nel caso in questione, invece, il MIUR, pochissimi giorni dopo la presentazione del suo atto di sindacato ispettivo, ha avviato tale procedura e, dopo un mese, ha autorizzato l'ufficio scolastico regionale a istituire ulteriori quattro posti di personale docente presso le istituzioni scolastiche della provincia di Catanzaro.

Ilaria CAPUA, *presidente*, comunica che, fra l'interrogante ed il Governo, è stato concordato il rinvio ad altra seduta dello svolgimento dell'interrogazione 5-01366 Ricciatti. Dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 dicembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Ilaria CAPUA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia.

La seduta comincia alle 9.35.

Norme per l'inserimento dello studio della tecnica e della tecnologia atte al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati nei programmi didattici delle scuole secondarie di secondo grado e nell'ambito degli insegnamenti impartiti presso le università, nonché introduzione di sanzioni penali per il mancato adeguamento di edifici e spazi pubblici alla vigente normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
C. 705 Argentin.

(Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 dicembre 2014.

Ilaria CAPUA, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA riferisce la piena condivisione del Governo dell'impianto normativo del provvedimento oggi in discussione, che rappresenta un ulteriore importante passo in avanti nel difficile quanto indispensabile percorso di integrazione delle persone con disabilità. Ribadisce quindi la rilevanza dell'obiettivo del presente intervento normativo, quello fondamentale e costituzionalmente sancito di rendere effettivo il principio di uguaglianza enunciato dall'articolo 3 della Costituzione, contributo indispensabile alla formazione e alla diffusione di una cultura basata sulla civiltà, sull'integrazione, sull'apertura e sulla ricerca di miglioramento continuo delle strutture architettoniche.

Suggerisce quindi alla Commissione di apportare alcune modifiche testuali al testo in discussione. In particolare, propone di modificare l'articolo 2 della proposta di legge all'esame della Commissione nel senso di sostituire l'espressione « delle scuole secondarie di secondo grado a indirizzo tecnico, con particolare riguardo alla specializzazione in edilizia », con la seguente: « dei percorsi dell'istruzione tecnica, settore tecnologico, indirizzo, costruzione, ambiente e territorio ».

Con riferimento all'articolo 4 del provvedimento, relativo alla responsabilità penale dei dirigenti scolastici, ritiene che necessario che la Commissione svolga un'adeguata valutazione sull'opportunità di mantenere tale disposizione nel testo, almeno nella sua attuale formulazione. Sottolinea, infatti, come tale previsione rischi di configurare un'ipotesi di responsabilità oggettiva poiché i dirigenti non sempre sono concretamente in grado di procedere all'effettivo adeguamento degli edifici e degli spazi pubblici esistenti alla normativa in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche.

Manuela GHIZZONI (PD), *relatore*, condivide pienamente il primo suggerimento testé formulato dal sottosegretario D'Onghia, relativo alla modifica testuale dell'articolo 2 del provvedimento, in ragione dell'intervenuta differente articolazione degli indirizzi previsti per gli istituti professionali. In merito, poi, alla proposta di riflessione sul contenuto dell'articolo 4, ricorda le considerazioni che sul punto erano state svolte, già nel corso della precedente legislatura, in occasione delle audizioni svolte in seno all'indagine conoscitiva sulla proposta di legge C. 2367 Argentin, in materia di norme per l'inserimento dello studio della tecnica e della tecnologia atte al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati nei programmi didattici.

In ragione, quindi, dell'opportunità di approfondire tali aspetti del provvedi-

mento e del necessario coordinamento con quanto previsto dall'analoga proposta di legge C. 1013 D'Incecco, all'esame dell'VIII Commissione, recante disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, propone di costituire un Comitato ristretto per il seguito dell'esame.

Luigi GALLO (M5S) ricorda come, nel corso della discussione svolta dall'VIII Commissione sul citato provvedimento relativo alle barriere architettoniche, sia emersa la mancanza di una responsabilità apicale ben individuabile in materia delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati, che, a suo avviso, rischierebbe di indebolire la portata della norma in questione. Aderisce, quindi, alla proposta di operare un'approfondita riflessione sul contenuto dell'articolo 4 del testo in esame. Con riferimento, poi, ai programmi didattici delle scuole secondarie di secondo grado a indirizzo tecnico, ritiene opportuno individuare chiaramente gli istituti ai quali la norma dovrebbe essere applicata.

Ilaria CAPUA, *presidente*, alla luce della proposta del relatore, propone la costituzione di un Comitato ristretto per la prosecuzione dell'esame del provvedimento in oggetto.

La Commissione delibera, quindi, di costituire un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di nominarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Ilaria CAPUA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.45.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 dicembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Ilaria CAPUA. — Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Sesa Amici, ed il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia.

La seduta comincia alle 9.45.

Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 2613 Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, e abb.
(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2014.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA ricorda che le norme di interesse per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono contenute nell'articolo 30 del disegno di legge del Governo di riforma costituzionale in esame, il quale è volto alla riscrittura del vigente articolo 117 della Costituzione in tema di riparto della competenza legislativa e regolamentare tra lo Stato e le regioni. Osserva, quindi, che l'elenco delle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato è ampiamente modificato e che viene eliminata la competenza concorrente delle regioni, con una redistribuzione delle materie tra competenza legislativa esclusiva statale e competenza esclusiva regionale.

In particolare, con riferimento alla competenza legislativa esclusiva statale, ricorda che l'articolo 117, secondo comma, lett. n) della Costituzione vigente è stato modificato dal citato articolo 30, comma 1, del disegno di legge in esame, nel senso che sono state ricondotte a tale potestà legislativa le disposizioni generali e comuni sull'istruzione, l'ordinamento scolastico, l'istruzione universitaria e la programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica ». Ricorda, quindi, che l'attuale testo dell'articolo 117, secondo comma, lett. n), colloca nell'ambito delle materie di competenza legislativa esclusiva statale, solo le norme generali

sull'istruzione. Ritiene, quindi, che la nuova formulazione della lettera n) dell'articolo 117, attribuendo allo Stato la competenza legislativa esclusiva con riferimento all'intero sistema dell'istruzione, anche universitaria, sia rispettosa dei principi dettati dagli articoli 33 e 34 della stessa Costituzione. Reputa, altresì, altrettanto coerente con il dettato costituzionale – e, in particolare, con l'articolo 33, ultimo comma, il quale stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie hanno diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limito stabiliti dalle leggi dello Stato – l'inserimento della « programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica » nell'ambito della predetta competenza legislativa statale, data la rilevanza costituzionale dell'intero settore « ricerca ».

Con riferimento, poi, alla competenza legislativa esclusiva regionale, ricorda che l'articolo 30, comma 1, del disegno di legge in esame, modificando l'attuale testo dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, attribuisce alla legislazione esclusiva regionale specifiche materie, tra cui, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, i servizi scolastici, l'istruzione e la formazione professionale, la promozione del diritto allo studio, anche universitario. Sottolinea, altresì, che, attraverso una formula residuale, la norma prevede che la predetta competenza legislativa esclusiva regionale spetta anche in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato. Evidenzia, in proposito, che l'attribuzione specifica delle suddette materie – a differenza di quanto disposto dall'attuale testo costituzionale, secondo il quale la competenza legislativa esclusiva delle regioni è individuata solo in via residuale – non appare contraria alle esigenze di centralità dell'intero sistema nazionale di istruzione, quale attualmente vigente. Precisa, inoltre, che la nuova competenza specifica delle regioni in tema di promozione del diritto allo studio, anche universitario, è coerente con l'impianto dell'articolo 117 della Costituzione, in quanto non è il diritto allo studio ad essere oggetto di delega in via esclusiva alla competenza regionale – ipotesi che, infatti, sarebbe in contrasto con la previsione dell'articolo 117, lettera m) della Costituzione, che attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, nell'ottica di garantirne l'uniformità in tutto lo Stato – bensì solo la sua « promozione ».

Tamara BLAŽINA (PD), dopo aver ringraziato la collega Coscia per l'articolata e dettagliata relazione, ricorda che il tema del riparto di competenze legislative e regolamentari tra Stato e regioni è stato oggetto di notevole e continua attenzione a seguito dell'elevato contenzioso costituzionale sollevato a seguito della riforma costituzionale del 2001. Pur consapevole della necessità di una delimitazione delle competenze che favorisca l'uniformità e l'omogeneità sul territorio nazionale dell'applicazione della normativa, reputa la riforma in esame, sulla quale la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza, un passo indietro rispetto al processo di decentralizzazione delle competenze alle autonomie territoriali. Con riferimento, in particolare, alla nuova ripartizione delle competenze in materia di beni culturali, segnala che permane anche per il futuro il rischio di elevata conflittualità, in ragione della mancata demarcazione dei concetti di tutela e valorizzazione, da una parte, di competenza statale, e quello di promozione, dall'altra, di competenza regionale. Ritiene che le medesime ambiguità sussistano con riferimento alla previsione di una competenza esclusiva in capo alle regioni, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di istruzione e formazione professionale, nonché di promozione del diritto allo studio. Analogamente, esprime perplessità in ordine alla concreta attuazione della cosiddetta clausola di supremazia, che dovrebbe garantire la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica o la tutela dell'interesse nazionale.

Manuela GHIZZONI (PD) valuta favorevolmente la tendenza alla ricentralizza-

zione, ad opera del disegno di legge del Governo oggi in esame, di una serie di materie prima afferenti alla competenza concorrente ed esprime apprezzamento anche in ordine all'introduzione di un riferimento specifico a discipline non menzionate nell'attuale formulazione della Carta costituzionale, come ad esempio l'istruzione universitaria. Con particolare riferimento, poi, all'attribuzione alla legislazione esclusiva regionale di specifiche materie, tra cui, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, i servizi scolastici, l'istruzione e la formazione professionale e la promozione del diritto allo studio, anche universitario, prende atto del chiarimento fornito dal sottosegretario D'Onghia in ordine al fatto che l'attribuzione specifica delle suddette materie non appare contraria alle esigenze di centralità dell'intero sistema nazionale di istruzione attualmente vigente. Con riferimento, in particolare, alla nuova competenza delle regioni in tema di promozione del diritto allo studio, anche universitario, conviene che essa sia coerente con l'impianto costituzionale, non essendo il diritto allo studio, bensì solo la sua « promozione », oggetto di delega in via esclusiva alla competenza regionale. Reputa tuttavia opportuno che la Commissione, nella formulazione del parere da rendere alla Commissione di merito, segnali l'opportunità di un chiarimento, al fine di precisare che l'attribuzione alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni della materia della promozione del diritto allo studio non esclude la possibilità per lo Stato di adottare disposizioni generali in materia.

Segnala, inoltre, l'opportunità di un approfondimento in ordine alle novità introdotte dall'articolo 29 del disegno di legge costituzionale in esame, suggerendo alla Commissione di merito l'opportunità di espungere, tra le materie che con legge dello Stato possono essere attribuite ad alcune regioni, anche solo l'istruzione universitaria, in luogo di tutte le materie indicate alla lettera n) del primo comma del nuovo articolo 117, come invece proposto dalla relatrice.

Evidenzia, infine, la necessità di definire meccanismi legislativi che specifichino, alla luce della soppressione del riferimento costituzionale alle province, come si articolerà la gestione dei beni inclusi nel patrimonio di queste ultime.

Mara CAROCCI (PD), dopo aver ricordato l'elevato contenzioso costituzionale scaturito dalla modifica delle disposizioni del Titolo V della II parte della Costituzione operata nel 2001, rileva il mancato riferimento, nel disegno di legge costituzionale in esame, alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie dell'istruzione e della formazione professionale, nelle quali la sussidiarietà integrativa ha generato notevoli disparità nell'offerta formativa e, quindi, differenze nei livelli di offerta del servizio. Segnala, in proposito, che l'inclusione delle materie istruzione e formazione professionale tra quelle di competenza legislativa esclusiva delle regioni non deve comportare conseguenze sull'ordinamento degli istituti professionali, i quali fanno parte del sistema statale di istruzione. Riterrebbe opportuno, al riguardo, prevederne nuovamente la centralizzazione. Condivide, infine, la proposta di espungere le materie di cui alla lettera n) del primo comma dell'articolo 117 da quelle che, con legge dello Stato, possono essere attribuite ad alcune regioni.

Roberto SIMONETTI (LNA) condivide le osservazioni svolte dall'onorevole Blažina in merito alla marcata centralizzazione operata dal disegno di legge costituzionale all'esame della Commissione. Reputa tale processo intrapreso dal Governo umiliante per le realtà territoriali e sintomo di un'inversione di tendenza rispetto agli sforzi di modernizzare complessivamente in senso federalistico l'attuale assetto delle istituzioni. Fa riferimento, in particolare, all'attribuzione di competenza legislativa esclusiva in capo allo Stato in materia di disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, che, a suo avviso, è da ostacolo al rafforzamento delle identità

territoriali. Ritiene, inoltre, che il progressivo l'indebolimento dell'istituzione statale nell'attuale quadro europeo si ripercuota anche nel rapporto della stessa con le singole realtà territoriali, che non ne riconoscono la supremazia. Considera, infine, una « finta » riforma l'abolizione del bicameralismo perfetto ad opera del provvedimento in esame.

Maria Grazia ROCCHI (PD), ringrazia la collega Coscia per l'esauriente relazione, che ha agevolato l'esegesi del provvedimento in esame. Dopo aver ricordato i contenziosi costituzionali generati dalla modifica delle disposizioni del Titolo V della II parte della Costituzione, ricorda che la Suprema Corte, nelle sue pronunce, ha chiarito la rilevanza delle norme di principio, che lo Stato è chiamato ad emanare su settori dell'ordinamento di primario interesse nazionale, connessi ai diritti di cittadinanza e per i quali appare opportuno garantire la massima omogeneità su tutto il territorio nazionale. Segnala, in proposito, che occorrerebbe garantire il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni anche in relazione alla materia dell'istruzione, in ragione della necessità che lo Stato adotti disposizioni generali in materia di diritto allo studio, eliminando le differenze che si registrano nel settore nelle diverse aree del Paese. Con riferimento, poi, alla competenza legislativa esclusiva regionale, ricorda che l'articolo 30, comma 1, del disegno di legge in esame, modificando l'attuale testo dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'attribuire alla legislazione esclusiva regionale specifiche materie, continua a fare salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Riterrebbe opportuno, al riguardo, segnalare la necessità di prevedere il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni anche con riferimento ai servizi scolastici, che rappresentano proprio lo strumento con il quale tale autonomia si esplica, in nodo da determinare standard di servizio uniformi su tutto il territorio nazionale.

Luisa BOSSA (PD) solleva talune incongruenze che, a suo avviso, emergono dal testo costituzionale oggi in esame. In particolare, chiede come sia possibile coniugare la previsione di cui alla lettera s) del nuovo primo comma dell'articolo 117 – che attribuisce alla potestà legislativa esclusiva statale le disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo –, con la norma di cui al secondo comma dell'articolo 117, che attribuisce alla potestà legislativa esclusiva delle regioni la promozione dello sviluppo economico locale. Ritiene opportuno, quindi, un chiarimento sul bilanciamento di tali previsioni, soprattutto se applicate a realtà territoriali ove le attività culturali coincidono con lo sviluppo locale.

Gianluca VACCA (M5S) ritiene « stucchevole » e « imbarazzante » il dibattito odierno svolto in Commissione, non con riferimento al contenuto delle osservazioni formulate dai colleghi – che, in parte, condivide –, bensì perché considera inaccettabile e mortificante per l'istituzione di cui fa parte affrontare, nei ritagli dei lavori parlamentari, tematiche così rilevanti, spinti da un « capriccio » del Presidente del Consiglio, che considera privo di una sostanziale legittimazione costituzionale, come emergerebbe dalla sentenza della Consulta che ha dichiarato la parziale illegittimità della legge elettorale vigente.

Irene MANZI (PD) non avverte la mortificazione del suo ruolo di rappresentante dell'istituzione parlamentare, tenuto conto dell'ampia discussione che sul provvedimento la Commissione sta svolgendo. Condivide le osservazioni svolte da taluni colleghi in all'opportunità di chiarire il rapporto tra l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa in materia di tutela e valorizzazione e l'attribuzione alle regioni della competenza legislativa in materia di promozione dei medesimi beni, al fine di evitare inutili duplicazioni di interventi. Ritiene tuttavia utile dare il giusto valore, nella ridefinizione delle competenze, alle esperienze virtuose di talune realtà in cui fino ad oggi si è registrata una proficua collaborazione tra lo Stato e i diversi livelli territoriali.

Luigi GALLO (M5S) ricorda che la problematica relativa all'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, nell'ambito dell'istruzione e dei servizi sociali annessi, è affrontata dalla risoluzione in Commissione 7-00520 Marzana, nella quale si solleva la necessità che, attraverso la determinazione di fabbisogni standard per i comuni, si assicuri un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica nei meccanismi di allocazione delle risorse tra i diversi enti.

Roberto RAMPI (PD) ritiene prive di fondamento le argomentazioni esposte dal collega Vacca a sostegno della illegittimità costituzionale del Parlamento. Ricorda, infatti, che la citata decisione della Suprema Corte, pronunciatasi sulla legge elettorale in vigore, non incide minimamente sulla legittimità dell'istituzione parlamentare, attualmente in carica con pieni poteri. Asserisce, quindi, che le legittime diversità di opinione tra deputati appartenenti a opposti schieramenti politici non devono compromettere il sano e fruttuoso impegno dell'attività politica nella ricerca di soluzioni il più possibile condivise.

Gianna MALISANI (PD) considera favorevolmente l'inserimento, ad opera del disegno di legge in esame, tra le competenze attribuite alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, della tutela e valorizzazione anche dei beni paesaggistici, nonché l'attribuzione, in capo alle regioni, della potestà legislativa esclusiva in materia di promozione degli stessi. Ritiene che tale differenziazione abbia lo scopo di favorire un coinvolgimento attivo delle regioni nell'attività di promozione di tali beni e di rilancio del settore turistico. Condivide, quindi, le osservazioni svolte dai colleghi con riferimento alla necessità di segnalare alla Commissione di merito l'opportunità di definire meccanismi legislativi che consentano, alla luce della soppressione del riferimento costituzionale alle province, il trasferimento allo Stato dei beni inclusi nel demanio e nel patrimonio di queste ultime, come ad esempio gli archivi.

Luigi GALLO (M5S) ritiene inaccettabile che la Presidenza non abbia censurato l'intervento dell'onorevole Rampi con riferimento ad una presunta cultura « antidemocratica » del gruppo al quale appartiene. Ribadisce, quindi, le considerazioni svolte dal collega Vacca in ordine all'assenza di legittimazione democratica del Parlamento in carica, della quale invita il partito di maggioranza a farsi carico.

Ilaria CAPUA, *presidente*, tiene a precisare che la Presidenza ritiene imprescindibile, per uno svolgimento dei lavori parlamentari democratico e rispettoso delle legittime diversità di opinione, permettere a tutti i colleghi, in ossequio alle inderogabili regole di correttezza istituzionale, di intervenire ed esprimere le proprie opinioni, nel tentativo, costruttivo, di pervenire ad una possibile mediazione tra le stesse.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 10.55.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 dicembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Ilaria CAPUA. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 14.15.

Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 2613 Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, e abb.
(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta odierna.

Ilaria CAPUA, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Richiama, quindi, l'ampia e articolata discussione svoltasi nella seduta antimeridiana sul provvedimento in esame, sul quale la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza.

Maria COSCIA (PD), *relatore*, alla luce del dibattito svolto, formula una proposta di parere volta a recepire le indicazioni dei colleghi *(vedi allegato 4)*.

Il sottosegretario Sesa AMICI, dopo aver ringraziato la relatrice per l'ampia ed esaustiva relazione predisposta, ricorda le esigenze che hanno spinto il legislatore ad intervenire sull'articolata e complessa materia oggetto del provvedimento in esame, legate, da una parte, all'elevato contenzioso costituzionale che, a partire dalla riforma del 2001, è stato generato dall'incertezza e dalla confusione nella ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, e, dall'altra, alla necessità di assicurare allo Stato le determinazioni rispondenti ad « esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale ». In tale ottica e con riferimento, in particolare, all'attribuzione della competenza legislativa esclusiva alle regioni ad opera del secondo comma della nuova formulazione dell'articolo 117 della Costituzione, ritiene che la specificazione relativa alla « disciplina », per quanto di interesse regionale, di una serie di attività, racchiude in sé il riferimento ad una normativa di dettaglio, nel più ampio e uniforme quadro dettato dalla legislazione statale.

Condivide, inoltre, la necessità di un intervento normativo volto alla definizione di meccanismi che consentano, in relazione alla soppressione del riferimento costituzionale alle province, il trasferimento allo Stato dei beni inclusi nel patrimonio di queste ultime.

Rivolgendosi, poi, ai deputati del Movimento 5 Stelle, sottolinea che la riforma in discussione si inserisce nel quadro tracciato dall'articolo 138 della Costituzione per la revisione della Carta costituzionale, in relazione alla quale auspica che i due rami del Parlamento perseguano l'obiettivo, che reputa di difficile attuazione, della partecipazione attiva e democratica, nel rispetto delle legittime divergenze.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), dopo aver ricordato che la riforma del Titolo V del 2001 rappresenta un prodotto mal riuscito del Parlamento allora in carica, chiede alla relatrice di trasfondere in condizioni il contenuto delle osservazioni, al fine di rafforzarne il valore e la portata.

Giancarlo GIORDANO (SEL) esprime valutazioni critiche in ordine alla presunta « leggerezza » con la quale il Parlamento in carica sta procedendo alla riforma dell'attuale assetto costituzionale, che considera un « sabotaggio » della Costituzione vigente. Esprime quindi dubbi in ordine all'effettività della recente abolizione delle province quali enti costituzionalmente necessari, dotati di funzioni amministrative proprie, e perplessità sull'effettivo depotenziamento del ruolo del Senato. Preannunciando voto contrario sulla proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice, ipotizza, infine, che dall'applicazione di tale normativa deriveranno storture e difficoltà interpretative tali da generare un'elevata mole di contenziosi costituzionali.

Gianluca VACCA richiama le considerazioni, svolte nel corso della seduta antimeridiana, sull'assenza di legittimazione costituzionale e politica del Parlamento in carica, che sta affrontando precipitosamente materie che rivestono grande importanza ed estremamente delicate. Ritiene, altresì, che la Commissione non stia svolgendo un'adeguata discussione su temi così importanti, limitandosi ad esprimere un parere sbrigativo ed affrettato. Preannuncia quindi voto contrario sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Bruno MOLEA (SCpI) preannuncia voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Milena SANTERINI (PI-CD) condivide pienamente lo spirito sotteso al parere reso alla Commissione di merito, dal quale emerge la necessità di riportare ad equilibrio le istanze di centralismo e quelle di tutela delle autonomie, al fine di evitare il rischio di un'eccessiva frammentazione e di una applicazione della normativa non omogenea sul territorio nazionale. Preannuncia quindi voto favorevole sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), dopo aver ricordato la portata innovativa e la rilevanza delle norme contenute nel disegno di legge costituzionale in esame, apprezza l'attenzione, che emerge dalla proposta di parere formulata dalla relatrice, nei confronti di tematiche che sono state oggetto di un intenso lavoro della VII Commissione nel perseguimento e nel riconoscimento di una piena tutela di diritti che costituiscono valori fondanti della Carta costituzionale. Preannuncia quindi voto favorevole sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Maria COSCIA, *relatore,* sottolinea che, pur avendo richiamato, nella relazione introduttiva, i profili generali della riforma in discussione, la Commissione è ora chiamata ad esprimere il parere limitatamente alle materie di propria competenza, all'esito di una discussione alla quale tutti i colleghi hanno potuto contribuire.

Per quanto concerne la proposta dell'onorevole Palmieri, ritiene preferibile mantenere l'attuale formulazione della proposta di parere, poiché si tratta di questioni complesse che potranno essere meglio affrontate dalla Commissione di merito nell'ambito della generale valutazione del provvedimento. Rimane in ogni caso salva la possibilità per ciascun deputato di presentare proposte emendative nel corso dell'esame in Assemblea.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 dicembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali.
Nuovo testo C. 1949 Molea.

(Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 dicembre 2014.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la I Commissione (Affari costituzionali) e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno espresso parere favorevole sul testo della proposta di legge in esame, come modificato dalla Commissione.

Tamara BLAŽINA (PD), *relatore,* illustra l'emendamento Tit. 1, contenente una modifica formale diretta ad adeguare il titolo del provvedimento in discussione alle modifiche del testo approvate *(vedi allegato 5)*.

La Commissione approva quindi l'emendamento Tit. 1 del relatore.

Maria VALENTINA VEZZALI (SCpI) rivolge un sentito ringraziamento al collega Molea, quale presentatore della proposta di legge oggi in discussione, nonché all'onorevole Blažina per l'esaustiva rela-

zione. Ricorda, quindi, che lo scopo del provvedimento oggi in esame è quello di offrire ai minori stranieri la possibilità di competere a livello agonistico sul territorio nazionale, attraverso l'ammissione nelle società sportive appartenenti alla Federazione nazionale. Ritiene, quindi, che tale proposta di legge abbia un valore aggiunto, perché l'attività sportiva, in questo caso indirizzata ai minori, si propone come strumento di tutela dei valori fondamenti della persona e di adesione ad un modello di rapporti basati sul rispetto delle regole, dell'autodisciplina e dell'integrazione e dell'inclusione sociale tra ragazzi italiani e stranieri. Preannuncia quindi voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame.

Laura COCCIA (PD) preannuncia voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame, alla luce del valore inclusivo dello sport come strumento di coesione sociale.

Giorgio LAINATI (FI-PdL), condividendo le osservazioni svolte dalle colleghe Coccia e Vezzali, preannuncia voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame.

Simone VALENTE (M5S) preannuncia voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame, pur rilevando che sarebbe stato preferibile inserire il contenuto del presente provvedimento nella proposta di legge C. 1680, contenente disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, propone, quindi, di conferire al deputato Blažina il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo del provvedimento.

La Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO 1

5-03379 Brescia: Sulla situazione della Fondazione ICO « Tito Schipa » di Lecce.

TESTO DELLA RISPOSTA

Vorrei premettere che rispondo all'interrogazione dell'onorevole Brescia e degli altri onorevoli firmatari per correttezza istituzionale per il fatto che hanno individuato il Ministero che qui rappresento quale destinatario dell'atto parlamentare.

Rispondo pertanto per quanto di competenza e, sotto tale profilo, non posso che rassicurare gli onorevoli interroganti circa il fatto che questo Ministero continuerà a finanziare l'attività dei teatri di tradizione e delle istituzioni concertistiche orchestrali previsti dall'articolo 28 della legge 14 agosto, n. 800. E, come è noto, la Fondazione ICO Tito Schipa di Lecce rientra, appunto, nell'elenco delle istituzioni destinatarie dei contributi ministeriali a valere su Fondo unico per lo spettacolo.

Vorrei poi precisare che le misure di contenimento delle spese, lamentate dagli onorevoli interroganti, dipendono da provvedimenti di carattere generale (decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con la legge n. 89 del 2014) di revisione della spesa pubblica e non da provvedimenti dell'Amministrazione dei beni culturali.

Analogamente, il cambio di titolarità dell'ICO Tito Schipa di Lecce, sarà disposta non da provvedimenti del Ministero che rappresento ma in applicazione della legge n. 56 del 7 aprile 2014, in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni.

Per parte nostra ribadiamo che l'attività della Fondazione istituzione concertistica orchestrale « Tito Schipa » di Lecce ONLUS sarà comunque destinataria del contributo ministeriale, sulla base dei nuovi criteri dettati dal decreto ministeriale 10 luglio 2014, anche a fronte dell'eventuale cambio di titolarità in capo ad altro soggetto individuato come idoneo a proseguirne l'attività, invero meritoria.

In linea generale, sul tema della carenza di formazioni strumentali in Italia rispetto ad altri Paesi, è anche il caso di soggiungere che il citato decreto ministeriale 1° luglio 2014, recante innovativi criteri per l'erogazione di contributi allo spettacolo dal vivo, si è fatto espresso carico del problema, chiarendo non solo aspetti operativi e requisiti di attività richiesti alle Istituzioni concertistico-orchestrali (articolo 20) ma istituendo (articolo 22) la nuova tipologia di soggetti sovvenzionabili dei complessi orchestrali e complessi orchestrali giovanili cui è richiesta qualità musicale non inferiore a quella delle I.C.O. ma un minore apparato organizzativo e impegno esecutivo, per incentivare il lancio di iniziative di produzione e sostenere in misura più adeguata i complessi esistenti.

ALLEGATO 2

5-00911 Zampa: Sul prossimo contratto di servizio tra la RAI e il Ministero dello sviluppo economico, con particolare riferimento all'inserimento di disposizioni che garantiscano un'effettiva pluralità, rappresentatività delle varie forze politiche e rispetto delle istituzioni.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alla vicenda riportata nell'atto in esame la Rai, sentita al riguardo, ha rappresentato che in linea generale l'informazione dalla stessa fornita risponde ai principi sanciti nella « Carta dei doveri e degli obblighi degli operatori del servizio pubblico radiotelevisivo », che richiede agli operatori della Rai « uno specifico e più accentuato dovere alla completezza, al pluralismo e all'imparzialità e, ove necessario, al contraddittorio e al confronto tra idee contrapposte ».

La Rai, peraltro, ha assicurato il proprio impegno al rispetto dei principi fissati dal codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive, sulla cui applicazione vigila il comitato costituito *ad hoc* presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Quest'ultima, peraltro, sentita al riguardo ha rappresentato di aver posto in essere nei termini, ai sensi dell'articolo 45 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, le attività di propria competenza in vista del rinnovo del contratto di servizio, approvando le linee guida relative al triennio 2013-2015 con la delibera n. 587/12/CONS del 29 novembre 2012.

Al riguardo, la citata delibera ha individuato tredici obiettivi strategici connessi alla fornitura del servizio pubblico radiotelevisivo tra i quali, si segnala, quello di « migliorare la qualità della programmazione nella sua accezione più vasta ».

Resta ferma, nei confronti della concessionaria pubblica, l'applicazione dei princìpi generali a tutela del pluralismo informativo e, segnatamente, dei princìpi di completezza, correttezza e imparzialità dell'informazione, nonché degli specifici atti di indirizzo adottati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

In merito alla diffusione del videomessaggio da parte del programma « *Porta a porta* », l'AGCOM ha precisato che il tempo fruito dall'onorevole Silvio Berlusconi per esporre le proprie considerazioni in merito alla sentenza che lo riguardava è stato imputato al soggetto politico di appartenenza come « tempo di parola » fruito nel mese di agosto 2013. Tale tempo ha dunque concorso a determinare il tempo fruito dal partito Popolo delle Libertà ai fini della verifica trimestrale che l'Autorità esercita secondo i criteri declinati nella delibera n. 243/10/CSP.

Per quanto concerne nello specifico il quesito posto dall'onorevole interrogante, evidenzio che nel nuovo contratto di servizio, in corso di definizione, si è data molta attenzione all'aspetto della qualità dell'informazione, quale imprescindibile presidio di pluralismo, completezza e obiettività, imparzialità, indipendenza che la Rai è tenuta ad assicurare, favorendo l'apertura alle diverse forze politiche e sociali del sistema radiotelevisivo. La stessa dovrà garantire l'equo bilanciamento delle trasmissioni, assicurando che esse siano caratterizzate da canoni di pluralismo e di apertura alle diverse forze politiche e sociali.

ALLEGATO 3

5-03928 Bruno Bossio: Sul diritto allo studio di alcuni minori in regime di detenzione.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'atto parlamentare in discussione si rappresenta la mancata attivazione, a favore di alcuni minori, detenuti presso l'istituto penitenziario minorile di Catanzaro, del corso di studi in Finanza e *marketing* dell'Istituto tecnico commerciale di Catanzaro. Al riguardo l'interrogante chiede di conoscere i tempi necessari per assicurare sia l'iscrizione dei minori interessati alla relativa classe del corso di studio, sia l'attivazione dell'intero corso.

Il Ministero considera obiettivo primario quello di garantire il diritto all'istruzione e alla formazione per tutti.

È evidente come tale diritto/dovere acquisti una dimensione del tutto speciale per gli individui in condizioni di permanente o temporaneo disagio, nello specifico per quanti, adulti o minori, siano soggetti a restrizione della libertà personale nelle strutture carcerarie o a misure alternative o cautelari non detentive.

Per queste ragioni il Ministero ha seguito con particolare attenzione il caso di specie segnalato dall'onorevole interrogante.

Con nota del 31 ottobre 2014 il MIUR ha autorizzato, allo scopo, un ulteriore posto di personale docente per l'anno scolastico 2014/2015 che la competente USR ha istituito con proprio decreto del 4 novembre 2014.

Inoltre, al fine di corrispondere a pieno all'esigenza di completare i corsi di studio, in data 4 dicembre 2014, il Ministero ha autorizzato l'Ufficio scolastico regionale ad istituire ulteriori quattro posti di personale docente presso le istituzioni scolastiche della Provincia di Catanzaro.

L'attività posta in essere dal Ministero in relazione al caso di specie, comprova la priorità data all'istruzione e alla formazione per salvaguardare il diritto allo studio di chi si trova negli istituti di pena quale strumento fondamentale della natura rieducativa della pena.

ALLEGATO 4

Revisione della parte seconda della Costituzione (C. 2613 Governo, approvato dal Senato, e abbinate).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il disegno di legge C. 2613 Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, e abbinate, recante disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione;

valutato positivamente l'impianto del provvedimento, il quale persegue l'obiettivo della modernizzazione complessiva della nostra architettura istituzionale, la quale dopo quasi 70 anni dall'approvazione della Costituzione richiede un'attenta opera di aggiornamento per rendere l'Italia in grado di affrontare le sfide complesse dell'attuale fase storica;

ritenuto importante in questa prospettiva il superamento del bicameralismo paritario, il quale oltre a rappresentare un unicum nel panorama del costituzionalismo contemporaneo, costituisce un decisivo fattore di inefficienza, lentezza e scarsa trasparenza del nostro sistema parlamentare;

valutata, altresì, favorevolmente la riforma del procedimento legislativo che dovrebbe essere in grado di garantire l'adozione di decisioni legislative più efficaci e tempestive;

considerata la necessità di una profonda manutenzione delle disposizioni del Titolo V della II Parte della Costituzione, che nei tredici anni di applicazione della riforma del 2001 hanno determinato fenomeni di incertezza e confusione nella ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni ed hanno conseguentemente prodotto un elevato contenzioso costituzionale;

sottolineata la necessità di definire meccanismi legislativi che consentano, in relazione alla soppressione del riferimento costituzionale alle Province, il trasferimento allo Stato dei beni inclusi nel demanio e nel patrimonio di queste ultime, con particolare riferimento ai beni storico-artistici;

ritenuto che l'inclusione della istruzione e formazione professionale tra le materie di competenza legislativa esclusiva delle Regioni non comporta conseguenze sull'ordinamento degli istituti professionali, i quali fanno parte del sistema statale di istruzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 29, valuti la Commissione di merito l'opportunità di espungere, tra le materie che con legge dello Stato possono essere attribuite ad alcune Regioni, l'istruzione, l'ordinamento scolastico, l'istruzione universitaria e la programmazione strategica della ricerca scientifica, di cui alla lettera *n)* del primo comma del nuovo articolo 117, in considerazione del fatto che si tratta di settori dell'ordinamento di primario interesse na-

zionale, connessi ai diritti di cittadinanza e per i quali, quindi, appare opportuno garantire la massima omogeneità su tutto il territorio nazionale;

b) con riferimento all'articolo 30, terzo capoverso, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che l'attribuzione alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni della materia della promozione del diritto allo studio non esclude la possibilità per lo Stato di adottare disposizioni generali in materia, in considerazione del fatto che gli interventi pubblici in tale direzione sono essenzialmente finalizzati alla rimozione degli ostacoli e delle disparità che incontrano i ragazzi nell'esercizio di tale diritto, e che tali ostacoli sono anche legati alle differenze, di risorse e di capacità organizzative, che si registrano nelle diverse aree del Paese;

c) con riferimento alla materia dei beni culturali, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire il rapporto tra l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa in materia di tutela e valorizzazione e l'attribuzione alle Regioni della competenza legislativa in materia di promozione dei medesimi beni.

ALLEGATO 5

Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali (Nuovo testo C. 1949, Molea ed altri).

EMENDAMENTO

Dopo la parola: « nazionali » *aggiungere le seguenti:* « , alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva ».

Tit. 1. Il relatore.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 2613 Cost. Governo, approvato dal Senato, ed abb. (Parere alla I Commissione) *(Seguito esame – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)* 144

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 147

ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo Movimento Cinque Stelle) . 150

Autorizzazione di spesa per la prosecuzione dell'impiego di personale militare per la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale in Campania. C. 2679-*quater*, Governo (Parere alla IV Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 145

ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) 153

ALLEGATO 4 (Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo Movimento Cinque Stelle) . 154

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04250 Grimoldi: Sulla realizzazione dell'autostrada della Valle Trompia 146

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 156

5-04251 De Rosa: Sulla realizzazione del tratto autostradale A31 Valdastico Nord 146

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 157

INTERROGAZIONI:

5-02237 Gasparini: Su questioni connesse alla realizzazione di opere pubbliche nell'area del comune di Cinisello Balsamo 146

ALLEGATO 7 (Testo della risposta) 159

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 dicembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI.

La seduta comincia alle 14.15.

Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 2613 Cost. Governo, approvato dal Senato, ed abb. (Parere alla I Commissione).

(Seguito esame – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2014.

Enrico BORGHI, *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e con osservazioni (*vedi allegato 1*), che illustra.

Claudia MANNINO (M5S) illustra la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S (*vedi allegato 2*).

Raffaella MARIANI (PD) ringrazia il relatore Borghi per il lavoro svolto ai fini

della predisposizione della proposta di parere, in ordine alla quale preannuncia il voto favorevole del gruppo PD. Ritiene che la riforma costituzionale avanzata consentirà di conseguire la chiarezza necessaria al fine di meglio delineare i rapporti tra Stato e regioni in materie delicate, quale quella ambientale, andando altresì incontro alle esigenze dei cittadini di una maggiore efficienza.

Martina NARDI (PD) esprime perplessità in ordine alla ricevibilità della proposta di parere alternativa del gruppo Movimento 5 Stelle che qualifica come illegittimo il Parlamento attuale.

Tino IANNUZZI, *presidente*, fa presente che la considerazione recata nella proposta di parere alternativa del M5S è una considerazione politica non condivisibile, ma comunque ricevibile.

Claudia MANNINO (M5S) fa notare come i componenti del Parlamento attuale siano stati eletti sulla base di una legge dichiarata incostituzionale.

Tino IANNUZZI, *presidente* nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che porrà prima in votazione la proposta di parere del relatore e che, in caso di sua approvazione, la proposta di parere alternativa dei deputati del gruppo M5S si intenderà preclusa e non sarà, pertanto, posta in votazione.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni formulata dal relatore, risultando conseguentemente preclusa la proposta di parere alternativa presentata dai deputati del gruppo M5S.

Autorizzazione di spesa per la prosecuzione dell'impiego di personale militare per la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale in Campania.

C. 2679-*quater*, Governo.

(Parere alla IV Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 dicembre.

Tino IANNUZZI, *presidente e relatore*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 3)* che illustra.

Salvatore MICILLO (M5S), ribadendo le perplessità già espresse nella precedente seduta, annuncia la presentazione dal parte del gruppo M5S di una proposta di parere alternativa *(vedi allegato 4)*.

Tino IANNUZZI, *presidente e relatore*, si dichiara d'accordo col deputato Micillo sulla necessità di affrontare il problema in maniera più completa ed incisiva. Ricorda quindi di aver proposto nella seduta precedente di audire i Ministri interessati al fine di definire lo stato di attuazione del decreto legge n. 136 del 2013.

Nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che porrà prima in votazione la proposta di parere del relatore e che, in caso di sua approvazione, la proposta di parere alternativa dei deputati del gruppo M5S si intenderà preclusa e non sarà, pertanto, posta in votazione.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, risultando conseguentemente preclusa la proposta di parere alternativa presentata dai deputati del gruppo M5S.

La seduta termina alle 14.45.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 11 dicembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto DEL BASSO DE CARO.

La seduta comincia alle 14.45.

Tino IANNUZZI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-04250 Grimoldi: Sulla realizzazione dell'autostrada della Valle Trompia.

Stefano BORGHESI (LNA) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*.

Stefano BORGHESI (LNA), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo e si dichiara soddisfatto della risposta fornita e della volontà del Ministro di procedere nella realizzazione dell'infrastruttura in questione.

5-04251 De Rosa: Sulla realizzazione del tratto autostradale A31 Valdastico Nord.

Federico D'INCÀ (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 6)*.

Federico D'INCÀ (M5S), replicando, si dichiara estremamente insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, che, a suo avviso, ha omesso di rispondere a specifici quesiti posti nell'atto di sindacato ispettivo. Ribadisce la propria forte contrarietà alla realizzazione del tratto autostradale in oggetto, ritenendo che probabilmente la sua realizzazione sarebbe più utile a talune società che in questo modo manterrebbero la propria posizione dominante, piuttosto che ai cittadini del territorio.

Tino IANNUZZI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.10.

INTERROGAZIONI

Giovedì 11 dicembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto DEL BASSO DE CARO.

La seduta comincia alle 15.10.

5-02237 Gasparini: Su questioni connesse alla realizzazione di opere pubbliche nell'area del comune di Cinisello Balsamo.

Il sottosegretario risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 7)*.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) si dichiara soddisfatta per la puntualità della risposta fornita dal rappresentante del Governo, esprimendo al contempo perplessità sui tempi di risposta dei servizi dell'ANAS. Ritiene, infatti, che il problema evidenziato non sia stato risolto, stanti i persistenti disagi dei cittadini che continuano a richiedere la velocizzazione della messa in opera del progetto. Domanda quindi al rappresentante del Governo un maggior impegno affinché siano effettivamente realizzate le infrastrutture programmate.

Tino IANNUZZI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO 1

Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 2613 Cost. Governo, approvato dal Senato, ed abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2613 Cost. Governo, approvato dal Senato, e abbinate, recante « Revisione della parte seconda della Costituzione »;

premesso che:

il disegno di legge introduce importanti innovazioni con riguardo al riparto di competenze legislative e regolamentari tra Stato e regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione attraverso la soppressione della competenza concorrente e una redistribuzione delle materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale;

le modifiche introdotte incidono in modo rilevante sulle materie di competenza della VIII Commissione;

considerato che:

in base al nuovo riparto di competenze, la materia ambientale rimane nell'ambito della competenza esclusiva statale, ma muta denominazione in quanto, in luogo della « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », si fa riferimento ad « ambiente ed ecosistema »;

la competenza in materia ambientale andrebbe integrata con un riferimento esplicito allo « sviluppo sostenibile » alla luce dell'evoluzione e del dibattito, anche internazionale, che si è svolto negli ultimi anni in ordine alla necessità di coniugare la dimensione ambientale, economica e sociale dello sviluppo;

la materia ambientale andrebbe altresì integrata con un riferimento esplicito alla « difesa del suolo », al fine di sottolineare l'esigenza di interventi incisivi ed efficaci di tutela in risposta alle peculiarità e alle criticità del territorio italiano;

sarebbe opportuno fare più correttamente riferimento agli « ecosistemi » anziché all' »ecosistema », al fine di ricomprendere in tale materia gli ecosistemi naturali e quelli artificiali;

rilevato che:

il citato disegno di legge, all'articolo 30, nel modificare l'articolo 117 Cost., attribuisce alla competenza regionale la disciplina, per quanto di interesse regionale, della promozione dei beni ambientali e paesaggistici;

la reintroduzione, all'articolo 117, di un non meglio precisato « interesse regionale », in nome del quale le Regioni dovrebbero disciplinare la promozione dei beni ambientali e paesaggistici, rischia di vanificare l'obiettivo della riforma, vale a dire l'eliminazione del principio della legislazione concorrente con tutte le complessità, le complicazioni e le farraginosità che esso ha determinato nella sua concreta applicazione;

nel nuovo testo dell'articolo 117 sono ascritte alla competenza esclusiva dello Stato le disposizioni generali e comuni sul governo del territorio e la materia delle infrastrutture strategiche, mentre sono ricondotte alla competenza delle regioni materie quali la pianificazione del territorio regionale e la mobilità al suo interno, nonché la dotazione infrastrutturale;

tale previsione di una nuova articolazione di competenze tra Stato e regioni in materia di governo del territorio appare più rispondente alle effettive competenze sul tema, che intreccia numerose competenze esclusive dello Stato quali ordinamento civile, ordinamento penale, determinazione dei livelli essenziali di prestazione concernenti i diritti civili e sociali, tutela dell'ambiente, attribuendo così alle regioni competenze specifiche sotto il profilo della legislazione di pianificazione per il raggiungimento delle finalità di promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, di tutela delle identità storico-culturali e delle qualità degli insediamenti urbani ed extraurbani e di tutela del paesaggio;

evidenziato che:

il disegno di legge attribuisce espressamente alla potestà legislativa esclusiva statale la materia delle « infrastrutture strategiche », nel contempo includendo tra le materie di competenza regionale la « dotazione infrastrutturale »;

sarebbe opportuno verificare se l'attribuzione alle regioni della potestà legislativa relativamente alla dotazione infrastrutturale possa determinare problemi interpretativi rispetto all'assegnazione alla competenza statale della materia delle infrastrutture strategiche;

ritenuto che:

le questioni attinenti alla *governance* territoriale, oggetto di riforma da parte del presente disegno di legge costituzionale, hanno incidenza sulla materia dell'ambiente, degli ecosistemi, dello sviluppo sostenibile e delle infrastrutture;

di particolare rilievo, alla lettera *p)* del nuovo articolo 117, è la enucleazione della competenza statale in materia di « disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni », nonché la previsione, all'articolo 39, comma 4, che per gli enti locali di area vasta, tenuto conto anche delle aree montane, fatti salvi i profili ordinamentali generali definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale;

è necessario pertanto coordinare le disposizioni di cui alla lettera *p)* del nuovo articolo 117 a quelle di cui all'articolo 39, comma 4, primo periodo, del disegno di legge, dal momento che l'ordinamento degli enti locali, da un lato, richiede norme generali comuni per tutto il territorio nazionale, dall'altro, deve lasciare spazio sia alle norme generali che all'autorganizzazione delle istituzioni interessate, tra le quali vanno ricompresi anche gli enti di area vasta;

nelle disposizioni transitorie di cui all'articolo 39, comma 4, occorre altresì porre in atto una modifica per contemperare l'esigenza di profili ordinamentali comuni validi sul piano nazionale con l'autonomia che in materia va assicurata alle Regioni, ferma restando l'esigenza di disposizioni peculiari per gli enti operanti in territori interamente montani, come tra l'altro previsto nella legge n. 56 del 2014:

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 30, comma 1, capoverso articolo 117, lettera s), le parole: « ambiente ed ecosistema » siano sostituite con le seguenti: « ambiente, ecosistemi, difesa del suolo e sviluppo sostenibile »;

2) all'articolo 30, comma 1, capoverso articolo 117, sia sostituita la lettera *p)* con la seguente: « legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e città metropolitane, nonché norme generali sull'ordinamento degli enti locali, compresi quelli di area vasta, e sulle forme associative dei comuni, tenuto conto anche delle peculiarità delle aree montane »;

3) all'articolo 39, comma 4, sia sostituito il primo periodo con il seguente: Fatto salvo l'ordinamento generale degli enti di area vasta per le aree non metro-

politane, definito con legge statale bicamerale, per gli enti in territori interamente montani e confinanti con Paesi stranieri, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale, assicurando forme e condizioni particolari di autonomia,

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare all'articolo 30, nell'ambito delle materie attribuite alla competenza legislativa esclusiva della Regione, il riferimento alla promozione dei beni ambientali e paesaggistici, al fine di evitare ogni possibile sovrapposizione tra le competenze statali e quelle regionali;

b) all'articolo 30, valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare le conseguenze dell'attribuzione alle regioni della competenza in materia di « dotazione infrastrutturale » in rapporto all'assegnazione alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di « infrastrutture strategiche ».

ALLEGATO 2

Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 2613 Cost. Governo, approvato dal Senato, ed abb.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO CINQUE STELLE

La VIII Commissione,

considerato che:

il Parlamento che in questo momento sta modificando la carta costituzionale è stato eletto in virtù di una legge elettorale che è stata dichiarata incostituzionale;

si ritiene necessario mantenere un Parlamento che, pur nella differenziazione delle attribuzioni conferite alle due Camere, mantenga tuttavia una investitura popolare diretta per entrambi i suoi rami e pertanto appare insoddisfacente che i senatori vengano eletti all'interno dei Consigli regionali e tra i Sindaci;

prerequisito di qualsiasi discussione sulle modalità di composizione e sulle funzioni delle due Camere deve essere, non tanto la drastica riduzione del numero dei parlamentari, che rischia di tradursi in un *vulnus* di rappresentanza democratica, bensì un deciso abbassamento dei costi della politica passando quindi per un livellamento verso il basso delle indennità e dei rimborsi che vengono corrisposti ad ogni singolo parlamentare. La riduzione dei costi della politica può avvenire in modo molto più efficace se si mantiene la democrazia dell'elezione, si abbassano – fino anche a dimezzarle – le indennità ed i rimborsi di ogni singolo parlamentare, ma con il mantenimento di due Camere elette dal popolo, che possano controllarsi a vicenda e, quando necessario, correggere l'una gli errori dell'altra;

questa riforma costituzionale accentra moltissimo i poteri legislativi in capo allo Stato e elimina l'attuale meccanismo della legislazione concorrente, dando la sensazione di voler creare una separazione delle competenze tra Stato e regioni poco coerente con un'impostazione unitaria dell'organizzazione statale e delle istituzioni che la compongono, tra le quali è auspicabile una continuità di azione e non certo una netta linea di demarcazione;

la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, con questo provvedimento, viene attratta nella competenza esclusiva dello Stato, mentre alle regioni è affidata la competenza in materia di promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici; sparisce qualsiasi riferimento alla competenza concorrente Stato-Regioni e la relativa distinzione tra determinazione dei principi fondamentali e potestà legislativa vera e propria; il nuovo sistema, sempre nell'ottica centralistica meglio sopra precisata, sembra andare in direzione diametralmente opposta alla creazione di nuovi strumenti di raccordo tra gli organi centrali e periferici; si sarebbe ritenuto preferibile procedere, nell'attuazione della politica ambientale, all'insegna del principio per cui l'ambiente rappresenta un valore costituzionale con carattere trasversale ed all'interno di tale valore ambiente, si delineano, contestualmente, competenze statali, regionali e degli altri enti locali; concetto che sarebbe dovuto andare di pari passo con l'opportunità di curare l'aspetto del coordinamento funzionale delle competenze per evitare il verificarsi

di una eccessiva frammentazione e dispersione delle funzioni in materia di ambiente;

appare particolarmente grave la scelta di modificare il testo della lettera s) del comma 2 dell'articolo 117 in materia di legislazione esclusiva dello Stato in merito alla quale si esprimono le seguenti perplessità:

l'inserimento della « valorizzazione » dei beni culturali e paesaggistici e la sua equiparazione alla tutela dei medesimi destano qualche preoccupazione, perché la tutela dovrebbe avere essere assolutamente prioritaria rispetto ad operazioni che, in nome della valorizzazione, rischiano di mercificare il nostro straordinario patrimonio culturale;

l'ambiguità della formulazione per la quale sembra che la tutela sia circoscritta esclusivamente ai beni culturali e paesaggistici, mentre per l'ambiente e l'ecosistema lo Stato si debba preoccupare esclusivamente di predisporre un quadro normativo di carattere squisitamente ordinamentale e relegando la tutela ad una condizione di mera eventualità; questa genericità riferita all'ambiente e all'ecosistema è foriera di gravissimi equivoci ed è contro la giurisprudenza costituzionale, la quale, molto opportunamente (vedi in particolare le sentenze n. 367 e 378 del 2007), ha distinto la « tutela », e cioè la conservazione, dell'ambiente e dell'ecosistema, affidata allo Stato, « dall'uso » e dalla « fruizione » dell'ambiente, affidata al « governo del territorio » delle Regioni, precisando che le norme di tutela, e cioè i livelli di tutela ambientale posti dallo Stato, non possono essere superate dalle norme regionali, che disciplinano l'uso e la fruizione del territorio. Detta giurisprudenza ha anche saggiamente precisato che, coincidendo l'ambiente con il « pezzo di biosfera » che costituisce l'ambito di applicazione dell'ordinamento giuridico, si verifica spesso un « concorso di competenze » sullo stesso oggetto e che in detto concorso vanno tenute distinte le competenze statali da quelle regionali. Si è detto, ad esempio in materia di salute, che le Regioni, disciplinando la tutela di questo bene, possono stabilire livelli di tutela ambientale maggiori, e non minori, di quelli stabiliti dallo Stato. L'attribuzione inoltre della « valorizzazione » dei beni culturali e paesaggistici allo Stato non tiene conto della giurisprudenza costituzionale sul significato proprio del termine, che va inteso, non come « evento pubblicitario », ma come « restauro » dei beni in questione, diretto alla « conoscenza », alla « ricerca » e allo « studio », e non a fini commerciali. È dunque, indispensabile, che il termine « tutela » sia espressamente riferito all'ambiente, all'ecosistema e ai beni culturali;

l'introduzione, nelle medesima lettera, di altri ambiti di intervento – tra cui l'ordinamento sportivo – sembra orientata a un'apparente dequalificazione della tutela ambientale, che decenni di dottrina e giurisprudenza aveva portato a considerare un'esigenza fondamentale ed imprescindibile del nostro ordinamento;

per quanto riguarda il governo del territorio, sottratto alla competenza concorrente, non si capisce come sia possibile parlare di « pianificazione » regionale in via astratta e generale senza precisarne i contenuti e soprattutto senza indicare i rapporti con la « tutela » dell'ambiente e dell'ecosistema;

altrettanto ambiguo è l'uso del termine « promozione » riferito ai beni ambientali, culturali e paesaggistici », nell'ambito della potestà legislativa regionale, non essendo chiara la finalità di tale attività, se diretta a fini commerciali o alle cosiddette associazioni culturali;

non si comprende, inoltre, se la tutela della salute appartenga ancora alle Regioni, parlandosi soltanto di « programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali »;

sorprende inoltre che si parli di « disciplina delle attività culturali » « per quanto di interesse regionale »; – la « cultura » è universale ed è disciplinata dalla

Parte prima della Costituzione, a meno che per « attività » non si intenda far riferimento agli « eventi culturali », per finalità commerciali, ma tali ambiguità, che hanno l'effetto di snaturare ed affievolire concetti fondamentali, non possono ritenersi appropriati al testo costituzionale;

la Costituzione deve contenere concetti chiari e precisi e non affermazioni generiche e confuse e, per giunta, avulse dalle puntualizzazioni della Corte costituzionale;

parimenti grave è la scelta di modificare il terzo comma dell'articolo 116 includendo il « governo del territorio » tra le materie rispetto alle quali, con il procedimento previsto nello stesso articolo 116, possono essere concesse ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia a singole regioni in una materia nella quale già si registrano, anche per inerzia del legislatore statale, significative differenze tra gli ordinamenti regionali, senza che ciò abbia determinato apprezzabili risultati sul piano dell'ordinato governo del territorio, e con il rischio che l'assetto costituzionale prospettato metta a rischio ulteriormente la tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica;

sono opportune nuove ed ulteriori tipologie di referendum, propositivi e consultivi, è necessario porre al centro dell'interesse la reale connessione tra corpo elettorale e attività legislativa;

occorre garantire trasparenza nelle elezioni di alcune tra le più alte cariche dello Stato, come i giudici della Corte costituzionale, in quanto il modo migliore per scegliere le persone chiamate a ricoprire funzioni che servono a tutelare i diritti costituzionali, è quello di renderle pubbliche in modo che tutti possano valutare tali persone prima della loro elezione in Parlamento;

il rapporto tra la Costituzione repubblicana e le leggi di derivazione europea deve essere tradursi in supremazia della prime sulle seconde;

i meccanismi di garanzia dei diritti e delle prerogative delle minoranze presenti in Parlamento non risultano soddisfacenti;

gli emendamenti approvati in commissione, come quello relativo alla composizione del Senato e la modifica degli articolo 7 e 14 del disegno di legge in oggetto, non colmano le gravi lacune della riforma in questione,

ESPRIME PARERE CONTRARIO

ALLEGATO 3

Autorizzazione di spesa per la prosecuzione dell'impiego di personale militare per la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale in Campania. C. 2679-*quater*, Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2679-*quater* Governo, recante « Autorizzazione di spesa per la prosecuzione dell'impiego di personale militare per la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale in Campania »;

ritenuto che l'efficacia dell'attività di contrasto alla criminalità ambientale in Campania non può e non deve prescindere da interventi di portata più ampia e comunque integrati con le operazioni più complessive di sicurezza e controllo del territorio, primo fra tutti l'ampliamento della tipologia e dell'ambito dei delitti contro l'ambiente, attraverso il loro inserimento, non più rinviabile, nel codice penale e l'inasprimento delle relative sanzioni;

apprezzata la finalità del provvedimento che mira a reprimere e a porre un freno al fenomeno dei roghi di rifiuti di diversa natura, che affliggono da troppo tempo alcuni territori della Campania, con particolare riferimento alla cosiddetta « Terra dei Fuochi », e attraverso i quali vengono smaltiti, a bassissimo costo e in grave violazione della legge, materiali spesso tossici e quindi fortemente pericolosi per la salute dei cittadini e per l'integrità dell'ambiente;

valutata positivamente la conferma dell'impianto normativo preesistente che esclude qualsiasi riferimento a compiti da affidare al personale militare delle Forze Armate, in qualche modo riconducibili a funzioni di polizia giudiziaria;

considerato che occorre rafforzare e ampliare complessivamente gli strumenti di controllo e investigativi finalizzati alle attività di controllo e sicurezza di quei territori, alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale in Campania;

ritenuto altresì che occorre procedere alla concreta e tempestiva bonifica dei tanti siti inquinati attraverso sia la rapida esecuzione dei relativi progetti in tempi certi e ravvicinati sia il reperimento delle risorse finanziarie occorrenti sia la semplificazione e lo snellimento della normativa in materia, nonché al potenziamento delle azioni di monitoraggio per la tutela dell'ambiente e della salute, per la sicurezza e la qualità delle produzioni agroalimentari;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Autorizzazione di spesa per la prosecuzione dell'impiego di personale militare per la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale in Campania. C. 2679-*quater*, Governo.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO CINQUE STELLE

La VIII Commissione,

premesso che:

la situazione in cui versa la parte del territorio campano cui il provvedimento in oggetto si riferisce, meglio conosciuto come « Terra dei Fuochi », è estremamente grave e complessa;

il decreto Legge n. 136 del 2013, così come convertito dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, si è rivelato, ad oggi, sostanzialmente privo di efficacia e pochi sono i benefici scaturiti per la popolazione di questo martoriato territorio;

sempre più frequenti sono i rinvenimenti in tali aree dei rifiuti tossici interrati, così come, sempre più sono i roghi tossici che ogni giorno inquinano il territorio;

forti perplessità si esprimono relativamente all'utilizzo di personale militare in questo territorio, vi è il forte sospetto che si tratti di un'azione solo di facciata e propagandistica ed ancora una volta non si affronta il cuore del problema. Il personale militare infatti non ha funzioni di polizia giudiziaria, ma solo funzione di agenti di pubblica sicurezza. Trattasi di personale privo di formazione specifica in ambito ambientale con il risultato che il più delle volte, è costretto a chiedere l'intervento, non sempre necessario, del Corpo Forestale o del Nucleo Operativo Ecologico dell'Arma dei Carabinieri;

mal gestita sembra la cifra stanziata per tale provvedimento per l'anno 2015, pari a 10 milioni di euro, la quale serve a coprire le spese per i mezzi carrozzati ed il compenso del personale militare utilizzato soprattutto in considerazione del fatto che una regolare assunzione nei corpi di polizia ambientale non costa più di 50 mila euro l'anno;

individuare le attività sommerse rappresenta, infine, la chiave per arginare il fenomeno degli sversamenti abusivi di rifiuti speciali; va infatti privilegiato un simile *modus operandi* rivolto alla prevenzione rispetto alla pur imprescindibile attività sanzionatoria che può senz'altro essere rappresentata dall'impiego del personale militare per sanzionare chi materialmente appicca il fuoco al rifiuto, perseguendo l'ultimo anello della catena criminale, senza tuttavia individuare le ragioni a monte del fenomeno criminale;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alle seguenti condizioni:

sia rinforzato il Corpo Forestale dello Stato, carente di uomini e mezzi, che secondo il rapporto ecomafie 2014 di Legambiente ha accertato nel 2013 oltre 10 mila reati ambientali contro i 65 della Polizia di Stato; nella medesima direzione siano accorpate al Corpo Forestale dello Stato le polizie provinciali e si facciano confluire all'interno del Corpo unità provenienti dal piano di dismissione dell'aeronautica così da aumentare di migliaia di unità il Corpo in un arco di tempo estre-

mamente ristretto, circa 6 mesi, senza rinunciare ad una adeguata formazione ambientale;

siano utilizzati speciali droni, compatibili con i sistemi magnetetotermici e con i sistemi termografici, indispensabili per il continuo monitoraggio delle aree a rischio, predisponendo un piano organico di video sorveglianza contestualmente chiarendo le competenze in ordine ad esso;

siano utilizzate le risorse finanziarie per perseguire obiettivi di controllo a monte della filiera dello smaltimento dei rifiuti speciali, con impegno massiccio anche del personale della Guardia di Finanza per effettuare controlli sulle aziende sommerse.

ALLEGATO 5

5-04250 Grimoldi: Sulla realizzazione dell'autostrada della Valle Trompia.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione alle problematiche connesse all'attuale viabilità nel territorio della Valle Trompia, già oggetto di precedenti atti di sindacato ispettivo, sono stati acquisiti elementi di aggiornamento presso la competente struttura del MIT e presso ANAS.

Come è noto, la costruzione e la gestione dell'autostrada della Valle Trompia è prevista nella Convenzione sottoscritta il 9 luglio 2007 tra la Società ANAS e la Società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova.

Quanto alla procedura di gara e alle necessarie espropriazioni, l'ANAS riferisce di aver concluso, a gennaio scorso, le attività di acquisizione delle aree interessate dalla costruzione della suddetta infrastruttura (tratto Concesio-Sarezzo) ed ha avviato i lavori per la delimitazione delle aree acquisite.

La medesima società ha comunicato, altresì, di aver ottenuto dagli Enti gestori dei sottoservizi i pareri e i progetti necessari per la risoluzione delle interferenze.

Dette attività sono state svolte mediante l'anticipazione di un importo pari a 7,5 milioni di euro, che la Concessionaria Brescia-Verona-Vicenza-Padova dovrà restituire all'ANAS, così come previsto dall'allegato « N » alla convenzione vigente.

Inoltre, gli impegni assunti dalla Autostrada Brescia-Padova prevedono, a proprio carico, l'importo complessivo di 258,6 milioni di euro per la realizzazione dell'opera.

Occorre evidenziare, peraltro, che il 26 settembre scorso l'impresa risultata aggiudicataria provvisoria nella gara di appalto bandita dall'ANAS per l'esecuzione dei lavori, si è rivolta al TAR della Lombardia con un ricorso finalizzato a conseguire un provvedimento di aggiudicazione definitiva dei lavori.

Quindi l'ANAS si è costituita in giudizio, attraverso l'Avvocatura dello Stato, rilevando la necessità che la concessionaria concretizzi i propri impegni finanziari volti a garantire l'avvio dei lavori, per evitare ulteriori ritardi e possibili pretese risarcitorie.

Lo scorso 6 novembre il TAR della Lombardia ha emesso un'ordinanza nei confronti dell'ANAS affinché adotti « un atto espresso entro il 10 gennaio 2015 » in merito all'aggiudicazione della gara menzionata.

Per quanto concerne, poi, l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF) allegato alla citata convenzione, la società concessionaria si è formalmente impegnata a presentare, a breve, il nuovo PEF, la cui mancata approvazione rendeva non attuabile l'erogazione del contributo previsto per la realizzazione del collegamento autostradale in argomento.

L'impegno della società concessionaria scaturisce da quanto emerso nel corso del Tavolo Tecnico istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, dal quale sono derivate le indicazioni per la formulazione del nuovo Piano.

Detto Piano, unitamente all'Atto aggiuntivo alla Convenzione, dovrà essere approvato dal CIPE e formalizzato con decreto interministeriale, e successivamente registrato alla Corte dei conti.

Pertanto, appare chiara la volontà del MIT di confermare la realizzazione dell'opera.

ALLEGATO 6

5-04251 De Rosa: Sulla realizzazione del tratto autostradale A31 Valdastico Nord.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il progetto preliminare dell'Autostrada Valdastico A31 nord è caratterizzato da elevati sviluppi dell'infrastruttura in galleria, scelta dettata in parte dall'orografia del territorio e in parte dall'obiettivo di limitare l'impatto ambientale dell'opera: su uno sviluppo complessivo del tracciato di 39,1 km, 27,8 sono infatti in galleria.

Tale impostazione consente di ridurre l'impatto ambientale dell'opera ai soli brevi tratti residui a cielo aperto, evitando così di deturpare la valle.

A comprova di quanto asserito, il progetto ha ottenuto la valutazione d'impatto ambientale favorevole da parte del Ministero dell'ambiente, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e da parte della Regione del Veneto.

I flussi di traffico previsti, inoltre, sono congruenti con quelli contemplati dalla normativa vigente per le autostrade di nuova realizzazione.

Il completamento a nord dell'A31 consentirà di collegare il Veneto con il Trentino Alto Adige, andando a chiudere un sistema viabilistico che senza il completamento a nord della Valdastico rimarrebbe incompleto e sottoutilizzato, con conseguenze economiche negative per il territorio di riferimento.

La Valdastico, completata con il tratto a nord, svolgerà invece un ruolo fondamentale per il miglioramento delle relazioni tra la parte orientale della Pianura Padana e della fascia Adriatica con il Brennero, facilitando le relazioni verso l'Europa.

Il nuovo collegamento favorirà, infatti, la circolazione delle merci e delle persone, dando nuova linfa al tessuto economico locale e favorendo la ripresa dalla crisi.

I vantaggi derivanti saranno importanti a livello locale e di rilievo a livello nazionale.

Si percepiranno in modo diretto, con la riduzione delle distanze rispetto agli attuali itinerari autostradali e con le riduzioni dei tempi e dei costi di trasporto (carburanti e pedaggi) per merci e persone, andando a migliorare la competitività delle imprese che operano in un tessuto produttivo altamente industrializzato e che sono alla ricerca di infrastrutture che possano migliorare lo sbocco nei floridi mercati del nord Europa.

Infatti, vantaggi indotti si avranno a favore della competitività delle realtà produttive locali e nazionali, che potranno fruire dell'innalzamento della velocità media degli spostamenti e di una migliore programmabilità dei trasporti.

Su vasta scala si registrerà anche la riduzione dell'immissione d'inquinanti in atmosfera, in ragione delle minori percorrenze complessive sulla rete autostradale.

Anche su tali motivazioni si basa l'inserimento dell'opera nel « Programma delle Infrastrutture Strategiche » della Legge Obiettivo avvenuto a partire dal 2010 e nelle reti di trasporto europee TEN-T « Comprehensive Network », trattandosi di potenziamento del collegamento tra il Corridoio Mediterraneo e quello Scandinavo-Mediterraneo.

Infine, voglio precisare che il completamento a nord dell'autostrada Valdastico non costituisce una alternativa al trasporto

su rotaia, che presenta invece caratteristiche compatibili con il sistema autostradale del nord-est.

L'opera è assegnata in concessione alla società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova SpA, avendo la stessa a suo tempo incorporato la prima società concessionaria società Autostrada Trento - Rovigo S.p.A.

Per l'opera non è prevista una linea di finanziamento specifica, in quanto il finanziamento è inserito nell'ambito di un Piano Economico Finanziario (PEF) che comprende la gestione complessiva di tutta la rete stradale assegnata alla concessionaria (A4, A31 esistente, A31 sud, tangenziali di Verona, Vicenza e Padova, e altre), secondo l'impostazione delineata nell'ambito della Convenzione di concessione vigente dal 2007.

Va inoltre evidenziato che la mancata realizzazione della Valdastico nord renderebbe il prolungamento a sud della stessa Valdastico un investimento in perdita (costo dell'opera circa 1,2 miliardi di euro). Il prolungamento a sud della Valdastico è già, infatti, sostanzialmente completato e destinato ad essere aperto al traffico fino alla città di Rovigo a partire dal primo semestre del 2015.

Inoltre, faccio osservare che non è prevista la scadenza della Concessione nel 2015 ma, come riportato dalla Convenzione vigente, l'approvazione del progetto Valdastico nord rappresenta un momento intermedio di verifica.

In ogni caso, la realizzazione dell'A31 nord, a prescindere dalle vicende concessorie di Autostrada Brescia-Padova, rappresenta un investimento strategico a livello europeo (reti TEN-T).

Quanto all'iter procedurale, informo che la società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova ha predisposto il progetto preliminare del completamento a nord della Valdastico, in adempimento all'impegno contrattuale contemplato dalla Convenzione di concessione vigente.

Evidenzio, comunque, che la realizzazione della Valdastico nord è stata programmata a partire dagli anni '60, è prevista quale opera da realizzare nel PEF di Autostrada Brescia-Padova dal 2007 ed è stata inserita, come detto, nel Programma delle Infrastrutture Strategiche dal 2010.

Ricordo, infine, che la Valdastico nord, pur non facendo parte della rete di trasporto europea TEN-T « Comprehensive Network », costituisce il potenziamento del collegamento tra il Corridoio Mediterraneo e quello Scandinavo-Mediterraneo.

In conclusione, la mancata realizzazione dell'opera impedirebbe il completamento della rete autostradale del nord-est con grave pregiudizio economico per l'area di riferimento.

ALLEGATO 7

5-02237 Gasparini: Su questioni connesse alla realizzazione di opere pubbliche nell'area del comune di Cinisello Balsamo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento ai quesiti posti dagli Onorevoli Interroganti sono state assunte dettagliate informazioni presso la competente struttura del MIT e presso la società ANAS.

Il 3 marzo scorso, presso il Compartimento dell'ANAS di Milano, alla presenza dei rappresentanti del Comune di Cinisello Balsamo, dell'Assessore ai Lavori Pubblici, e degli esponenti del comitato cittadino « Robecco Casignolo », si è tenuto un incontro in merito all'ultimazione e alla realizzazione delle opere collegate all'ammodernamento della SS 36.

Al riguardo, sono state assunte le seguenti decisioni.

Per quanto concerne il collegamento a raso della SS 36 con l'Autostrada A52, l'ANAS, con note del 3 aprile 2012 e del 19 giugno 2013, ha richiesto al Provveditorato alle Opere Pubbliche della Lombardia l'attivazione di un'apposita Conferenza di Servizi, finalizzata al raggiungimento di una soluzione condivisa.

Detto Provveditorato, in data 4 marzo 2014, ha emanato il decreto provveditoriale di promozione dell'intesa Stato-Regione nel corso della quale la regione Lombardia ha chiesto ad ANAS la verifica di assoggettabilità alla procedura VIA; ad oggi, pertanto, la Conferenza di Servizi risulta sospesa.

Per quanto attiene alla rotatoria di via dei Lavoratori, inserita nel progetto appaltato, ANAS rappresenta che, nel corso dei lavori, il Comune di Cinisello Balsamo aveva richiesto lo spostamento della rotatoria in altro sito, senza, tuttavia, fornire assicurazioni né sull'acquisizione delle nuove aree (non previste nel piano di esproprio approvato) né sulla rimozione delle interferenze.

Purtuttavia, l'ANAS, nello spirito di fattiva collaborazione instaurato con l'Amministrazione Comunale, sottoponeva al medesimo Comune, all'inizio del 2014, un nuovo progetto della rotatoria, ricevendo l'assenso il 20 febbraio 2014.

Il successivo 3 aprile, il Comune ha annunciato l'approvazione del progetto di fattibilità, informando che le aree individuate rimarranno di proprietà comunale, mentre saranno a carico dell'ANAS i costi per la rimozione delle interferenze. Il relativo progetto è stato quindi trasmesso al Comune di Cinisello Balsamo e ANAS è in attesa dell'approvazione, con apposita delibera di Giunta, dell'adeguamento del piano urbanistico per poter procedere alla realizzare dell'opera nell'ambito dell'appalto già in essere.

In merito, poi, alla rotatoria di via Matteotti-Caldara (non prevista nel progetto originario appaltato) ANAS è in attesa della necessaria delibera di Giunta comunale; per l'esecuzione dei lavori della rotatoria sono previsti tre mesi a far data dalla consegna dei lavori.

Infine, circa il prolungamento di via Petrella, ANAS segnala che il tratto aggiuntivo di strada comunale non era previsto nel progetto approvato in Conferenza di Servizi.

L'ANAS, a seguito di specifica richiesta del Comune, contenente l'impegno di acquisto dell'area relativa al nuovo tratto, aveva dichiarato la propria disponibilità a

eseguire i lavori sopra descritti, dopo la redazione di una apposita Perizia di Variante.

Non essendo riuscito il Comune a portare a termine la menzionata acquisizione, per venire comunque incontro alle richieste dell'Amministrazione e della cittadinanza, l'ANAS si è fatta tuttavia carico, nell'ambito delle risorse disponibili, di acquisire l'area necessaria per il prolungamento stradale di via Petrella.

Infine, informo che per il 18 dicembre prossimo è in programma un ulteriore incontro tra ANAS, Amministrazione Comunale ed Enti territoriali interessati, a conferma della reciproca cooperazione per la completa realizzazione delle opere concordate.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-02988 Oliverio: Decisione di RFI di istituire la dirigenza centrale operativa (DCO) e la dirigenza operativa trazione elettrica (DOTE) a Roma, nell'ambito degli interventi sulla linea Battipaglia-Reggio Calabria 162

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 164

5-03529 Spessotto: Divieto di trasporto di biciclette nella tratta ferroviaria Ponte nelle Alpi-Calalzo di Cadore 162

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 165

5-03552 Bini: Gravi disagi per i cittadini derivanti dalla graduale dismissione della linea ferroviaria cosiddetta « Porrettana » che collega Pistoia e Porretta Terme (Bo) 162

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 166

AVVERTENZA 163

INTERROGAZIONI

Giovedì 11 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Mario TULLO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime forte sorpresa per la decisione adottata ieri dal Ministro Lupi di emanare un'ordinanza di precettazione per il personale addetto al settore del trasporto ferroviario, con riguardo allo sciopero generale proclamato per la giornata di domani, che era peraltro stato annunciato con il dovuto anticipo. Invita pertanto il presidente, stante anche l'alta tensione sociale del Paese che tale decisione rischia di alimentare, a richiedere informazioni al riguardo al Ministro nei modi che ritiene più opportuni e a renderle note ai membri della Commissione.

Michele Pompeo META, *presidente*, fa presente di aver appreso egli stesso la notizia dagli organi stampa e chiede informazioni al riguardo al sottosegretario Del Basso De Caro.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO segnala alla Commissione di essere stato invitato dal Ministro Lupi a presiedere in sua vece, in ragione di impegni precedentemente assunti, una riunione con i lavoratori del comparto ferroviario che si terrà nel pomeriggio presso

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avente ad oggetto la questione sopra menzionata. Nell'anticipare la disponibilità del Ministero anche ad una eventuale revoca dell'ordinanza, auspica pertanto che in quella sede si possa trovare una posizione di convergenza con i lavoratori, che si augura manifestino una disponibilità equivalente.

5-02988 Oliverio: Decisione di RFI di istituire la dirigenza centrale operativa (DCO) e la dirigenza operativa trazione elettrica (DOTE) a Roma, nell'ambito degli interventi sulla linea Battipaglia-Reggio Calabria.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), replicando, nel ringraziare il sottosegretario Del Basso De Caro per la puntualità e la precisione della risposta, sottolinea che il Sud d'Italia, e in particolare la regione Calabria, si trova in una situazione di oggettivo disagio nel settore dei trasporti, in particolare per quel che riguarda il trasporto ferroviario. Nel prendere atto degli intendimenti del Governo di mantenere l'impegno di realizzare le opere ricomprese nel sottoprogetto denominato « SP07 », finanziato nel 2013 e oggetto, oltre che del proprio, anche di altri atti di sindacato ispettivo, auspica che le rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo possano trovare effettivo riscontro nel completamento del progetto, anche al fine di migliorare la qualità del trasporto ferroviario regionale.

5-03529 Spessotto: Divieto di trasporto di biciclette nella tratta ferroviaria Ponte nelle Alpi-Calalzo di Cadore.

Nicola BIANCHI (M5S) dichiara di voler sottoscrivere l'interrogazione Spessotto n. 5-03529.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Nicola BIANCHI (M5S), replicando in qualità di cofirmatario, ritiene che al di là della specifica competenza della regione sulla questione posta dall'interrogazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti debba dare un forte impulso e un'indicazione precisa di carattere generale per consentire il trasporto delle biciclette sui treni. Osserva, infatti, al riguardo che tra le politiche strategiche del Paese rientra quella della sostenibilità ambientale e giudica pertanto necessario che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per quanto di competenza, ponga in atto tutte le dovute iniziative affinché tale politica si realizzi ed esplichi pienamente i propri effetti. Riguardo alla specifica questione oggetto dell'interrogazione, sottolinea l'incoerenza tra quanto avviene nella realtà e quanto affermato sia nel sito di Trenitalia, che fa riferimento alla possibilità di trasportare le biciclette al seguito durante i viaggi in treno, sia dagli stessi organi di stampa della regione Veneto che in alcuni recenti notizie hanno fatto riferimento all'inaugurazione del servizio di trasporto delle biciclette sulla tratta Ponte delle Alpi – Calalzo di Cadore. Ricorda, in ultimo, la necessità di valorizzare i territori a vocazione turistica, come quello attraversato dalla tratta oggetto dell'interrogazione, e auspica pertanto che venga data pronta soluzione alla questione posta.

5-03552 Bini: Gravi disagi per i cittadini derivanti dalla graduale dismissione della linea ferroviaria cosiddetta « Porrettana » che collega Pistoia e Porretta Terme (Bo).

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Caterina BINI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta resa dal

rappresentante del Governo. In particolare, esprime apprezzamento per la conclusione dei lavori previsti a seguito del dissesto franoso volti al ripristino della linea « Porrettana » e per la conseguente ripresa del servizio ferroviario su tale importante linea di collegamento interregionale. Sottolinea con favore, inoltre, le dichiarazioni rese dal sottosegretario riguardo al piano d'azione finalizzato all'incremento dell'affidabilità della rete e alla riattivazione dello scalo merci di Pracchia e auspica pertanto che i tavoli tecnici istituiti al riguardo tra RFI e regione Toscana possano trovare esito positivo in tempi brevi.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-02037 Battaglia: Mancata istituzione da parte di RFI della dirigenza centrale operativa (DCO) e della dirigenza operativa trazione elettrica (DOTE) a Reggio Calabria, nell'ambito degli interventi sulla linea Battipaglia-Reggio Calabria.

5-03296 Battaglia: Decisione di RFI di istituire la dirigenza centrale operativa (DCO) e la dirigenza operativa trazione elettrica (DOTE) a Roma, nell'ambito degli interventi sulla linea Battipaglia-Reggio Calabria.

ALLEGATO 1

5-02988 Oliverio: Decisione di RFI di istituire la dirigenza centrale operativa (DCO) e la dirigenza operativa trazione elettrica (DOTE) a Roma, nell'ambito degli interventi sulla linea Battipaglia-Reggio Calabria.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito all'interrogazione n. 5-02988 dell'onorevole Oliverio sono state assunte precise informazioni presso Rete Ferroviaria Italiana.

Il sottoprogetto « SP07 », indicato nel Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) come « Completamento realizzazione del D.C.O. intero compartimento », consiste nel completamento della Sala di supervisione della circolazione di Reggio Calabria, con *upgrade* tecnologico e accentramento in unico ambiente di tutte le postazioni di comando e controllo esistenti per il traffico del bacino regionale, del Sistema di informazione al pubblico e dei sistemi di controllo dello stato dell'infrastruttura.

Tale intervento si pone in continuità con il complesso delle opere già attivate nel corso del 2012 per il potenziamento tecnologico della Sala di supervisione della circolazione di Reggio Calabria, che hanno consentito l'estensione della giurisdizione del Posto centrale preesistente fino a ricomprendere, oltre al bacino territoriale Rosarno-Melito Porto Salvo, l'intera dorsale ionica Metaponto-Sibari-Catanzaro Lido-Melito Porto Salvo e i collegamenti trasversali Lamezia Terme Centrale-Catanzaro Lido e Sibari-Cosenza-Paola, in precedenza gestiti dai Posti centrali di Cosenza e Catanzaro Lido.

Nel contempo, sono state avviate azioni per il comando e controllo della circolazione dal Posto centrale di Roma sulla direttrice Battipaglia-Paola-Rosarno, parte del corridoio europeo Scandinavo-Mediterraneo, in coerenza con i piani nazionali in atto sulla rete TEN-T.

Il potenziamento del Posto centrale di Reggio Calabria si inserisce, dunque, nel quadro complessivo delle azioni pianificate da RFI, di valenza primaria, per l'*upgrade* tecnologico della rete ferroviaria finalizzate al miglioramento del governo della circolazione dei bacini a carattere regionale.

Il suddetto intervento, finanziato per 11 milioni di euro dal Programma operativo nazionale (PON) – Reti e Mobilità 2007-2013, è in regolare corso di svolgimento; sono in via di completamento le ultime fasi progettuali con l'obiettivo di mantenere gli impegni dichiarati di realizzazione delle opere entro il 2015, ovvero in tempi coerenti con quanto previsto nel CIS per la direttrice ferroviaria Salerno-Reggio Calabria.

ALLEGATO 2

5-03529 Spessotto: Divieto di trasporto di biciclette nella tratta ferroviaria Ponte nelle Alpi-Calalzo di Cadore.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento ai quesiti posti dagli onorevoli interroganti circa il trasporto delle biciclette sui treni in servizio sulla tratta ferroviaria Ponte nelle Alpi-Calalzo di Cadore sono state assunte precise informazioni presso Ferrovie dello Stato italiane.

Al riguardo, occorre premettere che, secondo quanto disposto dalla normativa vigente (decreto legislativo n. 422 del 1997 e riforma del titolo V della Costituzione), le funzioni e i compiti di amministrazione e programmazione dei servizi regionali rientrano nelle competenze delle singole regioni – nel caso specifico della regione Veneto – i cui rapporti con Trenitalia sono disciplinati da Contratti di servizio, nell'ambito dei quali vengono definiti, tra l'altro, il volume e le caratteristiche dei servizi da effettuare sulla base delle risorse economiche rese disponibili dalle stesse regioni.

Ciò premesso, FS riferisce che, con l'orario del 2014, la regione Veneto – nell'ambito delle proprie competenze – ha dato corso a un progetto di riorganizzazione complessiva del servizio ferroviario regionale sull'intero territorio che, adottando un'offerta di tipo cadenzato, ha anche previsto l'utilizzo di materiale rotabile dedicato per ogni singola linea/relazione; la tipologia del materiale impiegato su ciascuna linea, peraltro, è coerente con il volume di passeggeri rilevato sulla stessa.

In particolare, il servizio programmato sulla linea tra Belluno e Calalzo di Cadore (a binario unico non elettrificato) viene svolto, anche in relazione alle frequentazioni riscontrate, con vetture del tipo ALn 668 (circa centoquaranta posti tra Belluno e Calalzo), che, in ogni caso, consentono il trasporto di biciclette, purché le stesse vengano smontate e custodite in una sacca ovvero siano del tipo pieghevole e opportunamente chiuse, così come previsto dalle Condizioni generali di trasporto – Parte III – Trasporto Regionale – Articolo 11 Bici al seguito.

Inoltre, FS fa presente che, circa la conformità all'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1371/2007, lo stesso dispone che le imprese ferroviarie consentono ai passeggeri di portare sul treno, se del caso dietro pagamento, le biciclette se sono facili da maneggiare, se ciò non pregiudica il servizio ferroviario specifico e se il materiale rotabile lo consente.

Aggiungo, infine, che i servizi ferroviari in parola sono oggetto di un processo di razionalizzazione ed efficientamento, come previsto dall'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012, così come modificato e integrato dall'articolo 1, comma 301, della legge di stabilità 2013. Tale processo sarà oggetto di verifica da parte del MIT, anche per il tramite dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge n. 244 del 2007, a che le medesime regioni procedano – sulla base dei suddetti criteri – alla riprogrammazione dei servizi per ovviare le criticità riscontrate dall'utenza e, nel caso specifico, anche il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in applicazione del menzionato regolamento comunitario.

ALLEGATO 3

5-03552 Bini: Gravi disagi per i cittadini derivanti dalla graduale dismissione della linea ferroviaria cosiddetta « Porrettana » che collega Pistoia e Porretta Terme (Bo).

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento ai quesiti posti dagli onorevoli interroganti sono state assunte precise informazioni presso Ferrovie dello Stato italiane, e riferisco quanto segue.

La linea ferroviaria Bologna-Pistoia, tratta Torretta-Pistoia, risulta interrotta dal 5 gennaio 2014, per il dissesto causato da un movimento franoso, che ha interessato un muro di sostegno posto tra le progressive chilometro 50+650 e 50+730, in adiacenza alla galleria Casciano fra le stazioni di Corbezzi e Piteccio.

Il fenomeno è riconducibile ad uno scorrimento del terreno ubicato a valle del rilevato ferroviario, causato delle abbondanti precipitazioni che hanno interessato il versante appenninico toscano nella tarda serata del giorno 4 gennaio. I rilievi effettuati hanno evidenziato che l'innesco del fenomeno è avvenuto al di fuori della proprietà di Rete Ferroviaria italiana, il cui confine è posto in corrispondenza del muro citato.

La sospensione della circolazione ferroviaria nella tratta Pistoia-Porretta Terme è tuttora sostituita con autobus messi a disposizione da Trenitalia, con cadenzamento fissato, d'intesa con regione Toscana, provincia e comune di Pistoia, per soddisfare le richieste pervenute dall'utenza.

Nel periodo trascorso è stato istituito un apposito tavolo tecnico con esperti RFI, regione Toscana, provincia e comune di Pistoia, volto ad individuare e condividere le soluzioni tecniche per consentire il ripristino dell'infrastruttura e la ripresa del servizio ferroviario mediante un progetto complessivo di sistemazione dell'intero versante.

Ad oggi, ultimata nel mese di maggio scorso la Conferenza dei servizi, che ha approvato il Progetto predisposto da RFI e avviate le attività realizzative in data 16 giugno, sono stati completati gli interventi previsti entro la fine di novembre – nonostante le condizioni meteo avverse della scorsa estate – rispettando la tabella di marcia fissata nell'accordo con la regione dello scorso giugno.

In particolare, sono state realizzate essenzialmente opere provvisionali per la protezione delle aree interessate dal cantiere, nella ricostruzione del muro, nella sistemazione del versante e del relativo sistema di drenaggio.

La ripresa del regolare servizio sulla linea – che quest'anno compie 150 anni – è previsto per il prossimo 14 dicembre, in concomitanza con il cambio orario nazionale.

RFI informa, altresì, che la configurazione impiantistica della linea non è stata modificata; inoltre, sono in corso tavoli tecnici con la regione Toscana per la stesura e la sottoscrizione del nuovo accordo quadro dove, in coerenza con i servizi di trasporto ferroviario richiesti dagli enti, la stessa società ha rappresentato il proprio piano di azione finalizzato all'incremento di affidabilità della rete nonché all'aumento della capacità destinata al potenziamento dei servizi.

Infine, in relazione ai futuri sviluppi del traffico merci su rotaia, nonché all'auspicata riattivazione dello scalo merci di Pracchia, RFI segnala che sono all'esame della medesima valutazioni sulla fattibilità delle azioni da intraprendere presso rimpianto citato.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Revisione della parte seconda della Costituzione. Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato e abb. (Parere alla I Commissione) *(Seguito esame e rinvio)* 167

SEDE CONSULTIVA:

Revisione della parte seconda della Costituzione. Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato e abb. (Parere alla I Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 168

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 170

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012. C. 2659 Governo (Parere alla III Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 169

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 172

AVVERTENZA 169

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 9.10.

Revisione della parte seconda della Costituzione. Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato e abb.
(Parere alla I Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2014.

Dario GINEFRA (PD), *relatore*, preannuncia che, sulla base delle osservazioni emerse nel dibattito svoltosi nella seduta di ieri, sta predisponendo una proposta di parere favorevole che è sua intenzione far pervenire quanto prima a tutti i componenti la Commissione, in ogni caso prima della seduta già convocata al termine dei lavori antimeridiani dell'Aula.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.20.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.25.

Revisione della parte seconda della Costituzione. Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato e abb.
(Parere alla I Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

Dario GINEFRA (PD), *relatore*, esprime apprezzamento per il clima di collaborazione nel quale si è svolto l'esame del provvedimento che ha visto anche i componenti dei gruppi di opposizione, pur contrari nel merito del provvedimento, assumere un atteggiamento non ostruzionistico, ma franco e cooperativo, che ne ha consentito un esame sereno ed approfondito. Illustra nel dettaglio quindi la proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Marco DA VILLA (M5S) ribadisce la posizione decisamente contraria sull'impianto di riforma costituzionale già espressa nell'intervento svolto nella seduta di ieri e dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere elaborata dal relatore.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), manifesta l'orientamento favorevole del proprio gruppo sul progetto di riforma in esame nel suo complesso nonostante la distanza che spesso divide le posizioni espresse dal suo partito da quelle del Partito democratico su diversi specifici punti delle riforme *in itinere*. Esprime comunque convinta condivisione in merito alle scelte compiute in materia di riparto di competenze legislative fra lo Stato e le regioni, con il superamento della legislazione concorrente, segnatamente nelle materie quali l'energia, il commercio con l'estero e il turismo. Dichiara quindi il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere favorevole elaborata dal relatore.

Stefano ALLASIA (LNA) sottolinea come il gruppo della Lega Nord sia sempre stato disponibile a discutere di riforme costituzionali. In questa occasione però non può che dichiararsi decisamente contrario sia sui contenuti del disegno di legge costituzionale che, conseguentemente, sulla proposta di parere elaborata dal relatore.

Comprende che l'intervento di riscrittura dell'articolo 117 intende affrontare la notevole mole di conflitti di competenza legislativa fra lo Stato e le regioni che si sono susseguiti in questi anni e che non hanno consentito un sereno esercizio delle competenze normative rispettivamente attribuite, ma ciò nonostante ritiene che nel nuovo assetto di competenze fra lo Stato e le regioni si compia un passo indietro rispetto alle recenti politiche orientate al federalismo, quello costruito a fatica a partire dalla riforma del 2001 del Titolo V della Costituzione. Dichiara quindi il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere favorevole predisposta dal relatore.

Gianluca BENAMATI (PD), nel ringraziare il relatore per il prezioso lavoro svolto nell'elaborazione della proposta di parere, esprime un giudizio complessivamente favorevole sul disegno di legge costituzionale che dispone il superamento del bicameralismo perfetto e il necessario snellimento del procedimento legislativo.

In particolare, sottolinea con favore l'intervento volto a ridisegnare l'assetto della ripartizione delle competenze legislative fra lo Stato e le regioni previsto dall'articolo 117 della Costituzione ed esprime particolare apprezzamento per l'inserimento fra la materia di competenza legislativa esclusivamente statale l'energia, il turismo ed il commercio con l'estero, nonché le cosiddette infrastrutture strategiche.

Dichiara quindi il voto favorevole del Partito democratico sulla proposta di parere favorevole elaborata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore *(vedi allegato 1)*.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012.
C. 2659 Governo.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2014.

Marietta TIDEI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2).*

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore.
Nuovo testo C. 1454 Senaldi.

ALLEGATO 1

Revisione della parte seconda della Costituzione. Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato il testo base del disegno di legge cost. C. 2613, approvato dal Senato, recante « Revisione della parte seconda della Costituzione »;

rilevata la portata dell'articolo 30 del disegno di legge, con il quale si viene a modificare l'articolo 117 della Costituzione;

apprezzato l'inserimento nell'elenco di cui al secondo comma del citato articolo 117 della Costituzione, della lettera « v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia », che determina un richiamo al centro, in favore dello Stato, di una nuova e meglio delineata competenza legislativa esclusiva. Si tratta di una materia (e di una funzione) che appare decisiva per le politiche di sviluppo e rilancio del tessuto produttivo nazionale;

considerata necessaria l'assegnazione della programmazione strategica scientifica e tecnologica alla competenza esclusiva statale e della promozione dello sviluppo economico locale e l'organizzazione dei servizi alle imprese alla competenza regionale;

sottolineata la positività della novellata assegnazione all'esclusiva competenza statale della materia del commercio con l'estero;

condivisa la complessiva revisione dell'impianto di riparto di competenze tra Stato e Regioni e la scelta di espungere dal sistema costituzionale le materie di competenza legislativa ripartita tra Stato e Regioni, foriere di un ingente conflittualità in sede di giurisdizione costituzionale e di rilevanti effetti di incertezza, in particolare, sul settore dell'industria, del commercio e del turismo;

rilevato che andrebbe incoraggiato, sempre e in ogni caso, un esercizio positivamente cooperativo delle competenze – quale comunque si richiede in un assetto istituzionale multilivello – puntando alla più compiuta valorizzazione del principio di leale collaborazione e del conseguente metodo dell'intesa interistituzionale, nonché ad un esercizio del principio di attrazione in sussidiarietà secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità, che non possono non presiedere anche alla concreta attivazione della clausola di supremazia;

considerato che tale modalità operativa andrebbe incoraggiata tanto più in tutte le aree ove permarranno linee di confine complesse tra competenza dello Stato e competenze delle Regioni, a partire dal « banco di prova » della relazione tra la trasversalità della tutela statale della concorrenza e le discipline regionali generate dal sistema delle materie innominate;

valutata positivamente la finalità principale della riforma costituzionale che, attraverso il superamento del bicameralismo paritario, crea le condizioni per la razionalizzazione, semplificazione e, conseguentemente, per la velocizzazione della fase di produzione legislativa con la naturale e auspicata creazione delle condizioni per un'azione riformatrice più consona a garantire risposte più efficaci alle

esigenze dell'economia e più generalmente del mondo del lavoro;

raccomandando, la massima cura nell'assicurare la migliore rappresentatività del corpo elettorale e l'equilibrio tra gli organi costituzionali sia nelle funzioni proprie sia nella garanzia democratica che deriva dalla loro interazione,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012. C. 2659 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il testo del disegno di legge di ratifica recante: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012 (C. 2659 Governo);

preso atto che i principali campi della cooperazione bilaterale sono rappresentati dalla politica di difesa, dalla formazione in campo militare, nonché dall'importazione ed esportazione di armamenti e materiale militare;

evidenziato che l'atto in questione, oltre a poter produrre positivi effetti in taluni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, può ottenere un significativo risultato nell'opera di stabilizzazione di un'area di particolare valore strategico e di alta valenza politica, anche in chiave di contrasto al terrorismo internazionale di matrice islamista;

rilevato che l'Italia è uno dei principali *partner* economico-commerciali del Kazakhstan, essendo il secondo Paese di destinazione delle esportazioni kazake (in gran parte petrolio) ed anche il secondo Paese esportatore in assoluto in ambito UE, dopo la Germania,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-03396 Tino Iannuzzi: Trasferimento della sede INAIL da Nocera Inferiore a Salerno ... 173

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) ... 178

5-03145 Vallascas: Iniziative per la tutela dei lavoratori dell'emittente televisiva Sardegna 1 ... 174

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ... 179

5-04033 Ciprini: Esternalizzazione di attività da parte dell'azienda Grifo Latte ... 174

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) ... 181

5-04208 Maestri: Iniziative per la tutela dei lavoratori dell'azienda Pali Italia Spa ... 175

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) ... 183

SEDE CONSULTIVA:

Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 2613 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* ... 175

ALLEGATO 5 (Parere approvato) ... 185

ALLEGATO 6 (Proposta alternativa di parere dei deputati Ciprini ed altri) ... 188

Autorizzazione di spesa per la prosecuzione dell'impiego di personale militare per la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale. C. 2679-*quater* Governo (Parere alla IV Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* ... 176

ALLEGATO 7 (Parere approvato) ... 191

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i *call center* presenti sul territorio italiano *(Seguito dell'esame del documento conclusivo e approvazione)* ... 176

ALLEGATO 8 (Documento conclusivo approvato dalla Commissione) ... 192

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di ricongiunzione pensionistica. Testo unificato C. 225 Fedriga e C. 929 Gnecchi *(Seguito dell'esame e rinvio)* ... 177

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ... 177

INTERROGAZIONI

Giovedì 11 dicembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 14.05.

5-03396 Tino Iannuzzi: Trasferimento della sede INAIL da Nocera Inferiore a Salerno.

Il sottosegretario Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Tino IANNUZZI (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la rispo-

sta, valuta positivamente che, alla luce della risposta del Ministero, venga esclusa la chiusura, a partire dal prossimo 1° gennaio 2015, delle strutture INAIL nel Comune di Nocera Inferiore, come pure era stato prefigurato. Prende atto della indicata trasformazione, dal 1° gennaio, della attuale sede di Nocera inferiore in Agenzia, definita dal Sottosegretario punto di accesso per gli utenti adeguato alle specificità ed alle esigenze della popolazione del territorio di riferimento, dotata di un presidio medico-legale al fine di assicurare senza alcuna interruzione la prossimità del servizio sanitario per la doverosa ed efficace tutela dei lavoratori infortunati e tecnopatici.

Rileva, tuttavia, che l'ipotizzata Agenzia INAIL deve garantire un volume adeguato e compiuto di prestazioni e di tutela effettiva, a favore di un bacino di popolazione così rilevante, che supera i 300.000 abitanti interessati, con tante persone in condizioni di grave disagio fisico e di salute, che sarebbero costretti a considerevoli spostamenti, per di più in un territorio che presenta obiettivi e pesanti problemi per la situazione critica del trasporto pubblico. Del resto, evidenzia che il trasferimento delle funzioni svolte dalla sede di Nocera Inferiore alla sede INAIL di Salerno creerebbe disagi ai cittadini dell'Agro Sarnese-Nocerino, ingolfando solamente la sede di Salerno, già gravata da una enorme mole di lavoro.

Osserva che continuerà, pertanto, a incalzare ed a pressare con determinazione il Governo, affinché realmente l'Agenzia INAIL di Nocera inferiore assicuri prestazioni adeguate ed indispensabili ai cittadini di quella vasta e rilevante zona, sicuro di poter far affidamento sulla prosecuzione dell'impegno in tale senso assunto dal rappresentante del Governo.

5-03145 Vallascas: Iniziative per la tutela dei lavoratori dell'emittente televisiva Sardegna 1.

Il sottosegretario Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Andrea VALLASCAS (M5S), nel ricordare che sull'argomento in oggetto ha già presentato precedentemente un analogo atto di sindacato ispettivo, fa notare che le problematiche dell'emittente televisiva Sardegna 1, oltre ad incidere negativamente su aspetti connessi al pluralismo dell'informazione, determinano conseguenze preoccupanti sul versante occupazionale, a fronte della difficile ricollocazione dei lavoratori coinvolti, peraltro in un contesto di crisi occupazionale dell'intero settore delle emittenze televisive locali. Auspica, quindi, che il Governo possa continuare a seguire la vicenda favorendo un esito positivo della problematica in questione.

5-04033 Ciprini: Esternalizzazione di attività da parte dell'azienda Grifo Latte.

Il sottosegretario Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Tiziana CIPRINI (M5S), fa notare che l'azienda in questione, Grifo Latte, nonostante i lavoratori coinvolti si siano mostrati disponibili a stipulare contratti di solidarietà garantendo la massima flessibilità oraria, ha comunque deciso di esternalizzare la gestione del magazzino di Perugia, aprendo la procedura di mobilità per i dipendenti e proponendo la loro assunzione in capo alla Cooperativa servizi associati di Perugia. Rileva, quindi, che tale iniziativa, che, a suo avviso, risponderebbe ad una logica di « coopizzazione » delle aziende, ha determinato un peggioramento delle condizioni contrattuali dei lavoratori coinvolti. Stigmatizza poi anche il comportamento tenuto dalla regione, che, a suo avviso, non ha svolto un ruolo propositivo al fine di favorire il superamento di tali problematiche aziendali, ricordando come l'azienda in oggetto sia destinataria di contributi economici provenienti dal piano di sviluppo rurale e che la stessa regione Umbria possiede una quota societaria importante in Grifo Latte. Si dichiara, in conclusione, insoddisfatta

della risposta del rappresentante del Governo, auspicando una maggiore attenzione sul tema.

5-04208 Maestri: Iniziative per la tutela dei lavoratori dell'azienda Pali Italia Spa.

Il sottosegretario Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Patrizia MAESTRI (PD), replicando, rileva l'esigenza di agire a tutela del mantenimento in attività del sito produttivo di Parma dell'azienda Pali Italia, scongiurando gli esuberi e avviando le procedure per la proroga della cassa integrazione straordinaria, considerato che i lavoratori coinvolti si sono visti bloccare l'erogazione di alcune mensilità di stipendio. Fatto notare che, a detta delle organizzazioni sindacali di rappresentanza, la società in oggetto ha prospettato la definizione di un nuovo piano industriale che, oltre a prevedere un forte ridimensionamento dell'organico, non garantisce una piena ripresa delle attività, chiede che il Governo si faccia promotore di una iniziativa che favorisca il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali presso il Ministero dello sviluppo economico, al fine di valutare ogni più utile azione tesa a risolvere positivamente la vertenza in oggetto.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 dicembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.30.

Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 2613 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato.
(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 dicembre 2014.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice ha preannunciato la presentazione di una propria proposta di parere, il cui contenuto è stato anticipato nella giornata di oggi ai componenti della Commissione.

Valentina PARIS (PD), *relatore*, illustra la propria proposta di parere favorevole con osservazioni *(vedi allegato 5)*, raccomandandone l'approvazione.

Elisa SIMONI (PD) fa notare che anche la Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui è componente, in mattinata ha approvato una proposta di parere che riprende le osservazioni svolte dalla relatrice, relativamente all'opportunità di prevedere espressamente un ampliamento della sfera di intervento dello Stato in materia di politiche attive del lavoro, attraverso l'individuazione di uno specifico ambito materiale di competenza legislativa esclusiva statale, riferito, in particolare, alla gestione dei servizi per il lavoro. Evidenziando come la tematica sia al centro del dibattito politico, preannuncia, quindi, il suo voto favorevole sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Tiziana CIPRINI (M5S) presenta, a nome del suo gruppo, una proposta alternativa di parere *(vedi allegato 6)*, raccomandandone l'approvazione.

Valentina PARIS (PD), *relatore*, si dichiara sorpresa dalla presentazione di una proposta alternativa di parere proprio nel

momento conclusivo dell'*iter* di esame del provvedimento, tenuto conto dell'ampio margine temporale concesso al dibattito, durante il quale, peraltro, ricorda di essersi mostrata pienamente disponibile a confrontarsi con i gruppi sui contenuti del disegno di legge di revisione costituzionale, in vista dell'elaborazione di una proposta di parere condivisa.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che sarà ora posta in votazione la proposta di parere della relatrice, facendo presente che, in caso di sua approvazione, risulterà conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere presentata dai deputati Ciprini ed altri.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere del relatore, risultando conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere dei deputati Ciprini ed altri.

Autorizzazione di spesa per la prosecuzione dell'impiego di personale militare per la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale.
C. 2679-*quater* Governo.
(Parere alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 dicembre 2014.

Laura VENITTELLI (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con un'osservazione *(vedi allegato 7)*, di cui dà lettura, raccomandandone l'approvazione. Segnala che tale osservazione suggerisce alla Commissione di merito di valutare se sussista l'esigenza di coordinare le disposizioni del disegno di legge in esame con quanto disposto dall'articolo 1, comma 139, del disegno di legge di stabilità 2015 e dall'elenco n. 1 allegato al medesimo provvedimento, attualmente all'esame del Senato della Repubblica, tenuto conto della stretta correlazione esistente tra tali provvedimenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 11 dicembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.40.

Indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i *call center* presenti sul territorio italiano.

(Seguito dell'esame del documento conclusivo e approvazione).

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Ricorda che nella precedente seduta è stata presentata, a conclusione delle audizioni contemplate nel programma dell'indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i *call center* presenti sul territorio italiano, una proposta di documento conclusivo, sulla quale è stato avviato un dibattito.

Fa altresì presente che, nel frattempo, su tale proposta di documento conclusivo, sono prevenute alla presidenza talune richieste di modifica ed integrazione. Avverte che, di conseguenza, è stata predisposta una nuova proposta di documento conclusivo *(vedi allegato 8)*, già anticipata ai componenti della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, avverte che sarà ora posta in votazione la nuova proposta di documento conclusivo, con l'auspicio che possa registrarsi un'ampia convergenza dei gruppi.

La Commissione approva la nuova proposta di documento conclusivo.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 dicembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni in materia di ricongiunzione pensionistica.
Testo unificato C. 225 Fedriga e C. 929 Gnecchi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 settembre 2014.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta del 10 settembre 2014 si era evidenziata l'esigenza di vagliare, in un nuovo incontro con gli uffici tecnici del Dicastero competente, ulteriori ipotesi alternative di intervento, anche al fine di effettuare un raffronto tra le implicazioni finanziarie delle diverse soluzioni prospettabili ed individuare il possibile contenuto di un intervento normativo finanziariamente sostenibile. Anche alla luce di tale incontro di natura tecnica, svoltosi in data 18 settembre, ritiene quindi opportuno fare il punto della situazione, al fine di valutare le modalità di prosecuzione dell'*iter*. Nel segnalare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fatto presente di non poter intervenire con propri rappresentanti alla seduta odierna, chiede se qualcuno intenda intervenire nella seduta di oggi. In ogni caso, avverte che verrà prevista una nuova seduta della Commissione nel corso della prossima settimana.

Marialuisa GNECCHI (PD) auspica che il rinvio dell'esame possa contribuire ad un supplemento di istruttoria sul tema da parte degli uffici tecnici del Dicastero competente, in modo che per la prossima seduta si possa fare maggiore chiarezza sulle implicazioni finanziarie delle diverse soluzioni prospettate dai gruppi, in vista di una positiva conclusione dell'*iter*. Ritiene, in particolare, che sia importante acquisire dall'INPS i dati ufficiali degli studi attuariali svolti sulla proposta – avanzata dal suo gruppo in occasione dell'incontro informale tenuto in Commissione il 18 settembre scorso con i competenti uffici tecnici – di eliminare il requisito dei 20 anni di contributi, ai fini del cumulo dei periodi assicurativi di cui alla legge n. 228 del 2012, nell'ottica dell'erogazione della pensione di vecchiaia. Pur rilevando che tale proposta sarebbe riduttiva rispetto all'impianto originario del provvedimento, ritiene che essa potrebbe rappresentare una buona base di discussione con gli altri gruppi, in vista della definizione di un intervento sostenibile finanziariamente e condiviso.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 11 dicembre 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

ALLEGATO 1

5-03396 Tino Iannuzzi: Trasferimento della sede INAIL da Nocera Inferiore a Salerno.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione in titolo, l'onorevole Iannuzzi richiama l'attenzione del Governo sulla possibile chiusura della sede INAIL di Nocera Inferiore in provincia di Salerno.

Al riguardo è opportuno ricordare, in via preliminare, che nell'ultimo triennio l'Inail, così come altre amministrazioni pubbliche, ha dovuto più volte rideterminare la propria dotazione organica in ossequio a specifiche disposizioni di legge finalizzate al contenimento dei costi del personale pubblico. Basti pensare, in particolare, al decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2010, al decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, e, da ultimo, al decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.

In particolare, la legge n. 135 del 2012 ha impegnato l'ente a proseguire nella razionalizzazione delle proprie strutture procedendo nella riduzione dei propri contingenti e mantenendo, nel contempo, invariati i livelli di servizio e la qualità delle prestazioni resi all'utenza.

Per procedere alla concreta attuazione delle citate disposizioni normative, con determinazione presidenziale del 2 agosto 2013, è stato approvato il nuovo modello organizzativo dell'INAIL. Il modello organizzativo così delineato, nel ridefinire gli assetti territoriali, ha tenuto nella dovuta considerazione il contesto produttivo locale e l'ottimale distribuzione del personale in relazione ai carichi di lavoro delle singole strutture, mantenendo, nel contempo, invariati i livelli di servizio e qualità delle prestazioni rese all'utenza.

Faccio presente inoltre, che con determinazione presidenziale del 23 dicembre 2013, è stato adottato il regolamento di organizzazione dell'Istituto che regola, tra l'altro, i collegamenti funzionali tra le diverse sedi operanti nell'ambito di competenza di ciascuna Direzione territoriale, la cui gestione complessiva sarà affidata ad un unico direttore territoriale.

L'INAIL ha, inoltre, reso noto che, con determinazione direttoriale dell'11 marzo 2014, è stata stabilita la ripartizione delle dotazioni organiche tra le strutture dell'Istituto mentre, con successiva circolare del 21 marzo 2014, sono state costituite le nuove Direzioni territoriali inclusa quella di Salerno.

Per quanto riguarda l'ambito di competenza della Direzione territoriale di Salerno, l'INAIL ha reso noto che dal 1° gennaio 2015, la sede locale di Nocera Inferiore non sarà soppressa bensì trasformata in Agenzia. Quest'ultima garantirà, nel comune di Nocera Inferiore, un punto di accesso per gli utenti adeguato alle specificità, così come alle esigenze della popolazione complessiva del territorio di riferimento. Inoltre, la suddetta agenzia sarà dotata di un presidio medico legale che continuerà ad assicurare, senza soluzione di continuità, la prossimità del servizio sanitario volto a tutelare i lavoratori infortunati e tecnopatici.

ALLEGATO 2

5-03145 Vallascas: Iniziative per la tutela dei lavoratori dell'emittente televisiva Sardegna 1.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'atto parlamentare in esame, gli onorevoli interroganti chiedono un intervento del Governo finalizzato alla salvaguardia occupazionale dei lavoratori nonché al riconoscimento delle loro spettanze della Società Sardegna TV s.r.l. che esercita l'attività di produzione e trasmissione di programmi televisivi attraverso l'emittente televisiva Sardegna 1.

Al riguardo, voglio preliminarmente evidenziare che da accertamenti effettuati dagli uffici competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali risulta che undici lavoratori della società Sardegna TV Srl hanno richiesto l'intervento del Servizio Ispezione del lavoro lamentando l'omesso pagamento tra le cinque e le sei mensilità di retribuzione, mentre quattro lavoratori hanno segnalato l'omesso pagamento degli assegni per il nucleo familiare per due mensilità.

All'esito dei controlli effettuati, è stato adottato nei confronti del datore di lavoro il provvedimento di diffida accertativa per l'omesso pagamento per complessivi 59.427,52 euro dei seguenti emolumenti: tredicesima mensilità anno 2012; retribuzione relativa al mese di novembre 2013; retribuzione relativa al mese di dicembre 2013; tredicesima mensilità anno 2013; quattordicesima mensilità anno 2013; retribuzione relativa al mese di gennaio 2014 (per n. quattro lavoratori).

Faccio presente altresì che è stato accertato l'omesso pagamento di assegni per il nucleo familiare, per i mesi di novembre 2013 e dicembre 2013 in favore di cinque lavoratori.

A seguito dell'intervento ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la società ha provveduto al pagamento dei citati assegni dovuti e al responsabile aziendale è stato notificato un verbale unico di accertamento e notificazione per la violazione amministrativa commessa.

Il trasgressore ha provveduto al pagamento della sanzione amministrativa applicata (pari ad euro 2.575,00).

Segnalo altresì che in merito all'omesso pagamento degli assegni per il nucleo familiare, la competente Direzione territoriale del lavoro del Ministero che rappresento ha riscontrato che il responsabile aveva dichiarato all'INPS, con le prescritte denunce contributive relative ai mesi di novembre e dicembre 2013, di aver corrisposto ai dipendenti somme di cui nel contempo aveva richiesto il rimborso che in realtà sono state erogate ai lavoratori dopo l'intervento degli stessi uffici del Ministero. Quest'ultimi pertanto hanno provveduto a trasmettere notizia di reato alla Procura della Repubblica di Cagliari.

Inoltre faccio presente che la Società ha messo in atto un processo di riorganizzazione aziendale realizzato attraverso la riduzione del personale, con comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo del 3 febbraio 2014 che ha interessato dodici lavoratori inseriti nelle liste di mobilità dalla Provincia di Cagliari.

A causa della compromessa situazione finanziaria, la società ha presentato in data 5 giugno 2014 ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo intendendo formulare preferibilmente un piano di concordato con continuità aziendale e ciò al fine di salvaguar-

dare l'integrità e il valore del patrimonio aziendale.

L'attuale organico della Società, tenuto conto delle dimissioni rassegnate da ulteriori 3 dipendenti è composto alla data del 30 novembre da undici unità (di cui tre giornalisti e otto tra tecnici, amministrativi e direzione).

Voglio evidenziare inoltre che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha accolto l'istanza della società finalizzata al contributo di solidarietà ed è stato avviato lo scorso 19 novembre il procedimento per l'erogazione del contributo pari ad euro 109.816,78.

Da ultimo, si rileva che, ad oggi, le parti sociali non hanno richiesto ai competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali alcun incontro per l'esame della situazione occupazionale. In ogni caso, il Governo nelle sue diverse articolazioni continuerà a monitorare, con tutto l'interesse che la delicatezza del caso richiede, l'evoluzione della questione, anche al fine di promuovere ulteriori accertamenti ispettivi presso la Società.

ALLEGATO 3

5-04033 Ciprini: Esternalizzazione di attività da parte dell'azienda Grifo Latte.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione in titolo, l'onorevole Ciprini richiama l'attenzione del Governo sulla situazione occupazionale della società agricola cooperativa Gruppo Grifo Agroalimentare con particolare riferimento ai lavoratori impegnati presso il magazzino di Ponte San Giovanni di Perugia.

Premetto che il Governo intende impostare l'assetto delle relazioni industriali secondo un approccio di massima collaborazione con i settori imprenditoriali ma, al contempo, di rigoroso rispetto dei diversi ruoli, al fine di non ledere la libertà di impresa riconosciuta e garantita dall'articolo 41 della nostra Carta fondamentale.

Il Governo intende utilizzare tutti gli strumenti che l'ordinamento fornisce per favorire l'imprenditoria, gli investimenti sul territorio nazionale e la creazione di nuovo lavoro, così come gli strumenti più adeguati per fronteggiare le situazioni di crisi occupazionale.

In merito alla vicenda della società Grifo Agroalimentare, ricordo che la medesima ha avviato nei mesi scorsi una procedura di mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 che ha interessato i diciotto lavoratori impiegati presso il predetto magazzino. Tale procedura, conclusasi in ultimo momento con un verbale di mancato accordo, è stata successivamente riaperta, grazie all'intervento delle competenti istituzioni locali, e si è conclusa lo scorso 21 novembre con la sottoscrizione tra azienda e organizzazioni sindacali di un verbale di accordo particolare tale accordo prevede:

l'esternalizzazione della gestione del magazzino, affidata, dal 24 novembre, alla società cooperativa Servizi Associati rispetto alla quale, il Ministero dello sviluppo economico, espressamente interpellato, ha reso noto che tale società è soggetta a revisione annuale da parte della Lega delle Cooperative, cui aderisce e che, da notizie assunte presso la medesima associazione, la revisione si è conclusa positivamente nel gennaio 2014 con il rilascio della relativa attestazione di regolarità;

la corresponsione di 15.000 euro lordi, a titolo di integrazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, per i lavoratori che accetteranno di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro con la Grifo Agroalimentare, al fine di essere assunti dalla cooperativa Servizi Associati;

per gli eventuali lavoratori della società Grifo Agroalimentare che non accetteranno la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la possibilità di essere distaccati presso la cooperativa Servizi Associati. Tale distacco potrà interessare: 1) quattro categorie protette, sino a quando permarrà l'interesse della distaccante e della distaccataria; 2) quattro lavoratori, sino e non oltre il 31 dicembre 2014. Per il periodo successivo la Grifo Agroalimentare si è impegnata ad individuare in ambito aziendale una soluzione occupazionale alternativa al licenziamento nel rispetto del CCNL applicato; 3) due lavoratori, sino e non oltre il 28 febbraio 2015, laddove alla data di scadenza del distacco non fossero state trovate soluzioni occupazionali da parte della Grifo Agroa-

limentare, le parti risolveranno consensualmente il rapporto di lavoro ed i lavoratori verranno assunti dalla Servizi Associati;

oppure, in alternativa al passaggio alle dipendenze di Servizi Associati o al distacco presso la predetta società, che quattro lavoratori potranno risolvere consensualmente il rapporto lavorativo ricevendo dalla Grifo Agroalimentare 25.000 euro lordi a titolo di integrazione del trattamento di fine rapporto.

Faccio presente inoltre che la Società e i sindacati hanno concordato di definire le concrete modalità di attuazione di tale intesa entro il 15 dicembre 2014.

Mi riservo, dunque, di informare, dopo tale data, la Commissione sugli sviluppi della vicenda.

ALLEGATO 4

5-04208 Maestri: Iniziative per la tutela dei lavoratori dell'azienda Pali Italia Spa.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione dell'onorevole Maestri inerente alla situazione produttiva ed occupazionale dell'impresa Pali Italia Spa, operante nel settore dell'illuminazione, delle telecomunicazioni e dell'alta tensione, con specifico riferimento allo stabilimento di Parma, faccio presente che la predetta Società – con sede legale e produttiva in Parma ed ulteriore unità produttiva in Anagni (Frosinone) – ha dato avvio, lo scorso 10 marzo, ad una procedura di mobilità nei confronti di 72 lavoratori impiegati presso lo stabilimento di Parma, ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 223 del 1991.

Successivamente, lo scorso 13 maggio, i vertici aziendali e le rappresentanze sindacali dei lavoratori si sono riuniti presso la sede della Provincia di Parma per esperire l'esame congiunto della situazione aziendale nell'ambito della procedura di mobilità in precedenza avviata.

All'esito dell'incontro, le Parti hanno sottoscritto un accordo in base al quale i lavoratori che avrebbero deciso di aderire, su base volontaria, alla procedura di mobilità entro il 30 maggio avrebbero ricevuto un incentivo all'esodo e sarebbero stati sottoposti al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) sino alla risoluzione del rapporto di lavoro; per contro, ai lavoratori che avessero aderito alla procedura successivamente alla predetta data non sarebbe stato riconosciuto alcun incentivo.

Faccio, inoltre, presente che lo scorso 22 maggio – presso i competenti uffici del Ministero che rappresento – si è tenuto un incontro tra le Parti sociali avente ad oggetto la proroga del trattamento di CIGS concesso alla Società – lo scorso 28 gennaio – a seguito della stipula di un accordo di ristrutturazione del debito, ai sensi dell'articolo 182-*bis* della legge fallimentare.

All'esito dell'incontro, le Parti hanno sottoscritto un accordo in base al quale la Società si impegnava a presentare – ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 223 del 1991 – istanza di proroga del trattamento di CIGS nei confronti di complessive 205 unità lavorative – pari, allora, all'intero organico aziendale – impiegate presso le unità produttive di Parma ed Anagni, relativamente al periodo dal 20 maggio 2014 al 19 novembre 2014 (6 mesi).

Informo, al riguardo, che i competenti uffici del Ministero che rappresento – con decreto direttoriale del 17 settembre 2014 – hanno accolto l'istanza della Società, dopo aver accertato la sussistenza dei presupposti per la proroga del trattamento di CIGS di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 223 del 1991 e sulla base dell'accordo di ristrutturazione del debito, di cui all'articolo 182-*bis* della legge fallimentare, registrato in data 24 luglio 2013 presso il registro delle imprese di Parma ed omologato dal tribunale di Parma il 24 luglio 2013.

Informo, infine, che alla scadenza del periodo di proroga del trattamento di CIGS, la Società ha proceduto al licenziamento collettivo di 44 lavoratori impiegati presso il sito di Parma.

Da ultimo, in siffatto contesto, non posso che assicurare la massima attenzione da parte del Governo in ordine alla

vicenda evidenziata dall'onorevole interrogante con il presente atto parlamentare, garantendo, nel contempo, la più ampia disponibilità a valutare, qualora richiesto, ogni possibile soluzione volta a tutelare la posizione dei lavoratori e delle loro famiglie, tenuto anche conto degli istituti di tutela dei lavoratori finora attivati.

ALLEGATO 5

Revisione della parte seconda della Costituzione (C. 2613 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge costituzionale n. 2613, recante disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione, adottato come base per il seguito dell'esame dei progetti di legge atto Camera n. 14 e abbinati;

osservato, per quanto attiene alle materie di competenza della Commissione, che l'articolo 30 del provvedimento dispone una diversa ripartizione delle competenze legislative e regolamentari tra lo Stato e le Regioni, ridisegnando l'assetto previsto dal vigente articolo 117 della Costituzione, in particolare attraverso la soppressione della legislazione concorrente;

rilevato come, in questo contesto, si preveda il trasferimento della materia della previdenza complementare e integrativa dalla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato che tale attrazione nell'ambito delle materie di esclusiva competenza statale trova giustificazione nell'esigenza di garantire una disciplina unitaria e omogenea a livello nazionale in materia pensionistica, riconducendo alla materia della previdenza sociale, già attribuita alla legislazione esclusiva statale, anche la previdenza integrativa e complementare;

osservato che la nuova formulazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, prevista dall'articolo 30 del provvedimento, attribuisce alla legislazione esclusiva statale la competenza in materia di disposizioni generali e comuni per la tutela e sicurezza del lavoro;

rilevato come tale ultima disposizione, pur superando l'attribuzione alla legislazione concorrente della materia « tutela e sicurezza del lavoro », prevista dal vigente terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, in sostanza consente l'intervento della legislazione regionale di carattere residuale nella materia della tutela e sicurezza del lavoro, negli ambiti non riconducibili alla definizione di disposizioni generali e comuni o ad altre materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato;

ritenuto che il ricorso, nel nuovo testo dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, alla locuzione « disposizioni generali e comuni » determini, rispetto al vigente terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, che attribuisce alla legislazione dello Stato la determinazione dei principi fondamentali della materia, un ampliamento della competenza legislativa statale, consentendo in particolare l'adozione di disposizioni di carattere puntuale, suscettibili di esaurire in se stesse la propria operatività;

segnalata l'opportunità di individuare formule normative che escludano i margini di incertezza interpretativa e il conseguente contenzioso costituzionale che si

sono determinati in sede di applicazione del terzo comma dell'articolo 117 del vigente testo costituzionale, verificando altresì se la formulazione del nuovo testo dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, renda possibile l'ampliamento della sfera di intervento statale in materia di servizi per il lavoro necessario al fine di rafforzare la cornice unitaria degli interventi messi in campo a livello territoriale, in linea con quanto più volte rappresentato, da ultimo, nel corso dell'indagine conoscitiva sulla gestione dei servizi per il mercato del lavoro e sul ruolo degli operatori pubblici e privati;

evidenziato che, in ogni caso, si può configurare la possibilità di un intervento legislativo dello Stato in materia di politiche attive del lavoro, ai sensi di quanto disposto dal nuovo testo dell'articolo 117, quarto comma, e dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, qualora ciò si renda necessario ai fini della tutela dell'unità giuridica o economica, alla quale si deve ricondurre la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;

rilevato che il nuovo testo dell'articolo 117, secondo comma, lettera *g)*, della Costituzione individua una nuova materia rientrante nella legislazione esclusiva dello Stato, al quale è attribuita la competenza ad adottare norme sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale;

ritenuto che tale disposizione, in linea con la consolidata giurisprudenza costituzionale riferita al vigente articolo 117 della Costituzione, affermi espressamente la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di disciplina dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

ravvisata l'opportunità di verificare se, alla luce di tale configurazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato, alla legislazione regionale permangano affidati gli aspetti pubblicistici e organizzativi del rapporto di pubblico impiego presso le Regioni, con particolare riferimento al momento della costituzione del rapporto e alla disciplina dei concorsi, ovvero siano configurabili ulteriori ambiti rimessi alla competenza regionale;

condivisi gli obiettivi perseguiti dal provvedimento in materia di semplificazione dell'assetto istituzionale a livello territoriale, mediante la soppressione dei riferimenti alle province presenti nel testo della Costituzione e l'attribuzione allo Stato, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del disegno di legge, dalla competenza legislativa relativa ai profili ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta, la cui ulteriore disciplina è rimessa alla legislazione regionale;

osservato che il processo di riforma delle province e di riordino delle loro competenze, già avviato dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, si riverbera necessariamente sulle dotazioni organiche di tali enti territoriali, che devono adeguarsi alle nuove funzioni attribuite alle amministrazioni provinciali;

rilevata l'esigenza che nei processi di riordino delle amministrazioni provinciali siano assicurate adeguate garanzie per i lavoratori attualmente in servizio, anche nell'ambito di procedure di riallocazione del personale nelle pubbliche amministrazioni centrali, regionali o comunali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 30, comma 1, capoverso articolo 117, secondo comma, lettera *g)*, valuti la Commissione se la previsione dell'attribuzione allo Stato della competenza legislativa in materia di norme sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale definisca in modo sufficientemente esaustivo la competenza legislativa statale in ordine all'adozione di disposizioni volte a disciplinare unitaria-

mente a livello nazionale i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, salvi gli eventuali profili, riferiti in particolare agli aspetti pubblicistici e organizzativi del rapporto di pubblico impiego presso le Regioni, rientranti nella competenza legislativa regionale;

con riferimento all'articolo 30, comma 1, capoverso articolo 117, secondo comma, lettera *m)*:

a) valuti la Commissione se la formulazione della disposizione, che attribuisce alla legislazione statale la competenza esclusiva in materia di disposizioni generali e comuni per la tutela e sicurezza del lavoro, sia tale da restringere in modo consistente i margini di incertezza interpretativa e il conseguente contenzioso costituzionale riscontrati in sede di applicazione del vigente articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

b) valuti la Commissione l'opportunità di prevedere espressamente un ampliamento della sfera di intervento dello Stato in materia di politiche attive del lavoro, attraverso l'individuazione di uno specifico ambito materiale di competenza legislativa esclusiva statale, riferito, in particolare, alla gestione dei servizi per il lavoro, in modo da rafforzare la cornice unitaria all'interno della quale le Regioni svolgeranno gli interventi di loro competenza.

ALLEGATO 6

Revisione della parte seconda della Costituzione (C. 2613 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI CIPRINI ED ALTRI

La XI Commissione,

premesso che:

il disegno di legge governativo n. 2613 propone una riforma complessiva dell'organizzazione costituzionale dello Stato;

rilevato che l'articolo 27 sopprime il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), organo di consulenza delle Camere e del Governo, istituito in base all'articolo 99 della Costituzione;

il comma 1 del successivo articolo 39 reca alcune disposizioni finali e transitorie, le quali prevedono che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomini, con decreto, un commissario straordinario, a cui sia affidata la gestione provvisoria del CNEL, per la liquidazione del patrimonio dell'organo e per la riallocazione delle risorse umane e strumentali, nonché per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione, e che, all'atto dell'insediamento del commissario straordinario, gli organi del CNEL ed i suoi componenti decadano da ogni funzione, compresa quella di rappresentanza;

considerato che:

le lettere *g)*, *o)* e *m)* dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 30 del provvedimento, attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, le norme generali per la tutela e sicurezza del lavoro, la previdenza complementare ed integrativa, l'ordinamento delle professioni intellettuali;

il successivo comma 3 del medesimo articolo specifica che alle regioni spetta la competenza legislativa, sull'organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e dei servizi sociali e sanitari, fatti salvi i profili riservati allo Stato, come le materie summenzionate e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

è confermato, inoltre, che alle regioni spetta la funzione legislativa in materia di istruzione professionale e formazione professionale, sempre fatti salvi i profili riservati allo Stato;

rilevate le seguenti criticità:

a) in merito ai profili transitori relativi alla soppressione del CNEL, non è condivisibile l'istituzione di un commissario straordinario; il testo in esame avrebbe dovuto prevedere, all'atto dell'entrata in vigore della legge:

1) la decadenza di tutti gli organi del CNEL;

2) la conseguente disapplicazione, non contemplata dall'articolo 39, comma 1,delle norme che, nell'ambito dell'ordina-

mento nazionale vigente, nonché nell'ordinamento regionale, fanno riferimento al CNEL, in particolare delle norme che individuano, a determinati fini, le associazioni in quelle rappresentate nel CNEL (come l'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, relativo alle associazioni che, in luogo e con il consenso dell'interessato, possono presentare domanda per le elargizioni alle vittime di richieste estorsive o per i mutui per le vittime di usura) e delle norme che demandano al CNEL il potere di designazione di alcuni membri di organi collegiali (come l'articolo 19, comma 1, della citata legge n. 44 del 1999, e successive modificazioni, relativo alla composizione del Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura), nonché della disciplina sull'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, in base alla quale devono essere depositati presso il CNEL, che organizza il relativo archivio, consultabile dal pubblico, gli accordi ed i contratti collettivi di lavoro, entro 30 giorni dalla loro stipulazione;

3) l'approvazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, da parte del Governo, di un disegno di legge per lo scioglimento e la riallocazione presso altre amministrazioni delle funzioni e delle relative risorse umane e strumentali attribuite al CNEL;

4) l'esame parlamentare in tempi brevi del medesimo disegno di legge;

b) le norme sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di cui al citato articolo 30, comma 1, sono comprese tra le materie di competenza esclusivamente statale, in quanto tese ad assicurare l'uniformità sul territorio nazionale; si tratta di una materia che attualmente non è esplicitamente presente tra gli elenchi delle competenze di cui al vigente articolo 117 della Costituzione; tuttavia, la Corte costituzionale, ha avuto modo di soffermarsi in molteplici occasioni sul tema che era tradizionalmente indicato come « pubblico impiego » tra Stato e Regioni; al riguardo si sottolinea che la specificazione della materia che ha individuato le norme di competenza statale in quelle « tese ad assicurare l'uniformità sul territorio nazionale », non consente un'interpretazione univoca. In questo senso si potrebbe argomentare che sono di competenza esclusivamente regionale, per via residuale, le norme non « tese ad assicurare l'uniformità sul territorio »; appare quindi di difficile comprensione la distinzione tra i profili di competenza statale esclusiva sulle « norme tese ad assicurare l'uniformità sul territorio nazionale » e « la tutela dell'unità giuridica [...]della Repubblica » che (ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione) ha solo il vantaggio di rafforzare l'intervento statale anche al di fuori della propria competenza, e ciò con riferimento al dichiarato intento di ridurre il contenzioso costituzionale tra Stato e Regioni;

c) l'articolo 30 aggiunge tra le materie di competenza esclusivamente statale, anche le « disposizioni generali e comuni per [...] la tutela e sicurezza del lavoro »; la dizione sostituisce così quella iniziale di « norme generali per [...] la tutela e sicurezza del lavoro »; la materia è attualmente compresa tra quelle di competenza concorrente, competenza che la proposta in esame sopprime; a proposito della dizione: « disposizioni generali e comuni », si osserva che:

1) la dizione appare inedita e priva, almeno nella sua formulazione letterale, di elaborazione da parte della giurisprudenza costituzionale, che ha invece lungamente elaborato l'ambito dei « principi fondamentali » e, pur se non così ripetutamente, quello delle « norme generali »;

2) non risulta facilmente individuabile la differenza tra le seguenti categorie: quella vigente dei « principi fondamentali »; quella pure vigente, in materia di istruzione, delle « norme generali »; quella che si intende introdurre delle « disposizioni generali e comuni », che, potrebbe dar luogo, quantomeno nella fase iniziale, ad un nuovo intervento definitorio da parte della Corte costituzionale su un aspetto tutt'altro che secondario del nuovo impianto della ripartizione delle competenze,

esprime

PARERE CONTRARIO

« Ciprini, Cominardi, Bechis, Baldassarre, Rizzetto, Tripiedi, Chimienti ».

ALLEGATO 7

Autorizzazione di spesa per la prosecuzione dell'impiego di personale militare per la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale (nuovo testo C. 2679-*quater* Governo).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2679-*quater*, recante un'autorizzazione di spesa per la prosecuzione dell'impiego di personale militare per la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale in Campania;

osservato che il provvedimento trae origine dallo stralcio del comma 20 dell'articolo 17 del disegno di legge di stabilità per il 2015, disposto dalla Presidente della Camera e comunicato all'Assemblea nella seduta dello scorso 30 ottobre;

considerato che il disegno di legge autorizza una spesa di 10 milioni di euro per la prosecuzione nell'anno 2015 degli interventi nella regione Campania, estendendo al medesimo anno le disposizioni di cui ai commi 2-*bis* e 2-*quater* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 136 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2014;

rilevato che l'articolo 1, comma 139, del disegno di legge di stabilità 2015, attualmente all'esame del Senato della Repubblica, richiamando le finalità indicata dall'elenco n. 1 allegato al medesimo provvedimento, destina 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 alla prosecuzione del concorso delle Forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale nelle province della Regione Campania,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito se sussista l'esigenza di coordinare le disposizioni del disegno di legge in esame con quanto disposto dall'articolo 1, comma 139, del disegno di legge di stabilità 2015 e dall'elenco n. 1 allegato al medesimo provvedimento, attualmente all'esame del Senato della Repubblica.

ALLEGATO 8

Indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i *call center* presenti sul territorio italiano.

DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Sommario

1. Premessa
2. Il quadro normativo
3. I principali elementi emersi nel corso delle audizioni.
   3.1. Assocontact.
   3.2. AlmavivA Contact S.p.a. e Comdata S.p.a.
   3.3. ISFOL.
   3.4. INPS.
   3.5. Assotelecomunicazioni – Asstel.
   3.6. ISTAT.
   3.7. Esperti della materia.
   3.8 Federtelservizi.
   3.9. CGIL, CISL, UIL e UGL.
   3.10. Ministero dello sviluppo economico.
   3.11. Teleperfomance Italia.
   3.12. Federutility.
   3.13. Comune di Milano
   3.14. Garante per la protezione dei dati personali.
   3.15. Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. Conclusioni e proposte.

1. Premessa

La Commissione ha inteso promuovere lo svolgimento di una indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro nell'ambito delle aziende che gestiscono servizi di *call center* nel territorio italiano riprendendo il filo di un'analisi delle condizioni dei lavoratori e, più in generale, del settore produttivo di riferimento, avviatasi quasi un decennio or sono, con l'adozione dei primi provvedimenti di carattere amministrativo volti a disciplinare attività, che – sotto il profilo lavoristico – si erano evolute rapidamente in assenza di una precisa cornice di riferimento.

Al di là degli interventi normativi e amministrativi che si sono susseguiti nel tempo, a partire dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 17/2006, che intese individuare i caratteri dei contratti di collaborazione autonoma ammissibili nell'ambito delle attività dei *call center*, spesso le caratteristiche proprie del lavoro nell'ambito di questo settore hanno sollecitato l'attenzione dei decisori politici.

Occorre, in proposito, considerare che si tratta di un ambito produttivo relativamente esteso, che – come confermato anche nel corso dell'indagine – nell'anno 2011 registra la presenza di oltre 1.400 operatori, con un fatturato annuo di circa 2,3 miliardi di euro e un valore aggiunto di circa 1,3 miliardi di euro. Nel complesso, pur in presenza di un contesto economico che soffre fortemente gli effetti della crisi economica sviluppatasi a partire dal 2008, il settore ha un andamento relativamente migliore rispetto a quello del comparto produttivo di riferimento: mentre a partire dal 2008 nel comparto dei servizi alle imprese – che comprende le attività di noleggio, le agenzie di viaggio e altri servizi di supporto alle imprese – si è registrato un calo del 3 per cento degli addetti, nel settore dei *call center* l'incremento occupazionale a partire dal 2008 è pari a circa il 12 per cento. Anche i dati forniti nel corso dell'indagine da Assocontact, associazione rappresentativa dei *call center in outsourcing*, evidenziano come le previsioni per il settore nel 2014 siano di un fatturato complessivo in crescita del 5,6

per cento rispetto al 2013. Come anticipato, anche sotto il profilo occupazionale il settore ha vissuto una crescita significativa negli ultimi anni, dovuta anche al processo di stabilizzazione avviato con i provvedimenti adottati tra il 2006 e il 2008: nel 2003 il comparto contava circa 12.800 addetti, mentre nel 2007 gli addetti erano già 32.000 e l'anno successivo, soprattutto per effetto dei processi di stabilizzazione del personale esterni, si arrivava a 51.000 unità di personale, dato sostanzialmente stabile anche negli anni successivi. Al di là di queste cifre, apparentemente confortanti, tuttavia tanto il settore produttivo nel suo complesso, quanto specificamente la condizione dei lavoratori addetti ai *call center* presentano rilevanti elementi di fragilità, che sono stati puntualmente indicati nel corso dell'indagine conoscitiva svolta.

Quanto al settore produttivo, può, infatti, osservarsi che il manifestarsi degli effetti della crisi economica non sembra aver ridotto la domanda dei servizi di *marketing* e di assistenza alla clientela acquirente di beni e servizi, ma ha inciso in modo significativo la remunerazione offerta per la prestazione di tali servizi, con evidenti ricadute negative sui loro margini di redditività. Deve, infatti, essere tenuta in debita considerazione la circostanza che la gran parte dell'occupazione nel settore dei *call center* riguarda lavoratori di imprese che operano *in outsourcing* per conto di altre imprese o pubbliche amministrazioni beneficiarie dei servizi offerti e, pertanto, si tratta di lavoratori più facilmente esposti alle oscillazioni della domanda dei servizi medesimi e alla concorrenza di altri operatori rispetto a quanti sono impiegati in attività di *call center* internalizzate da imprese o pubbliche amministrazioni. Il fenomeno della contrazione dei volumi, ai quali hanno concorso, per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, gli stringenti vincoli imposti dall'attuale condizione finanziaria e i doverosi processi di razionalizzazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi, si è tradotto spesso nel ricorso, per l'aggiudicazione degli appalti, al criterio del massimo ribasso o, comunque, a principi di massimo contenimento delle spese, determinando in modo quasi immediato ricadute sulla condizione dei lavoratori da impiegare nello svolgimento del servizio. Una delle peculiarità del settore è, infatti, costituita dal fatto che la stragrande maggioranza dei costi di produzione (nelle audizioni si è fatto riferimento a quote comprese tra il 70 e l'85 per cento dei costi totali) sia riconducibile al costo dei lavoratori impiegati nel servizio. In considerazione della natura *labour intensive* dell'attività, le tensioni esistenti nel mercato di riferimento tendono, quindi, a trasferirsi in modo pressoché immediato sulla situazione dei lavoratori del settore, già di per sé caratterizzata da un'intrinseca fragilità. La presenza di significative spinte alla minimizzazione dei costi di produzione, anche in considerazione dell'elevato carico fiscale imposto sul lavoro, in particolare attraverso l'IRAP, costituisce uno dei motori dei processi di delocalizzazione delle attività in Paesi esteri caratterizzati da un costo del lavoro inferiore, collocati sia all'interno (Romania e Bulgaria) che all'esterno dell'Unione europea (Albania e Tunisia). Secondo stime di fonte sindacale citate dall'ISFOL nella propria audizione il fenomeno interesserebbe circa il 10 per cento dei volumi di produzione e coinvolgerebbe circa 10.000 lavoratori. A fronte di tale situazione, già nel 2012 il legislatore intervenne con l'articolo 24-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che reca disposizioni, sulla cui attuazione si è inteso indagare nel corso dell'indagine, volte a garantire la protezione dei dati personali in caso di contatti con *call center* collocati al di fuori dell'Unione europea e ad escludere il riconoscimento degli incentivi all'occupazione di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 407 ad aziende che delocalizzano attività in Paesi esteri. In un contesto nel quale la competizione si sviluppa essenzialmente sul prezzo offerto dall'appaltatore e, quindi, sulla remunerazione dei lavoratori impiegati, anche il sistema degli incentivi rappresenta un elemento suscet-

tibile di determinare distorsioni concorrenziali. Molte delle agevolazioni previste dalla legislazione vigente sia a livello nazionale sia a livello regionale, a partire dalla già citata legge n. 407 del 1990, tendono, infatti, a promuovere con agevolazioni contributive le nuove assunzioni, con ciò favorendo un processo di continuo avvicendamento degli operatori, che riescono ad aggiudicarsi gare di appalto in virtù dei minori prezzi che possono praticare grazie alle agevolazioni, ma non sono in grado di assicurare tali condizioni nel medio-lungo periodo a causa della temporaneità delle agevolazioni stesse. Si determinano, in tal modo, frequenti crisi, di regola gestite con il ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga, con ricadute negative anche per l'Erario. La possibilità di aggiudicarsi gare a prezzi stracciati grazie all'utilizzo degli incentivi alle assunzioni costituisce, altresì, una delle cause che concorrono a favorire frequenti cambi di appalto, che indeboliscono ulteriormente la condizione dei lavoratori. Mancano, infatti, nell'ordinamento forme di protezione di carattere generale per i lavoratori interessati da processi di successione negli appalti: se, infatti, l'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, tiene ben distinte le fattispecie di subentro di un nuovo appaltatore e di trasferimento di azienda o di parte di essa, mancano nella contrattazione collettiva disposizioni analoghe alle clausole sociali contenute in contratti di altri comparti, che prevedono il subentro del nuovo appaltatore nella gestione dei rapporti di lavoro in essere.

Accanto alle problematiche connesse alla gestione dei servizi *in outsourcing*, specialmente in un contesto di crisi economica, ulteriori elementi di fragilità sul piano occupazionale sono invece intrinseci alla natura stessa dei rapporti di lavoro costituiti all'interno dei *call center*. Come anticipato, infatti, storicamente i *call center* si sono, infatti, caratterizzati per la presenza di un elevato numero di lavoratori assunti con contratti di collaborazione, rispetto alla quale, sin dalla citata circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 17 del 2006, si è cercato di introdurre correttivi e regole certe. Si è quindi pervenuti alla distinzione, talvolta contestata, ma tuttora pienamente valida, tra operatori addetti ad attività *inbound* e addetti ad attività *outbound*. Sulla base di tale distinzione, che è alla base anche della disciplina di cui all'articolo 24-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012, per i lavoratori addetti ad attività *inbound* non si può configurare un rapporto di lavoro di collaborazione legato ad un progetto, in quanto le mansioni svolte non sono gestite dal lavoratore, che non può organizzare o gestire la propria attività, che consiste prevalentemente nel rispondere alle chiamate dell'utenza. Diversamente, nel caso delle attività *outbound* si ritiene senz'altro configurabile un rapporto di collaborazione basato sulla presenza di un reale progetto, programma di lavoro o fase di esso, nell'ambito del quale il collaboratore si rende attivo nel contattare, per un arco di tempo predeterminato, l'utenza di un prodotto o servizio, essenzialmente nell'ambito di una attività di vendita diretta di beni e di servizi. La presenza di questo dualismo nell'occupazione dei *call center* costituisce un dato caratterizzante del lavoro in questo settore sin dagli albori della sua regolamentazione. Allo stato attuale, secondo i dati forniti dall'ISTAT nel corso dell'indagine conoscitiva, nel 2011 la quota di lavoratori esterni sul totale delle persone occupate nei *call center* era prossimo al 40 per cento, mentre nel settore dei servizi alle imprese tale quota è pari ad appena il 5 per cento. Analogamente, il ricorso alla somministrazione nei *call center* riguarda circa il 6 per cento degli occupati, a fronte dei un'incidenza inferiore al 2 per cento nel comparto di riferimento. Nel Mezzogiorno l'incidenza del lavoro temporaneo o interinale aumenta e la percentuale di lavoro dipendente interno alle imprese scende a circa il 48 per cento. Nel complesso, a fronte di circa 51 mila lavoratori interni e indipendenti, sono circa 31.000 i lavoratori « esterni » (circa 26.000 unità) o temporanei (circa 4.000). Si tratta di una situa-

zione peculiare, che nel 2012 ha portato il legislatore a introdurre una specifica disposizione, poi attuata dalle parti sociali, volta a prevedere che il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto fosse consentito sulla base di un corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento. Per altro verso, anche i rapporti di lavoro dipendente nel settore presentano aspetti caratteristici: sono assai diffusi, in particolare, i rapporti a tempo parziale, che hanno una incidenza complessiva del 70 per cento sul totale e riguardano circa i tre quarti delle lavoratrici. Già nel programma dell'indagine conoscitiva si registrava un mutamento nelle caratteristiche dei lavoratori addetti ai *call center*, che – rispetto al passato – hanno un'età media più elevata, sono in possesso di titoli di studio superiori al passato e tendono a permanere impiegati più a lungo nel settore, contrastando l'immagine tradizionale di una occupazione provvisoria, un lavoro « di passaggio » per giovani generazioni che attendono la realizzazione di migliori prospettive professionali. L'assenza di diverse opportunità lavorative, anche in ragione del perdurare della crisi economica, ha quindi prodotto un mutamento nella composizione occupazionale del settore, che ora può giovarsi della presenza di lavoratori più qualificati, che, se da un lato può costituire un indice di arricchimento dei contenuti professionali dell'attività svolta, può anche costituire, specialmente se le competenze possedute non siano richieste per le attività svolte, una dispersione di capitale umano.

A fronte di questo articolato contesto, l'indagine deliberata dalla Commissione si è proposta di approfondire gli aspetti delle attività di *call center* che maggiormente incidono su materie di propria competenza, affrontando in particolare le tematiche concernenti: le tipologie contrattuali utilizzate nel settore; l'utilizzo degli ammortizzatori sociali e l'eventuale correlazione tra gli incentivi erogati in relazione a nuove assunzioni e il ricorso agli ammortizzatori stessi; la garanzia, negli appalti aggiudicati sulla base del criterio del prezzo più basso, dell'esclusione da tale prezzo delle spese connesse al costo del personale e alla sicurezza sul lavoro; i processi di delocalizzazione verso Paesi non appartenenti all'Unione europea e il rispetto delle disposizioni dell'articolo 24-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che vietano la corresponsione di benefici alle imprese che delocalizzano le attività in Paesi esteri; la tutela dei lavoratori nei casi di cambi di appalto e di successione tra aziende; l'efficacia del sistema pubblico dei controlli. L'indagine ha, inoltre, consentito di mettere a fuoco ulteriori tematiche (prime fra tutte l'esigenza di una riflessione sul carico fiscale sul lavoro e sugli effetti, spesso distorsivi, degli incentivi all'occupazione previsti dalla legislazione vigente) e di meglio cogliere le interazioni tra molti degli aspetti considerati.

L'attualità delle questioni che interessano il settore sotto il profilo industriale e occupazionale è, del resto, testimoniata dalla decisione dell'Esecutivo di avviare, in una data di poco successiva all'avvio dell'indagine conoscitiva, un tavolo dedicato al settore dei *call center*, affiancando i tavoli già esistenti, riferiti alle numerose vertenze aperte per le diverse imprese del settore. Alle riunioni del tavolo, costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, hanno preso parte rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le istituzioni territoriali, le associazioni rappresentative delle imprese, i sindacati di categoria, nonché le autorità indipendenti competenti in materie rilevanti per il settore (Garante per la protezione dei dati personali e Autorità per le garanzie nelle comunicazioni).

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva, deliberata nella seduta del 9 aprile 2014, si è voluta acquisire una panoramica il quanto più possibile completa ed aggiornata delle caratteristiche e delle problematiche di carattere lavoristico e occupazionale del settore dei *call center*. Nella seduta del 17 luglio 2014 la Commissione ha deliberato una integrazione del programma dell'indagine, al fine di acquisire anche il contributo del Garante per la

protezione dei dati personali, tenuto conto del rilievo che assume, nell'ambito dei processi di delocalizzazione che interessano il settore, il rispetto delle disposizioni dell'articolo 24-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, tese a garantire la protezione dei dati personali nel caso di chiamate con operatori collocati in Paesi esteri. Nella medesima sede, si è altresì convenuto sull'opportunità di procedere all'audizione di rappresentanti del Comune di Milano, al fine di approfondire le questioni connesse alle gare di appalto e alla garanzia della copertura dei costi del personale da utilizzare per lo svolgimento del servizio, anche in relazione all'esperienza relativa alla gara per il servizio di *infoline* del medesimo Comune, cui si era più volte fatto riferimento in precedenti audizioni. Nel complesso, la Commissione ha svolto quindici audizioni, con il coinvolgimento dei soggetti istituzionali competenti in materia, di rappresentanti delle associazioni e delle imprese più rilevanti per il settore, tanto sul versante dell'offerta dei servizi di comunicazione, quanto su quello del loro utilizzo, di rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

Grazie a queste audizioni e alla documentazione depositata dai soggetti ascoltati dalla Commissione, sono stati acquisiti importanti contributi per la messa a fuoco delle difficoltà che si riscontrano e per l'individuazione di possibili interventi di carattere amministrativo o legislativo volti a superare le criticità che interessano il settore.

2. Il quadro normativo.

Il fenomeno dei *call center* assume una dimensione economica significativa nei primi anni del nuovo millennio. In tale periodo il settore è caratterizzato dalla presenza di un'alta percentuale di lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (decollati a seguito dell'adozione del decreto legislativo n. 276 del 2003, che agli articoli 61 e seguenti introduce una prima disciplina organica del lavoro a progetto), privi delle tutele retributive previste dai contratti collettivi nazionali per i lavoratori dipendenti. Le proteste dei lavoratori del settore e, in particolare, dei lavoratori « precari », che lamentano stipendi bassi, limitazione dei diritti e pesanti turni di lavoro, conducono ai primi tentativi di una regolamentazione contrattuale di questa nuova categoria di lavoratori. Una ipotesi di protocollo nazionale per la disciplina dei lavoratori dipendenti da *call center in outsourcing*, siglato il 18 luglio del 2003, non produce i risultati sperati a causa della mancata adesione di alcune importanti aziende.

Fin dai suoi esordi, il mercato dei *call center* si avvale ampiamente dell'agevolazione contributiva prevista dall'articolo 8, comma 9, della legge n. 407 del 1990, che riconosce a favore di determinate categorie di datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi (o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale per un analogo periodo identico), una riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali nella misura del 50 per cento (100 per cento per le aziende operanti nel Mezzogiorno), per un periodo di 36 mesi. L'agevolazione è riconosciuta a condizione che le assunzioni non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi.

In tale contesto si registra il primo tentativo di introdurre regole specifiche per il settore attraverso la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 17 del 14 giugno 2006 (la cosiddetta « circolare Damiano »), che definisce i criteri di utilizzo legittimo del contratto di collaborazione nel settore dei *call center*, soprattutto ai fini dell'orientamento dell'attività di vigilanza. La circolare ha operato una distinzione tra attività *outbound* (nell'ambito delle quali « il compito assegnato al collaboratore è quello di rendersi attivo nel contattare, per un arco di tempo predeterminato, l'utenza di un prodotto o servizio riconducibile ad un

singolo committente ») e attività *inbound* (in cui « l'operatore non gestisce la propria attività, né può in alcun modo pianificarla, giacché la stessa consiste prevalentemente nel rispondere alle chiamate dell'utenza, limitandosi a mettere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie psicofisiche per un dato periodo di tempo »), escludendo che, per le seconde (in quanto sostanzialmente riconducibili al lavoro dipendente, di cui presentano tutti i caratteri essenziali) fosse in linea di principio utilizzabile il contratto di lavoro a progetto. In sostanza, tale circolare, pur essendo specificamente indirizzata al fenomeno dei *call center*, ha fornito indicazioni operative per le ispezioni sui contratti di collaborazione, guidando la verifica della « genuinità » e della regolarità del lavoro a progetto secondo i parametri corretti, ed individuando altresì ipotesi di attività non riconducibili ad un progetto o programma di lavoro.

L'individuazione di fattispecie « non congrue » (non riconducibili, cioè, a un progetto che legittimi il ricorso a contratti di collaborazione) prosegue con la circolare n. 4 del 29 gennaio 2008, che ha individuato una serie di categorie lavorative nelle quali sono presenti « attività che l'esperienza ispettiva, indipendentemente dai settori produttivi presi in considerazione, ha ritenuto difficilmente compatibili, nel concreto, con il regime di autonomia che deve necessariamente caratterizzare la prestazione lavorativa dei soggetti che operano nell'ambito del lavoro a progetto ».

Sul versante legislativo, i commi da 1202 a 1210 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006), in linea con quanto poco prima previsto nella circolare n. 17 del 2006, promuove processi di stabilizzazione (attraverso specifici accordi sindacali) dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, utilizzati dal committente in contesti e con modalità difformi rispetto agli elementi propri della tipologia contrattuale.

Per effetto degli interventi normativi messi in campo nel 2006 le aziende del settore procedono alla « stabilizzazione » di circa 18.000 lavoratori.

Il processo di stabilizzazione dei « finti » lavoratori a progetto operanti nei *call center*, tuttavia, incontra all'interno di talune realtà imprenditoriali ostacoli che non vengono superati neanche attraverso gli accordi contrattuali sottoscritti tra le parti, in quanto molti collaboratori, non aderendo alle procedure sindacali di stabilizzazione, preferiscono ricorrere alla via giudiziaria con l'obiettivo di ottenere la conversione *ex tunc* (ossia con effetto retroattivo dalla data di assunzione) del contratto di lavoro subordinato. A fronte dell'ampio contenzioso giurisdizionale che ne deriva e dei primi significativi pronunciamenti a favore dei lavoratori, il legislatore, con l'articolo 50 della legge 4 novembre 2010, n. 183, decide di intervenire sul sistema sanzionatorio relativo alle collaborazioni coordinate e continuative, introducendo una deroga volta a sancire che, in caso di accertamento della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, non operi la trasformazione del contratto di collaborazione in contratto di lavoro subordinato nel caso in cui il datore di lavoro abbia offerto (entro il 30 settembre 2008) la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato in base alle procedure di stabilizzazione della legge n. 296 del 2006 (per almeno ventiquattro mesi, anche *part-time*). L'esclusione opera anche nel caso in cui il datore di lavoro, dopo il 24 novembre 2010, abbia ulteriormente offerto la trasformazione a tempo indeterminato del contratto in corso, ovvero abbia offerto l'assunzione a tempo indeterminato per mansioni equivalenti a quelle svolte durante il rapporto di lavoro precedentemente in essere. In queste ipotesi, il datore di lavoro è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore con una specifica indennità pari ad un importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione, secondo specifici criteri indicati nell'arti-

colo 8 della legge n. 604 del 1966, (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'impresa, anzianità di servizio del prestatore di lavoro, comportamento e condizioni delle parti).

Il legislatore torna nuovamente a intervenire sulla materia dei *call center* con l'articolo 24-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, nel tentativo di affrontare i più urgenti problemi nel frattempo emersi nel settore (delocalizzazioni, uso distorto degli incentivi della legge n. 407 del 1990, tutela della privacy). Tale disposizione, applicabile esclusivamente nei confronti dei *call center* con almeno 20 dipendenti, ha disposto l'obbligo, per le aziende che spostano l'attività fuori del territorio nazionale, di comunicare tale spostamento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché al Garante per la protezione dei dati personali almeno 120 giorni prima del trasferimento stesso, individuando i lavoratori coinvolti. Inoltre, si dispone il divieto di erogare i già ricordati benefici di cui alla legge n. 407 del 1990 alle aziende che trasferiscano all'estero attività di *call center*. Intervenendo, inoltre, sulla disciplina del lavoro a progetto, si dispone che le nuove disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 23, della legge n. 92 del 2012 di riforma del mercato del lavoro (relative ai parametri cui i datori di lavoro devono attenersi per poter ricorrere al lavoro a progetto) non trovino applicazione (oltre che per gli agenti e rappresentanti di commercio), per le attività di vendita diretta di beni e servizi realizzate attraverso *call center outbound*, per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento. Sostanzialmente, la norma, evidenziando la specificità delle richiamate attività, prevede una vera e propria esclusione dell'applicazione dei requisiti di cui all'articolo 61 del decreto legislativo n. 276 del 2003, normalmente richiesti ai fini di un ricorso legittimo del contratto a progetto. Ai fini dell'attuazione di tale disposizione, il 1° agosto 2013 è stato stipulato uno specifico accordo collettivo tra Assotelecomunicazioni – Asstel e Assocontact, da una parte, e SLC-CGIL, FISTel-CISL e UIL-COM UIL, dall'altra, per individuare il corrispettivo per i lavoratori adibiti ad attività *outbound*. Successivamente, l'articolo 7, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 76 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 99 del 2013, ha inteso sciogliere taluni nodi interpretativi sorti successivamente alla riforma, disponendo, attraverso una norma di interpretazione autentica del medesimo articolo 61 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che, nelle attività dei *call center outbound*, il ricorso al lavoro a progetto è ammesso sia per le attività di vendita diretta di beni, sia per le attività di servizi. Già la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 14 del 2 aprile 2013 aveva, del resto, chiarito che le disposizioni dell'articolo 24-*bis* trovano applicazione con riferimento sia alle attività di vendita di beni, sia alle attività di servizi, a prescindere dal requisito dimensionale dell'azienda. Per quanto attiene alle disposizioni concernenti le delocalizzazioni, la medesima circolare ha chiarito che l'attività si intende delocalizzata qualora le commesse acquisite da una azienda con sede legale in Italia e già avviate nel territorio nazionale siano trasferite – prima della naturale scadenza del relativo contratto – a personale operante in Paesi non appartenenti all'Unione europea sia attraverso la successiva apertura di nuove filiali fuori dal territorio nazionale, sia attraverso un meccanismo di subappalto. Giova, infine, ricordare le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 del richiamato articolo 24-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012, tese a garantire la protezione dei dati personali nei casi di contatto con operatori di *call center* collocati in Paesi esteri. I cittadini che effettuano una chiamata ad un *call center* hanno il diritto ad essere informati preliminarmente sul Paese estero in cui è collocato l'operatore contattato e hanno la facoltà di scegliere che il servizio richiesto sia reso tramite un operatore collocato nel territorio nazionale. Specularmente, in caso di chiamata

da parte di un *call center*, i cittadini devono essere preliminarmente informati sul Paese estero in cui è collocato l'operatore. In caso di mancato rispetto di tali previsioni, si stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro per ogni giornata di violazione. In attuazione di tali disposizioni il Garante per la protezione dei dati personali ha, quindi, adottato il provvedimento 10 ottobre 2013, n. 444, recante « Prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali effettuato mediante l'utilizzo di *call center* siti in Paesi al di fuori dell'Unione europea ».

Da ultimo, l'articolo 1, comma 22, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), ha disposto la concessione di uno specifico beneficio per il 2014 (pari a un decimo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ciascuno dei lavoratori stabilizzati, per un periodo massimo di dodici mesi) per le aziende operanti nel settore dei *call center*, a condizione che abbiano attuato le specifiche misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto previste dall'articolo 1, comma 1202, della legge finanziaria 2007, entro il 30 settembre 2008 e abbiano lavoratori ancora in forza al 31 dicembre 2013. Non è stato tuttavia ancora adottato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al quale è affidata la definizione delle modalità attuative della disposizione. Da ultimo, il disegno di legge di stabilità 2015, attualmente all'esame del Parlamento, ha previsto una riduzione per un importo di 2 milioni di euro delle risorse destinate ai benefici negli anni 2015 e 2016.

3. I principali elementi emersi nel corso delle audizioni.

In questa sede si intende fornire una sintesi dei numerosi contributi forniti alla Commissione sul tema oggetto dell'indagine, fermo restando che – data l'ampiezza e la complessità degli elementi conoscitivi emersi nell'ambito delle audizioni e della documentazione depositata agli atti in quella sede – per un esame più analitico dei singoli contributi e delle questioni affrontate potrà farsi riferimento ai resoconti stenografici delle audizioni svolte e alla documentazione ad essi allegata. Questa sezione reca quindi, senza pretesa di esaustività, una breve rassegna dei principali elementi emersi nel corso di ciascuna audizione, esposti – per ragioni di natura sistematica – nell'ordine cronologico di svolgimento delle audizioni stesse, anche al fine di rispecchiare il contesto di riferimento nelle diverse fasi in cui le audizioni stesse hanno avuto luogo.

3.1. Assocontact.

La prima audizione, svoltasi il 27 maggio 2014, ha visto la partecipazione di rappresentati di Assocontact, associazione rappresentativa dei *contact center in outsourcing*, i quali hanno fornito indicazioni di contesto relative al proprio settore di riferimento, evidenziando come esso, pur muovendosi in un contesto di crescita, registri tuttavia una bassa redditività: la redditività media delle imprese si situa, infatti, al 5 per cento circa, come margine operativo lordo. L'altra caratteristica dell'attività di *call center* è l'alta intensità di lavoro, con un'incidenza del costo del personale che supera anche l'80 per cento. In questo contesto, per assicurare maggiore redditività, le imprese sono intervenute principalmente attraverso misure incidenti sui processi di lavoro e sullo sviluppo di nuove tecnologie. Con riferimento alle attività svolte, il settore è costituito per due terzi da attività cosiddette *inbound*, relative alla cioè gestione di *customer care* e di servizi per conto di grandi clienti, e per un terzo da attività cosiddette *outbound*, nelle quali rientrano le vendite telefoniche, le ricerche di mercato, i sondaggi, i *recall*, il recupero crediti.

Quanto alle tipologie contrattuali utilizzate per le assunzioni, i rappresentanti di Assocontact segnalano che circa il 60 per cento dei lavoratori è assunto con contratti a tempo indeterminato, mentre per il restante 40 per cento sono utilizzati contratti di lavoro a progetto. Con riferi-

mento alla situazione lavorativa nei *call center*, nell'audizione si è evidenziato come il settore sia nel complesso sano, ricordando come l'associazione si sia dotata di un codice etico e di un codice autodisciplina che disciplina tutta l'attività nell'*outbound* e nell'*inbound* con i consumatori. Segnalano, comunque, l'esigenza che siano adeguatamente perseguiti e sanzionati i casi di illegalità che pure sono riscontrabili nell'esperienza concreta.

Quanto alle criticità del settore, si è in primo luogo osservato come, con il sopraggiungere della crisi, talune imprese abbiano cominciato a spostare parte delle proprie attività in *offshoring*, in aree nelle quali il costo del lavoro è molto più basso rispetto al nostro Paese. Un analogo processo di trasferimento delle attività si riscontra, peraltro, anche verso territori dell'Italia meridionale, in quanto le imprese mirano a sfruttare gli incentivi previsti in quei territori. Assocontact sottolinea che le attività delocalizzate risultano quantificabili in misura pari a circa il 10 cento del mercato e che la quota trasferita in Paesi che non fanno parte dell'Unione europea ammonta a circa la metà del volume di attività delocalizzate, evidenziando un *trend* di incremento del fenomeno, che viene giudicato criticamente dall'associazione, con particolare riferimento alle imprese che abbiano beneficiato di incentivi in Italia.

Con riferimento ai possibili interventi da realizzare, i rappresentanti di Assocontact hanno rilevato l'esigenza di affrontare le problematiche del settore in una logica di sistema, con misure di politica industriale e fiscale, anziché procedere di volta in volta alla gestione delle diverse crisi che si presentano a livello aziendale o territoriale. In questo quadro, quanto al monitoraggio del settore, si giudica con particolare favore la ricostituzione di un osservatorio nazionale che coinvolga parti sociali ed istituzioni. Quanto alle politiche fiscali, si reputano particolarmente utili interventi volti a contenere il costo del lavoro, che – come segnalato – incide sensibilmente sulla redditività del settore, potendosi in particolare ipotizzare al riguardo, nell'attesa di una riforma più complessiva, un'azione volta ad alleggerire il carico dell'IRAP. È stata poi evidenziata l'esigenza di monitorare con attenzione i casi di offerte al massimo ribasso, salvaguardando il mantenimento delle condizioni contrattuali in caso di cambio di fornitori in una gara d'appalto: si è, infatti, osservato come i soggetti subentranti possano applicare condizioni economicamente più convenienti di quelle esistenti, sfruttando la normativa che concede incentivi connessi alle nuove assunzioni o all'avvio di nuove attività imprenditoriali, con ciò alterando tuttavia l'andamento fisiologico del mercato. A tale proposito, è stato in particolare suggerito di equiparare, con opportuni correttivi ed adattamenti, la disciplina del cambio di appalto a quella della cessione del ramo d'azienda. Più in generale, Assocontact ha richiamato l'esigenza di un pieno rispetto della normativa vigente, assicurando anche che sta vigilando sul rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali nei casi di delocalizzazione in altri Paesi, che non prevedono legislazioni di tutela in materia. Su un piano più generale, l'associazione ha evidenziato come si rendano necessari interventi che premino la qualità e l'efficienza e non la semplice riduzione dei corrispettivi, privilegiando riforme di ampio respiro rispetto a interventi che si limitino a prevedere incentivi limitati territorialmente o temporalmente.

3.2. AlmavivA Contact S.p.a. e Comdata S.p.a.

Le successive audizioni, svoltesi il 27 maggio 2014, hanno interessato rappresentanti di due importanti operatori del settore dei *call center* AlmavivA Contact S.p.a. e di Comdata S.p.a..

I rappresentanti di AlmavivA Contact S.p.a. hanno osservato che nel proprio gruppo, nel settore CRM (Customer Relationship Management), circa il 90 per cento del personale è assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (il 70 per cento è collocato in regioni meridionali e il 68 per cento è

composto da donne). Quanto alle caratteristiche dei lavoratori, si esclude che si possa configurare il rischio di un'occupazione di carattere precario: l'età media dei lavoratori è di 38 anni, mentre l'anzianità aziendale media è di oltre otto anni. Quanto alla situazione del settore, nel sottolineare l'incidenza della crisi degli ultimi anni, si è rilevato che tra il 2009 e il primo trimestre del 2014 un elevato numero di imprese italiane – almeno una su tre – ha cessato l'attività, non di rado a seguito di assoggettamento a procedure concorsuali. Si è segnalato, inoltre, che oltre il 90 per cento delle aziende del settore ha chiuso in perdita gli ultimi due bilanci, al netto dei risultati eventualmente prodotti all'estero e di contributi od operazioni straordinarie.

I motivi delle difficoltà incontrate dal settore dei *call center* nel nostro Paese sono riconducibili, a loro avviso, a una pluralità di fattori, tra i quali si indicano, in particolare, l'evoluzione tecnologica, gli effetti della situazione economica di crisi, il carico fiscale, l'utilizzo improprio degli incentivi alla nuova occupazione, le distorsioni esistenti nel riconoscimento degli ammortizzatori sociali, l'atteggiamento della committenza pubblica e i fenomeni di delocalizzazione. Quanto all'utilizzo degli incentivi, i rappresentanti di AlmavivA Contact S.p.a. lamentano la presenza di situazioni di concorrenza sleale legate alle distorsioni derivanti dalle agevolazioni previste a legislazione vigente, a partire da quelli di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 407, le quali non raggiungono l'obiettivo della creazione di posti di lavoro stabili, dal momento che vengono utilizzate in modo opportunistico dalle aziende che, decorso il termine di durata dell'incentivo, preferiscono chiudere, richiedere i trattamenti di integrazione salariale e poi delocalizzare. Anche sul versante degli ammortizzatori sociali, si rilevano rilevanti elementi di criticità, suscettibili di incidere negativamente sulla leale competizione aziendale, dal momento che mentre alcune aziende, come quelle del loro gruppo, essendo inquadrate dall'INPS nel settore industria, contribuiscono al finanziamento degli strumenti di sostegno al reddito, la maggior parte degli operatori economici che vi accedono, essendo inquadrati nel terziario, fanno ricorso alla Cassa integrazione guadagni in deroga, non sostenendo alcun onere. AlmavivA Contact S.p.a. stigmatizza poi la pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni di bandi di gara che prevedono una base d'asta non in grado di coprire il puro e semplice costo del lavoro di un dipendente italiano, calcolato sulla base dei minimi contrattuali previsti dal contratto nazionale, nonché i fenomeni di delocalizzazione, rispetto ai quali, tuttavia, segnalano il divieto di delocalizzare contenuto nel loro statuto. Ritenuto, infatti, che la ricerca continua del minor costo del lavoro possibile non abbia alcun senso, se non quello di massimizzare i profitti nel breve periodo, giudicano necessaria una maggiore vigilanza sul rispetto della normativa vigente e, in particolare, dell'articolo 24-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012. Si auspica, inoltre, l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 22, della legge n. 147 del 2013, recante incentivi in favore delle aziende del settore dei servizi di *call center* che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto, nonché si invita a considerare i possibili effetti positivi dell'incremento delle risorse destinate agli sgravi contributivi riferiti ai contratti di solidarietà, di cui alla legge n. 608 del 1996 relativa.

I rappresentanti di Comdata S.p.a. hanno in primo luogo fornito un'analisi delle caratteristiche dei rapporti di lavoro in essere sul territorio italiano presso la loro impresa i dipendenti a tempo indeterminato sono 6.500 su un totale 7.000; ad essi vanno aggiunte mediamente 500-600 unità di personale somministrato, assunto per rispondere agli andamenti ciclici del mercato e per le fasi di *start-up* delle nuove commesse. Pur in un contesto caratterizzato da una grande variabilità dei volumi di attività ed elevata flessibilità, viene assicurare ai dipendenti una certa stabilità economica: in Italia circa il 50 per

cento dei dipendenti della società ha contratti a 30 ore settimanali, il 12 per cento a 20 ore e il 38 per cento ha contratti *full-time* a 8 ore al giorno. Il ricorso al contratto a progetto è piuttosto ridotto e limitato alle attività *outbound*. Quanto ai caratteri dei rapporti di lavoro, i rappresentanti di Comdata S.p.a. hanno evidenziato come sempre meno l'attività lavorativa nei *contact center* abbia carattere di breve periodo, configurandosi sempre più come un percorso professionale: la percentuale di *turnover* è progressivamente decrescente e oggi si colloca circa all'1,5 per cento. La percentuale di laureati sulla forza lavoro è del 25 per cento, mentre gli altri lavoratori hanno come titolo di istruzione il diploma di scuola media superiore. L'alto livello di scolarità permette alle aziende di garantire un buon livello di servizio in una professione caratterizzata da complesse competenze professionali e, in questa ottica, grande attenzione viene dedicata alla formazione dei dipendenti.

Per quanto attiene all'andamento del settore, i rappresentanti di Comdata S.p.a. riscontrano una crescente tendenza della clientela, e, in particolare, degli operatori delle telecomunicazioni, a ridurre, in modo anche considerevole, la propria spesa per questi servizi, con una conseguente riduzione del numero delle chiamate, l'internalizzazione di alcune attività e, quindi, un significativo abbassamento dei corrispettivi. Si riscontra, inoltre, una evoluzione del mercato in relazione all'ingresso di nuove tecnologie e all'utilizzo di nuovi canali di contatto, che determinerà sempre più la necessità di una nuova formazione dei lavoratori che operano nei servizi esistenti.

Con riferimento al tema delle delocalizzazioni, i rappresentanti di Comdata S.p.a. hanno segnalato di essere presenti in Romani, con circa 1.800 lavoratori, sottolineando come il collocamento di attività in Paesi dell'Unione europea non necessariamente provoca conseguenze occupazionali negative sul territorio nazionale, potendo anzi avere effetti positivi anche in Italia, in quanto consente di conseguire la flessibilità richiesta dalle attività svolte. Più critico è, invece, il giudizio sulle incentivazioni a sostegno dell'occupazione previsti sul territorio nazionale: ad avviso degli auditi, infatti, il sistema di incentivazione presenta elementi di inefficacia, in quanto spesso consente l'aggiudicazione di commesse a prezzi fortemente ribassati, non sostenibili nel lungo periodo per la stessa natura temporanea degli incentivi. A tale ultimo riguardo, rispetto a nuove forme di incentivi temporanei, localizzati su alcuni territori o finalizzati ad alcune tipologie di azienda, per i settori *labour intensive* si ritiene assolutamente preferibile una modifica strutturale della tassazione Oltre alla riduzione generalizzata dell'IRAP, già prevista dal decreto-legge n. 66 del 2014, si giudicano opportuni ulteriori interventi, che dovrebbero, in particolare, prevedere l'integrale deducibilità dalla base imponibile dell'IRAP delle spese per il personale e di quelle assimilate per tutte le imprese che sostengono questi costi in misura superiore al 60 per cento del complessivo ammontare dei costi di produzione.

3.3. ISFOL.

I rappresentanti dell'ISFOL, auditi nella seduta del 29 maggio 2014, hanno fornito un importante contributo all'analisi del settore delle attività di *call center* e alla ricostruzione delle caratteristiche dei rapporti di lavoro in essere. In primo luogo, quanto alla struttura delle imprese, si riscontra una significativa concentrazione delle attività, essendo il 70 per cento del fatturato riconducibile alle prime venti imprese del settore. Pur nel generale contesto di crisi, il fatturato nel 2012 presenta un leggero incremento, accompagnato anche da un lieve aumento dell'occupazione, e proiezioni di un andamento positivo si registrano anche per il 2014.

Quanto alle caratteristiche dell'occupazione, si è osservato che il settore dei *call center*, a seguito degli interventi normativi, amministrativi, giurisprudenziali e sindacali, che hanno ricondotto le prestazioni di lavoro in questo settore a un adeguato livello di tutele e di protezioni, avrebbe

raggiunto una certa stabilità con riferimento alle attività gestite *in house* (il 58 per cento dei lavoratori ha contratti a tempo indeterminato) e a quelle in *outsourcing* di tipo *inbound*. Si riscontra, invece, una certa fragilità per i lavoratori occupati in attività *outbound*, laddove il *turn over* si mantiene alto (soprattutto in caso di cambio di appalto) e vi è una considerevole quota di collaboratori a progetto (nel complesso nel settore in *outsourcing* i rapporti di collaborazione pesano per circa il 31,8 per cento), che si caratterizza per la maggiore debolezza sotto il profilo della protezione sociale. Sulla base delle stime già prodotte da Assocontact, l'ISFOL stima che i lavoratori che svolgono attività *inbound* siano intorno ai 45.000, mentre quelli che svolgono attività *outbound* siano circa 35.000, per un totale di circa 80.000 addetti. Secondo stime di provenienza sindacale si tratterebbe, invece, di 50.000 lavoratori *inbound* e 30.000 operatori *outbound*. I lavoratori sotto i 34 anni sono il 60 per cento – anche se la fascia di età si sta elevando – e sono in gran parte donne; il 35 per cento ha un'età compresa tra 35 e 50 anni e in prevalenza si tratta di diplomati o laureati. Sempre con riferimento alla composizione della forza-lavoro, si è riscontrato come la mancanza di opportunità occupazionali alternative ha reso disponibile per le imprese del settore manodopera con livelli di istruzione medio-alti, incrementando la media di permanenza nell'attività, pari a 4,5 anni, un dato influenzato dalla presente congiuntura economica. In mancanza di altre opportunità, anche chi è in possesso di titoli di studio medio-alti accetta opportunità lavorative non del tutto adeguate rispetto ai propri titoli di studio. La lettura di questo dato, non necessariamente positiva, è ritenuta meritevole di ulteriori approfondimenti: il radicamento di soggetti con elevata qualificazione in mansioni che non sempre richiedono significative competenze può rappresentare una perdita di capitale umano per l'intera collettività.

Quanto al contesto economico del settore, si è notato come la crisi economica, pur in presenza di un fatturato complessivo del settore in moderata crescita e di un aumento, seppur contenuto, del numero degli addetti, abbia imposto una compressione dei costi che, in un settore *labour intensive* come quello dei *call center*, ha inciso sulla componente lavoro. In tale contesto, a fronte di appalti che puntano alla riduzione dei costi, anche attraverso assegnazioni al massimo ribasso, le misure volte al contenimento dei costi del personale, considerando i limiti legali esistenti per il ricorso al lavoro atipico e flessibile, si sono orientate nella direzione della delocalizzazione, fenomeno in aumento che si assesta intorno al 10 per cento dei volumi, di cui oltre la metà in Paesi fuori dall'Unione europea (in particolare, in Albania e Tunisia) e, secondo stime di fonte sindacale – interesserebbe circa 10.000 lavoratori.

Dopo aver rilevato la pesante incidenza dell'IRAP su un settore nel quale il costo del lavoro è pari a circa il 70 per cento del totale dei costi di produzione, i rappresentanti dell'ISFOL hanno segnalato l'esigenza di incanalare la realizzazione di un sistema di sostegno al reddito in tale settore all'interno delle prospettive attualmente esistenti, ricorrendo agli strumenti previsti dall'articolo 4 della legge n. 92 del 2012, considerato l'ampio utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga riscontrato finora e destinato ad essere definitivamente superato. Parimenti, si sono segnalate le criticità connesse alla tutela dei livelli occupazionali in presenza di discontinuità della committenza.

Conclusivamente, i rappresentanti dell'ISFOL, infine, si sono dichiarati disponibili a svolgere, in analogia con quanto avvenuto nel periodo 2006-2008, attività di ricerca e di approfondimento a supporto della possibile costituzione di un Osservatorio sulle problematiche del settore.

3.4. INPS.

L'audizione di rappresentanti dell'INPS, svoltasi il 4 giugno 2014, ha consentito di acquisire ulteriori elementi di conoscenza sulle caratteristiche del set-

tore, permettendo altresì di valutare, attraverso l'esperienza relativa alla gestione del *contact center* dell'Istituto, le problematiche connesse alle gestioni delle gare di appalto da parte delle amministrazioni pubbliche e le loro implicazioni sotto il profilo lavorativo e occupazionale.

Per quanto attiene ai profili di carattere generale, richiamate le esperienze maturate in sede di applicazione della circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 17 del 2006 e le conseguenti attività di vigilanza, il direttore generale dell'INPS si è soffermato sugli effetti del processo di stabilizzazione avviato ai sensi dell'articolo 1, comma 1202, della legge n. 296 del 2006, utilizzato principalmente dalle imprese operanti nel settore dei *call center*. A partire dal 2006 i lavoratori complessivamente stabilizzati per le disposizioni sono stati poco più di 18.000. Quanto alle recenti innovazioni normative, i rappresentanti dell'INPS hanno sottolineato la rilevanza delle disposizioni contenute nell'articolo 24-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che disciplinano il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto, ricordando gli indirizzi interpretativi forniti al riguardo dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 14 del 2013. Con riferimento alle problematiche relative al rispetto della normativa in materia di lavoro, si sono segnalate le difficoltà che si incontrano nello svolgimento delle ispezioni presso i *call center* – rispetto alle quali nell'ultimo periodo non sono pervenute specifiche indicazioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – sia a causa delle caratteristiche organizzative dell'attività, che spesso non consentono una facile distinzione tra lavoro dipendente e autonomo, sia per la dislocazione all'estero della attività.

Quanto ai profili concernenti le gare di appalto, i rappresentanti dell'INPS hanno fornito elementi informativi circa il proprio *contact center*, che svolge servizi di carattere multicanale e multimediale anche per conto dell'INAIL e di Equitalia, impiegando 2.529 operatori, dei quali 1.938 assunti a tempo indeterminato e 591 a tempo determinato, con un prevalente ricorso al *part-time*. Per circa il 90 per cento degli operatori il contratto di riferimento è quello delle telecomunicazioni, mentre negli altri casi si fa riferimento ai contratti del settore del commercio e delle cooperative. Per l'assegnazione del servizio l'Istituto ha proceduto con una gara europea utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di garantire la qualità dell'attività, attribuendo un punteggio di 60 all'offerta tecnica e di 40 al prezzo. Nella gara, in conformità a una previsione dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 163 del 2006, è prevista la localizzazione dei centri di servizio sul territorio italiano. Nel segnalare il rilievo della qualità del servizio offerto, specialmente tenendo conto dell'attività dei soggetti che si avvalgono del *contact center* (INPS, INAIL ed Equitalia), i rappresentanti dell'INPS hanno evidenziato come i cambi di appalto rappresentino senza dubbio un elemento di criticità, stante l'assenza nei contratti collettivi di riferimento e nella normativa di rango legislativo dell'obbligo di assunzione degli operatori già impiegati. Vi sarebbero, in ogni caso, aperture da parte dell'autorità di vigilanza rispetto alla previsione della facoltà dell'operatore subentrante di utilizzare il personale utilizzato dal precedente appaltatore, per non disperdere la professionalità accumulata. Per quanto attiene alla problematica attinente alla copertura del costo del lavoro in presenza di gare al massimo ribasso, si è evidenziato come l'operazione di scomputo sia difficoltosa nei segmenti di mercato nei quali il produttore possa utilizzare un'ampia gamma di modalità organizzative, importi prodotti da Paesi terzi e non sia tenuto al rispetto di contratti collettivi, mentre nei servizi ad alta intensità di manodopera tale computo è più agevole. In ogni caso, potranno senz'altro essere di aiuto nell'individuazione del livello adeguato di costo la fissazione di prezzi di riferimento per i

beni e servizi, in linea con il processo avviato con le disposizioni dell'articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014.

3.5. Assotelecomunicazioni – Asstel.

Assotelecomunicazioni – Asstel è un'associazione che rappresenta, nel sistema di Confindustria, le imprese della filiera delle telecomunicazioni, che impiegano, secondo i dati forniti dalla medesima associazione, circa 120.000 lavoratori dipendenti, con la presenza di circa 40.000 addetti ad attività di *call center*, dei quali attorno alla metà sono impiegati da aziende operanti in regime di *outsourcing*. Nell'audizione, svoltasi il 10 giugno 2014, i rappresentanti dell'associazione imprenditoriale si sono soffermati, in primo luogo, sulle previsioni del contratto collettivo delle telecomunicazioni, sottoscritto dall'associazione e dalle parti sindacali, rinnovato da ultimo il 1° febbraio 2013 e applicato dalla maggior parte dei *call center in outsourcing*. In primo luogo, si sono richiamate le disposizioni dell'articolo 53 del contratto collettivo, così come modificate nel 2013, che – oltre a essere finalizzate a garantire il rispetto della normativa in materia previdenziale, assicurativa e di protezione contro gli infortuni, nonché a limitare il ricorso al subappalto – prevedono uno specifico monitoraggio delle ricadute occupazionali dei cambio di appalto, attraverso specifiche regole di confronto sindacale, nonché specifici principi volti ad escludere l'affidamento delle attività a soggetti scarsamente autonomi, finanziariamente instabili. In questo quadro, si richiedono altresì la presenza di un codice etico aziendale sia per l'appaltante sia per l'appaltatore, nonché l'applicazione del contratto collettivo delle telecomunicazioni o di un contratto ad esso equivalente.

A integrazione del contratto collettivo, il 1° agosto 2013 Assotelecomunicazioni-Asstel, e Assocontact, hanno firmato con le organizzazioni sindacali di categoria uno specifico accordo collettivo per la disciplina delle collaborazioni a progetto nelle attività di vendita di beni e di servizi, recupero crediti e ricerche di mercato, realizzati attraverso *call center in outbound*, in attuazione del comma 7 dell'articolo 24-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012. Con l'accordo sono stati, per la prima volta, fissati minimi retributivi contrattuali per i lavoratori a progetto, attualmente pari a 4,78 euro all'ora, collegato ai minimi previsti dal contratto collettivo di categoria, suscettibile comunque di incremento in relazione al riconoscimento degli incentivi collegati ai risultati ottenuti.

Quanto all'andamento del settore, i rappresentanti dell'associazione hanno sottolineato le difficoltà incontrate dal settore delle telecomunicazioni, nei quali il prezzo finale ai consumatori ha subito a partire dall'anno 2005 un apprezzabile decremento, a fronte degli aumenti registrati dagli altri settori, con inevitabili ricadute sui ricavi conseguiti dagli operatori. Parimenti, per quanto attiene ai servizi di assistenza alla clientela, gli operatori sono stretti tra il rispetto del principio di gratuità per i consumatori e la garanzia del raggiungimento di obiettivi di qualità, fissati dalle autorità di regolazione, sempre più elevati. In un'epoca di forte contrazione delle risorse – a loro avviso – si potrebbe ipotizzare un intervento volto a riconsiderare la gratuità dei servizi di assistenza ai clienti, al fine di consentire alle imprese di aumentare la loro competitività e ai clienti di beneficiare di un servizio di qualità.

Conclusivamente, al fine di promuovere una ripresa del settore, i rappresentanti di Assotelecomunicazioni – Asstel, nel segnalare che non si rendono necessari ulteriori interventi legislativi in materia, propongono l'attivazione di misure di defiscalizzazione degli investimenti, specialmente relativi alla banda larga, il completamento dell'Agenda digitale, la riduzione del carico dell'IRAP sul costo del lavoro, che ha un'altissima incidenza (pari a circa l'85 per cento dei costi) nelle attività di *call center*. Per quanto attiene alle aree più strettamente riferibili alla materia lavoristica, si è segnalata l'opportunità di rafforzare la relazione tra salari e produtti-

vità e di favorire lo sviluppo della formazione degli operatori, nonché lo svolgimento di controlli sui qualità del servizio.

3.6. ISTAT.

I rappresentanti dell'ISTAT, nell'audizione dell'11 giugno 2014, hanno fornito un quadro statistico completo e aggiornato riferito tanto all'offerta quanto alla domanda di lavoro nel settore dei *call center*. Sul versante delle imprese, nell'anno 2011 si riscontra la presenza di oltre 1.400 operatori, con un fatturato di circa 2,3 miliardi di euro e un valore aggiunto di circa 1,3 miliardi di euro. Il settore ha registrato, in passato, uno sviluppo molto forte, passando dalla presenza di 935 operatori nel 2003 a 1.500 imprese nel 2007, con un totale di circa 32.000 addetti, contro i 12.800 lavoratori presenti nel 2003. Anche la recente crisi economica non ha determinato un arresto del processo di crescita del settore, che – in controtendenza rispetto al comparto di riferimento – nel 2012 ha registrato un incremento dell'occupazione del 12 per cento rispetto al 2008, con la presenza di circa 51.000 lavoratori all'interno delle imprese e circa 31.000 lavoratori esterni o temporanei.

Sempre sul versante delle imprese, si riscontra un alto livello di concentrazione, anche rispetto al comparto di riferimento, in quanto alle prime cinque imprese è riconducibile una quota pari al 29 per cento del mercato e per un impresa su due il cliente principale assorbe oltre la metà del fatturato, determinando una forte dipendenza dell'impresa dal committente. Si è rilevato, altresì, che la produttività del lavoro si attesta a circa 25 mila euro per addetto, valore relativamente ridotto se comparato a quello del comparto dei servizi alle imprese, che è di circa 31 mila euro. A questo, valore è associato un costo del lavoro per dipendente (calcolato sui lavoratori interni) di circa 24 mila euro. Le imprese di maggiori dimensioni hanno sede legale nel Nord Italia, mentre il maggior numero di operatori (circa il 40 per cento) si colloca nelle regioni del Mezzogiorno, con un peso crescente delle attività, specialmente in Calabria e Puglia. Sotto il profilo strategico, le imprese nel recente censimento hanno dichiarato di aver puntato, per fronteggiare le conseguenze della crisi, sull'ampliamento della gamma dei servizi offerti e sul miglioramento della loro qualità, mentre il fattore prezzo ha un'incidenza minore. I rappresentanti dell'ISTAT, inoltre, registrano, sul versate dell'internazionalizzazione attiva, un'elevata presenza di imprese italiane in Cina e in Brasile, ma anche in alcuni Paesi europei, in particolare la Romania, ma anche Polonia, Albania e Croazia, caratterizzati da un minore costo del lavoro.

Sul versante dell'occupazione, la ripartizione tra lavoratori interni all'impresa e lavoratori esterni ha caratteri peculiari, in quanto la quota di lavoratori interni, pari a circa il 60 per cento, è sensibilmente inferiore a quella del comparto di riferimento, pari a circa il 92 per cento, e cala al 48 per cento nelle regioni meridionali. Forte è anche l'incidenza dei rapporti a tempo parziale, che interessano circa i tre quarti delle lavoratrici e la metà dei lavoratori, per un'incidenza complessiva pari al 70 per cento. L'inquadramento prevalente è nella qualifica di impiegato (92,7 per cento) e, in questo ambito, risulta prevalente la presenza di lavoratrici (72,2 per cento) e di lavoratori tra i 30 e i 49 anni (69 per cento). La presenza di donne è particolarmente elevata nel Mezzogiorno e tra i lavoratori esterni all'impresa. Anche la presenza di giovani ha un'incidenza superiore alla media del comparto: i lavoratori con meno di trent'anni rappresentano il 39 per cento del totale e la percentuale cresce tra i lavoratori esterni all'impresa (si tratta di 24.000 lavoratori, dei quali circa 10.000 lavoratori nel Mezzogiorno). Anche a causa della loro giovane età, gli occupati nei *call center* presentano un livello di istruzione molto più alto della media: oltre due terzi possiede un diploma e più di un quinto ha un titolo universitario, in confronto rispettivamente al 44 per cento e al 10 per cento degli occupati nel settore dei servizi. Nel Mezzogiorno la quota di di-

plomati sale al 70 per cento. Il tasso di concentrazione del settore si riflette sull'occupazione: il 75 per cento dell'occupazione è nelle grandi imprese e solo un occupato su 20 è collocato nelle imprese con meno di 10 addetti.

3.7. Esperti della materia.

Nell'ambito dell'audizione di esperti della materia, svoltasi il 17 giugno 2014, la Commissione ha raccolto una serie di analisi e di valutazioni sul settore dei *call center* e su possibili interventi correttivi da adottare in materia. L'avvocato Fulvio Castelli ha incentrato il proprio contributo sul tema della tassazione sui settori produttivi, come quello dei *call center*, caratterizzati da alta intensità di lavoro. In particolare, si sottolinea l'elevata incidenza dell'IRAP, parzialmente temperato – in modo assolutamente disomogeneo sul territorio nazionale – dalla presenza di incentivi contributivi per le nuove assunzioni (si cita, in particolare, la legge n. 407 del 1990), che non tutelano l'occupazione stabile, creando distorsioni nei meccanismi competitivi che rischiano di portare all'apertura di aziende destinate ad una rapida chiusura, una volta terminata l'erogazione dei benefici. In presenza di un contesto che non incentiva adeguati investimenti sulla professionalità dei lavoratori, si sono affermati processi di delocalizzazione verso Paesi di libero scambio, come l'Albania, o Stati dell'Unione europea, quali, in particolare, la Romania e la Bulgaria, caratterizzati da un minor costo del lavoro, minori garanzie per i lavoratori e un livello di tassazione inferiore. Rispetto alle delocalizzazioni in Paesi non appartenenti all'Unione europea, l'avvocato Castelli paventa il rischio di una non completa efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 24-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012. Per quanto attiene ai possibili interventi normativi, l'avvocato Castelli ha ribadito l'esigenza di una revisione della normativa sull'IRAP e di un ripensamento del sistema degli incentivi all'occupazione, tenendo conto anche dei costi sostenuti dalla fiscalità generale per gli ammortizzatori sociali in deroga, dei quali beneficiano gran parte degli operatori del settore. Si potrebbe, in particolare, valutare la possibilità di una sospensione di imposta per gli utili che l'impresa investa in innovazione tecnologica e nello sviluppo delle reti, nonché una sostituzione degli incentivi settoriali con una riduzione del carico fiscale. Nel segnalare l'opportunità di istituire un tavolo di confronto permanente tra istituzioni e parti sociali, si è osservato come le distorsioni scaturenti dalla gare al massimo ribasso sarebbero contrastabili con l'esclusione dalla base d'asta del costo del lavoro.

Nel suo intervento Vincenzo Fortunato ha illustrato dati utili ad una ricostruzione della situazione del lavoro nei *call center*, anche avvalendosi dei dati raccolti nel corso di una indagine condotta sui lavoratori di diciannove *call center* operanti in Calabria, Lazio, Lombardia e Sicilia attraverso la somministrazione di 1.715 questionari. Il quadro che ne è risultato è piuttosto articolato, anche a livello territoriale, in considerazione delle diverse tipologie dei *call center* e dei lavoratori che vi sono impiegati e consente di verificare la fondatezza di alcune delle ricostruzioni più ricorrenti circa l'occupazione nel settore. In primo luogo, si è riscontrato che il lavoro nei *call center* non è più un impiego limitato alle fasce più giovani, ma i lavoratori con più di trent'anni rappresentano una percentuale significativa, specialmente nelle regioni del Centro-Nord, mentre in Calabria permangono prevalenti i lavoratori tra 25 e 30 anni di età. Analogamente, il livello di scolarizzazione è sensibilmente più elevato nelle regioni del Centro-Sud, a testimonianza del ruolo di ingresso al mondo del lavoro svolto dai *call center*, che – per le donne – costituiscono altresì un'opportunità di rientro nel mercato occupazionale. In questo senso, è significativo che in prevalenza la scelta di lavorare nei *call center* è imputabile ad assenza di alternative e a ragioni squisitamente economiche per i giovani del Sud, mentre per i lavoratori del Nord l'incidenza di queste variabili sarebbe più

contenuta, assumendo maggior rilievo la possibilità di conciliare diverse attività. Quanto alle tutele, i lavoratori *inbound* beneficiano di maggiori tutele, con stipendi che variano – sulla base dell'orario di lavoro – tra i 550 e 1.000 euro, mentre la maggioranza dei lavoratori operanti esclusivamente in *outbound* percepisce un salario compreso tra 500 e 800 euro. Nel segnalare come in media i *call center* di maggiori dimensioni garantiscono condizioni di lavoro migliori, il dottor Fortunato ha evidenziato come il tasso di iscrizione ad organizzazioni sindacali sia piuttosto basso, in quanto circa il 75 per cento degli operatori non è iscritto a sindacati. Nel complesso, l'analisi condotta ha evidenziato come il lavoro nei *call center*, in presenza di un sistema di incentivi stabili, di investimenti duraturi e di forme non precarie di occupazione, possa costituire un'opportunità di sviluppo e non necessariamente un momento di passaggio, al momento dell'ingresso nel mercato del lavoro. In questi termini, mentre il lavoro nel settore *outbound* mantiene caratteri propri del *bad job*, l'occupazione stabile nel settore *inbound* può costituire – specialmente nel Sud – uno sbocco professionale soddisfacente anche per lavoratori con più elevati titoli di studio.

La professoressa Carmen La Macchia, nel sottolineare come la questione del lavoro nei *call center* debba essere inquadrata nel più ampio contesto della disciplina dei servizi rivolti al consumatore e all'utente dei servizi pubblici essenziali, ha evidenziato come tale inquadramento porti con sé l'esigenza di garantire una elevata qualità dei servizi offerti e, conseguentemente, la continuità dell'occupazione nel settore e la promozione della professionalità degli operatori. In questo contesto, la sua analisi si è incentrata su una valutazione critica della normativa italiana relativa alla successione degli appalti: l'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003, a suo avviso, non garantisce un corretto recepimento della direttiva n. 2001/23/CE, relativa ai diritti dei lavoratori nei trasferimenti di azienda. Sulla base della comparazione con altre legislazioni europee, tale direttiva, che garantisce la continuità dei rapporti di lavoro e dei diritti che ne derivano sarebbe, secondo la ricostruzione proposta, applicabile in presenza di qualsiasi tipo di mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata e quindi anche al cambio di appalto, per il quale, allo stato, è prevista solo l'obbligazione solidale tra committente e appaltatore. La professoressa La Macchia ha precisato che il decreto legislativo n. 76 del 2013 ha esteso la garanzia dell'obbligazione solidale anche in favore dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo, ma esentando da detta obbligazione le pubbliche amministrazioni: ciò ha determinato una grave disparità di trattamento tra lavoratori, dettata unicamente in ragione del tipo di committente. Si è quindi proposta l'estensione delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile anche alle vicende circolatorie connesse alla successione degli appalti, affidando poi la regolamentazione dei diversi aspetti, dal mantenimento dell'occupazione ai livelli normativi e retributivi, alla contrattazione collettiva. Quanto al possibile ricorso a clausole sociali inserite nei contratti collettivi, la professoressa La Macchia ha sottolineato la debolezza di tale soluzione, in presenza di un sistema, come quello italiano, che non riconosce efficacia *erga omnes* ai contratti collettivi.

La dottoressa Lidia Undiemi ha ripercorso i tentativi normativi e amministrativi di regolamentazione e di regolarizzazione del lavoro nei *call center* rilevando come i processi avviati non abbiano, a suo avviso, portato i benefici attesi e si sia anzi avviato, con l'articolo 24-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, un percorso in direzione contraria. Su un piano più generale, si è evidenziata l'estrema dipendenza delle imprese in *outsourcing* dalla committenza, dovuta alla limitatezza delle loro strutture, non rinvenendosi differenze sostanziali tra la condizione degli operatori *inbound* e *outbound*. La dottoressa Undiemi ha quindi segnalato come i processi di *outsourcing* abbiano portato all'affermazione di un modello in cui le grandi

società di telecomunicazioni si trasformano in semplici committenti dei servizi, costituendo società di riferimento ad hoc con l'unico scopo di esternalizzare i servizi di *call center* e ridurre il costo del lavoro. Infatti, la maggior parte delle operazioni di *outsourcing* avviene con la costituzione delle cosiddette « Newco », aziende create ad hoc in occasione dell'operazione di cessione, nelle quali sono canalizzati i dipendenti. A fronte di tale situazione, la dottoressa Undiemi propone di individuare forme di tutela dei lavoratori nei gruppi di società, nonché di introdurre il diritto di opposizione dei lavoratori al trasferimento di ramo di azienda, mentre manifesta dubbi sulla possibilità di approntare efficaci strumenti di tutela del lavoro negli appalti, considerati i rischi di invadere la sfera dell'autonomia imprenditoriale.

3.8 Federtelservizi.

Nella seduta del 19 giugno 2014 si è svolta l'audizione di rappresentanti di Federtelservizi, associazione di operatori del settore delle telecomunicazioni, inquadrata nell'ambito di Confcommercio – Imprese per l'Italia, che, proprio in ragione di tale inquadramento, applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del commercio, diversamente dalle imprese rappresentate da Assocontact e Assotelecomunicazioni – Asstel, che fanno invece riferimento al contratto delle telecomunicazioni, per effetto anche della storia del settore dei *call center*, che trae origine dall'esternalizzazione di attività prima svolte all'interno di società di telecomunicazioni. Al contrario, il contratto del commercio si presterebbe meglio ad inquadrare le attività di vendita che caratterizzano l'attività svolte nei *call center*, sia *inbound* che *outbound*. Il contratto del commercio prevede, in particolare, la presenza nella retribuzione del lavoratore di una componente variabile, legata al successo nella vendita, a differenza di quanto previsto nel contratto del settore delle telecomunicazioni. In questo senso, i rappresentanti dell'associazione hanno espresso una valutazione critica circa le disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 83 del 2012, volte a fissare minimi salariali per i contratti di collaborazione a progetto nel settore *outbound* sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, che – a loro avviso – determinano una forte assimilazione con i lavoratori subordinati. Mentre per i lavoratori *inbound* la previsione di un minimo contrattuale – con possibilità di incrementi connessi alla produttività – si sposa con la natura del contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle attività *outbound* tale garanzia minima, senza la previsione di premi di risultato, può determinare distorsioni e costi troppo elevati. Nell'evidenziare come nell'ambito del settore del commercio non si sia pervenuti a una regolazione del contratto a progetto come quella individuata con l'accordo tra Assocontact, Assotelecomunicazioni – Asstel e sindacati il 1° agosto 2013, che determinerebbe, a loro avviso, preoccupanti incrementi del costo del lavoro, i rappresentanti di Federtelservizi hanno segnalato l'esigenza di individuare una struttura contrattuale che premi adeguatamente le attività di vendita che generano ricavi per le e consenta di gestire l'eventuale conclusione delle commesse. Quanto alla situazione del settore, si è richiamata l'esigenza di limitare la pratica delle delocalizzazioni, che mette a rischio i posti di lavoro presenti nel territorio nazionale e determina il pericolo di un'elusione delle regole vigenti in materia di tutela dei dati personali.

3.9. CGIL, CISL, UIL e UGL.

Nella seduta dell'8 luglio 2014 si è proceduto all'audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL.

I rappresentanti della CGIL – richiamate le peculiarità del settore dei *call center* – hanno in primo luogo evidenziato la presenza di fenomeni distorsivi del mercato del lavoro connesse al sistema degli incentivi, che determina l'attivazione di un meccanismo di vera e propria « migrazione » dell'occupazione, in relazione alla disponibilità di benefici tesi ad abbat-

tere il costo del lavoro. Il sistema degli incentivi ha quindi portato al progressivo spostamento delle attività verso il Mezzogiorno, senza tuttavia produrre un reale incremento dell'occupazione, che si crea e si distrugge in relazione alla presenza o all'esaurimento delle agevolazioni per le nuove assunzioni, con significativi costi per la fiscalità generale dovuti al riconoscimento di ammortizzatori sociali in deroga. Questo processo, che sta da ultimo portando alla delocalizzazione delle attività verso Paesi con un costo del lavoro inferiore, è in parte dovuto – per i rappresentanti sindacali – alla mancata estensione ai cambi di appalto delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2001/23/CE, relativa ai trasferimenti di impresa o di stabilimento. Per effetto di tale mancata estensione si escluderebbe, quindi, la dinamica della contrattazione e una negoziazione preventiva che possa scongiurare il licenziamento dei lavoratori. Sul piano delle proposte, si ritiene quindi prioritario intervenire sulle disposizioni di recepimento della direttiva 2001/23/CE, con una modifica dell'articolo 2112 del codice civile e dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003, osservandosi come la stabilizzazione dell'occupazione che ne conseguirebbe ridurrebbe i costi sostenuti dall'erario per incentivi e ammortizzatori sociali, promuoverebbe maggiori investimenti anche nella formazione e porrebbe un freno ai fenomeni di delocalizzazione. I contratti collettivi potrebbero avere una funzione integrativa delle disposizioni di legge, mentre la semplice previsione di una clausola sociale nei contratti collettivi viene ritenuta una soluzione inadeguata, che si presterebbe a comportamenti elusivi. Ribadita l'esigenza di un intervento sul sistema degli incentivi che eviti comportamenti opportunistici, i rappresentanti della CGIL ritengono condivisibile una riduzione dell'IRAP, osservando tuttavia che tale riduzione si dovrebbe realizzare solo in presenza di una revisione della normativa volta ad assicurare la continuità dell'occupazione, in quanto altrimenti essa si tradurrebbe in un trasferimento di risorse alle imprese.

I rappresentanti della CISL evidenziano l'esigenza di trovare una strada legislativa per mettere fine alla precarizzazione dei lavoratori dei *call center*, in vista di una loro definitiva stabilizzazione. In questa ottica, trattandosi di aziende *labour intensive*, con un costo del lavoro che supera l'80 per cento dei ricavi, si ritiene in primo luogo necessario un intervento normativo di riduzione dell'IRAP. Quanto al fenomeno delle delocalizzazioni, che interesserebbe circa 15.000 lavoratori, specialmente in Albania e Romania, si è segnalata l'esigenza di una puntuale applicazione delle disposizioni recata al riguardo dall'articolo 24-bis del decreto-legge n. 83 del 2012. Con riferimento alle problematiche connesse alla tutela delle condizioni dei lavoratori, si è inoltre segnalata l'esigenza di un intervento che garantisca, anche nelle gare al massimo ribasso, il riconoscimento di un corrispettivo tale da garantire almeno la copertura del costo del lavoro, nonché si è condivisa la proposta di estendere l'applicazione dell'articolo 2112 del codice civile anche ai cambi di appalto.

I rappresentanti della UIL evidenziano l'esigenza di affrontare la questione della precarizzazione dei contratti nell'ambito delle attività *outbound*, osservando come, a dispetto della qualifica normativa, si sia in presenza di rapporti privi di reale autonomia. Si è rilevato, del resto, che non è ipotizzabile puntare solo sulla riduzione del costo del lavoro, non solo per la concorrenza derivante dalle imprese che ricorrono alle delocalizzazioni, ma anche per il crescente ricorso a servizi sostitutivi che si avvalgono delle nuove tecnologie. Nel segnalare quindi l'opportunità di una modifica della legge n. 92 del 2012, che ha reso strutturale il contratto a progetto nei servizi *outbound* e di una riforma in senso universalistico degli ammortizzatori sociali, si giudica inoltre necessario un intervento normativo sugli appalti teso ad estendere il principio di parità di trattamento nei casi di esternalizzazioni e terziarizzazione. Si è inoltre lamentata una non puntuale applicazione delle disposi-

zioni dell'articolo 24-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012 in materia di attività delocalizzate.

I rappresentati dell'UGL si sono associati alla richiesta di una estensione delle tutele assicurate dall'articolo 2112 del codice civile anche ai cambi di appalto, considerando anche le professionalità presenti nei *call center*, nonché di garantire una puntuale applicazione dell'articolo 24-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, soprattutto con riferimento alla possibilità per gli utenti di chiedere, al momento della chiamata, di parlare con un operatore che risiede in Italia. Con riferimento al ricorso alle gare al massimo ribasso da parte delle pubbliche amministrazioni, si è auspicato il maggiore ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che consente di valorizzare, ai fini dell'aggiudicazione, la qualità del servizio offerto, la sicurezza e l'ambiente di lavoro, con ciò frenando anche i processi di delocalizzazione.

3.10. Ministero dello sviluppo economico.

L'audizione del Vice Ministro dello sviluppo economico Claudio De Vincenti, svoltasi il 15 luglio 2014, ha costituito l'occasione per acquisire un primo aggiornamento in ordine alle iniziative intraprese dal Governo nel settore e ai possibili futuri interventi in materia. Il Vice Ministro, nel ricordare preliminarmente le iniziative assunte nel recente passato per favorire l'evoluzione tecnologica del settore dei *call center* e a stabilizzarne gli occupati, avviata nel 2006 e ripresa, senza particolare fortuna nel 2010, ha sottolineato come il 27 maggio 2014 sia stato convocato un tavolo di settore presso il Ministero dello sviluppo economico, con la partecipazione di rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle associazioni imprenditoriali e dei sindacati, al fine di riavviare un confronto sulle tematiche di interesse del settore. In quella sede sono stati segnalati molti dei temi considerati prioritari da organizzazioni datoriali e sindacali e già in larga parte emersi nel corso delle precedenti audizioni dell'indagine conoscitiva: il carico fiscale, in particolare dell'IRAP, sulle imprese; le turbative derivanti, nell'ambito delle gare di appalto, da incentivazioni improprie e da bandi caratterizzati dal massimo ribasso; la garanzia di continuità nei rapporti di lavoro, con particolare riferimento alla successione negli appalti; la garanzia della sicurezza del servizio nei casi di delocalizzazione degli apparati di comunicazione e di conservazione dei dati in Paesi non appartenenti all'Unione europea.

Quanto all'IRAP, il Vice Ministro ha evidenziato come un eventuale intervento di riduzione, che non potrà avere carattere settoriale, dovrà essere valutato nell'ambito della più ampia riforma prevista dalla delega in materia fiscale di cui alla legge n. 23 del 2014, considerando altresì che – in un contesto nel quale i margini sono fortemente contratti dai ribassi operati nelle gare d'appalto – il beneficio derivante dalla riduzione del livello dell'imposta rischierebbe di essere traslato in favore del committente.

Per quanto riguarda le gare di appalto, si è prospettata l'esigenza, soprattutto nella fornitura di servizi, di un'attenta ricognizione della normativa che impedisca il verificarsi di fenomeni lesivi di un mercato corretto, che vanno a discapito della qualità del servizio e possono favorire infiltrazioni di organizzazioni criminali. In questo contesto, il Vice Ministro ha segnalato l'opportunità di promuovere il ricorso da parte delle pubbliche amministrazioni al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, utilizzato correntemente dalla Consip per l'acquisto di beni intermedi, che – nello specifico settore dei *call center* – potrebbe altresì promuovere la crescita tecnologica del settore e la qualificazione dei lavoratori.

Quanto al tema dei cambi di appalto, al tavolo di confronto con le parti sociali è stata sollecitata una modifica legislativa che estenda i principi che regolano il trasferimento di azienda o di ramo di azienda – in particolare l'articolo 2112 del codice civile – alla fattispecie del subentro di un nuovo appaltatore nella prestazione

del medesimo servizio. Al riguardo, il Vice Ministro, nel richiamare l'esigenza di valutare attentamente i potenziali rischi di limitazione all'autonomia gestionale derivanti da un intervento normativo, ha invitato a valutare se sia possibile individuare una regolamentazione in sede negoziale tra le parti interessate.

Per quanto attiene al tema delle delocalizzazioni di attività in Paesi non appartenenti all'Unione europea, fortemente segnalato da alcuni dei principali operatori del settore, si è segnalato come eventuali interventi debbano essere necessariamente essere decisi a livello europeo.

Il Vice Ministro si è quindi soffermato sugli effetti distorsivi degli incentivi previsti dalla legislazione vigente, che alimentano situazioni di concorrenza sleale da parte delle imprese beneficiarie e, stante la temporaneità degli incentivi, rischiano di determinare, nel lungo periodo, problemi occupazionali e crisi aziendali. Sul punto, si è segnalato il tema dell'omogeneizzazione delle normative regionali di incentivazione, al fine di frenare fenomeni « migratori » dell'occupazione di carattere necessariamente temporaneo.

Sul piano istituzionale, il Vice Ministro ha assicurato l'impegno a ricostituire rapidamente l'Osservatorio nazionale sul settore, che potrà costituire una sede per mettere in comune le conoscenze e i dati in possesso di istituzioni e parti sociali e per elaborare le necessarie misure correttive.

3.11. Teleperfomance Italia.

Il 22 luglio 2014 si è svolta l'audizione di rappresentanti di Teleperformance, gruppo operante nel settore dei *call center* a livello globale e presente sul territorio italiano, con circa 3.200 lavoratori, dei quali 2.290 lavoratori dipendenti e 950 lavoratori a progetto.

Sul piano generale, gli auditi hanno evidenziato come nel settore dei *call center* in *outsourcing* si sia sviluppata una tendenza a praticare prezzi bassissimi, spesso inferiori al costo del lavoro, anche a prescindere dall'aggiudicazione delle gare di appalto al massimo ribasso, a causa della presenza di forti esuberi di personale, legati in particolare ai processi di automazione e informatizzazione, nonché alla reinternalizzazione di alcuni servizi. In questo contesto, si registrano peraltro fenomeni distorsivi della competizione tra le imprese dovuti allo sfruttamento degli incentivi alle nuove assunzioni e, in particolare, di quelli di cui alla legge n. 407 del 1990, che consentono una concorrenza sui prezzi non altrimenti realizzabile. Per altro verso, la pratica di ricorrere a prezzi troppo bassi rischia di portare all'emersione di debiti fiscali e contributivi anche ingenti, nonché a un non corretto utilizzo dei contratti a progetto. Nel ritenere comunque positivo un intervento volto a rivedere la normativa codicistica in materia di gare al massimo ribasso, i rappresentanti di Teleperformance hanno comunque osservato come gli eccessi di ribasso potrebbero essere contrastati fissando più elevati livelli di qualità dei servizi, in linea con le esperienze di altri Paesi.

In conformità a quanto rappresentato nelle precedenti audizioni, si è segnalata l'opportunità di un intervento di alleggerimento del carico derivante dall'IRAP, che incide fortemente sui settori *labour intensive*, prospettandosi altresì un migliore utilizzo dei fondi strutturali per il finanziamento delle spese per la formazione del personale. Si è altresì proposta una rimodulazione delle incentivazioni previste a legislazione vigente, a partire dalla legge n. 407 del 1990, ipotizzandosi la fissazione di un limite massimo anno ai benefici contributivi ovvero una loro diluizione su un arco temporale più ampio, al fine di ridurre l'impatto concorrenziale delle agevolazioni e promuovere una occupazione più duratura.

Sul versante della qualità dei servizi resi, si ritiene utile lo svolgimento di indagini sulla soddisfazione della clientela operata da soggetti terzi, come avviene nel settore dell'energia: se esistesse l'obbligo di raggiungere un determinato livello di soddisfazione dei consumatori, misurato da un'autorità di regolazione o da un ente

super partes, si potrebbe innescare un processo virtuoso che accrescerebbe l'orientamento delle attività di *call center* verso il raggiungimento di livelli di servizi più elevati.

I rappresentanti di Teleperformance Italia hanno quindi valutato favorevolmente l'introduzione di clausole sociali volte a tutelare il personale al momento del cambio di appalto, evidenziando come tali clausole potrebbero contribuire a limitare l'aggiudicazione delle gare a prezzi inferiori a quelli del costo del lavoro, che, in questo caso, sarebbe noto a priori. Da ultimo, si è richiamata l'esigenza di una tempestiva adozione della normativa di rango secondario attuativa delle disposizioni dell'articolo 1, comma 22, della legge n. 147 del 2013, recante incentivi per le imprese che abbiano proceduto a stabilizzazioni di lavoratori nel settore dei *call center*.

3.12. Federutility.

Federutility, audita nella seduta del 30 luglio 2014, è una federazione che riunisce le aziende di servizi pubblici locali che operano nei settori della produzione e della distribuzione di energia elettrica, del gas e dell'acqua e che, proprio per la natura delle autorità svolte, si avvale in modo significativo di servizi di *call center*, affidati all'interno dell'azienda a lavoratori inquadrati in diversi contratti collettivi, a seconda dell'attività di riferimento (è largamente prevalente il ricorso al contratto collettivo del settore elettrico). Le tipologie contrattuali prevalenti sono contratti a termine, contratti di apprendistato e, in qualche caso, anche contratti a tempo indeterminato, mediante assunzioni in via diretta o trasformazioni di altre forme contrattuali alla fine di un apprendistato o di un contratto a termine. Il ricorso all'*outsourcing* per le imprese della federazione è piuttosto limitato, dovendosi assicurare, attraverso i *call center*, servizi complessi, ed è prevalentemente finalizzato alla gestione di picchi di contatti con la clientela, situazioni di emergenza o allo svolgimento di attività di tipo squisitamente commerciale. Si è, del resto, osservato come le imprese aderenti alla federazione abbiano precisi obblighi sul piano della qualità, della puntualità e della continuità dei servizi, derivanti dalla regolamentazione del settore di riferimento, che determinano una sostanziale stabilità nel tempo delle attività, che non hanno incontrato le difficoltà affrontate, nel corso di questi anni di crisi, dagli operatori in *outsourcing*, il cui mercato si caratterizza per un'estrema variabilità e frammentarietà. Conseguentemente, non sono state oggetto di segnalazione particolari emergenze sul piano occupazionale, anche in relazione alla marginalità degli affidamenti di servizi in appalto.

3.13. Comune di Milano.

Nell'audizione del direttore generale del Comune di Milano, svolta il 17 settembre 2014, si è inteso approfondire la tematica delle gare di appalto relative all'affidamento dei servizi di *call center*, acquisendo elementi riferiti, in particolare, alla gara di appalto relativa al servizio di *infoline* del medesimo Comune, a cui diversi soggetti auditi hanno più volte fatto riferimento nel corso dell'indagine, segnalando possibili criticità concernenti la copertura dei costi del personale da utilizzare nel servizio.

Il direttore generale ha al riguardo precisato alcuni dei termini della gara in questione, fornendo indicazioni utili anche al fine di una ricostruzione più complessiva delle procedure nel settore. In particolare, si è sottolineato come il Comune abbia proceduto con una gara che utilizza il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo al punteggio tecnico un punteggio pari a 60 su 100, inserendo nel capitolato speciale d'appalto una specifica prescrizione volta a mantenere l'attività dell'aggiudicatario nel comune di Milano, anche al fine di contrastare possibili delocalizzazioni. Quanto ai profili attinenti al contenimento delle spese, si è osservato come si tratta di una scelta in qualche modo obbligata, nel quadro dei processi di revisione complessiva

della spesa, alla quale si è fatto fronte anche con processi di parziale reinternalizzazione del servizio e con l'utilizzo di infrastrutture informatiche interne e non più messe a disposizione dall'appaltatore. Si è, inoltre, agito sul versante dei servizi offerti, riducendone la portata negli orari di minore utilizzo, con una rimodulazione tesa comunque ad assicurare la garanzia dei servizi essenziali. Per quanto concerne, invece, il tema controverso della tariffa prevista per la remunerazione dell'appaltatore si è rappresentato come il capitolato – diversamente dal precedente, che considerava la remunerazione unitaria, facendo riferimento all'equivalente a tempo pieno (FTE) – preveda un pagamento parametrato ai minuti di conversazione telefonica effettuata, utilizzando un criterio di recente adottato anche dall'accordo quadro della Consip. La disputa che si è sviluppata sull'adeguatezza delle remunerazioni – e per la quale si è in attesa di un parere dell'ANAC – attiene essenzialmente alle modalità di computo del numero dei minuti lavorati, sussistendo non marginali differenze tra i risultati ottenuti nel calcolo effettuato dal Comune di Milano e quello degli operatori e dei sindacati. Sulla base dei propri calcoli, il direttore generale del Comune di Milano ha assicurato che nella fattispecie in discussione non si evidenziano criticità circa il rispetto dei minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva.

3.14. Garante per la protezione dei dati personali.

Al Garante per la protezione dei dati personali, audito nella seduta del 23 settembre 2014, a seguito dell'ampliamento del programma dell'indagine, si è richiesto, in particolare, di fornire elementi di informazione circa l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 24-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, tese a tutelare i dati personali in caso di contatti con *call center* posti al di fuori del territorio dell'Unione europea. Il Presidente del Garante ha, peraltro, segnalato come per una compiuta analisi del settore sotto il profilo della tutela della privacy si debba anzitutto considerare l'esigenza di tutelare i consumatori rispetto a campagne di *marketing* telefonico invadenti ed aggressive, ricordando il recente intervento regolatorio volto a contrastare le telefonate « mute », fenomeno che ha raggiunto negli anni dimensioni allarmanti.

Per quanto attiene specificamente al tema delle delocalizzazioni, si sono in particolare richiamati i contenuti del provvedimento prescrittivo in materia di trattamento dei dati personali effettuato mediante l'utilizzo di *call center* siti in Paesi al di fuori della Unione europea del 10 ottobre 2013, evidenziando come il suo ambito di applicazione sia più ampio rispetto a quello dell'articolo 24-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, come identificato dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 14 del 2013, che fa riferimento alle aziende che svolgono in via assolutamente prevalente un'attività di *call center* e che restringe l'obbligo di comunicazione alle sole ipotesi di delocalizzazione che generano esuberi. Con il provvedimento si è prescritto, in particolare, di integrare l'informativa resa agli utenti precisando l'ubicazione dell'operatore e di adottare, nel caso in cui la chiamata venga effettuata dal cittadino, apposite procedure per consentire la scelta di un operatore italiano; di effettuare, nel caso di trasferimento o di affidamento del trasferimento di dati personali a un *call center* sito al di fuori dell'Unione europea, un'apposita comunicazione al Garante. In ottemperanza a dette prescrizioni, sono pervenute trentasei notificazioni da parte di società titolari di trattamento che utilizzano *call center* ubicati al di fuori dell'Unione europea e, principalmente, siti in Albania e Tunisia, mentre non sono oggetto di notifica le delocalizzazioni all'interno dell'Unione europea, quali, in particolare, quelle verso la Romania e la Bulgaria, in linea con i principi della libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi previsti dal diritto europeo. Nel complesso, dall'analisi del Garante emerge quindi come permanga prevalente lo svol-

gimento di attività sul territorio italiano, riscontrandosi come la responsabilità del trattamento – anche in caso di delocalizzazione – permanga in capo alla società committente italiana.

Dalle risultanze istruttorie di tipo documentale è in generale emerso che la parte più rilevante dell'attività svolta è effettuata sul territorio nazionale, mentre l'affidamento a partner esteri appare essere residuale, ancorché risulti in aumento. Rispetto alla rappresentazione che spesso si registra nell'opinione pubblica di una delocalizzazione selvaggia di attività di *call center* verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, che determinerebbe sotto il profilo della protezione dei dati fenomeni rilevanti di trattamenti illeciti, il Garante ritiene che dai riscontri effettuati – ad oggi principalmente di tipo documentale – non sembra giustificato un diffuso allarme. Nel segnalare l'avvio di una attività di collaborazione con l'omologa autorità albanese anche al fine di procedere ad attività congiunte di accertamento, il Garante ha evidenziato come i maggiori rischi possano derivare dall'assenza di adeguate misure di protezione dei dati trattati, specialmente sotto il profilo della loro conservazione, osservano come appaiano più esposte a tali rischi le società di piccole dimensioni, che in molti casi delegano tutta l'attività connessa al *marketing*, compresa la raccolta dei dati, a società estere.

Al fine di non diminuire le garanzie riconosciute, il Garante segnala l'opportunità di introdurre nell'ordinamento una disposizione con la quale attribuire espressamente al soggetto per conto del quale si effettua il contatto promozionale la titolarità dei dati trattati e, conseguentemente, prevedere, in caso di illeciti, una responsabilità in solido con i soggetti terzi che hanno effettuato la chiamata. In questo modo, le società committenti sarebbero concretamente costrette a delegare l'attività promozionale soltanto a soggetti terzi affidabili e in grado di rispettare le disposizioni del Codice per la tutela dei dati personali.

3.15. Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

A conclusione del ciclo di audizioni, è intervenuta, nella seduta del 30 settembre 2014, il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova, che ha evidenziato l'attenzione dedicata al settore dei *call center* sin dall'inizio del suo incarico, osservando come giustamente si siano riaccesi i riflettori su un settore che presenta significative problematiche sul piano dell'occupazione e che, dopo gli interventi succedutisi a partire dalla circolare n. 17 del 2006, era collocato in posizione di secondo piano nell'agenda politica italiana. A testimonianza della rinnovata attenzione rivolta alla situazione dei *call center*, il Sottosegretario ha ricordato l'avvio di un tavolo dedicato al settore presso il Ministero dello sviluppo economico, teso in primo luogo a promuovere la tutela dei lavoratori.

Quanto alle problematiche del comparto, si è in primo luogo richiamata la forte incidenza del fattore lavoro sui costi di produzione, quantificabile in circa il 70-80 per cento del totale, osservandosi come la concorrenza sui prezzi, specialmente nell'attuale contesto di crisi, può facilmente portare all'elusione o all'evasione rispetto agli obblighi contributivi e fiscali. Tale rischio risulta peraltro acuito dal fatto che la maggior parte delle società del settore operano in *outsourcing*, trovandosi così inevitabilmente a subire la riduzione dei prezzi operata dai committenti, con gravi conseguenze non solo per la condizione dei lavoratori, ma anche per la concorrenza e la vita delle imprese. Nel sottolineare le criticità derivanti dal ricorso a gare al massimo ribasso, il Sottosegretario ha segnalato come, specialmente per le pubbliche amministrazioni, dovrebbe essere incentivato in maniera significativa l'uso dell'offerta economicamente più vantaggiosa quale criterio di selezione delle offerte. Sul punto, ritiene che possa accogliersi l'ipotesi di escludere il costo del lavoro dai fattori che concor-

rono a determinare l'offerta nelle procedure di gara, eventualmente attraverso l'elaborazione di un costo *standard*.

Quanto all'esigenza di salvaguardare i lavoratori del settore nelle ipotesi di cambio d'appalto, il sottosegretario evidenzia l'assenza di norme di tutela di rango primario in materia, auspicando il ricorso allo strumento della contrattazione collettiva, nella consapevolezza delle inevitabili difficoltà connesse all'esigenza di tutelare il diritto di iniziativa privata dell'imprenditore. A tal fine, sulla scorta di quanto avviene in altri settori *labour intensive* si è prospettata come prioritaria l'introduzione a livello contrattuale la clausola sociale, quale garanzia concreta di salvaguardia dei livelli occupazionali e di non dispersione delle professionalità acquisite, evidenziandosi come il Governo abbia rivolto alle parti sociali un appello a procedere in tal senso.

Quanto al fenomeno delle delocalizzazioni, il sottosegretario, nel richiamare i potenziali rischi per la riservatezza delle persone, ritiene utile avviare una riflessione sull'introduzione di adeguati strumenti di tutela, come quelli indicati dal Garante per la protezione dei dati personali, che chiamino in causa anche le società committenti, in presenza di violazioni sulle norme a tutela della riservatezza. Quanto all'esigenza di garantire una effettiva tutela nei Paesi al di fuori dell'Unione europea, il sottosegretario suggerisce di valorizzare il ricorso ad intese bilaterali. In attesa di giungere a soluzioni di più complessa realizzazione, il Sottosegretario ritiene che ci si possa sin d'ora attivare per vigilare sulla concreta applicazione di norme già vigenti, quale, in particolare, l'articolo 24-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, eventualmente ipotizzando di estenderne l'applicazione anche ai *call center* che abbiano meno di venti dipendenti.

Un ulteriore elemento di criticità per il settore è individuato nel sistema degli incentivi e, in particolare, nell'utilizzo delle agevolazioni di cui alla legge n. 407 del 1990 da parte di imprese che, al termine dell'erogazione dei benefici finiscono per porre in mobilità o in cassa integrazione i propri lavoratori.

Per quanto attiene alla prospettata ricostituzione di un Osservatorio sul settore, il Sottosegretario Bellanova ha evidenziato come allo stato si sia proceduto alla creazione di un tavolo dedicato al settore presso il Ministero dello sviluppo economico, che – in linea con l'esperienza del passato Osservatorio – prevede la partecipazione delle istituzioni interessate e delle parti sociali, segnalando come nelle prossime settimane verranno approfonditi i temi già emersi nelle precedenti riunioni.

4. Conclusioni e proposte.

Le audizioni svolte nel corso dell'indagine hanno consentito di mettere chiaramente a fuoco i temi che più direttamente si ricollegano alle problematiche del settore dei *call center*. Nel complesso, le valutazioni dei soggetti auditi, pur con dei distinguo su questioni anche rilevanti, tendono ad essere concordanti sugli interventi che sarebbe necessario mettere in atto.

Una prima fondamentale questione è quella degli effetti dell'intervento pubblico, realizzato attraverso le agevolazioni per le assunzioni, riconducibili essenzialmente alla legge n. 407 del 1990. Si tratta di uno strumento volto a incentivare le imprese che assumono disoccupati o cassintegrati da almeno 24 mesi (con una riduzione contributiva del 50 per cento, che arriva fino al 100 per cento nel Mezzogiorno, per un periodo di tre anni) che ha tuttavia finito per creare, quantomeno nel settore dei *call center*, gravi distorsioni nel corretto funzionamento del mercato. Lucrando in modo opportunistico lo sconto contributivo, infatti, molte aziende, spesso costituite *ex novo* con l'obiettivo di partecipare a determinate gare d'appalto (il cosiddetto « mordi e fuggi », riscontrabile soprattutto da parte di aziende localizzate nel Mezzogiorno), riescono ad aggiudicarsi importanti commesse grazie a offerte altrimenti fuori mercato traducendo, in certa misura, lo sconto contributivo in un risparmio per il committente. Si tratta,

beninteso, di comportamenti del tutto legittimi, in quanto le imprese che beneficiano degli sgravi contributivi non fanno altro che avvalersi di una opportunità offerta loro dal legislatore. Come già evidenziato, in termini più generali, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul mercato del lavoro svolta dalla Commissione in apertura di legislatura (ove è stata rimarcata, all'interno di un più ampio discorso sull'analisi delle politiche pubbliche, l'importanza di una seria valutazione di impatto degli incentivi pubblici alle assunzioni, che già in altre occasioni hanno dato prova di scarsa efficacia), l'impatto sulla concreta realtà economica di un incentivo alle assunzioni, finalizzato dal legislatore a ridurre la disoccupazione e il costo degli ammortizzatori sociali (considerato che l'incentivo riguarda anche l'assunzione di cassintegrati) risulta spesso assai diverso rispetto a quanto inizialmente ipotizzato. Una importante innovazione in questo quadro è senz'altro rappresentata dalle disposizioni del disegno di legge di stabilità 2015 che prevedono la soppressione dei benefici contributivi di cui all'articolo 8, comma 9, della legge n. 407 del 1990, riproponendo, limitatamente alle assunzioni realizzate nel 2015, un analogo beneficio contributivo, limitato a 36 mesi, ma più ampio (sgravio contributivo totale sull'intero territorio nazionale) e generalizzato (in quanto riferito a tutte le assunzioni a tempo indeterminato).

Nel caso dei *call center*, gli incentivi sono suscettibili di produrre un effetto « spiazzamento » che assai spesso mette in difficoltà le aziende più solide e strutturate, a vantaggio di realtà imprenditoriali effimere e transitorie, con gravi ricadute occupazionali. Infatti, da un lato le aziende beneficiarie degli incentivi entrano in difficoltà una volta concluso il triennio dei benefici; dall'altro, cambi di appalti in precedenza assegnati ad aziende non beneficiarie (o beneficiarie in misura minore) degli incentivi, costringono non di rado le aziende medesime a riduzioni di personale. Il risultato di tutto ciò è, assai spesso, che il bilancio pubblico, attraverso gli ammortizzatori sociali in deroga, deve farsi carico delle ricadute occupazionali di tali fenomeni. Lo Stato, così, finisce per pagare due volte, oltretutto con un risultato occupazionale netto tutt'altro che soddisfacente: una prima volta per gli incentivi (in termini di minori entrate contributive) e una seconda volta per sostenere il reddito dei disoccupati che tali politiche finiscono per produrre. Se questi sono gli effetti concreti degli incentivi alle assunzioni, appare pertanto opportuno, quantomeno nel settore dei *call center*, ove l'altissima incidenza dei costi di personale tende ad amplificarne le dinamiche più deleterie, un loro complessivo ripensamento. In tale quadro, l'ipotesi di un loro totale superamento potrebbe scongiurare fenomeni distorsivi del mercato e a ristabilire parità di trattamento tra le aziende. In alternativa, si potrebbe immaginare una riduzione dei benefici o la loro diluizione in un periodo più lungo, al fine di ridurre la « convenienza », dal punto di vista economico, di comportamenti opportunistici. In questo senso, assume, in particolare, rilievo il principio di delega contenuto nel cosiddetto « Jobs Act », recentemente approvato in via definitiva dalle Camere, riferito alla razionalizzazione degli incentivi all'assunzione esistenti, sulla base di un collegamento dei benefici alla minore probabilità di trovare occupazione, e di criteri di valutazione e di verifica della loro efficacia. In ogni caso, occorrerebbe evitare che gli incentivi siano diretti unicamente alle nuove assunzioni, indirizzandoli anche verso il mantenimento dell'occupazione esistente. Infine, occorre rafforzare gli strumenti già previsti dalla legislazione vigente volti a evitare che gli incentivi vadano a beneficio di aziende che delocalizzano in Paesi non appartenenti all'Unione europea.

Altro tema fondamentale è quello dell'eccessivo carico fiscale e contributivo che grava sul settore. Quello dei *call center*, infatti, è un settore *labour intensive*, ove il costo del personale raggiunge quote assai rilevanti del fatturato (in alcune audizioni si è parlato di una quota che può raggiungere l'85 per cento). La distorsione maggiore si ricollega, pertanto, all'IRAP, la

cui struttura è tale da risultare più gravosa per le aziende ove il monte salari è proporzionalmente più alto, risolvendosi in un disincentivo alla creazione di nuova occupazione. Vari studi dimostrano che la pressione fiscale nel settore dei *call center* raggiunge livelli difficilmente sostenibili, anche superiori al 65 per cento dell'imponibile. Su questo versante il Governo in carica si sta muovendo nella giusta direzione: devono, infatti, essere considerate con particolare favore le disposizioni contenute nel disegno di legge di stabilità 2015, volte a prevedere la deduzione del costo del lavoro dall'imponibile IRAP. Si tratta, infatti, di norme che paiono destinate a produrre finalmente una effettiva e duratura riduzione del costo del lavoro sostenuto dalle imprese, specialmente nei settori caratterizzati da una più alta incidenza di costi di personale.

Altro tema diffusamente sollevato nel corso dell'indagine è quello dei cambi di appalto. Nel momento in cui un committente, alla scadenza contrattuale, intende procedere all'affidamento del servizio a un nuovo appaltatore, si assiste spesso all'entrata in crisi dell'azienda che fino a quel momento aveva avuto la gestione del servizio, con gravi ricadute occupazionali. Fermo restando quanto detto poc'anzi in merito al ruolo degli incentivi nella genesi di tali dinamiche, occorre considerare che l'estensione delle procedure previste dall'articolo 2112 del codice civile ai trasferimenti d'azienda appare difficilmente praticabile, ove si considerino la diversità di situazioni che vengono in gioco e gli ostacoli di ordine prettamente giuridico che si frappongono a tale ipotesi. Posto che non sembra in discussione la corretta trasposizione della direttiva n. 2001/23/CE, che – secondo quanto evidenziato, da ultimo, dal Commissario europeo Marianne Thyssen in sede di risposta all'interrogazione E-008064/2014 presso il Parlamento europeo – risulta correttamente recepita, la strada che appare più agevolmente praticabile è quella della definizione, anche attraverso disposizioni di legge che rimandino a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, di precise regole procedurali di confronto sindacale per la gestione delle crisi conseguenti a cambi di appalto, che possa condurre a configurare clausole sociali volte a salvaguardare la posizione dei lavoratori della società appaltatrice uscente, attraverso la configurazione di obblighi in capo all'appaltatore subentrante. Per quanto riguarda, specificamente, la committenza pubblica, si dovrebbero individuare soluzioni intese a garantire l'inserimento nei bandi di gara o nei capitolati speciali di appalto di previsioni volte a tutelare il personale dell'impresa uscente e le relative condizioni economiche, al fine di non disperdere le professionalità acquisite ed evitare situazioni di criticità analoghe a quelle che si sono poste in precedenti cambi di appalto da parte di amministrazioni pubbliche. L'alta incidenza delle spese di personale, unitamente alla costante decrescita dei prezzi, implica che la concorrenza tra operatori si svolga, in misura preponderante, sul costo del lavoro, generando fenomeni di *dumping* sociale (alimentati, come detto, anche dall'uso opportunistico degli incentivi) che conducono, sempre più spesso, al trasferimento delle attività all'estero. Sebbene si tratti di una dinamica riconducibile, per taluni aspetti, alle più ampie dimensioni dei processi competitivi indotti dalla globalizzazione, non v'è dubbio che la pressione al ribasso delle retribuzioni generi preoccupazione, soprattutto laddove essa sia alimentata dal ricorso al criterio del massimo ribasso nelle procedure di aggiudicazione degli appalti. Ferma restando, anche in questo caso, la legittimità di procedure di assegnazione che avvengono comunque nel rispetto dell'ordinamento (le quali, peraltro, nell'attuale contesto di crisi economica, rispondono alla crescente esigenza di contenimento dei costi da parte dei committenti) appare tuttavia opportuno introdurre incentivi volti ad incoraggiare l'uso dell'offerta economicamente più vantaggiosa quale criterio di scelta nelle gare di appalto. Si tratta, com'è noto, di una modalità di selezione che non prende in considerazione solo il prezzo del servizio, in quanto la valuta-

zione si estende ad altri fattori che caratterizzano lo svolgimento della prestazione lavorativa e concorrono a determinare la qualità complessiva del servizio offerto.

L'utilizzo di tale criterio di assegnazione, infatti, se da un lato appare suscettibile di determinare nell'immediato costi più alti per l'appaltatore, dall'altro può rappresentare un investimento per il futuro in quanto (imponendo di tenere conto del livello professionale degli operatori e, quindi, incentivando la formazione del personale) finirebbe per accrescere la qualità dei servizi offerti, con un importante ritorno in termini di produttività e competitività per le aziende, nonché di efficienza e qualità del servizio per l'utenza. Per quanto riguarda, in particolare, gli appalti assegnati dalle pubbliche amministrazioni, occorre inoltre tenere conto del fatto che per esse non vale il principio della responsabilità solidale del committente per gli oneri previdenziali a carico dell'appaltatore nei confronti dei propri lavoratori codificato dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003. La scelta di un appaltatore che presenti adeguati requisiti di affidabilità e di solidità economica – che solo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa consente di selezionare – appare, quindi, tanto più importante nel caso degli appalti pubblici, posto che eventuali inadempienze dell'appaltatore, a differenza del settore privato, non potrebbero trovare rimedio, con grave danno per i lavoratori.

Un più ampio ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, inoltre, potrebbe contribuire ad arginare i problemi che si originano a seguito di cambi di appalto, in quanto la professionalità acquisita dai lavoratori della società già titolare dell'appalto costituirebbe un importante valore aggiunto e si tradurrebbe automaticamente in un significativo elemento di valutazione dell'offerta.

Infine, un più ampio utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa renderebbe verosimilmente meno competitiva l'offerta di operatori localizzati in Paesi non appartenenti all'Unione europea, dirottando la domanda sulle aziende ove gli incrementi della produttività sono perseguiti non solo mediante il contenimento delle spese di personale, ma anche attraverso l'investimento tecnologico e la formazione professionale dei lavoratori.

Per quanto concerne, specificamente, la questione delle delocalizzazioni all'estero, gli unici profili sui quali appare ipotizzabile un intervento del legislatore sono quelli già individuati dall'articolo 24-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, rispetto ai quali è necessario rafforzare i controlli sulla corretta applicazione della normativa, che finora risulta largamente disattesa. In primo luogo, si potrebbe meglio specificare il divieto di erogare incentivi ad aziende che delocalizzano le attività in paesi esteri, mettendo a punto strumenti volti a sanzionare (magari prevedendo la restituzione, in tutto o in parte, degli incentivi percepiti) il trasferimento all'estero delle attività anche quando questo avvenga dopo (e per un certo numero di anni) che l'erogazione sia avvenuta. Si potrebbe, inoltre, estendere il divieto a tutte le tipologie di incentivi alle assunzioni, anche in considerazione del fatto che il disegno di legge di stabilità per il 2015 all'esame del Parlamento prevede l'abrogazione degli incentivi previsti dalla legge n. 407 del 1990, che sono gli unici ai quali fa riferimento il divieto previsto dal suddetto articolo 24-bis.

Quanto alla delicata questione della tutela dei dati personali da parte di aziende collocate in Paesi ove il livello di protezione legale sia inferiore a quello previsto dalla normativa italiana, si potrebbe ipotizzare, al fine di promuovere comportamenti economici responsabili, l'introduzione di una disposizione con la quale attribuire espressamente al soggetto per conto del quale si effettua il contatto promozionale la titolarità dei dati trattati e, conseguentemente, prevedere, in caso di illeciti, una responsabilità in solido con i soggetti terzi che hanno effettuato la chiamata; in questo modo le società committenti sarebbero concretamente costrette a

delegare l'attività promozionale soltanto a soggetti terzi affidabili e in grado di rispettare la normativa nazionale.

La promozione di comportamenti virtuosi e un atteggiamento responsabile da parte degli operatori economici, secondo quanto fin qui auspicato, appare tuttavia possibile solo attraverso un dialogo sociale continuo che coinvolga tutti i soggetti presenti sul mercato. I problemi che affliggono il settore possono trovare soluzioni solo con il contributo fattivo e responsabile delle imprese, delle associazioni che le rappresentano, dei sindacati, della grande committenza e delle istituzioni chiamate a garantire l'applicazione delle norme.

Quanto detto a proposito delle problematiche generate dai cambi di appalto vale, in termini di metodo, anche per affrontare le altre questioni sul tappeto. A tal fine appare quindi prioritario consolidare le sedi di confronto già operanti a livello governativo (un tavolo risulta aperto presso il Ministero dello sviluppo economico), valutando anche l'opportunità di riattivare uno strumento analogo all'osservatorio di settore operante negli anni passati.

In tale sede sarebbe opportuno, in primo luogo, al fine di garantire uniformità di trattamento e superare le problematiche esistenti, verificare la possibilità di pervenire a un unico contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei *call center*. Attualmente, infatti, nel settore coesistono due contratti nazionali, quello delle telecomunicazioni (leggermente più « oneroso ») e quello del terziario.

Nell'ambito di una nuova disciplina contrattuale unitaria, sarebbe, infatti, più agevole affrontare il delicato tema dell'applicazione a tutti i lavoratori dei minimi retributivi, attualmente previsti dall'accordo del 1° agosto 2013 per i soli lavoratori inquadrati nel settore delle telecomunicazioni, e, specularmente, quello dei riconoscimenti economici (adeguatamente « incentivanti ») per le attività di vendita, nonché individuare gli strumenti per limitare efficacemente il ricorso a gare al massimo ribasso.

Sul piano della disciplina dei contratti di lavoro nel settore, si segnala, inoltre, l'esigenza che il processo di revisione delle tipologie contrattuali previsto dall'articolo 1, comma 7, lettera *a)*, del disegno di legge delega in materia di lavoro, recentemente approvato in via definitiva dalla Camere, tenga conto delle peculiarità delle attività *outbound*, per le quali la legislazione vigente regola, con specifiche disposizioni, il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa, anche attraverso un puntuale rinvio, per quanto attiene alla definizione del corrispettivo dovuto, alla contrattazione collettiva nazionale di riferimento. In sede di definizione dei contenuti dei decreti legislativi attuativi della delega, dovranno pertanto individuarsi opportune soluzioni normative che tengano conto delle specificità delle attività *outbound* riscontrate già dalla circolare n. 17 del 2006.

Devono altresì valutarsi, nell'ambito di una riflessione che coinvolga necessariamente l'INPS, in relazione al diverso inquadramento delle aziende, le differenze esistenti tra i diversi operatori del settore in relazione al versamento dell'aliquota di contribuzione alla cassa integrazione guadagni, dal momento che per gran parte degli operatori i trattamenti di sostegno al reddito dei lavoratori ricadono sulla fiscalità generale, mentre altri versano i relativi contributi, con conseguenti effetti distorsivi della concorrenza. Sembra quindi necessario porre rimedio a tale disparità di trattamento nel quadro del più generale processo di revisione della disciplina della normativa in materia di ammortizzatori sociali previsto dalla legge delega in materia di lavoro, di recente approvata dalle Camere.

Infine, sempre su base pattizia, le parti sociali potrebbero attivarsi per garantire l'accesso all'interno dei *call center* di lavoratori non vedenti, tenendo conto che l'avanzamento tecnologico mette oggi a disposizione di tali soggetti (adeguatamente formati e addestrati) strumenti idonei a garantire un livello di prestazioni del tutto in linea con gli standard richiesti.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-03395 Frusone: Riorganizzazione delle strutture della rete ospedaliera della provincia di Frosinone 221

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 224

5-03685 Losacco: Iniziative per avviare un Piano nazionale di potenziamento del cosiddetto « Dopo di noi » 222

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 227

5-03576 Capone: Situazione dei medici cosiddetti « ex stabilizzati » presso la regione Puglia 222

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 229

5-03649 Gallinella: Stato delle vaccinazioni degli ovini contro il virus della « *blue tongue* » 222

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 230

SEDE CONSULTIVA:

Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 223

ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione) 232

Sui lavori della Commissione 223

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 223

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini 223

INTERROGAZIONI

Giovedì 11 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. – Intervengono i sottosegretari di Stato per la salute, Vito De Filippo e per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 13.55.

5-03395 Frusone: Riorganizzazione delle strutture della rete ospedaliera della provincia di Frosinone.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Massimo Enrico BARONI (M5S), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta. Segnala di avere recentemente visitato le strutture ospedaliere della provincia di Frosinone, insieme ai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, potendo avere una conoscenza diretta delle situazioni di disagio. Sottolinea che dal testo della risposta traspare l'assenza di una programmazione complessiva e il tentativo di affrontare la situazione con iniziative *una tantum* palesemente inadeguate.

In relazione ai servizi di emergenza-urgenza della provincia, ritiene si verifichi una situazione di omissione di soccorso e di interruzione di pubblico servizio. Sottolinea in proposito che i pazienti vengono tenuti in attesa per lunghi periodi sulle barelle nelle sale di pronto soccorso senza risultare a carico delle strutture ospedaliere. Giudica delirante la previsione di collaborazioni con strutture ospedaliere romane in ragione della distanza da percorrere, segnalando che già attualmente i pazienti della provincia di Frosinone si trovano costretti a lunghe trasferte per ottenere servizi adeguati. Evidenzia la necessità di superare in maniera concreta il blocco del *turn over*.

In conclusione, ribadisce la necessità di effettuare una corretta programmazione affinché la riduzione delle risorse non si traduca necessariamente in tagli lineari con conseguente inadeguatezza dei servizi offerti.

5-03685 Losacco: Iniziative per avviare un Piano nazionale di potenziamento del cosiddetto « Dopo di noi ».

Il sottosegretario Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alberto LOSACCO (PD), replicando, nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta, richiama l'attenzione della Commissione sulla particolare difficoltà che si riscontra nell'assistenza ai disabili nelle regioni meridionali. Rileva, infatti, che a fronte di una maggiore incidenza del fenomeno, si registra una carenza di risorse, anche in ragione della mancanza di strutture e dell'applicazione del criterio della spesa storica. Sottolinea, quindi, la necessità di interventi appropriati per colmare il divario che si è accumulato.

5-03576 Capone: Situazione dei medici cosiddetti « ex stabilizzati » presso la regione Puglia.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Salvatore CAPONE (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della puntuale risposta, ribadendo le criticità connesse all'eccessivo numero di precari tra il personale medico. Auspica, pertanto, una rapida entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato dal rappresentante del Governo in modo da poter dare una prima risposta alle giuste esigenze del personale medico interessato.

5-03649 Gallinella: Stato delle vaccinazioni degli ovini contro il virus della « *blue tongue* ».

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Filippo GALLINELLA (M5S), replicando, sottolinea in primo luogo la gravità della diffusione del virus della « *blue tongue* » che può portare all'abbattimento di molti capi ovini e a ingenti danni economici per gli operatori. Rileva che la diffusione dell'epidemia non tiene ovviamente conto dei confini regionali e che pertanto il Ministero della salute dovrebbe esercitare una più efficace azione di controllo sulle regioni che non hanno preso le necessarie precauzioni.

Chiede in proposito al Ministero di fornire, in tempi rapidi, informazioni sulle politiche adottate al livello delle singole regioni in modo da potere attribuire con chiarezza la responsabilità di quanto sinora accaduto. Auspica, in ogni caso, una maggiore intesa tra Stato e regioni nell'opera di prevenzione.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.40.

Revisione della parte seconda della Costituzione.
C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 dicembre 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata per il seguito dell'esame, per il parere alla I Commissione (Affari costituzionali), del disegno di legge costituzionale C. 2613, approvato dal Senato, sulla revisione della Parte seconda della Costituzione.

Avverte, quindi, che nella seduta odierna proseguirà il dibattito, al termine del quale il relatore, on. Gelli, illustrerà la sua proposta di parere.

Federico GELLI (PD), *relatore*, ricorda preliminarmente che la Commissione di merito ha soppresso la disposizione che prevedeva, in base ad una modifica introdotta dall'altro ramo del Parlamento, che il Senato concorresse paritariamente alla funzione legislativa nelle materie relative alla famiglia e al matrimonio (articolo 29 Cost.) nonché alla sottoposizione a trattamenti sanitari obbligatori (articolo 32, secondo comma, Cost.).

Illustra quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni che tiene conto del dibattito svolto in Commissione (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sui lavori della Commissione.

Matteo MANTERO (M5S), alla luce degli elementi che emergono quotidianamente circa il coinvolgimento di numerosi operatori del terzo settore nelle attività illecite oggetto di indagine da parte della magistratura, ritiene che la Commissione debba effettuare un approfondimento sul tema prima di proseguire nell'esame del disegno di legge C. 2617 che reca la delega per il riordino del terzo settore. Chiede pertanto lo svolgimento di ulteriori audizioni.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ritiene che la questione sollevata dal collega Mantero possa essere più appropriatamente affrontata nel corso dell'imminente riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.30.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 11 dicembre 2014.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.
C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.30 alle 16.10.

ALLEGATO 1

5-03395 Frusone: Riorganizzazione delle strutture della rete ospedaliera della provincia di Frosinone.

TESTO DELLA RISPOSTA

Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame, anche con il supporto degli elementi forniti dalla Regione Lazio.

La struttura commissariale rappresenta che i Programmi Operativi 2013-2015, approvati con decreto n. 247 del 25 luglio 2014, « prevedono una lunga serie di interventi in grado di superare parte delle criticità evidenziate » nell'interrogazione in esame.

Il decreto di riorganizzazione della rete ospedaliera, in corso di emanazione, prevede, per le strutture ospedaliere ubicate nella ASL di Frosinone, interventi di rimodulazione e riassetto.

In particolare è previsto:

la creazione di un Polo Unificato Frosinone – Alatri;

un potenziamento sia dell'Ospedale di Cassino che dell'Ospedale di Sora, con incremento complessivo del numero dei posti letto;

il mantenimento dei posti letto di Ostetricia e di Neonatologia nell'Area materno infantile del Presidio di Cassino.

L'emanando decreto di riorganizzazione della rete ospedaliera consentirà alle Aziende di reperire una parte delle risorse attraverso la razionalizzazione e la redistribuzione di quelle già disponibili.

Al fine di consentire una risposta maggiormente esauriente, l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone ha precisato quanto segue.

L'AUSL di Frosinone presenta una popolazione residente di 497.000 abitanti circa, con un'articolazione organizzativa in 4 Poli Ospedalieri (Frosinone, Alatri, Sora e Cassino), 4 distretti Sanitari (Frosinone, Alatri-Anagni, Sora e Cassino), 17 Poliambulatori distrettuali, 19 Consultori, 11 Residenze Sanitarie per Anziani(RSA) e 4 Centri di Assistenza Domiciliare.

La rete ospedaliera provinciale negli ultimi decenni ha subito un progressivo ridimensionamento, con una sostanziale riduzione dei posti letto attivi fino agli attuali 863 (di cui 827 per acuti e 36 post-acuti); ai posti letto per acuti attivi nella AUSL di Frosinone vanno aggiunti quelli dedicati al post-acuzie e all'attività di riabilitazione autorizzati dalla Regione Lazio presso le Strutture private accreditate, pari a 313 (99 di post-acuzie e 214 di riabilitazione), per un totale di 1.176 posti letto attivi.

Gli effetti del piano di rientro economico a cui la Regione Lazio è ancora sottoposta, il blocco del « *turn-over* » del personale nella Pubblica Amministrazione e il progressivo pensionamento del personale in servizio, maggiormente quello sanitario, dal 2009 al 2014 hanno prodotto una riduzione degli organici nelle Aziende USL e Ospedaliere regionali di 11.429 unità.

Per quanto concerne l'AUSL di Frosinone, nello stesso periodo si è passati da 4.205 a 3.913 unità di personale, di cui 70 Dirigenti delle professioni sanitarie a tempo determinato.

Tali problematiche hanno prodotto, maggiormente nel settore medico, una progressiva riduzione degli organici nei reparti ospedalieri, inducendo ad un consistente ricorso alle cosiddette « prestazioni aggiuntive » per la copertura di attività istituzionali che, altrimenti, non po-

tevano e non possono essere garantite con gli organici esistenti, soprattutto in alcune branche: Pronto Soccorso, Anestesia/Rianimazione, Radiologia, Cardiologia, Nefrologia/Dialisi e Medicina.

La situazione diviene ancor più critica nel periodo estivo, per le ferie del personale. Una particolare attenzione alla problematica delle prestazioni aggiuntive si è posta attraverso una riorganizzazione dei servizi, cercando di ottimizzare l'utilizzazione del personale.

La carenza del numero di Direttori di Struttura Complessa nelle Unità Operative ospedaliere aziendali, in assenza di procedure di selezione concorsuali autorizzate dalla Regione Lazio, ha indotto, inoltre, la AUSL ad affidare ai Direttori titolari di U.O. incarichi ad interim per la copertura degli incarichi vacanti. Quanto sopra nelle more della definizione dell'Atto di programmazione aziendale di prossima stesura.

In merito all'acquisto di Prestazioni aggiuntive da parte di alcune branche specialistiche ospedaliere per la copertura di attività di Guardia e Pronta disponibilità, è stato previsto un piano di rimodulazione delle attività assistenziali e la definizione di un nuovo assetto organizzativo, che dovrebbe contenere il ricorso a tali prestazioni. Si fa presente, comunque, che per effetto degli interventi programmati, dal 2009 al 2013, si è registrata una progressiva riduzione dell'acquisto di prestazioni aggiuntive da 8,4 milioni di euro a 5 milioni di euro circa nel 2013.

In relazione alla situazione di carenza del personale medico rilevata presso alcune strutture complesse, sono state intraprese le seguenti iniziative:

è stata richiesta autorizzazione alla Regione Lazio per l'assunzione in deroga di personale medico, nei mesi di marzo e aprile 2014;

nei mesi di maggio e giugno 2014, si è ricorso alla contrattualizzazione in attività libero-professionale di un medico Pediatra di libera scelta per la struttura complessa Pediatria di Cassino;

il 22 maggio 2014, è stata concessa autorizzazione in deroga per l'assunzione di n. 2 Neonatologi, a tempo indeterminato, da parte della Regione Lazio;

è stata richiesta una collaborazione professionale all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, formalizzata con atto convenzionale;

è stato richiesto alla AUSL di Latina il rinnovo della Convenzione per prestazioni aggiuntive, anche per personale dirigente pediatra;

dai giorni successivi al 28 luglio 2014, è stato dato mandato alla struttura complessa Risorse Umane dell'Azienda di bandire un avviso pubblico, al fine di conferire n. 3 incarichi a tempo determinato per la durata di mesi 3, eventualmente rinnovabili per ulteriori tre mesi, da assegnare:

n. 1 al Presidio Ospedaliero di Sora;

n. 2 al Presidio Ospedaliero di Cassino;

è stata effettuata la riorganizzazione dell'attività di Ortopedia dei Poli Ospedalieri, con temporaneo accompagnamento delle attività dei Poli Cassino – Sora e Alatri – Frosinone a garanzia della continuità assistenziale;

è stato assunto a tempo indeterminato un dirigente medico di Medicina Generale;

è stata richiesta autorizzazione alla Regione Lazio per il conferimento di incarichi di Direzione di Struttura Complessa.

Relativamente alla Gestione delle Liste di Attesa:

è stato stipulato un accordo con il Campus Biomedico che mette a disposizione propri « *slot* » di prestazioni di Diagnostica per Immagini (88 TAC e 30 RNM);

è stato approvato e trasmesso ai Poli Ospedalieri il Piano Aziendale per la Gestione delle liste di attesa.

L'AUSL di Frosinone ha predisposto anche il Piano attuativo per il governo delle liste di attesa, sulla base dei principi ispiratori di:

1) appropriatezza e trasparenza;

2) adeguamento e razionalizzazione dell'offerta;

3) governo della domanda.

Il Piano sarà attuato attraverso una riorganizzazione delle attività secondo modelli organizzativi che prevedono la presa in carico e la gestione del paziente cronico.

L'attuazione dei Programmi Operativi regionali 2013-2015 consentirà al P.O. di Frosinone e al P.O. di Cassino di mantenere la sede del Dipartimento di emergenza e accettazione di Primo Livello e i posti letto per acuti previsti passeranno dagli attuali 863 a 943, numero che, sommato ai 391 posti letto assegnati alle case di cura private accreditate, porterebbe i posti letto, nella AUSL di Frosinone, a 1.334, con un rapporto posti letto per 1.000 abitanti pari al 2,7 per cento.

ALLEGATO 2

5-03685 Losacco: Iniziative per avviare un Piano nazionale di potenziamento del cosiddetto « Dopo di noi ».

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'atto parlamentare in esame, l'onorevole Losacco chiede un intervento del Governo finalizzato al potenziamento delle misure volte a garantire un futuro migliore alle persone disabili, soprattutto nel periodo di vita successivo alla scomparsa dei familiari, cosiddetti interventi per il « Dopo di noi ».

Al riguardo, voglio preliminarmente ricordare che il Ministero che rappresento sin dal 2007 ha promosso numerose iniziative volte al raggiungimento della piena inclusione sociale delle persone con disabilità attraverso lo stanziamento di risorse al Fondo per le non autosufficienze, il cui obiettivo è quello di assicurare, d'intesa con le Regioni e le Province autonome, omogeneità agli interventi realizzati sui territori attraverso la progressiva costruzione di un sistema di assistenza che assicuri la piena integrazione delle prestazioni sociali con quelle sanitarie.

Faccio presente che per l'anno 2014 le risorse assegnate al predetto fondo ammontano ad euro 350 milioni ripartite alle regioni con il decreto interministeriale del 7 maggio 2014.

Nel sottolineare l'attenzione del Governo sulla questione posta dall'onorevole interrogante, segnalo che l'articolo 17, comma 8, del Disegno di legge di stabilità per il 2015 prevede un incremento dello stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2015.

Pertanto, faccio presente che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso le risorse finanziarie disponibili in raccordo con le Regioni e le Province autonome è impegnato a favorire iniziative volte al riconoscimento del diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Voglio altresì ricordare che con l'adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, il diritto ad una « Vita indipendente » costituisce un vero e proprio piano d'azione per il futuro.

Infatti ricordo che già nel 2013 sono state adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali le prime Linee Guida per la presentazione da parte di Regioni e Province Autonome di progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità con un finanziamento pari a 3.200.000 a favore di 41 ambiti territoriali.

Su tali basi, in data 21 ottobre 2014 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato ancora una volta le Linee guida per la presentazione da parte delle Regioni e Province Autonome di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità.

A seguito della pubblicazione, e all'esito della valutazione dei proposte presentate, con decreto direttoriale della competente Direzione Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo scorso 3 dicembre sono stati individuati oltre 125 ambiti territoriali, tra i quali oltre 40 del

Sud Italia, ammessi al finanziamento nazionale per un importo di circa 10 milioni di euro a carico del Fondo per le non autosufficienze 2014 per la realizzazione delle iniziative volte a garantire un futuro migliore alle persone disabili.

Infine, sottolineo con soddisfazione il fatto che proprio all'interno di questa Commissione si stia lavorando in modo positivo all'esame dei diversi disegni di legge presentati sull'argomento sollevato dall'interrogazione odierna.

ALLEGATO 3

5-03576 Capone: Situazione dei medici cosiddetti « ex stabilizzati » presso la regione Puglia.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alla questione segnalata nell'interrogazione parlamentare in esame, Vi ricordo che l'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, legge 30 ottobre 2013, n. 125, ha stabilito che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, siano disciplinate procedure concorsuali finalizzate alla stabilizzazione di parte del personale degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Il medesimo articolo 4, comma 10, ha stabilito, altresì, che nel decreto attuativo siano previste specifiche disposizioni riguardanti « il personale medico in servizio presso il pronto soccorso delle aziende sanitarie locali, con almeno cinque anni di prestazione continuativa, ancorché non in possesso della specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza ».

A tal fine, nello schema di decreto è stata prevista una specifica disposizione che disciplina la possibilità per il « personale medico con almeno cinque anni di prestazione continuativa antecedenti alla scadenza del bando, fatti salvi i periodi di interruzione previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, presso i servizi di emergenza e urgenza », degli Enti del Servizio Sanitario nazionale di partecipare ai concorsi riservati « ancorché non in possesso del diploma di specializzazione ».

I lavori per la predisposizione dello schema di decreto sono stati molto complessi, in quanto il parere delle Amministrazioni concertanti ha richiesto ulteriori approfondimenti al fine di giungere ad un testo il più possibile condiviso, in considerazione degli stringenti vincoli imposti dal legislatore.

Il testo è stato inviato dal Ministero della salute al Ministero dell'economia e delle finanze per il parere finale.

ALLEGATO 4

5-03649 Gallinella: Stato delle vaccinazioni degli ovini contro il virus della « *blue tongue* ».

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alle questioni delineate nell'interrogazione parlamentare in esame, in via preliminare, occorre evidenziare che, per contrastare una malattia trasmessa da vettori quale la « *Blue Tongue* », oltre alla profilassi indiretta (vaccinazione), valido strumento per proteggere gli animali dalla forma clinica e per garantire in sicurezza le movimentazioni degli animali sensibili, è necessaria l'implementazione di un capillare sistema di sorveglianza, in grado di rilevare precocemente la circolazione virale, l'incursione di eventuali nuovi sierotipi, nonché valutare la competenza dei vettori, in quanto la profilassi vaccinale da sola non costituisce una garanzia per l'eradicazione ed il controllo della malattia in questione.

Va anche detto che nel corso degli anni il Ministero della salute, per fronteggiare tale epizoozia, ha adottato una serie di misure sanitarie mirate a prevenire la sua diffusione, ivi compreso l'utilizzo in emergenza dell'unico presidio immunizzante disponibile al mondo.

Il vaccino, fornito anche tramite la Commissione Europea, era della tipologia « vivo attenuato », presidio di per sé molto efficace (immunità duratura nel tempo in un'unica somministrazione), ma che presentava controindicazioni sia nelle modalità di somministrazione sia perché doveva essere utilizzato esclusivamente in un determinato periodo di tempo (entro il 30 aprile), come riportato nei vari provvedimenti del Ministero della salute.

Purtroppo, per una serie di concause, tali raccomandazioni non sono state rispettate completamente, determinando numerose segnalazioni di eventi avversi attesi, tenuto conto della tipologia di vaccino, e certificati dai Servizi veterinari in numero limitato (circa il 2 per cento), che avrebbero potuto essere risarciti considerato che le Ordinanze emanate di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali lo prevedevano.

Relativamente alla situazione della malattia « *Blue Tongue* » nella Regione Sardegna, si sottolinea che quanto avvenuto per gli anni 2012-2014, ossia un picco epidemiologico seguito, in esito alla vaccinazione di massa, da una notevole diminuzione del numero di focolai, è esattamente sovrapponibile alle epidemie degli anni 2000-2003, durante le quali, successivamente all'impiego dei vaccini disponibili, si è assistito ad un decremento sensibile dei casi fino ad arrivare ad un « silenzio » epidemiologico.

Riguardo alla gestione centralizzata della materia, si ricorda che, in ragione dell'assetto di competenze tra Stato e Regioni e di quanto ribadito dalla sentenza n. 12 del 2004 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato « che le iniziative per il contenimento della febbre catarrale degli ovini sono riconducibili alla materia di legislazione esclusiva dello Stato, attenendo alla profilassi internazionale e riguardano anche profili incidenti sulla tutela dell'ecosistema, anch'essa riservata alla legislazione statale », il Ministero della salute ha perseverato nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, demandando, in una fase epidemiologica favorevole, alle Regioni e Province Autonome solo ed esclusivamente il compito e l'onere economico della valutazione sull'opportunità di vaccinare i propri animali sensibili, provvedendo con propri fondi

regionali, e mantenendo di fatto il ruolo di coordinamento e raccordo con l'Unione Europea.

Va anche detto che la recrudescenza dell'infezione da BTV1, a partire dal secondo semestre del 2012 ad oggi, unitamente all'inerzia decisionale di talune Amministrazioni regionali, hanno causato l'espansione della malattia su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni del Nord, fatte salve l'Emilia Romagna e la Liguria.

Si rammenta, inoltre, che la vaccinazione di massa nella Regione Sardegna ha avuto inizio nei primi mesi del 2014, quando ormai l'infezione aveva interessato le Regioni tirreniche per poi espandersi.

Pertanto, nelle more della ridefinizione delle strategie di contenimento della malattia, ivi compresa la valutazione della necessità di ricorrere alla vaccinazione obbligatoria sui capi sensibili, anche sulla base dell'analisi del rischio e dell'evidenza di nuove incursioni di sierotipi diversi dal BTV1, si segnala che, oltre alla Sardegna, altre Regioni hanno avviato le procedure finalizzate alla profilassi vaccinale obbligatoria del proprio patrimonio sensibile e, in ogni caso, l'approvvigionamento delle scorte di vaccino necessarie resta in capo alle singole Regioni.

Occorre precisare che, fino al 2000, la prevenzione ed il contenimento della « *Blue Tongue* » costituivano l'oggetto di un apposito Piano di Vaccinazione a livello nazionale predisposto dal Ministero della Salute, il quale provvedeva anche all'acquisto delle dosi vaccinali previste ed alla loro distribuzione alle Regioni.

A seguito del nuovo assetto delle competenze regionali, a seguito della legge costituzionale n. 3 del 2001, l'acquisto e la distribuzione delle dosi vaccinali compete alle Regioni, dopo aver verificato le proprie esigenze di copertura. Alcune Regioni, tra le quali la Sardegna, provvedono in tal senso, altre al momento non hanno disposto in proposito, pur se il Ministero della Salute continua a consigliare e a stimolare la vaccinazione.

Le aziende che producono i vaccini, per ragioni di natura commerciale (programmazione e contenimento dei costi) producono i vaccini esclusivamente dietro specifica richiesta delle Regioni, che pagano i lotti da esse preventivati.

Si precisa che i contributi finanziari dell'Unione Europea, ai sensi della decisione di esecuzione 2013/722/UE, recentemente modificata, potranno essere disponibili solo dopo la valutazione favorevole della Commissione Europea delle rendicontazioni delle attività svolte nel 2014, che sono previste per il 30 aprile 2015.

Da ultimo, rammento che l'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente il Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali, insediato presso il Ministero della Salute, prevede che tale Centro si avvalga dell'Unità Centrale di Crisi quale raccordo tecnico-operativo tra detto Centro Nazionale e le analoghe strutture territoriali. Componenti di detta Unità sono, tra gli altri, rappresentanti dei Ministeri della salute, delle politiche agricole e forestali, dell'interno e delle Regioni interessate.

In caso di insorgenza di malattie animali a carattere diffusivo e contagioso e di conseguenti situazioni di rischio, l'Unità assicura funzioni di indirizzo, coordinamento, ispezione e gestione degli interventi e delle misure sanitarie ritenute più appropriate al caso in esame.

In esito ai lavori dell'Unità Centrale di Crisi del 21 ottobre 2014 – durante i quali sono state esplicitate le esigenze, da parte delle Regioni, di rivedere le strategie di gestione della malattia al fine di armonizzare su tutto il territorio nazionale le misure sanitarie, ivi comprese le regole della movimentazione degli animali sensibili – sono stati individuati i diversi scenari per la vaccinazione, che necessitano dell'individuazione delle specifiche risorse economiche che non sono coperte dai capitoli di spesa ordinari.

Nell'ambito delle valutazioni tecniche, è stata presa in considerazione la possibilità di utilizzare, in deroga, un vaccino spento bivalente (BTV1-4), la cui formulazione, allo stato attuale, non è registrata in Europa, rilevato che nell'Europa balcanica è in atto un'epidemia da BTV4.

ALLEGATO 5

Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, per le parti competenza, il disegno di legge C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, e abb. recante « Revisione della parte seconda della Costituzione »;

considerato che le modifiche proposte al Titolo V della Costituzione dal disegno di legge in esame sembrano ridurre l'ambito spettante alla potestà legislativa regionale rispetto alle norme costituzionali ancora in vigore, operando una riforma ad orientamento « centripeto », che per quanto concerne la materia sanitaria tenderebbe a superare le difformità esistenti fra i sistemi sanitari regionali;

espresse perplessità sulla circostanza che la nuova formulazione dell'articolo 117 sia in grado di operare una definitiva chiarezza sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni, in particolare per quanto riguarda la locuzione « disposizioni generali e comuni » per qualificare la competenza esclusiva statale in alcune materie tra cui la tutela della salute, la sicurezza alimentare e la tutela e la sicurezza del lavoro;

rilevato che la prima parte dell'articolo 117, comma secondo, lettera *m*), si riferisce a tutti i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e non solo a quelli sanitari;

rilevato altresì che, nell'articolo 117, risulta attribuita alle regioni in via esclusiva la potestà legislativa in materia di politiche sociali, materia che invece è da considerarsi complementare rispetto a quella della tutela della salute al fine di garantire indirizzi nazionali uniformi in temi di integrazione socio-sanitaria;

ritenuto altresì che la nuova configurazione dei poteri e delle funzioni del Parlamento e in particolare la nuova composizione del Senato impattino sulla Conferenza Stato-regioni, il cui ruolo andrà necessariamente ridefinito, al fine di evitare sovrapposizioni istituzionali in particolare nel settore sanitario;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 117, comma secondo, lettera *m)*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di separare i due periodi, inserendo il secondo periodo relativo alle disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per la sicurezza alimentare e per la tutela e la sicurezza del lavoro in una distinta lettera da inserire dopo la lettera *m*);

b) all'articolo 117, comma secondo, lettera *m)*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che allo Stato spetti anche la potestà legislativa esclusiva in materia di disposizioni generali e comuni per le politiche sociali;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la clausola di supremazia di cui all'articolo 117, comma quarto, consenta in maniera esplicita allo Stato di intervenire anche quando

lo richieda la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;

d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, in caso di inerzia dello Stato nella adozione delle disposizioni generali e comuni in materia di tutela della salute, che le regioni possano legiferare in tale materia in attesa della legge statale, al fine di evitare lacune normative.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle ricadute sul sistema agroalimentare italiano dell'Accordo di partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP).

Audizione di Paolo De Castro, relatore permanente per i profili di competenza agricola dell'Accordo di partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) del Parlamento europeo *(Svolgimento e conclusione)* 234

SEDE CONSULTIVA:

Revisione della parte seconda della Costituzione. Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 235

ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore) 238

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 240

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2014, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 122 *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 236

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. Emendamenti. C. 348-1162-A 237

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 11 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 9.10.

Indagine conoscitiva sulle ricadute sul sistema agroalimentare italiano dell'Accordo di partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP).

Audizione di Paolo De Castro, relatore permanente per i profili di competenza agricola dell'Accordo di partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) del Parlamento europeo.

(Svolgimento e conclusione).

Luca SANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il relatore permanente per i profili di competenza agricola dell'Accordo di partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) Parlamento europeo Paolo DE CASTRO, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati

Filippo GALLINELLA (M5S), Mario CATANIA (SCpI), Giuseppe L'ABBATE (M5S), Adriano ZACCAGNINI (SEL), Giuseppe ROMANINI (PD), Paolo COVA (PD), Franco BORDO (SEL), Massimiliano BERNINI (M5S), Mino TARICCO (PD), Giorgio ZANIN (PD), Gian Pietro DAL MORO (PD), Paolo RUSSO (FI-PdL), Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), ai quali replica il relatore permanente per i profili di competenza agricola dell'Accordo di partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) Parlamento europeo Paolo DE CASTRO.

Luca SANI, *presidente*, ringrazia Paolo De Castro per il suo intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 10.35.

Revisione della parte seconda della Costituzione. Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge del Governo di riforma costituzionale, rinviato nella seduta di ieri.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Mario CATANIA (SCpI) *relatore*, presenta una proposta di parere *(vedi allegato 1)*.

Adriano ZACCAGNINI (SEL) osserva che sarebbe opportuno un approfondimento sul testo per esprimere un parere documentato.

Roberto CAON (LNA) chiede di avere il tempo materiale per esaminare il testo proposto, in mancanza del quale il suo gruppo non potrà che astenersi.

Mario CATANIA (SCpI) *relatore*, fa presente che il testo del parere potrebbe certamente accogliere, all'ultimo comma della parte premissiva, dopo le parole « relative all'attuazione delle norme dell'Unione europea di politica agroalimentare », le seguenti parole: « e della pesca ». Parimenti, alla seconda osservazione, in fine, potrebbe accogliere dopo le parole « relative all'attuazione delle norme dell'Unione europea di politica agroalimentare », le seguenti parole: « e della pesca ». Infine potrebbe meglio recare sotto forma di condizioni le due osservazioni.

Luca SANI, *presidente*, nell'accogliere le richieste dei colleghi di un tempo congruo per l'esame approfondito del testo, rinvia il seguito dell'esame alle ore 14.

La seduta, sospesa alle 10.50, è ripresa alle 14.05.

Mario CATANIA (SCpI) *relatore*, avvisa che, anche a seguito dei contatti intercorsi con gli altri gruppi, ritiene di dover ritornare al parere con la formula delle osservazioni che garantisce maggior flessibilità, mentre ci è ampia convergenza sull'aggiunta del settore della pesca.

Avverte poi che è stato altresì richiesto di aggiungere al testo, oltre alla sicurezza alimentare anche il tema della sovranità alimentare. Si ritiene però di non accet-

tare tale modificazione al testo, che rischierebbe di inficiarne l'ulteriore corso.

Adriano ZACCAGNINI (SEL) esprime rammarico per la espunzione della parola sovranità, che avrebbe dato maggiore organicità al testo, originata da un metodo arrogante e superficiale di metter mano al testo costituzionale.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) ringrazia il collega Catania per il lavoro svolto, ma preannuncia che il proprio gruppo non potrà esprimere un voto favorevole, seppure la sua decisione non si riferisca al contenuto del parere in quanto tale, ma piuttosto al fatto che il Governo non può scavalcare la decisione del Parlamento, che rappresenta l'intero popolo italiano.

Roberto CAON (LNA) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo perché si tratta di un provvedimento che favorisce l'accentramento di poteri nelle mani dello Stato, quindi la centralizzazione, essendo invece la sua parte politica favorevole ad un ampio decentramento.

Monica FAENZI (FI-PdL) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo, concordando anche sulle proposte di modifica del testo del relatore, rilevando come le modifiche apportate siano di buon senso e indispensabili per fare chiarezza.

Mino TARICCO (PD) nel preannunciare il voto favorevole del proprio gruppo, rileva che le integrazioni importanti del relatore, in materia di sicurezza alimentare, hanno il merito di offrire unitarietà di lettura a livello nazionale, contribuendo anche a semplificare rispetto a certe estenuanti trattative che avvenivano in passato.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole con osservazioni, come formulata dal relatore *(vedi allegato 2)*.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 11 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. – Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2014, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 122.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale, rinviato nella seduta di ieri.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Giuseppe ROMANINI (PD), *relatore*, come preannunciato ieri, formalizza la sua proposta di parere favorevole.

Massimiliano BERNINI (M5S) ribadisce la perplessità del proprio gruppo relativamente alle necessarie informazioni sull'operato degli enti cui l'atto fa riferimento, di cui non si dà conto nella pur abbondante relazione del collega Romanini.

Nel preannunciare pertanto la presentazione di atti di sindacato ispettivo del

proprio gruppo su tali enti, per aprire una serena discussione sulla loro utilità, dichiara che il suo gruppo si asterrà nella votazione del parere.

Mino TARICCO (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole.

La seduta termina alle 14.30.

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 11 dicembre 2014.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.
Emendamenti C. 348-1162-A.

Il Comitato si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

ALLEGATO 1

Revisione della parte seconda della Costituzione (Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, e abb.).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, per le parti di competenza, il testo base C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, recante « disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL, e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione »;

preso atto che le parti di specifico interesse della XIII Commissione hanno attinenza alla riforma del Titolo V, che, attraverso la riformulazione dell'articolo 117 della Costituzione, delinea un nuovo riparto di competenza legislativa e regolamentare tra lo Stato e le regioni. Il catalogo delle materie è, infatti, ampiamente modificato ed è soppressa la competenza concorrente, con una redistribuzione delle materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale;

considerato, al riguardo, che di particolare interesse è il passaggio dal testo vigente della Costituzione, che prevede « l'alimentazione » come materia di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni », a quello proposto con il provvedimento in esame, dove si attribuiscono alla competenza esclusiva dello Stato « le disposizioni generali e comuni sulla sicurezza alimentare » (articolo 117, comma 1, lettera *m)*);

considerato che la XIII Commissione Agricoltura ha avuto modo in numerose occasioni di approfondire alcune questioni legate alla sovrapposizione delle competenze statali e regionali in materia di alimentazione e tutela del consumatore. Il riferimento è, in particolare, al sistema nazionale dei controlli ufficiali che è composto da diversi organi di controllo che assicurano, in ogni fase del ciclo di produzione e consumo, qualità, genuinità, salubrità e igiene degli alimenti per proteggere la salute e gli interessi dei consumatori;

ritenuto, quindi, positivo che il provvedimento in esame ponga nuovamente all'attenzione l'esigenza di garantire unitarietà e coordinamento nelle politiche legate alla sicurezza alimentare, materia che coinvolge il rapporto tra il cittadino, il cibo e l'intera filiera alimentare, configurandosi tra le questioni che, anche dal punto di vista del commercio internazionale, richiedono il mantenimento di un elevato livello di attenzione;

considerato che la limitazione della competenza statale alle sole « disposizioni generali e comuni » in materia di sicurezza alimentare rischia di determinare una certa ambiguità interpretativa essendo poco definibile l'ambito di applicazione con il rischio di contenzioso di fronte alla Corte costituzionale;

ritenuto, conseguentemente, opportuno che il testo di riforma dell'articolo 117 faccia riferimento, alla lettera *m)*, alla « sicurezza alimentare » senza alcuna premessa in ordine al carattere generale e comune delle disposizioni;

ritenuto, altresì, particolarmente rilevante che venga rafforzato il ruolo dello Stato nell'ambito dell'applicazione delle

disposizioni comunitarie sulla politica agricola comune, dando, così, la possibilità di prefigurare scelte e politiche aventi una visione complessiva dell'agricoltura italiana;

considerato, quindi, necessario che nella modifica dell'articolo 117 della Costituzione venga introdotta, alla lettera *m)*, una competenza statale in riferimento alle disposizioni generali e comuni relative all'attuazione delle norme dell'Unione europea di politica agroalimentare »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire all'articolo 30, capoverso Articolo 117, primo comma, la seconda parte della lettera *m)*, con la seguente: « ; sicurezza alimentare; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute e per la tutela e sicurezza del lavoro; »;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere, all'articolo 30, capoverso Articolo 117, primo comma, lettera *m)* dopo le parole « sicurezza del lavoro » le seguenti: « e sull'attuazione delle norme dell'Unione europea di politica agroalimentare ».

ALLEGATO 2

Revisione della parte seconda della Costituzione (Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, per le parti di competenza, il testo base C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, recante « disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL, e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione »;

preso atto che le parti di specifico interesse della XIII Commissione hanno attinenza alla riforma del Titolo V, che, attraverso la riformulazione dell'articolo 117 della Costituzione, delinea un nuovo riparto di competenza legislativa e regolamentare tra lo Stato e le regioni. Il catalogo delle materie è, infatti, ampiamente modificato ed è soppressa la competenza concorrente, con una redistribuzione delle materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale;

considerato, al riguardo, che di particolare interesse è il passaggio dal testo vigente della Costituzione, che prevede « l'alimentazione » come materia di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni », a quello proposto con il provvedimento in esame, dove si attribuiscono alla competenza esclusiva dello Stato « le disposizioni generali e comuni sulla sicurezza alimentare » (articolo 117, comma 1, lettera *m)*);

considerato che la XIII Commissione Agricoltura ha avuto modo in numerose occasioni di approfondire alcune questioni legate alla sovrapposizione delle competenze statali e regionali in materia di alimentazione e tutela del consumatore. Il riferimento è, in particolare, al sistema nazionale dei controlli ufficiali che è composto da diversi organi di controllo che assicurano, in ogni fase del ciclo di produzione e consumo, qualità, genuinità, salubrità e igiene degli alimenti per proteggere la salute e gli interessi dei consumatori;

ritenuto, quindi, positivo che il provvedimento in esame ponga nuovamente all'attenzione l'esigenza di garantire unitarietà e coordinamento nelle politiche legate alla sicurezza alimentare, materia che coinvolge il rapporto tra il cittadino, il cibo e l'intera filiera alimentare, configurandosi tra le questioni che, anche dal punto di vista del commercio internazionale, richiedono il mantenimento di un elevato livello di attenzione;

considerato che la limitazione della competenza statale alle sole « disposizioni generali e comuni » in materia di sicurezza alimentare rischia di determinare una certa ambiguità interpretativa essendo poco definibile l'ambito di applicazione con il rischio di contenzioso di fronte alla Corte costituzionale;

ritenuto, conseguentemente, opportuno che il testo di riforma dell'articolo 117 faccia riferimento, alla lettera *m)*, alla « sicurezza alimentare » senza alcuna premessa in ordine al carattere generale e comune delle disposizioni;

ritenuto, altresì, particolarmente rilevante che venga rafforzato il ruolo dello Stato nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni comunitarie sulla politica

agricola comune, dando, così, la possibilità di prefigurare scelte e politiche aventi una visione complessiva dell'agricoltura italiana;

considerato, quindi, necessario che nella modifica dell'articolo 117 della Costituzione venga introdotta, alla lettera *m)*, una competenza statale in riferimento alle disposizioni generali e comuni relative all'attuazione delle norme dell'Unione europea di politica agroalimentare e della pesca »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire all'articolo 30, capoverso Articolo 117, primo comma, la seconda parte della lettera *m)*, con la seguente: « ; sicurezza alimentare; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute e per la tutela e sicurezza del lavoro; »

valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere, all'articolo 30, capoverso Articolo 117, primo comma, lettera *m)* dopo le parole « sicurezza del lavoro » le seguenti: « e sull'attuazione delle norme dell'Unione europea di politica agroalimentare e della pesca ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Revisione della parte seconda della Costituzione. Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)* 242

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 251

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617 Governo e abb. (Parere alla XII Commissione) *(Esame e rinvio)* 243

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Relazione annuale 2013 della Commissione europea in materia di sussidiarietà e proporzionalità. COM(2014)506 final *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)* 249

Relazione annuale 2013 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali. COM(2014)507 final *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)* 249

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 250

ERRATA CORRIGE 250

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO, indi del vicepresidente Paolo TANCREDI.

La seduta comincia alle 13.55.

Revisione della parte seconda della Costituzione. Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, e abb.
(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 dicembre 2014.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta del 2 dicembre scorso ha illustrato i contenuti del provvedimento, e che l'esame del provvedimento è proseguito il giorno successivo. Ha quindi predisposto una proposta di parere, che è stata inviata via mail a tutti i colleghi ieri pomeriggio.

La proposta di parere formulata si riferisce formalmente al testo del disegno di legge costituzionale approvato in prima lettura dal Senato e tuttora all'esame della I Commissione della Camera.

Segnala tuttavia che lo scorso 6 dicembre la Commissione affari costituzionale ha approvato alcuni emendamenti all'articolo 1 del disegno di legge che modificano il testo dell'articolo 55 della Costituzione.

In particolare, per effetto degli emendamenti approvati si è stabilito, al comma 3 dell'articolo 55, che il Senato della Repubblica esercita funzioni di raccordo non più « tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica », come previsto nel testo originario, ma « tra lo Stato e gli enti gli altri enti costitutivi e tra questi ultimi e l'Unione europea »; si è inoltre ribadito che il Senato « partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea » ma escludendo che esso ne valuti l'impatto come era previsto nel testo originario.

Le modifiche approvate dalla Commissione affari costituzionali costituiscono, alla luce delle argomentazioni critiche che aveva svolto la scorsa settimana nella sua relazione, un progresso significativo ma ancora insoddisfacente.

Per tale motivo ha ritenuto opportuno inserire nel parere una serie di condizioni puntuali, formulate in termini di emendamento, volte riformulare l'articolo 55, al fine di:

separare chiaramente l'enunciazione delle competenze e del ruolo costituzionale delle due Camere dalle disposizioni relative alle funzioni di raccordo con l'UE, che dovrebbero essere collocate in un apposito comma o articolo;

stabilire ivi che la Camera partecipa alla formazione ed attuazione della normativa europea mentre il Senato concorre ad esercitare tali funzioni relativamente alle materia di competenza regionale e territoriale, e che la Camera esercita funzioni di raccordo tra Stato ed Unione europea mentre il Senato le esercita relativamente ai rapporti tra Regioni ed enti territoriali e Unione europea. Ha inoltre inteso costituzionalizzare il principio per cui il Governo deve attenersi agli indirizzi parlamentari.

In tal senso formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato*).

Sergio BATTELLI (M5S) ritiene assurdo che la XIV Commissione si esprima su un provvedimento che è ancora in corso di modifica da parte della Commissione Affari costituzionali.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, sottolinea come molto spesso, in sede consultiva, la XIV Commissione si è espressa mentre la Commissione di merito era ancora impegnata nell'esame degli emendamenti; ciò proprio al fine – come anche in questo caso – di intervenire in una fase nella quale sono ancora possibili interventi di modifica sul testo del provvedimento, anche attraverso l'accoglimento delle condizioni formulate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione formulata dal relatore.

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.
C. 2617 Governo e abb.
(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Tea ALBINI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame è stato preceduto, nel maggio 2014, dalla pubblicazione delle Linee guida per una riforma del Terzo Settore – predisposte dal Governo e sottoposte a consultazione pubblica – in cui sono stati formulati i criteri per una revisione organica della legislazione riguardante il volontariato, la cooperazione sociale, l'associazionismo non-profit, le fondazioni e le imprese sociali.

Il disegno di legge è finalizzato ad operare una riforma complessiva degli enti

privati del Terzo settore e delle attività dirette a finalità solidaristiche e di interesse generale, con l'obiettivo, da un lato, di introdurre misure per la costruzione di un rinnovato sistema che favorisca la partecipazione attiva e responsabile delle persone, singolarmente o in forma associata, per valorizzare il potenziale di crescita e occupazione insito nell'economia sociale e nelle attività svolte dal settore, anche attraverso il riordino e l'armonizzazione di incentivi e strumenti di sostegno, e, dall'altro, di uniformare e coordinare la disciplina della materia caratterizzata da un quadro normativo non omogeneo e non più adeguato alle mutate esigenze della società civile.

Prima di esaminare il testo del provvedimento, intende richiamare alcuni atti emanati dalle Istituzioni europee, con riferimento all'economia sociale nel suo complesso, di cui è opportuno tenere conto nella valutazione dei temi proposti dalla nuova disciplina del Terzo settore.

La Commissione europea pone l'economia sociale e l'innovazione sociale al centro delle proprie preoccupazioni, sia in termini di coesione economica, sociale e territoriale, affinché il lavoro, i consumi, i risparmi e gli investimenti dei cittadini europei abbiano un impatto e un significato più « etici » e più « sociali ».

Al fine di contribuire alla valorizzazione di una « economia sociale di mercato altamente competitiva » – prevista all'articolo 3 del Trattato UE – nel 2011 la Commissione ha adottato la comunicazione « Iniziativa per l'imprenditoria sociale – Costruire un ecosistema per promuovere le imprese sociali al centro dell'economia e dell'innovazione sociale » (COM (2011) 682) – meglio conosciuta come « *Social Business Initiative* »- in cui si riconosce che le imprese sociali sono funzionali agli obiettivi della strategia Europa 2020, in quanto partecipano a una crescita intelligente; inoltre, tenendo conto del loro impatto ambientale e della loro visione a lungo termine, esse danno vita a una crescita sostenibile, che privilegia l'aspetto umano e la coesione sociale, ponendo al centro una crescita inclusiva. Spetta pertanto agli Stati membri e agli enti locali e regionali sostenere e promuovere lo sviluppo delle imprese sociali nel loro ambito di competenza, in particolare mediante strutture di sviluppo economico e camere di commercio, tenendo conto della dimensione transfrontaliera dei partenariati e delle iniziative che essi sostengono, nonché elaborare una strategia generale per favorire il rafforzamento delle capacità e la messa in rete, per mobilitare fondi privati e pubblici e, infine, per integrare le imprese sociali nei patti sull'occupazione e nelle iniziative di inclusione sociale.

Sul medesimo tema è intervenuto il Parlamento europeo, con la risoluzione del 19 febbraio 2009 sull'economia sociale, affermando che la stessa è fondata su « un modello di impresa che non può essere identificato né sulla base delle sue dimensioni né del settore di attività, bensì sulla base del rispetto di valori comuni come il primato della democrazia, della partecipazione degli attori sociali, della persona e degli obiettivi sociali sul capitale, la difesa e l'applicazione dei principi di solidarietà e responsabilità, la conciliazione degli interessi degli utenti con l'interesse generale, il controllo democratico da parte dei suoi membri, l'adesione volontaria e aperta, l'autonomia di gestione e l'indipendenza rispetto ai poteri pubblici, l'allocazione della maggior parte delle eccedenze a favore del perseguimento di obiettivi di sviluppo sostenibile e dei servizi resi ai membri nel rispetto dell'interesse generale ».

Nella risoluzione si prende atto che lo sviluppo dell'economia sociale passa attraverso forme imprenditoriali organizzative o giuridiche particolari come cooperative, mutue, associazioni, imprese e organizzazioni sociali e fondazioni, nonché altre forme esistenti nei vari Stati membri, e che concetti come « economia solidale » e « terzo settore » non sono considerati come facenti parte dell'economia sociale in tutti gli Stati membri, benché attività simili, contraddistinte dalle stesse caratteristiche, esistono in tutta l'Unione europea.

Il Parlamento europeo è quindi del parere che l'Unione europea e gli Stati membri debbano provvedere al riconoscimento dell'economia sociale, e dei soggetti che ne fanno parte, nell'ambito della loro legislazione e delle loro politiche, proponendo altresì che tali misure comprendano l'accesso agevolato al credito e sgravi fiscali, lo sviluppo del microcredito, nonché un adeguato finanziamento dell'Unione europea e incentivi per fornire un migliore sostegno alle organizzazioni dell'economia sociale che operano nei settori di mercato ed extra-mercato e che vengono create a scopi di utilità sociale. Si sollecita inoltre un riconoscimento giuridico delle imprese dell'economia sociale per garantire la parità di trattamento nel contesto delle norme del mercato interno, esortando la Commissione alla adozione di uno statuto europeo delle associazioni, delle fondazioni e delle mutue.

Il tema del terzo settore inoltre appare strettamente connesso alla disciplina sugli appalti pubblici di derivazione europea, in merito alla quale intende segnalare che il 18 novembre scorso è stato presentato al Senato il disegno di legge di delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 2014/24/UE sugli appalti pubblici e 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (S. 1678).

Con specifico riguardo agli affidamenti, le direttive citate prevedono misure specifiche per le imprese sociali, nonché disposizioni sugli appalti riservati e sulle clausole sociali, per favorire l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e disabili, operando – quanto agli affidamenti di servizi sociali – in un'ottica di qualità dei servizi stessi con un'attenzione particolare al contesto sociale di riferimento.

Per quanto attiene alle forme di finanziamento dell'economia sociale, infine, ricorda che – per il ciclo di programmazione 2014-2020 – sono stati stanziate risorse significative per il Fondo Sociale Europeo (FSE), che contribuisce all'obiettivo dell'Unione europea di ridurre il numero di persone che vivono in condizioni di povertà. In ogni Paese membro, almeno il 20 per cento delle risorse FSE dovrebbe essere destinato all'inclusione sociale, con l'obiettivo di aiutare le persone in difficoltà e chi appartiene ai gruppi svantaggiati, a sviluppare abilità e ottenere un'occupazione, nonché a godere delle stesse opportunità degli altri di integrarsi nel mercato del lavoro.

Il 22 luglio 2013, inoltre, è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria giovanile (EuSEF – *European social entrepreuneuership funds*) che si prefigge di sviluppare un mercato interno per i fondi qualificati per l'imprenditoria sociale, fornendo una disciplina uniforme per tutti gli Stati membri e tutelando anche l'investitore, con l'obiettivo di far crescere le imprese sociali all'interno dell'Unione europea.

Intende da ultimo richiamare il documento conclusivo « Liberare il potenziale dell'Economia Sociale per la crescita in Europa: la strategia di Roma » della Conferenza di Roma (del 17 e 18 novembre 2014), organizzata nell'ambito del semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell'Unione europea, che individua alcune priorità dell'azione istituzionale, tra cui l'introduzione – nella revisione di *mid-term* della Strategia Europa 2020 – del monitoraggio dei Piani Operativi Nazionali (PON) e Regionali (POR) dei fondi strutturali, « al fine di verificare quanto essi vengano usati per la promozione e il supporto dell'economia sociale », nonché la necessità di includere nel piano di investimenti annunciato dal Presidente Juncker « non solo infrastrutture fisiche, ma anche investimenti sociali, con il coinvolgimento degli attori dell'economia sociale e nella medesima proporzione prevista per i fondi strutturali ».

Procederà ora alla illustrazione del contenuto del disegno di legge, che consta di sette articoli.

L'articolo 1 individua e disciplina la finalità e le linee generali dell'intervento normativo, prevedendo che il Governo adotti, entro dodici mesi dall'entrata in

vigore della legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare e revisionare la disciplina degli enti privati del terzo settore e delle attività con finalità solidaristiche e di interesse generale, allo scopo di sostenere la libera iniziativa dei cittadini associati per perseguire il bene comune e di favorire la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, valorizzando al contempo il potenziale di crescita e occupazione del settore. Tra le finalità perseguite vengono specificamente enunciate quelle di procedere ad una revisione della disciplina contenuta nel codice civile in tema di associazioni e fondazioni nonché della disciplina in tema di impresa sociale e di servizio civile universale. Viene disciplinata la procedura di emanazione dei decreti legislativi, che include anche l'espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari competenti; con la medesima procedura il Governo può adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

L'articolo 2 prevede i principi e criteri direttivi generali cui devono uniformarsi i decreti legislativi finalizzati a stabilire le forme organizzative, di amministrazione e le funzioni degli enti di cui all'articolo 1. Questi ultimi vengono più specificamente definiti come enti privati che con finalità ideali e senza scopo di lucro promuovono e realizzano attività d'interesse generale, di valorizzazione della partecipazione e di solidarietà sociale, ovvero producono o scambiano beni e servizi di utilità sociale. Tra i vari criteri e princìpi direttivi generali enunciati si ricordano quelli relativi al riconoscimento ed alla garanzia del più ampio diritto di associazione, alla promozione dell'iniziativa economica privata svolta senza fini di lucro, alla garanzia della più ampia autonomia statutaria, alla semplificazione del procedimento per il riconoscimento, alla disciplina degli obblighi di controllo interno, di trasparenza e rendicontazione nei confronti degli associati e dei terzi, alla riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti anche attraverso la previsione di un registro unico del terzo settore, alla previsione che il coordinamento delle azioni di promozione e di vigilanza delle attività degli enti sia assicurato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri anche mediante l'istituzione di un'apposita struttura di missione.

L'articolo 3 prevede e disciplina la delega finalizzata al riordino ed alla revisione della disciplina in tema di attività di volontariato e promozione sociale conformemente a specifici criteri e princìpi direttivi relativi, tra l'altro, all'armonizzazione delle diverse discipline vigenti, alla promozione della cultura del volontariato tra i giovani, alla revisione e razionalizzazione del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale.

In tema di impresa sociale i decreti legislativi di cui all'articolo 4 dovranno, tra l'altro, procedere ad una precisa qualificazione dell'impresa sociale – quale impresa privata con finalità di interesse generale avente come obbiettivo primario il raggiungimento di impatti sociali positivi misurabili realizzati mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale –, ad un ampliamento dei settori di attività di utilità sociale, alla previsione di forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione di utili nel rispetto di condizioni e limiti prefissati, al coordinamento della disciplina dell'impresa sociale con il regime delle attività di impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

La delega di cui all'articolo 5 è finalizzata a procedere al riordino ed alla revisione dell'attuale disciplina in materia di servizio civile universale, conformemente ad alcuni princìpi e criteri direttivi relativi all'istituzione del servizio civile universale finalizzato alla difesa non armata, con modalità dirette a promuovere attività di solidarietà, cittadinanza attiva, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale, previsione di un meccanismo di norma triennale dei contingenti di giovani di età compresa tra 28 e 38 anni che possono essere ammessi al servizio civile universale, e definizione di uno status giuridico degli stessi che pre-

vede l'instaurazione di uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al rapporto di lavoro, la previsione di un limite di durata del servizio che contemperi le finalità dello stesso con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti ed il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo.

L'articolo 6 reca i principi e i criteri direttivi cui si deve uniformare il legislatore delegato, al fine di introdurre misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e di procedere al riordino e all'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio. Tra i principi e criteri direttivi indicati nella norma, si rammentano: l'introduzione di una nuova definizione di ente non commerciale ai fini fiscali, anche connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall'ente; la razionalizzazione delle agevolazioni fiscali connesse all'erogazione di risorse al terzo settore; la riforma dell'istituto del cinque per mille, anche con lo scopo di rendere noto l'utilizzo delle somme devolute con tale strumento normativo; la razionalizzazione dei regimi fiscali di favore relativi al terzo settore; l'introduzione di misure per la raccolta di capitali di rischio e, più in generale, per il finanziamento del Terzo settore; l'assegnazione di immobili pubblici inutilizzati e, infine, la revisione della disciplina delle ONLUS.

L'articolo 7, recante le disposizioni finanziarie e finali, dopo aver posto la clausola di invarianza degli oneri finanziari, stabilisce, al comma 2, una deroga alla stessa, poiché autorizza l'istituzione di un fondo rotativo destinato a finanziare a condizioni agevolate gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali delle imprese sociali con dotazione di 50 milioni di euro.

Sul punto segnala che il disegno di legge di stabilità 2015, approvato in prima lettura alla Camera e all'esame presso il Senato, individua ulteriori risorse finanziarie per garantire la stabilizzazione e il rafforzamento delle misure previste dal disegno di legge in esame. Più precisamente, l'articolo 17, comma 18 reca una autorizzazione triennale di spesa per il finanziamento della riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, prevedendo lo stanziamento di 50 milioni di euro per il 2015, di 140 milioni di euro per il 2016, e di 190 milioni di euro a decorrere dal 2017, quando lo stanziamento dovrebbe essere autorizzato a regime.

Per quanto concerne i profili di compatibilità comunitaria del provvedimento, segnala che presso la Commissione europea risultano pendenti due distinti casi EU Pilot (1178/10/JLSE e 5832/13/HOME), in materia di servizio civile universale.

La Commissione ha richiesto informazioni al Governo italiano circa la conformità della normativa nazionale in materia di servizio civile con il diritto dell'UE; in questione è la disposizione contenuta nell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 2002, secondo cui « sono ammessi a svolgere il servizio civile, a loro domanda, senza distinzioni di sesso i cittadini italiani che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo ».

Con il primo caso 1178/10/JLSE – avviato nel giugno 2010 – la Commissione mette in dubbio la conformità di tale disposizione con i principi della libera circolazione dei cittadini dell'UE e dei loro familiari (articolo 18 del Trattato sul funzionamento dell'UE e direttiva 2004/38/UE) nonché della libera circolazione dei lavoratori dell'UE (articolo 45 del medesimo trattato). Il requisito della cittadinanza italiana previsto dalla normativa nazionale per l'accesso al servizio civile configurerebbe infatti una discriminazione su base nazionale nei confronti di cittadini di altri Stati membri dell'UE.

Con il secondo caso (5832/13/HOME, avviato nel novembre 2013), la Commissione ha contestato invece l'esclusione di cittadini di paesi terzi, che siano soggiornanti di lungo periodo e/o beneficiari di protezione internazionale, ventilando la non conformità della disposizione nazio-

nale con la direttiva 2003/109/UE e la direttiva 2004/83/UE. Sulla base di tali direttive infatti i cittadini di paesi terzi appartenenti alle due categorie sopra citate godono degli stessi diritti dei cittadini nazionali sia per quanto riguarda l'accesso al lavoro che per quanto riguarda l'accesso a istruzione e formazione.

In entrambi i casi EU Pilot la Commissione ha assimilato il servizio civile ad un'attività connessa con l'occupazione, riconducibile ad un'opportunità di istruzione e formazione professionale, propedeutica all'inserimento nel mondo del lavoro.

Di diverso avviso le autorità italiane che, nelle lettere di chiarimenti inviate alla Commissione, evidenziano come il servizio civile sia configurato dal legislatore nazionale quale modalità concorrente ed alternativa alla difesa della patria con mezzi non militari. Tale natura, da un lato, lo differenzierebbe dalle altre forme di volontariato e, dall'altro, giustificherebbe la preclusione nei confronti dei cittadini europei non italiani nonché nei confronti dei cittadini di paesi terzi, senza che tale preclusione configuri una discriminazione su base nazionale, trattandosi di un settore escluso dal diritto di libera circolazione.

In aggiunta, le autorità italiane hanno segnalato come il legislatore nazionale abbia voluto esplicitamente negare che il servizio civile rappresenti una forma di occupazione con la previsione del comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 77 del 2002: « L'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità ».

La posizione italiana non ha convinto la Commissione – che ha chiuso negativamente il primo dei casi EU Pilot e presumibilmente avvierà una procedura di infrazione – sulla base di diverse considerazioni:

secondo la Commissione le autorità italiane, sostenendo che il servizio civile è stato creato come forma alternativa di difesa della patria, sembrano riferirsi, benché non esplicitamente, alle eccezioni alla libera circolazione dei lavoratori previste dal comma 4 dell'articolo 45 del TFUE (« Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica... »). In accordo con la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, tuttavia, tali eccezioni devono essere interpretate in maniera restrittiva;

in secondo luogo, la Commissione esprime seri dubbi sulla configurabilità del servizio civile come forma alternativa di difesa della patria, anche alla luce delle sue finalità, come risultano dall'articolo 1 della legge nazionale n. 64 del 2001, istitutiva del servizio;

infine, con riguardo all'obiezione italiana secondo cui il servizio civile non configura un rapporto di lavoro, la Commissione ricorda che tale argomento è assolutamente irrilevante dal momento che la direttiva 2004/38/UE attribuisce ai cittadini dell'UE legalmente residenti in un altro Stato membro il diritto all'uguale trattamento rispetto ai cittadini nazionali in tutti i campi di applicazione del Trattato.

A questo riguardo, intende tuttavia segnalare che l'ultimo bando per il servizio civile volontario, indetto il 15 ottobre scorso dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è aperto ai cittadini italiani e ai cittadini di qualsiasi Stato membro dell'Unione Europa, ma anche ai familiari dei cittadini dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai titolari di permesso di soggiorno per asilo e ai titolari di permesso per protezione sussidiaria.

In conclusione ritiene opportuno – anche tenuto conto del rilievo della materia affrontata – dedicare al provvedimento un ulteriore approfondimento volto al raf-

fronto con la normativa europea, con specifico riguardo alle disposizioni in materia di partecipazione alle gare di appalto delle imprese sociali e alla misure che riguardano le categorie di lavoratori svantaggiati.

Paolo TANCREDI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, e rilevato che i tempi di esame del provvedimento lasciano per ora spazio all'attività istruttoria, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 11 dicembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI.

La seduta comincia alle 14.05.

Relazione annuale 2013 della Commissione europea in materia di sussidiarietà e proporzionalità. COM(2014)506 final.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del documento dell'Unione europea in oggetto, rinviato nella seduta del 3 dicembre 2014.

Paolo TANCREDI, *presidente*, interviene anche a nome della collega Iacono, ed in qualità di relatore sulla Relazione annuale 2013 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali (COM(2014)507 final), rileva l'opportunità di acquisire i contributi dei colleghi.

Avverte quindi che preso atto delle risultanze della LII COSAC (Conferenza degli organi parlamentari specializzati negli affari comunitari ed europei dei Parlamenti dell'Unione europea), svoltasi gli scorsi 1 e 2 dicembre presso il Senato, con la collega Iacono formuleranno le rispettive proposte di documento finale, che trasmetteranno i primi giorni della prossima settimana ai colleghi al fine di pervenire ad una loro approvazione entro la prossima settimana.

Auspica che le proposte di documento finale possano essere arricchite dalle valutazioni dei componenti della Commissione.

Maria IACONO (PD), *relatore*, coglie l'occasione per segnalare ai colleghi che lo scorso 9 dicembre il gruppo Amici della Presidenza ha presentato una relazione su « Il miglioramento del funzionamento dell'Unione europea », che reca anche alcune indicazioni sul ruolo dei Parlamenti nazionali. Si tratta di un documento che può essere utile ai fini dei lavori della Commissione sugli atti in esame e del quale sarebbe stato opportuno che il Governo informasse tempestivamente le Camere, come peraltro il Sottosegretario Gozi si era impegnato a fare nella sua audizione dello scorso 5 novembre.

Paolo TANCREDI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Relazione annuale 2013 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali. COM(2014)507 final.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del documento dell'Unione europea in oggetto, rinviato nella seduta del 3 dicembre 2014.

Paolo TANCREDI, *presidente e relatore*, rinvia alle considerazioni svolte in sede di esame del precedente provvedimento all'ordine del giorno. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 349 del 3 dicembre 2014, a pagina 155, prima colonna, quarta riga, dopo le parole « La seduta comincia alle 9.25 », inserire il seguente periodo:

Variazione nella composizione della Commissione.

Michele BORDO, *presidente*, comunica che il deputato Martina NARDI ha cessato di far parte della Commissione.

ALLEGATO

Revisione della parte seconda della Costituzione.
(Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il disegno di legge costituzionale del Governo C. 2613, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione »;

preso atto che il progetto di riforma costituzionale sancisce la fine del bicameralismo paritario, delineando un diverso assetto costituzionale caratterizzato da un bicameralismo differenziato;

osservato che il Parlamento continuerà ad articolarsi in Camera dei deputati e Senato della Repubblica, ma i due organi avranno composizione diversa e funzioni in gran parte differenti;

tenuto conto dei profili di maggiore interesse del progetto di riforma costituzionale per quanto riguarda gli ambiti di competenza della XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, e, in particolare, delle modificazioni che incidono significativamente sul rapporto esistente tra Parlamento e Unione europea, e sui rispettivi ordinamenti;

ricordate al riguardo le disposizioni modificative dell'articolo 70 della Costituzione che incidono sulla partecipazione al procedimento legislativo e che investono direttamente gli aspetti procedurali connessi alla partecipazione dell'Italia all'attuazione della normativa europea;

esaminate inoltre le disposizioni di revisione del titolo V della Costituzione che – in tema di riparto di competenza legislativa e regolamentare tra Stato e regioni – riscrivono ampiamente l'articolo 117 della Costituzione, prevedendo una redistribuzione delle materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale e la soppressione della competenza concorrente, inclusa la competenza concorrente delle regioni in materia di rapporti internazionali e con l'Unione europea;

osservato inoltre che il Trattato sull'Unione europea e il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché i Protocolli 1 e 2 ad essi allegati conferiscono espressamente alcune prerogative di intervento diretto dei Parlamenti nazionali nei processi decisionali dell'Unione;

richiamato, in proposito, l'articolo 12 del Trattato sull'Unione Europea (TUE), in base al quale « i Parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell'Unione » attraverso l'esercizio di poteri di informazione, di valutazione nonché mediante la partecipazione di partecipazione alle procedure di revisione dei Trattati e alla cooperazione interparlamentare con il Parlamento europeo;

evidenziato che le predette prerogative – di cui sono titolari i « Parlamenti nazionali o ciascuna Camera di uno di questi Parlamenti » – spettano alla Camera così come al Senato per forza diretta dei Trattati e che le disposizioni necessarie per garantire un effettivo esercizio delle medesime prerogative sono contenute

nella legge 234 del 2012 e nei regolamenti e prassi di ciascuna Camera;

preso atto, in particolare, del nuovo testo dell'articolo 55 della Costituzione, che attribuisce espressamente al Senato l'esercizio di funzioni di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica, nonché inserisce, tra le specifiche funzioni attribuite al Senato, la partecipazione alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea e la valutazione del relativo impatto;

rilevato che tale disposizione presenta forti elementi di ambiguità che potrebbero configurarne l'incoerenza con il nuovo assetto costituzionale e con l'esigenza di un'efficace partecipazione del Parlamento alla formazione della normativa e delle politiche europee;

osservato infatti che l'attribuzione espressa al solo Senato delle « funzioni di raccordo » tra l'Unione europea, lo Stato e gli enti territoriali e del potere di partecipare alla formazione e attuazione di normativa e politiche europee potrebbe indurre a considerare, di fatto se non di diritto, che l'intervento del Parlamento in materia europea sia affidato prevalentemente al Senato;

sottolineato come tale lettura risulterebbe incompatibile con il nuovo assetto prospettato dal disegno di legge, per effetto dell'attribuzione alla sola Camera dei deputati della titolarità del rapporto di fiducia con il Governo, e la configurazione del Senato quale camera che « rappresenta le istituzioni territoriali ». Tale assetto implicherebbe infatti l'espresso riconoscimento della funzione di indirizzo e controllo sull'azione del Governo, anche nella fase di formazione della normativa e delle politiche dell'UE, alla Camera e, nei settori di competenza delle regioni e degli enti territoriale, al Senato;

considerato che sarebbe altresì di dubbia compatibilità con il nuovo assetto costituzionale l'attribuzione in via primaria ad una Camera, non eletta direttamente e rappresentativa delle istituzioni territoriali, della competenza a stabilire la posizione dell'intera nazione nei negoziati europei;

considerato che nelle Costituzioni di numerosi Stati membri dell'Unione europea, tra cui Francia e Germania, sono contenute disposizioni specifiche ed articolate che regolano l'intervento delle Camere, in coerenza con il rispettivo ruolo costituzionale, nella formazione e nell'attuazione della normativa e delle politiche dell'UE;

rilevata pertanto la necessità di:

modificare il nuovo testo dell'articolo 55 della Costituzione al fine di separare l'enunciazione delle funzioni di carattere generale di ciascuna Camera da quella delle funzioni specificamente attinenti all'intervento nella formazione e nell'attuazione della normativa e delle politiche dell'UE, che potrebbero essere inserite in un apposito comma dell'articolo 55 o in nuovo e distinto articolo;

stabilire che la Camera e il Senato partecipano entrambe, in coerenza con le rispettive funzioni e ruolo costituzionali, alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea;

prevedere che la Camera esercita la funzione di raccordo tra l'Unione europea e lo Stato mentre il Senato esercita la medesima funzione di raccordo tra gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea;

ritenuto altresì necessario inserire nel dettato costituzionale il principio attualmente enunciato dall'articolo 7 della legge n. 234 del 2012, in base al quale il Governo deve rappresentare nelle competenti sedi decisionali dell'Unione europea una posizione coerente con gli indirizzi definiti dalla Camera dei deputati e, nelle materie di competenza regionale, dal Senato, ferma restando la possibilità del Governo di discostarsi da tali indirizzi dando adeguata motivazione alla Camera che li ha formulati;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito a:

modificare l'articolo 1, primo comma, capoverso Art. 55, quinto comma, nel modo seguente:

a) nel secondo periodo, sopprimere le parole: « ed esercita funzioni di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica »;

b) sopprimere il terzo periodo;

conseguentemente, al medesimo articolo 1, primo comma, dopo il capoverso Art. 55 inserire il seguente:

« ART. 55-*bis*.

La Camera dei deputati esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e l'Unione europea. Il Senato della Repubblica esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e tra questi ultimi e l'Unione europea.

La Camera dei deputati e il Senato partecipano, in coerenza con il ruolo e le funzioni attribuite a ciascuna di esse dall'articolo 55, alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea.

Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia nelle sedi decisionali dell'Unione europea sia coerente con gli indirizzi definiti dalla Camera dei deputati e, per le materie di cui all'articolo 117, terzo comma, dal Senato. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto attenersi agli indirizzi delle Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro competente riferisce tempestivamente ai competenti organi parlamentari, fornendo le adeguate motivazioni della posizione assunta ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 2613 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato. (Parere alla I Commissione della Camera) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 254

ALLEGATO 1 (Prima proposta di parere del relatore) 261

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 265

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). S. 1698 Governo, approvato dalla Camera.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017. S. 1699 Governo, approvato dalla Camera. (Pareri alla 5ª Commissione del Senato) *(Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione sul disegno di legge S. 1698 e parere favorevole sul disegno di legge S. 1699)* 256

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 269

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 272

Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali. Nuovo testo C. 1949 Molea. (Parere alla VII Commissione della Camera) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 259

ALLEGATO 5 (Parere approvato) 273

AVVERTENZA 260

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 dicembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Raffaele RANUCCI.

La seduta comincia alle 8.10.

Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 2613 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato.

(Parere alla I Commissione della Camera).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 dicembre 2014.

Il presidente Raffaele RANUCCI, *relatore*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni *(vedi allegato 1)*, chiarendo che la stessa ripropone il parere già approvato dalla Commissione in occasione dell'esame del provvedimento al Senato, con alcune modifiche conseguenti alle modificazioni apportate dal Senato al testo del disegno di legge del Governo e con alcune integrazioni, derivanti per lo più dal dibattito svolto in Commissione o dai suggerimenti comunque pervenuti al relatore.

Il deputato Filippo BUSIN (LNA), premesso di condividere in linea di massima la proposta di parere del relatore, esprime perplessità sull'osservazione di cui alla lettera *i)*, ritenendo sbagliato centralizzare in capo allo Stato la competenza in materia di politiche attive del lavoro, atteso che il Paese è molto eterogeneo e che le politiche del lavoro devono essere adattate alle specificità dei territori.

La deputata Elisa SIMONI (PD) ritiene per contro importante che le politiche attive del lavoro siano gestite dallo stesso soggetto che ha la competenza generale in materia di lavoro, come del resto avviene in tutta Europa. Non c'è dubbio che esistano differenze territoriali e che di esse si debba tenere conto, ma, a suo avviso, questo problema può essere affrontato e risolto non in sede di revisione costituzionale, ma di legislazione ordinaria, mediante l'istituzione di un organismo nazionale per il lavoro, per esempio un'agenzia, con una struttura federale. In questo modo si possono soddisfare insieme l'esigenza di unità a livello nazionale di azione in materia di lavoro e l'esigenza di differenziazione su base territoriale degli interventi di politica attiva.

Il deputato Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) concorda con il deputato Busin, ritenendo che sarebbe preferibile mantenere le politiche attive del lavoro in capo alle regioni.

La deputata Elisa SIMONI (PD), tornando sull'osservazione di cui alla lettera *i)*, ribadisce l'importanza di tenere unite in capo allo stesso livello di governo le politiche attive e quelle passive del lavoro. Suggerisce quindi, anche alla luce del lavoro che si sta svolgendo in sede consultiva nella Commissione lavoro della Camera in merito al provvedimento in esame, di riscrivere l'osservazione nei termini seguenti: « valuti la Commissione l'opportunità di prevedere espressamente un ampliamento della sfera di intervento dello Stato in materia di politiche attive del lavoro, attraverso l'individuazione di uno specifico ambito materiale di competenza legislativa esclusiva statale, riferito, in particolare, alla gestione dei servizi per il lavoro, in modo da rafforzare la cornice unitaria all'interno della quale le regioni svolgeranno gli interventi di loro competenza ».

Il presidente Raffaele RANUCCI, *relatore*, ritiene che la riformulazione della lettera *i)* proposta dalla deputata Simoni sia in grado di soddisfare anche l'esigenza evidenziata dal deputato Busin, in quanto richiama espressamente anche la competenza delle regioni.

Il deputato Filippo BUSIN (LNA) ritiene la proposta di riscrittura avanzata dalla deputata Simoni preferibile rispetto all'attuale formulazione dell'osservazione di cui alla lettera *i)*, anche se comunque non del tutto soddisfacente, in quanto si tratterà di vedere come sarà interpretata la disposizione e quali interventi saranno attribuiti alla competenza delle regioni.

Il deputato Florian KRONBICHLER (SEL) ritiene che la proposta di parere sia eccessivamente mite e quindi non abbastanza attenta alle esigenze della tutela dell'autonomia regionale: diverse osservazioni dovrebbero essere formulate, a suo avviso, come condizioni. Quanto all'osservazione di cui alla lettera *h)*, concorda sulla proposta in esso contenuta, ma preferirebbe che per le finalità ivi previste non si utilizzassero le norme di attuazione: si tratta infatti di norme che vengono predisposte da commissioni che dovrebbero essere paritetiche, ma nelle quali lo Stato è di fatto in posizione prevalente.

Il deputato Giovanni MONCHIERO (SCpI), riferendosi all'osservazione di cui alla lettera *m)*, invita il relatore a non usare l'espressione « costi standard », che, oltre a essere brutta, è anche generica e imprecisa, non essendo chiaro cosa debba intendersi con essa.

Il presidente Raffaele RANUCCI, *relatore*, fa presente al deputato Monchiero

che il parere della Commissione contiene osservazioni contenenti indicazioni di principio e che pertanto la Commissione affari costituzionali, se riterrà di accogliere l'osservazione, potrà individuare una più corretta e appropriata definizione di quelli che correntemente si chiamano « costi standard ».

Il deputato Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritiene che sarebbe importante che all'articolo 117, per far riferimento alla competenza legislativa statale in quelle materie che restano comunque condivise dallo Stato con le regioni, non si utilizzassero formule vaghe e generiche, quale « disposizioni generali e comuni », ma si parlasse di « principi fondamentali », come nell'attuale modello di riparto per legislazione concorrente.

Il presidente Raffaele RANUCCI, *relatore*, riformula la sua proposta di parere nei termini suggeriti dalla deputata Simoni *(vedi allegato 2)*. Quanto alle considerazioni del deputato Plangger, ritiene che sulla questione del riparto di competenza legislativa tra Stato e regioni la proposta di parere sia sufficientemente chiara.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore come riformulata.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). S. 1698 Governo, approvato dalla Camera.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017. S. 1699 Governo, approvato dalla Camera.
(Pareri alla 5ª Commissione del Senato).

(Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione sul disegno di legge S. 1698 e parere favorevole sul disegno di legge S. 1699).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD), *relatore*, introducendo l'esame, riferisce che la Commissione parlamentare per le questioni regionali è chiamata ad esaminare il disegno di legge di stabilità 2015, nel testo trasmesso dalla Camera, che il 30 novembre scorso lo ha approvato con tre voti di fiducia. Avverte che nella seguente relazione, che sarà necessariamente sintetica, si limiterà ad illustrare principalmente le parti modificate nel corso dell'esame in prima lettura, che investono in modo più diretto la competenza di questa Commissione.

Al riguardo ritiene utile innanzitutto sottolineare che le modifiche operate in prima lettura al testo del disegno di legge sono orientate all'individuazione di misure di sostegno ai settori produttivi, all'incremento della dotazione di fondi con finalità sociale, e all'incremento di misure di maggiore flessibilità nel patto di stabilità interno degli enti locali per gli oneri da questi sostenuti per il dissesto idrogeologico e per la messa in sicurezza delle scuole.

In particolare, con riguardo ai profili relativi alla finanza locale a seguito delle modifiche approvate dalla Camera è stata soppressa la previsione secondo la quale il concorso alla finanza pubblica richiesto ai comuni debba essere realizzato esclusivamente attraverso una riduzione delle spese correnti, conseguendone, dunque, che tale concorso possa realizzarsi operando anche sulla spesa di conto capitale. Fermo restando, inoltre, l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa, per i comuni colpiti da eventi sismici (Abruzzo 2009, Emilia 2012, Lucca e Massa Carrara 2013) è stata prevista una riduzione del loro concorso alla riduzione di spesa per l'anno 2015, nella misura del 50 per cento (articolo 2, comma 158).

Con riferimento alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali (articolo 2, commi 185-195), valevole per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, va detto che il testo del disegno di legge presentato dal Governo, contiene modifiche finalizzate a ridurre, nel periodo 2015-2018, il contri-

buto finanziario richiesto agli enti locali mediante il patto di stabilità interno, per complessivi 3.350 milioni annui, di cui 3.095 milioni per i comuni e 255 milioni per le province. L'alleggerimento del patto di stabilità interno è, tuttavia, in parte compensato dal fatto che le modifiche alla disciplina del patto dispongono, al contempo, l'inserimento nel computo del saldo-obiettivo degli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità, la cui costituzione in bilancio rappresenta, dal 2015, un obbligo per gli enti locali, in ottemperanza alle nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011. Nel corso dell'esame in prima lettura si è provveduto ad introdurre una maggiore gradualità nell'applicazione della suddetta normativa, con la riduzione delle quote percentuali dell'accantonamento medesimo da stanziare in bilancio a partire dal 2015, posticipando al 2018 l'anno in cui l'accantonamento al Fondo deve essere effettuato per l'intero importo.

Nel complesso, dunque, l'alleggerimento del patto di stabilità per gli enti locali si sostanzia, in riferimento al testo iniziale del provvedimento, in un miliardo di euro annui, importo che sembrerebbe risultare sostanzialmente confermato anche a seguito dell'esame in Commissione.

Con riferimento alla disciplina del patto di stabilità interno, nel corso dell'esame alla Camera è stata inoltre introdotta la previsione di misure di flessibilità nell'applicazione del patto per gli enti locali che hanno sostenuto oneri, tra l'altro, per interventi di messa in sicurezza del territorio; nonché l'esclusione dall'assoggettamento al patto di stabilità per i comuni istituiti a seguito di fusione (dal 2011 in poi) fino a tutto il quarto anno successivo alla fusione stessa.

Al settore della finanza locale nel corso dell'esame in sede referente sono state inoltre apportate, oltre a quelle finora illustrate, numerose ulteriori modifiche, tra le quali possono qui richiamarsi le seguenti: la proroga al 2015 della facoltà per gli enti locali di utilizzare i proventi da oneri di urbanizzazione per il finanziamento non solo delle spese di investimento, ma anche (per non più del 50 per cento) della spesa corrente, nonché, per un ulteriore 25 per cento, della manutenzione del verde, delle strade e del patrimonio comunale; il trasferimento in capo al Ministero della giustizia, dal 1° settembre 2015, delle spese per gli uffici giudiziari siti in immobili di proprietà dei comuni; l'estensione alla durata massima di 30 anni (rispetto ai 10 ora previsti) del periodo entro il quale occorre ripianare il disavanzo di amministrazione accertato al 1° gennaio 2015 in conseguenza del riaccertamento straordinario dei residui stabilito dalla nuova disciplina contabile degli enti locali; la previsione di una durata trentennale per i mutui derivanti da nuove rinegoziazioni (rispetto a quelle già precedentemente effettuate) per il rimborso di passività connesse all'emissione di strumenti obbligazionari da parte dell'ente locale; e, al fine di favorire la ripresa degli investimenti degli enti locali, l'aumento dei limiti massimi di indebitamento degli enti locali, con l'incremento dall'8 al 10 per cento dell'incidenza del costo degli interessi sulle entrate correnti e con l'istituzione altresì di un Fondo (con una dotazione complessiva di 525 milioni per il quinquennio 2016-2020) per un contributo in conto interessi sulle operazioni di indebitamento che saranno attivate nel 2015.

Nel corso dell'esame in prima lettura è stato inoltre aggiunto un insieme di disposizioni (articolo 2, commi 268-271) che prevedono un nuovo processo di riorganizzazione delle partecipate locali (società e partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute) da parte di regioni, province autonome, enti locali, camere di commercio, università, istituti di istruzione universitarie e autorità portuali con finalità di contenimento della spesa. L'obiettivo del processo è ridurre il numero delle società entro il 31 dicembre 2015, sulla base di alcuni criteri, e cioè: eliminazione (anche mediante liquidazione e cessione) delle società e delle partecipazioni sociali non indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali pro-

prie dell'ente di riferimento, nonché eliminazione (anche mediante fusione) delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe a quelle svolte da altre partecipate o enti pubblici; aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; riorganizzazione interna delle società per contenere i costi di funzionamento (anche mediante riduzione delle remunerazione degli organi).

Per raggiungere tale obiettivo si prevede la definizione e approvazione, entro il 31 marzo 2015, da parte degli organi di vertice delle amministrazioni interessate di un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, corredato da relazione tecnica, che deve essere trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, cui successivamente gli stessi organi di vertice dovranno trasmettere, entro il 31 marzo 2016, una relazione con i risultati conseguiti.

Con riguardo alle misure concernenti il settore sanitario sono state introdotte misure finalizzate ad una razionalizzazione e contenimento la spesa farmaceutica. In particolare in forza di modifiche approvate alla Camera viene previsto che, al fine di razionalizzare la spesa farmaceutica, siano determinate con decreto interministeriale, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, le modalità per la produzione e distribuzione dei farmaci anche in forma di monodose (articolo 2, commi 260-261). Inoltre viene previsto che le tariffe a carico delle aziende titolari per il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali omeopatici siano fissate a 800 euro per i medicinali unitari – contenenti un solo componente - e a 1.200 euro per i medicinali complessi – che contengono più componenti, e viene rimessa all'AIFA la definizione, con provvedimento pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, della documentazione necessaria per il rinnovo delle autorizzazioni di cui sopra (articolo 2, comma 259). Ancora, è stato disposto un potenziamento delle misure di sorveglianza e di contrasto delle malattie infettive e diffusive sul territorio nazionale e dei controlli di profilassi internazionale, con la previsione che il Ministero della salute sia autorizzato a dotarsi degli strumenti e delle risorse sanitarie necessarie per potenziare le misure di prevenzione e contrasto delle malattie infettive e diffusive sul territorio nazionale. Viene inoltre stanziato un contributo straordinario in conto capitale di 2 milioni di euro per il 2015 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, allo scopo di garantire l'avvio delle attività nell'unità per alto isolamento dell'Istituto Nazionale per le malattie infettive « Lazzaro Spallanzani » di Roma (articolo 2, commi 262-263).

Nel corso dell'esame alla Camera sono state inoltre ridefinite le modalità di funzionamento del Fondo di sviluppo e coesione (FSC) – che è la nuova denominazione dal 2011 del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) – e si sono modificati i principali elementi di riferimento strategico, di *governance* e di procedura relativamente alle risorse assegnate al FSC dalla precedente legge di stabilità per il ciclo di programmazione 2014-2020. L'effetto di tali modifiche è quello di ricomprendere in un unico centro gestionale – costituito per l'appunto presso la Ragioneria generale dello Stato – i profili finanziari delle politiche di coesione, vale a dire sia quelli attinenti ai fondi strutturali (risorse UE e cofinanziamento nazionale) che quelli concernenti il Fondo Sviluppo e Coesione (anche per le risorse residuali FSC del ciclo 2007-2013).

In particolare viene sostituita la precedente procedura e tempistica delineata dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 7-11) in relazione alle nuove risorse del Fondo. La relativa ripartizione deve essere stabilita entro il 30 aprile 2015, mentre entro il 31 marzo 2015 l'autorità di Governo delegata alla coesione territoriale deve individuare le aree tematiche nazionali e gli obiettivi strategici per ciascuna area.

Viene altresì istituita una cabina di regia (composta da rappresentanti delle amministrazioni centrali e delle Regioni), da attivarsi entro il 30 aprile 2015, che dovrà definire gli specifici piani operativi

per ciascuna area tematica nazionale, tenendo presente che la dotazione complessiva deve essere impiegata per un importo non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare nei territori delle Regioni del Sud come già disposto dalla legge di stabilità 2014. I piani operativi, predisposti dalla Cabina di regia, saranno sottoposti dall'Autorità di Governo al CIPE.

Vengono inoltre definiti le attività di coordinamento dell'Autorità politica per la coesione e cambiato il profilo gestionale delle risorse, in quanto le risorse FSC (allocate dall'esercizio 2015 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e non più in quello dello sviluppo economico) una volta ripartite dal CIPE non sono più erogate direttamente alle amministrazioni competenti, ma vengono trasferite in un Fondo della Ragioneria generale dello Stato, che provvederà ad effettuare i pagamenti in favore delle amministrazioni competenti.

Per quanto riguarda le risorse del FSC va detto che la Tabella E ha disposto una rimodulazione delle risorse del periodo 2014-2020: dei 43,8 miliardi iscritti a bilancio dalla legge di stabilità 2014, 4,8 miliardi sono stati utilizzati a copertura di oneri recati da provvedimenti legislativi nel 2014. Dei restanti 39 miliardi (di cui 37,2 per gli anni 2018-2020) la Tabella E anticipa 100 milioni al 2015, 500 milioni al 2016 e 1.500 milioni al 2017.

Va menzionata infine l'introduzione, nel corso dell'esame alla Camera, dell'integrale deducibilità, agli effetti IRAP, del costo del lavoro per i lavoratori a tempo indeterminato eccedente l'ammontare delle deduzioni già ammesse, che è estesa ai produttori agricoli soggetti ad IRAP e alle società agricole per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato che abbia lavorato almeno 150 giornate e il cui contratto abbia almeno una durata triennale (articolo 1, comma 16).

Infine, con riguardo al disegno di legge di bilancio per il 2015, in ragione del ridotto numero di modifiche apportate nel corso dell'esame alla Camera, rinvia a quanto già detto in occasione del primo passaggio del testo in questa Commissione.

Il deputato Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) fa presente che all'articolo 2, comma 272, del disegno di legge di stabilità si introduce una disposizione in materia di società interamente pubbliche locali diversa da quella stabilita solo lo scorso anno. Invita il relatore a inserire nel parere un'osservazione per rappresentare alla Commissione di merito l'opportunità di armonizzare le disposizioni in materia di società pubbliche locali contenute nel disegno di legge di stabilità con quelle già vigenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con un'osservazione sul disegno di legge di stabilità S. 1698 *(vedi allegato 3)*, che tiene conto anche del suggerimento del deputato Plangger, e una proposta di parere favorevole sul disegno di legge di bilancio S. 1699 *(vedi allegato 4)*.

La Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di parere del relatore sul disegno di legge di stabilità S. 1698 e la proposta di parere del relatore sul disegno di legge di bilancio S. 1699.

Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali.
Nuovo testo C. 1949 Molea.
(Parere alla VII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il presidente Raffaele RANUCCI, in sostituzione del relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, introduce l'esame, riferendo che la Commissione è chiamata a esprimere alla Commissione Cultura della Camera il proprio parere, per gli aspetti di competenza, sul nuovo testo della proposta di legge in titolo.

Illustrandone il contenuto, riporta che il provvedimento in esame – che è il nuovo testo, quale risultante dall'esame

degli emendamenti nella Commissione di merito, della proposta di legge C. 1949 – prevede che i minori stranieri che risiedono regolarmente in Italia almeno dal compimento dei dieci anni possono essere tesserati, con le stesse procedure previste per i cittadini italiani, presso le società sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso associazioni ed enti di promozione sportiva.

Attualmente le procedure per il tesseramento sono fissate dagli statuti e dai regolamenti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, sulla base dei principi stabiliti dal CONI.

La relazione illustrativa della proposta in esame – nel sottolineare la valenza di integrazione sociale che assume l'attività sportiva non professionale (ossia, l'attività non esercitata a titolo oneroso) – evidenzia che la volontà dell'intervento normativo è quella di rimuovere le regole e le procedure che « impediscono il tesseramento di giovani non in possesso della cittadinanza italiana nel momento del passaggio dall'attività sportiva di base a quella agonistica ».

La medesima relazione evidenzia che il mancato tesseramento può impedire a giovani talenti, figli di genitori di Paesi non membri dell'Unione europea, ma nati o comunque cresciuti in Italia e che qui abbiano iniziato un percorso sportivo, di poter proseguire l'attività sportiva per motivi legati al mancato possesso della cittadinanza.

In base a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, il tesseramento « resta valido dopo il compimento del diciottesimo anno di età fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendone i presupposti di cui alla legge n. 91 del 1992, in materia di cittadinanza, abbiano fatto richiesta in tal senso.

Per quanto attiene alle competenze della Commissione parlamentare per le questioni regionali, va detto che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione include l' »ordinamento sportivo » fra le materie di legislazione concorrente. Pertanto, in tale ambito, lo Stato può emanare i soltanto « principi fondamentali », spettando poi alle regioni la disciplina di dettaglio.

Nel caso di specie, peraltro, la disciplina dettata appare senz'altro di principio, senza contare che appare prevalente la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di « condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea » (articolo 117, secondo comma, lett. *a)).*

Essendosi occupato personalmente del mondo sportivo, ritiene che il provvedimento in esame abbia una grande valenza a tutela dei ragazzi stranieri che svolgono attività sportiva nel nostro Paese. Auspica pertanto che le disposizioni in esame siano correttamente applicate dalle federazioni nazionali.

Formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 5)*.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 8.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI.

ALLEGATO 1

Revisione della parte seconda della Costituzione (C. 2613 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato).

PRIMA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge costituzionale del Governo C. 2613, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, recante « Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione », adottato dalla Commissione affari costituzionali della Camera come testo base,

rilevato che:

l'articolo 30 del disegno di legge in esame, nel modificare il riparto delle competenze normative tra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, elimina il modulo della legislazione concorrente, riportando alla legislazione esclusiva dello Stato la maggior parte delle materie attualmente elencate nel terzo comma dell'articolo citato;

oggi, dopo oltre dieci anni di giurisprudenza della Corte costituzionale sul nuovo titolo V, il contenzioso costituzionale si è fortemente attenuato e riguarda ormai prevalentemente il coordinamento della finanza pubblica;

rilevato che:

la riconduzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato di alcune materie attualmente attribuite alla legislazione concorrente, ma inerenti ad interessi oggettivamente indivisibili e di rilevanza nazionale (quali, ad esempio, « infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e navigazione », « ordinamento della comunicazione » e « produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia ») appare largamente condivisibile ed è del resto in linea con l'interpretazione dell'articolo 117 elaborata dalla Corte costituzionale, la quale si è adoperata per riportare ad una logica di sistema il dettato dell'articolo come novellato dalla revisione costituzionale del 2001;

peraltro, la completa sottrazione alle regioni di materie che, per quanto di rilevanza nazionale, sono state fino ad oggi attribuite alla loro potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato, implica una forte compressione dell'autonomia normativa delle regioni stesse quale risultante dalla prima riforma del titolo V della parte II della Costituzione;

tale compressione potrebbe essere attenuata, in modo da salvaguardare nel contempo le esigenze di unità nazionale, garantendo alle regioni un coinvolgimento operativo, in chiave di leale collaborazione, anche sulle materie in questione, in relazione ai soli profili di interesse regionale (ad esempio, con riferimento a porti e aeroporti civili di interesse regionale o a produzione, trasporto e distribuzione dell'energia di interesse esclusivamente regionale);

rilevato che:

il medesimo articolo 30 del disegno di legge in esame introduce nell'articolo 117 della Costituzione, al quarto comma, una

« clausola di salvaguardia », per effetto della quale, su proposta del Governo, lo Stato può intervenire con legge in materie non riservate alla sua legislazione esclusiva non soltanto quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica, ma altresì, secondo una formula assai ampia, quando lo richieda la tutela dell'interesse nazionale;

è importante evitare che l'introduzione di questa forte clausola di salvaguardia determini un sostanziale arretramento dell'autonomia regionale;

appare quindi opportuno, per conservare all'autonomia regionale un'effettiva garanzia costituzionale, circoscrivere il potere dello Stato di intervenire con legge nelle materie non espressamente riservate alla sua legislazione, limitandolo nei fini (con il consentire il ricorso ad esso solo quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica o la realizzazione di condizioni di vita equivalenti sul territorio nazionale);

rilevato che:

la trasformazione del Senato della Repubblica in una Camera rappresentativa delle istituzioni territoriali, ai sensi del nuovo articolo 55, quinto comma, costituisce un passaggio fondamentale della riforma ed è essenziale per assicurare un equilibrato rapporto di cooperazione tra lo Stato e le regioni nella cornice di uno Stato regionale compiuto;

in vista di una più piena unità della Repubblica, di un migliore funzionamento del riparto di competenze tra Stato e regioni e quindi di un più efficace e ordinato esercizio delle rispettive funzioni (così da favorire anche una riduzione del relativo contenzioso costituzionale), è necessario che la trasformazione del Senato, tanto sotto il profilo della sua composizione quanto sotto quello dei suoi poteri, sia tale da assicurare alle autonomie territoriali un ruolo effettivo e rilevante nella legislazione nazionale e nella elaborazione e verifica delle politiche pubbliche che interessano le autonomie territoriali stesse;

al fine di coinvolgere in modo realmente significativo le autonomie territoriali nel procedimento di formazione della legislazione statale che incide sulle materie di loro interesse (ed innanzitutto quelle di legislazione concorrente), si potrebbe prevedere che, fermo restando il principio secondo cui la decisione definitiva spetta alla Camera dei deputati, le leggi vertenti su queste materie debbano comunque iniziare il loro iter dal Senato, in modo da configurare una « precedenza procedurale » in grado di valorizzare il ruolo di raccordo del Senato e il contributo specifico che i rappresentanti delle istituzioni territoriali possono offrire nel merito dell'elaborazione legislativa;

rilevato che:

il disegno di legge del Governo – attraverso la modifica dell'articolo 55 della Costituzione – prevede che soltanto i membri della Camera dei deputati, e non anche quelli del Senato, rappresentino la Nazione, laddove è preferibile confermare il principio secondo cui tutti i membri del Parlamento rappresentano la Nazione, atteso che anche il concetto di Nazione, come quello di Repubblica, implica l'unità dello Stato e delle autonomie territoriali;

rilevato che:

al fine di garantire l'unità giuridica ed economica della Repubblica e la realizzazione di condizioni di vita equivalenti sul territorio nazionale, salvaguardando nel contempo l'effettività dell'autonomia regionale, andrebbe valutata la possibilità di prevedere meccanismi atti a premiare le politiche regionali e territoriali virtuose, ossia funzionali al conseguimento dei predetti fini di interesse nazionale, e a sanzionare quelle incompatibili coi medesimi;

rilevato che:

l'articolo 29 del disegno di legge in esame – nel confermare l'impianto del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, che prevede che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie ivi indicate, possano essere attribuite ad altre regioni, oltre

quelle a statuto speciale, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse regioni, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119 – introduce la condizione che la regione interessata sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio; inoltre, nel confermare che la legge dello Stato che attribuisce le ulteriori forme e condizioni di autonomia deve essere approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la regione interessata, elimina la previsione attualmente vigente che tale legge debba essere approvata con il *quorum* della maggioranza assoluta dei componenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) salva l'esigenza di rivedere l'elenco delle materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, si valuti l'opportunità di mantenere il modulo della legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni;

b) si garantisca alle regioni un coinvolgimento operativo, in chiave di leale collaborazione e in relazione ai soli profili di interesse regionale, anche nelle materie che, per fondate esigenze di unità nazionale, vengono sottratte alla attuale potestà legislativa concorrente e riportate alla legislazione esclusiva dello Stato: ad esempio, mantenendo alle regioni limitate ma ragionevoli competenze su ambiti quali i porti e gli aeroporti civili di interesse regionale o la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia di interesse esclusivamente regionale;

c) appare opportuno circoscrivere il potere dello Stato di intervenire con legge nelle materie non espressamente riservate alla sua legislazione, limitandolo nelle materie (indicando in quali materie lo Stato può intervenire) e nei fini (la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica, la realizzazione di condizioni di vita equivalenti sul territorio nazionale);

d) consideri la Commissione di merito lo stretto legame che le scelte sulla composizione del Senato intrattengono con la finalità di assegnare al medesimo un effettivo potere di rappresentare il sistema delle istituzioni territoriali, nonché, senza soluzione di continuità, l'interrelazione esistente tra l'esito auspicato di un contributo costruttivo di tale rappresentanza e la quantità e qualità dei poteri effettivamente riconosciuti alla seconda Camera, anzitutto sul piano della funzione legislativa; a quest'ultimo proposito si valuti l'opportunità di prevedere che, ferma restando l'attribuzione della decisione definitiva alla Camera dei deputati, le leggi vertenti su materie di interesse regionale debbano comunque iniziare il loro iter dal Senato, in modo da attribuire a quest'ultimo una « precedenza procedurale » in grado di valorizzare la fondamentale funzione di raccordo che il nuovo Senato potrebbe efficacemente svolgere in ordine alla formazione delle leggi;

e) anche alla luce delle considerazioni svolte nelle premesse, si confermi il principio secondo cui tutti i membri del Parlamento (non solo i deputati, ma anche i senatori) rappresentano la Nazione;

f) si valuti la possibilità di prevedere meccanismi atti a premiare gli enti territoriali che pongono in essere politiche coerenti con l'esigenza di garantire l'unità giuridica ed economica della Repubblica e la realizzazione di condizioni di vita equivalenti sul territorio nazionale e correlativamente atti a disincentivare le politiche di segno contrario: ad esempio, sancendo il principio secondo cui lo Stato può revocare le risorse finanziarie da esso assegnate quando non siano state utilizzate entro termini certi; attribuendo al Senato la funzione di controllo sull'uso delle risorse da parte delle regioni; prevedendo il potere dello Stato di sostituirsi a singole regioni anche nell'esercizio della funzione legislativa, mediante una legge a

contenuto cedevole, da applicare in singole regioni fino a quando le stesse non abbiano adeguato la propria legislazione alle esigenze di unità nazionale e da approvarsi con procedimento bicamerale e con maggioranze qualificate debitamente alte; o ampliando il potere sostitutivo di cui all'attuale articolo 120 della Costituzione, in modo da consentire al Governo di sostituirsi a organi di singole istituzioni territoriali non solo nei casi straordinari già previsti dalla Costituzione, ma anche nel caso di mancata attuazione di discipline statali che prevedano adempimenti da parte delle istituzioni territoriali stesse;

g) all'articolo 29, capoverso articolo 116, si valuti l'opportunità di chiarire cosa accada nell'eventualità in cui venga meno la condizione dell'equilibrio del bilancio regionale ivi prevista per l'attribuzione a singole regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ed in particolare di chiarire se lo Stato possa revocare (con legge) l'attribuzione delle predette forme e condizioni di autonomia anche senza l'intesa con la regione interessata;

h) al medesimo articolo 29, capoverso articolo 116, si valuti l'opportunità di prevedere che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, possono essere attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, con norme di attuazione, previa intesa, secondo le previsioni dei rispettivi statuti e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119 della Costituzione stessa, purché le suddette regioni a statuto speciale e province autonome siano in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio;

i) all'articolo 30, capoverso articolo 117, secondo comma, si valuti l'opportunità di includere tra le materie attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato anche la determinazione delle politiche attive del lavoro, in modo da evitare il frazionamento delle competenze in materia di lavoro tra più livelli di governo;

l) al fine di evitare che sul territorio nazionale si creino realtà troppo difformi nel governo delle aree vaste non metropolitane, sia dal punto di vista delle funzioni, sia dal punto di vista delle dimensioni, sia dal punto di vista dei sistemi di elezione degli organi, appare opportuno, all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, prevedere che rientri nella competenza legislativa esclusiva dello Stato la determinazione dei « principi fondamentali dell'ordinamento delle funzioni e delle forme associative dei comuni anche di area vasta »;

m) all'articolo 32, capoverso articolo 119, terzo comma, si specifichi che le risorse del fondo perequativo sono attribuite sulla base dei costi standard;

n) all'articolo 32, capoverso articolo 119, sesto comma, appare opportuno sopprimere il seguente inciso (già previsto dall'attuale formulazione del medesimo comma): « e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio », atteso che lo stesso inciso, prevedendo che la regione e i singoli enti locali della stessa possano accedere all'indebitamento solo alla condizione predetta, non consente di valorizzare la condotta virtuosa sotto il profilo del bilancio dei singoli enti territoriali;

o) si valuti infine l'opportunità di intervenire anche sugli articoli 131 e 132 della Costituzione, avviando un processo di revisione del numero e dei confini geografici delle regioni tale da assicurare l'aggregazione di queste ultime e la loro riduzione, in modo da ricondurre l'assetto regionale italiano, sotto questo profilo, agli standard degli altri Paesi regionali o federali dell'Unione europea.

ALLEGATO 2

Revisione della parte seconda della Costituzione (C. 2613 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge costituzionale del Governo C. 2613, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, recante « Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione », adottato dalla Commissione affari costituzionali della Camera come testo base,

rilevato che:

l'articolo 30 del disegno di legge in esame, nel modificare il riparto delle competenze normative tra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, elimina il modulo della legislazione concorrente, riportando alla legislazione esclusiva dello Stato la maggior parte delle materie attualmente elencate nel terzo comma dell'articolo citato;

oggi, dopo oltre dieci anni di giurisprudenza della Corte costituzionale sul nuovo titolo V, il contenzioso costituzionale si è fortemente attenuato e riguarda ormai prevalentemente il coordinamento della finanza pubblica;

rilevato che:

la riconduzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato di alcune materie attualmente attribuite alla legislazione concorrente, ma inerenti ad interessi oggettivamente indivisibili e di rilevanza nazionale (quali, ad esempio, « infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e navigazione », « ordinamento della comunicazione » e « produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia ») appare largamente condivisibile ed è del resto in linea con l'interpretazione dell'articolo 117 elaborata dalla Corte costituzionale, la quale si è adoperata per riportare ad una logica di sistema il dettato dell'articolo come novellato dalla revisione costituzionale del 2001;

peraltro, la completa sottrazione alle regioni di materie che, per quanto di rilevanza nazionale, sono state fino ad oggi attribuite alla loro potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato, implica una forte compressione dell'autonomia normativa delle regioni stesse quale risultante dalla prima riforma del titolo V della parte II della Costituzione;

tale compressione potrebbe essere attenuata, in modo da salvaguardare nel contempo le esigenze di unità nazionale, garantendo alle regioni un coinvolgimento operativo, in chiave di leale collaborazione, anche sulle materie in questione, in relazione ai soli profili di interesse regionale (ad esempio, con riferimento a porti e aeroporti civili di interesse regionale o a produzione, trasporto e distribuzione dell'energia di interesse esclusivamente regionale);

rilevato che:

il medesimo articolo 30 del disegno di legge in esame introduce nell'articolo 117 della Costituzione, al quarto comma, una

« clausola di salvaguardia », per effetto della quale, su proposta del Governo, lo Stato può intervenire con legge in materie non riservate alla sua legislazione esclusiva non soltanto quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica, ma altresì, secondo una formula assai ampia, quando lo richieda la tutela dell'interesse nazionale;

è importante evitare che l'introduzione di questa forte clausola di salvaguardia determini un sostanziale arretramento dell'autonomia regionale;

appare quindi opportuno, per conservare all'autonomia regionale un'effettiva garanzia costituzionale, circoscrivere il potere dello Stato di intervenire con legge nelle materie non espressamente riservate alla sua legislazione, limitandolo nei fini (con il consentire il ricorso ad esso solo quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica o la realizzazione di condizioni di vita equivalenti sul territorio nazionale);

rilevato che:

la trasformazione del Senato della Repubblica in una Camera rappresentativa delle istituzioni territoriali, ai sensi del nuovo articolo 55, quinto comma, costituisce un passaggio fondamentale della riforma ed è essenziale per assicurare un equilibrato rapporto di cooperazione tra lo Stato e le regioni nella cornice di uno Stato regionale compiuto;

in vista di una più piena unità della Repubblica, di un migliore funzionamento del riparto di competenze tra Stato e regioni e quindi di un più efficace e ordinato esercizio delle rispettive funzioni (così da favorire anche una riduzione del relativo contenzioso costituzionale), è necessario che la trasformazione del Senato, tanto sotto il profilo della sua composizione quanto sotto quello dei suoi poteri, sia tale da assicurare alle autonomie territoriali un ruolo effettivo e rilevante nella legislazione nazionale e nella elaborazione e verifica delle politiche pubbliche che interessano le autonomie territoriali stesse;

al fine di coinvolgere in modo realmente significativo le autonomie territoriali nel procedimento di formazione della legislazione statale che incide sulle materie di loro interesse (ed innanzitutto quelle di legislazione concorrente), si potrebbe prevedere che, fermo restando il principio secondo cui la decisione definitiva spetta alla Camera dei deputati, le leggi vertenti su queste materie debbano comunque iniziare il loro iter dal Senato, in modo da configurare una « precedenza procedurale » in grado di valorizzare il ruolo di raccordo del Senato e il contributo specifico che i rappresentanti delle istituzioni territoriali possono offrire nel merito dell'elaborazione legislativa;

rilevato che:

il disegno di legge del Governo – attraverso la modifica dell'articolo 55 della Costituzione – prevede che soltanto i membri della Camera dei deputati, e non anche quelli del Senato, rappresentino la Nazione, laddove è preferibile confermare il principio secondo cui tutti i membri del Parlamento rappresentano la Nazione, atteso che anche il concetto di Nazione, come quello di Repubblica, implica l'unità dello Stato e delle autonomie territoriali;

rilevato che:

al fine di garantire l'unità giuridica ed economica della Repubblica e la realizzazione di condizioni di vita equivalenti sul territorio nazionale, salvaguardando nel contempo l'effettività dell'autonomia regionale, andrebbe valutata la possibilità di prevedere meccanismi atti a premiare le politiche regionali e territoriali virtuose, ossia funzionali al conseguimento dei predetti fini di interesse nazionale, e a sanzionare quelle incompatibili coi medesimi;

rilevato che:

l'articolo 29 del disegno di legge in esame – nel confermare l'impianto del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, che prevede che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie ivi indicate, possano essere attribuite ad altre regioni, oltre

quelle a statuto speciale, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse regioni, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119 – introduce la condizione che la regione interessata sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio; inoltre, nel confermare che la legge dello Stato che attribuisce le ulteriori forme e condizioni di autonomia deve essere approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la regione interessata, elimina la previsione attualmente vigente che tale legge debba essere approvata con il *quorum* della maggioranza assoluta dei componenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) salva l'esigenza di rivedere l'elenco delle materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, si valuti l'opportunità di mantenere il modulo della legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni;

b) si garantisca alle regioni un coinvolgimento operativo, in chiave di leale collaborazione e in relazione ai soli profili di interesse regionale, anche nelle materie che, per fondate esigenze di unità nazionale, vengono sottratte alla attuale potestà legislativa concorrente e riportate alla legislazione esclusiva dello Stato: ad esempio, mantenendo alle regioni limitate ma ragionevoli competenze su ambiti quali i porti e gli aeroporti civili di interesse regionale o la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia di interesse esclusivamente regionale;

c) appare opportuno circoscrivere il potere dello Stato di intervenire con legge nelle materie non espressamente riservate alla sua legislazione, limitandolo nelle materie (indicando in quali materie lo Stato può intervenire) e nei fini (la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica, la realizzazione di condizioni di vita equivalenti sul territorio nazionale);

d) consideri la Commissione di merito lo stretto legame che le scelte sulla composizione del Senato intrattengono con la finalità di assegnare al medesimo un effettivo potere di rappresentare il sistema delle istituzioni territoriali, nonché, senza soluzione di continuità, l'interrelazione esistente tra l'esito auspicato di un contributo costruttivo di tale rappresentanza e la quantità e qualità dei poteri effettivamente riconosciuti alla seconda Camera, anzitutto sul piano della funzione legislativa; a quest'ultimo proposito si valuti l'opportunità di prevedere che, ferma restando l'attribuzione della decisione definitiva alla Camera dei deputati, le leggi vertenti su materie di interesse regionale debbano comunque iniziare il loro iter dal Senato, in modo da attribuire a quest'ultimo una « precedenza procedurale » in grado di valorizzare la fondamentale funzione di raccordo che il nuovo Senato potrebbe efficacemente svolgere in ordine alla formazione delle leggi;

e) anche alla luce delle considerazioni svolte nelle premesse, si confermi il principio secondo cui tutti i membri del Parlamento (non solo i deputati, ma anche i senatori) rappresentano la Nazione;

f) si valuti la possibilità di prevedere meccanismi atti a premiare gli enti territoriali che pongono in essere politiche coerenti con l'esigenza di garantire l'unità giuridica ed economica della Repubblica e la realizzazione di condizioni di vita equivalenti sul territorio nazionale e correlativamente atti a disincentivare le politiche di segno contrario: ad esempio, sancendo il principio secondo cui lo Stato può revocare le risorse finanziarie da esso assegnate quando non siano state utilizzate entro termini certi; attribuendo al Senato la funzione di controllo sull'uso delle risorse da parte delle regioni; prevedendo il potere dello Stato di sostituirsi a singole regioni anche nell'esercizio della funzione legislativa, mediante una legge a

contenuto cedevole, da applicare in singole regioni fino a quando le stesse non abbiano adeguato la propria legislazione alle esigenze di unità nazionale e da approvarsi con procedimento bicamerale e con maggioranze qualificate debitamente alte; o ampliando il potere sostitutivo di cui all'attuale articolo 120 della Costituzione, in modo da consentire al Governo di sostituirsi a organi di singole istituzioni territoriali non solo nei casi straordinari già previsti dalla Costituzione, ma anche nel caso di mancata attuazione di discipline statali che prevedano adempimenti da parte delle istituzioni territoriali stesse;

g) all'articolo 29, capoverso articolo 116, si valuti l'opportunità di chiarire cosa accada nell'eventualità in cui venga meno la condizione dell'equilibrio del bilancio regionale ivi prevista per l'attribuzione a singole regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ed in particolare di chiarire se lo Stato possa revocare (con legge) l'attribuzione delle predette forme e condizioni di autonomia anche senza l'intesa con la regione interessata;

h) al medesimo articolo 29, capoverso articolo 116, si valuti l'opportunità di prevedere che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, possono essere attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, con norme di attuazione, previa intesa, secondo le previsioni dei rispettivi statuti e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119 della Costituzione stessa, purché le suddette regioni a statuto speciale e province autonome siano in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio;

i) valuti la Commissione l'opportunità di prevedere espressamente un ampliamento della sfera di intervento dello Stato in materia di politiche attive del lavoro, attraverso l'individuazione di uno specifico ambito materiale di competenza legislativa esclusiva statale, riferito, in particolare, alla gestione dei servizi per il lavoro, in modo da rafforzare la cornice unitaria all'interno della quale le Regioni svolgeranno gli interventi di loro competenza;

l) al fine di evitare che sul territorio nazionale si creino realtà troppo difformi nel governo delle aree vaste non metropolitane, sia dal punto di vista delle funzioni, sia dal punto di vista delle dimensioni, sia dal punto di vista dei sistemi di elezione degli organi, appare opportuno, all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, prevedere che rientri nella competenza legislativa esclusiva dello Stato la determinazione dei « principi fondamentali dell'ordinamento delle funzioni e delle forme associative dei comuni anche di area vasta »;

m) all'articolo 32, capoverso articolo 119, terzo comma, si specifichi che le risorse del fondo perequativo sono attribuite sulla base dei costi standard;

n) all'articolo 32, capoverso articolo 119, sesto comma, appare opportuno sopprimere il seguente inciso (già previsto dall'attuale formulazione del medesimo comma): « e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio », atteso che lo stesso inciso, prevedendo che la regione e i singoli enti locali della stessa possano accedere all'indebitamento solo alla condizione predetta, non consente di valorizzare la condotta virtuosa sotto il profilo del bilancio dei singoli enti territoriali;

o) si valuti infine l'opportunità di intervenire anche sugli articoli 131 e 132 della Costituzione, avviando un processo di revisione del numero e dei confini geografici delle regioni tale da assicurare l'aggregazione di queste ultime e la loro riduzione, in modo da ricondurre l'assetto regionale italiano, sotto questo profilo, agli standard degli altri Paesi regionali o federali dell'Unione europea.

ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015) (C. 1698 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge del Governo S. 1698, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015) », approvato dalla Camera;

rilevato che il disegno di legge di stabilità 2015, nel testo approvato in prima lettura dalla Camera, realizza gli obiettivi programmatici di finanza pubblica aggiornati alle correzioni prospettate nella Relazione di variazione alla Nota di aggiornamento al DEF presentata dal Governo il 28 ottobre 2014 e approvata dalle Camere il successivo 30 ottobre 2014, contenendo a tal fine misure integrative resesi necessarie in conseguenza delle osservazioni formulate dalla Commissione europea il 22 ottobre scorso nell'ambito del procedimento di valutazione dei documenti programmatici di bilancio per il 2015;

rilevato che tali misure, già prefigurate dal Governo nella Relazione di variazione, determinano un miglioramento dell'indebitamento netto, che risulta conseguentemente ora programmato per il 2015 al 2,6 per cento, in luogo del 2,9 per cento inizialmente stabilito nella Nota di aggiornamento al DEF;

rilevato che il disegno di legge realizza una manovra espansiva finanziata in disavanzo in quota parte, per circa 0,4 punti percentuali di PIL nel 2015, con un conseguente posticipo dell'obiettivo del pareggio di bilancio in termini strutturali all'anno 2017;

rilevato che le modifiche operate in prima lettura al testo del disegno di legge dalla Camera sono orientate all'individuazione di misure di sostegno ai settori produttivi, all'incremento della dotazione di fondi con finalità sociale e all'introduzione di misure di maggiore flessibilità nel patto di stabilità interno degli enti locali per gli oneri da questi sostenuti per il dissesto idrogeologico e per la messa in sicurezza delle scuole;

rilevato in particolare, per quanto attiene agli specifici profili di interesse della Commissione, che a seguito delle modifiche approvate dalla Camera:

a) l'integrale deducibilità, agli effetti IRAP, del costo del lavoro per i lavoratori a tempo indeterminato eccedente l'ammontare delle deduzioni già ammesse è stata estesa ai produttori agricoli soggetti ad IRAP e alle società agricole per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato che abbia lavorato almeno 150 giornate e il cui contratto abbia almeno una durata triennale (articolo 1, comma 16);

b) ai fini dei saldi rilevanti per il pareggio di bilancio delle regioni a statuto ordinario nell'anno 2015 non è più prevista l'esclusione delle spese sostenute a valere sul cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali nel limite di 500 milioni di euro, rimanendo invece ferma l'esclusione dai saldi delle spese di cofinanzia-

mento nazionale dei fondi strutturali per un importo pari ai proventi derivanti dall'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche da destinarsi ai servizi di comunicazione elettronica mobili (SDL), nel limite di 700 milioni di euro, (articolo 1 comma 107);

c) al fine di assicurare il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, è disposto l'avvio a decorrere dal 1° gennaio 2015, da parte delle regioni, province autonome, enti locali, camere di commercio, università, istituti di istruzione universitari e autorità portuali del processo di riorganizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, per la riduzione del loro numero entro il 31 dicembre 2015, sulla base di criteri che appaiono rispondere alle linee di indirizzo già delineate dall'articolo 23 del decreto-legge n. 66 del 2014, e nella relativa Relazione attuativa presentata lo scorso agosto 2014 dal Commissario straordinario alla spesa pubblica (articolo 2, commi 268-271);

d) sono state introdotte misure finalizzate alla razionalizzazione e al contenimento della spesa farmaceutica e si è demandato ad un decreto del Ministro della salute, elaborato sulla base di un'intesa con l'Agenzia italiana del farmaco e con la Federazione nazionale degli ordini medici-chirurgici e degli odontoiatri e adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio superiore di sanità, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, la determinazione, in via sperimentale, per un biennio, delle modalità per la produzione e distribuzione in ambito ospedaliero di medicinali in forma monodose (articolo 2, commi 260-261);

f) sono ridefinite le modalità di funzionamento e *governance* del Fondo di sviluppo e coesione (FSC), relativamente al ciclo di programmazione 2014-2020;

considerato, a quest'ultimo riguardo, che:

l'effetto delle predette modifiche sembra essere quello di ricomprendere in un unico centro gestionale – costituito presso la Ragioneria generale dello Stato – i profili finanziari delle politiche di coesione, vale a dire sia quelli attinenti ai fondi strutturali (risorse UE e cofinanziamento nazionale) sia quelli concernenti il Fondo Sviluppo e Coesione (anche per le risorse residuali FSC del ciclo 2007-2013);

l'intervento del FSC viene riferito ad obiettivi strategici relativi ad aree tematiche nazionali e tra esse, con delibera CIPE, entro il 30 aprile 2015, sarà ripartita la dotazione finanziaria del FSC;

è istituita una cabina di regia (composta da rappresentanti delle amministrazioni centrali e delle Regioni), da attivarsi entro il 30 aprile 2015, che dovrà definire gli specifici piani operativi per ciascuna area tematica nazionale, tenendo presente che la dotazione complessiva deve essere impiegata per un importo non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare nei territori delle Regioni del Sud come già disposto dalla legge di stabilità 2014. I piani operativi, predisposti dalla Cabina di regia, saranno sottoposti dall'Autorità di Governo al CIPE;

sono definite le attività di coordinamento dell'Autorità politica per la coesione ed è cambiato il profilo gestionale delle risorse, in quanto le risorse FSC (allocate dall'esercizio 2015 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e non più in quello dello sviluppo economico) una volta ripartite dal CIPE non sono più erogate direttamente alle amministrazioni competenti, ma vengono trasferite in un Fondo della Ragioneria generale dello Stato, che provvederà ad ef-

fettuare i pagamenti in favore delle amministrazioni competenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

rilevata positivamente, in una logica di riqualificazione delle spesa degli enti territoriali, l'introduzione di misure per l'avvio del processo di riduzione del numero delle società partecipate dagli enti territoriali e per un più stringente controllo della spesa farmaceutica, si valuti, alla luce delle ulteriori misure introdotte in sede di esame del disegno di legge alla Camera che incidono direttamente sul quadro delle risorse delle autonomie territoriali, l'opportunità di adottare interventi finalizzati a contenere e mitigare l'impatto soprattutto sui comparti di spesa relativi ai servizi fondamentali espletati dalle regioni e dagli enti locali e di armonizzare le disposizioni contenute nel provvedimento in esame in materia di società partecipate locali con quelle già previste in questa materia dalla legislazione vigente.

ALLEGATO 4

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (S. 1699 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 1699, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 » (S. 1699 Governo), approvato dalla Camera,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali (nuovo testo C. 1949 Molea).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1949, recante disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, come risultante dall'approvazione degli emendamenti esaminati in sede referente;

rilevato che:

l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione include l'ordinamento sportivo fra le materie di legislazione concorrente dello Stato e delle regioni, nelle quali, quindi, spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato;

la disciplina dettata dal provvedimento in esame appare senz'altro riconducibile all'ambito dei principi fondamentali dell'ordinamento sportivo;

può inoltre considerarsi prevalente la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di « condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea » (di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. *a)* della Costituzione),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

SOMMARIO

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Giuseppe Pignatone *(Svolgimento e conclusione)* 274
Audizione del Prefetto di Roma, Giuseppe Pecoraro *(Svolgimento e conclusione)* 274

Giovedì 11 dicembre 2014. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 14.20.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Giuseppe Pignatone.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce, l'audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Giuseppe Pignatone, e del procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Michele Prestipino.

Giuseppe PIGNATONE, *procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma*, e Michele PRESTIPINO, *procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma*, svolgono una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni la presidente Rosy BINDI, i senatori Salvatore Tito DI MAGGIO (GAL), Mario Michele GIARRUSSO (M5S), Giuseppe LUMIA (PD), Enrico BUEMI (PLA-PSI-MAIE), Corradino MINEO (PD), Luigi GAETTI (M5S), Elisa BULGARELLI (M5S), Claudio FAZZONE (FI-PDL) e i deputati Laura GARAVINI (PD), Angelo ATTAGUILE (LNA), Dorina BIANCHI (NCD), Claudio FAVA (Misto), Davide MATTIELLO (PD), Giulia SARTI (M5S), Francesco D'UVA (M5S).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.15.

Giovedì 11 dicembre 2014. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 20.15.

Audizione del Prefetto di Roma, Giuseppe Pecoraro.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del Prefetto di Roma, Giuseppe Pecoraro.

Giuseppe PECORARO, *prefetto di Roma*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la presidente Rosy BINDI, i senatori Giuseppe LUMIA (PD), Enrico BUEMI (PLA-PSI-MAIE), Franco MIRABELLI (PD), Rosaria CAPACCHIONE (PD), Elisa BULGARELLI (M5S), Luigi GAETTI (M5S), e i deputati Francesco D'UVA (M5S), Angelo ATTAGUILE (LNA), Giulia SARTI (M5S), Vincenza BRUNO BOSSIO (PD).

Giuseppe PECORARO, *prefetto di Roma*, risponde ai quesiti posti e Clara VACCARO, *vicario del prefetto di Roma*, fornisce alcune precisazioni.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 22.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.

Audizione del Presidente e del Direttore Generale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), Massimo De Felice e Giuseppe Lucibello *(Svolgimento e conclusione)* 276

AVVERTENZA 277

Giovedì 11 dicembre 2014. – Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

La seduta comincia alle 8.45.

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.

Audizione del Presidente e del Direttore Generale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), Massimo De Felice e Giuseppe Lucibello.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Lello DI GIOIA *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che sono presenti il Presidente dell'INAIL, Massimo De Felice e il Direttore Generale dell'INAIL, Giuseppe Lucibello.

Svolge una relazione Massimo DE FELICE, *presidente dell'INAIL*.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Lello DI GIOIA, *presidente*, Giuseppe GALATI (FI), *vicepresidente*, e Titti DI SALVO (PD), *vicepresidente*, e i senatori Maria Grazia GATTI (PD) e Marcello GUALDANI (NCD).

Rispondono ai quesiti posti Massimo DE FELICE, *presidente dell'INAIL*, e Giuseppe LUCIBELLO, *direttore generale dell'INAIL*.

Il deputato Lello DI GIOIA *presidente*, nel ringraziare il presidente dell'INAIL per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e richiede al-

l'INAIL l'invio di documentazione per rispondere ai quesiti posti.

La seduta termina alle 10.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:
Sulla pubblicità dei lavori 278
Indagine conoscitiva sulla povertà e il disagio minorile *(Esame del documento conclusivo)* . 278

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 11 dicembre 2014. — Presidenza della vicepresidente Sandra ZAMPA.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Sandra ZAMPA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sulla povertà e il disagio minorile.

(Esame del documento conclusivo).

Sandra ZAMPA, *presidente*, illustra la bozza di documento conclusivo da lei predisposto. Ricorda che il testo rielabora e conclude l'ampio lavoro svolto dalla Commissione nell'ambito della citata indagine conoscitiva, gli esiti delle numerose audizioni svolte e delle proposte di integrazione pervenute dai membri della Commissione.

Illustra successivamente le proposte di modifica e di integrazione del testo pervenute alla Commissione.

Intervengono per proporre ulteriori modifiche i senatori Rosetta Enza BLUNDO (M5S), Ornella BERTOROTTA (M5S), Giorgio ZANIN (PD) e i deputati Antimo CESARO (SCpI), Vanna IORI (PD) e Chiara SCUVERA (PD).

Sandra ZAMPA, *presidente*, si riserva di predisporre un nuovo testo con le integrazioni concordate, che verrà inviato a tutti i componenti della Commissione, e rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocarsi nella prossima settimana.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617 Governo (Parere alla XII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni)* 3

GIUNTA DELLE ELEZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 8

AVVERTENZA 8

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro missioni internazionali. C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti, C. 952 Garofani e C. 1959 Artini 9

COMMISSIONI RIUNITE (III e VI)

SEDE REFERENTE:

Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan. C. 2753 Governo, approvato dal Senato *(Esame e rinvio)* 10

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 22

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. Emendamenti C. 348-1622-A (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere)* ... 23

Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali. Nuovo testo C. 1949 Molea (Parere alla VII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* . 24

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 42

Autorizzazione di spesa per la prosecuzione dell'impiego di personale militare per la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale in Campania. Nuovo testo C. 2679-*quater* Governo (Parere alla IV Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 24

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 43

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 25

SEDE REFERENTE:

Revisione della parte seconda della Costituzione. Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, C. 8 cost. d'iniziativa popolare, C. 14 cost. d'iniziativa popolare, C. 21 cost. Vignali, C. 32 cost. Cirielli, C. 33 cost. Cirielli, C. 34 cost. Cirielli, C. 148 cost. Causi, C. 177 cost. Pisicchio, C. 178 cost. Pisicchio, C. 179 cost. Pisicchio, C. 180 cost. Pisicchio, C. 243 cost. Giachetti, C. 247 cost. Scotto, C. 284 cost. Francesco Sanna, C. 355 cost. Lenzi, C. 379 cost. Bressa, C. 398 cost. Caparini, C. 399 cost. Caparini, C. 466 cost. Vaccaro, C. 568 cost. Laffranco, C. 579 cost. Palmizio, C. 580 cost. Palmizio, C. 581 cost. Palmizio, C. 582 cost. Palmizio, C. 757 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 758 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 839 cost. La Russa, C. 861 cost. Abrignani, C. 939 cost. Toninelli, C. 1002 cost. Gianluca Pini, C. 1319 cost. Giorgia Meloni, C. 1439 cost. Migliore, C. 1543 cost. Governo, C. 1660 cost. Bonafede, C. 1706 cost. Pierdomenico Martino, C. 1748 cost. Brambilla, C. 1925 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 1953 cost. Cirielli, C. 2051 cost. Valiante, C. 2147 cost. Quaranta, C. 2221 cost. Lacquaniti, C. 2227 cost. Civati, C. 2293 cost. Bossi, C. 2329 cost. Lauricella, C. 2338 cost. Dadone, C. 2378 cost. Giorgis, C. 2402 cost. La Russa, C. 2423 cost. Rubinato, C. 2441 cost. Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 2458 cost. Matteo Bragantini, C. 2462 cost. Civati e C. 2499 cost. Francesco Sanna *(Seguito dell'esame e rinvio)* 25

ALLEGATO 3 (Emendamenti approvati) 44

ERRATA CORRIGE 41

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale. C. 2719, approvata dal Senato *(Esame e rinvio)* 45

Disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati. C. 2738, approvata dal Senato, C. 1735 Leva, C. 1850 Brunetta, C. 990 Gozi e C. 2140 Cirielli *(Seguito dell'esame e rinvio)* 47

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana e C. 1983 Antimo Cesaro, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini *(Seguito dell'esame e rinvio)* 48

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati. C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso e C. 2150 Ferranti *(Seguito dell'esame e rinvio)* 48

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006. C. 2674 Governo ed abb. (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 49

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012. C. 2659 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 52

Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 2613 Cost. Governo, approvato dal Senato, ed abb. (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* .. 53

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 54

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo. Atto n. 117 *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 53

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 53

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

Revisione della Parte seconda della Costituzione. Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* .. 57

ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore) 67

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 69

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010. C. 2752 Governo, approvato dal Senato *(Esame e rinvio)* 62

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013 e dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013. C. 2756 Governo, approvato dal Senato *(Esame e rinvio)* 65

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 66

IV Difesa

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità e sull'ordine dei lavori 71

Disposizioni in materia di rappresentanza militare. C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti, C. 2097 D'Arienzo, C. 2591 Corda, C. 2609 Cirielli e C. 2679-*nonies* Governo *(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto)* 71

Autorizzazione di spesa per la prosecuzione dell'impiego di personale militare per la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale in Campania. C. 2679-*quater* Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 72

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012. C. 2659 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* . 73

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 79

ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativo della deputata Corda) 80

Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato e abbinate (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame del testo base e conclusione – Parere favorevole)* 75

ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) 81

ALLEGATO 4 (Proposta di parere alternativo della deputata Basilio) 83

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli. C. 2397-A (Parere all'Assemblea) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 85

Norme in materia di conflitti di interessi dei titolari delle cariche di Governo. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi di amministratori locali, dei presidenti delle regioni e dei membri delle giunte regionali. C. 275-A (Parere all'Assemblea) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario – Parere su emendamenti)* 85

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 348 e abb.-A (Parere all'Assemblea) *(Esame e rinvio)* 88

ALLEGATO (Documentazione depositata dal Governo) 110

Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 2295 e abb.-A, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Nulla osta)* 88

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. Nuovo testo C. 1803 (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 89

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009. C. 2576 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)* 89

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012. C. 2425 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e rinvio)* 91

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo. Atto n. 117 (Rilievi alla II Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* 93

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni di istruzione pubblica; nel campo della viabilità; nel campo dei trasporti; riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, al netto del servizio di smaltimento dei rifiuti; del servizio di smaltimento dei rifiuti; nel settore sociale, al netto del servizio degli asili nido; del servizio degli asili nido. Atto n. 120 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 94

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard per ciascuna provincia delle regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni di istruzione pubblica e alla funzioni riguardanti la gestione del territorio. Atto n. 121 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 98

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente l'introduzione del divieto di utilizzo della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale per la copertura finanziaria delle leggi. C. 2648 Boccia ed altri *(Seguito dell'esame e rinvio)* 101

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sul seminario ad Alto livello dei parlamentari dei Paesi membri dell'OCSE, svoltosi a Parigi il 2 ottobre 2014 102

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 109

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione. C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 114

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 117

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04203 Sottanelli: Chiarimenti circa il quadro sanzionatorio in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nel settore dell'autotrasporto di merci 114

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 118

5-04205 Pesco: Regime IVA degli aggi applicati sulle attività di riscossione dei tributi 114

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 119

5-04206 Paglia: Emanazione del decreto ministeriale relativo alla determinazione dei compensi riconosciuti ai centri di assistenza fiscale per le attività di assistenza e trasmissione dei modelli 730 precompilati 115

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 121

5-04255 Fragomeli: Chiarimenti in merito all'imposta di registro applicabile agli atti di fusione realizzati tra enti non societari 115

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 122

5-04256 Busin: Partecipazione al procedimento per la determinazione dell'equivalenza tra i liquidi da inalazione utilizzati per il funzionamento delle cosiddette « sigarette elettroniche » e le sigarette 115

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 124

INTERROGAZIONI:

5-04156 Pesco e Dadone: Controlli sulla gestione della Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo 116

ALLEGATO 7 (Testo della risposta) 126

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla fiscalità nell'economia digitale.

Audizione dei rappresentanti di Confindustria digitale *(Svolgimento e conclusione)* 116

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-03379 Brescia: Sulla situazione della Fondazione ICO « Tito Schipa » di Lecce 128

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 138

5-00911 Zampa: Sul prossimo contratto di servizio tra la RAI e il Ministero dello sviluppo economico, con particolare riferimento all'inserimento di disposizioni che garantiscano un'effettiva pluralità, rappresentatività delle varie forze politiche e rispetto delle istituzioni . 128

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 139

5-03928 Bruno Bossio: Sul diritto allo studio di alcuni minori in regime di detenzione .. 128

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 140

SEDE REFERENTE:

Norme per l'inserimento dello studio della tecnica e della tecnologia atte al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati nei programmi didattici delle scuole secondarie di secondo grado e nell'ambito degli insegnamenti impartiti presso le università, nonché introduzione di sanzioni penali per il mancato adeguamento di edifici e spazi pubblici alla vigente normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. C. 705 Argentin *(Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto)* 129

SEDE CONSULTIVA:

Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 2613 Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* .. 130

SEDE CONSULTIVA:

Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 2613 Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 134

ALLEGATO 4 (Proposta di parere del Relatore) 141

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali. Nuovo testo C. 1949 Molea *(Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente)* 136

ALLEGATO 5 (Emendamento) 143

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 2613 Cost. Governo, approvato dal Senato, ed abb. (Parere alla I Commissione) *(Seguito esame – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)* 144

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 147

ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo Movimento Cinque Stelle) . 150

Autorizzazione di spesa per la prosecuzione dell'impiego di personale militare per la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale in Campania. C. 2679-*quater*, Governo (Parere alla IV Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 145

ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) 153

ALLEGATO 4 (Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo Movimento Cinque Stelle) . 154

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04250 Grimoldi: Sulla realizzazione dell'autostrada della Valle Trompia 146

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 156

5-04251 De Rosa: Sulla realizzazione del tratto autostradale A31 Valdastico Nord 146

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 157

INTERROGAZIONI:

5-02237 Gasparini: Su questioni connesse alla realizzazione di opere pubbliche nell'area del comune di Cinisello Balsamo 146

ALLEGATO 7 (Testo della risposta) 159

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:

5-02988 Oliverio: Decisione di RFI di istituire la dirigenza centrale operativa (DCO) e la dirigenza operativa trazione elettrica (DOTE) a Roma, nell'ambito degli interventi sulla linea Battipaglia-Reggio Calabria 162

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 164

5-03529 Spessotto: Divieto di trasporto di biciclette nella tratta ferroviaria Ponte nelle Alpi-Calalzo di Cadore 162

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 165

5-03552 Bini: Gravi disagi per i cittadini derivanti dalla graduale dismissione della linea ferroviaria cosiddetta « Porrettana » che collega Pistoia e Porretta Terme (Bo) 162

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 166

AVVERTENZA 163

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Revisione della parte seconda della Costituzione. Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato e abb. (Parere alla I Commissione) *(Seguito esame e rinvio)* 167

SEDE CONSULTIVA:

Revisione della parte seconda della Costituzione. Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato e abb. (Parere alla I Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 168

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 170

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012. C. 2659 Governo (Parere alla III Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 169

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 172

AVVERTENZA 169

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-03396 Tino Iannuzzi: Trasferimento della sede INAIL da Nocera Inferiore a Salerno ... 173

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 178

5-03145 Vallascas: Iniziative per la tutela dei lavoratori dell'emittente televisiva Sardegna 1 ... 174

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 179

5-04033 Ciprini: Esternalizzazione di attività da parte dell'azienda Grifo Latte 174

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 181

5-04208 Maestri: Iniziative per la tutela dei lavoratori dell'azienda Pali Italia Spa 175

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 183

SEDE CONSULTIVA:

Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 2613 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 175

ALLEGATO 5 (Parere approvato) 185

ALLEGATO 6 (Proposta alternativa di parere dei deputati Ciprini ed altri) 188

Autorizzazione di spesa per la prosecuzione dell'impiego di personale militare per la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale. C. 2679-*quater* Governo (Parere alla IV Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 176

ALLEGATO 7 (Parere approvato) 191

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i *call center* presenti sul territorio italiano *(Seguito dell'esame del documento conclusivo e approvazione)* 176

ALLEGATO 8 (Documento conclusivo approvato dalla Commissione) 192

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di ricongiunzione pensionistica. Testo unificato C. 225 Fedriga e C. 929 Gnecchi *(Seguito dell'esame e rinvio)* 177

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 177

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI:

5-03395 Frusone: Riorganizzazione delle strutture della rete ospedaliera della provincia di Frosinone 221

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 224

5-03685 Losacco: Iniziative per avviare un Piano nazionale di potenziamento del cosiddetto « Dopo di noi » 222

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 227

5-03576 Capone: Situazione dei medici cosiddetti « ex stabilizzati » presso la regione Puglia ... 222

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 229

5-03649 Gallinella: Stato delle vaccinazioni degli ovini contro il virus della « *blue tongue* » . 222

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 230

SEDE CONSULTIVA:

Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 223

ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione) 232

Sui lavori della Commissione 223

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 223

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini 223

XIII Agricoltura

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle ricadute sul sistema agroalimentare italiano dell'Accordo di partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP).

Audizione di Paolo De Castro, relatore permanente per i profili di competenza agricola dell'Accordo di partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) del Parlamento europeo *(Svolgimento e conclusione)* 234

SEDE CONSULTIVA:

Revisione della parte seconda della Costituzione. Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 235

ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore) 238

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 240

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2014, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 122 *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 236

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. Emendamenti. C. 348-1162-A 237

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Revisione della parte seconda della Costituzione. Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)* 242

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 251

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617 Governo e abb. (Parere alla XII Commissione) *(Esame e rinvio)* 243

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Relazione annuale 2013 della Commissione europea in materia di sussidiarietà e proporzionalità. COM(2014)506 final *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)* 249

Relazione annuale 2013 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali. COM(2014)507 final *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)* 249

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 250

ERRATA CORRIGE 250

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 2613 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato. (Parere alla I Commissione della Camera) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 254

ALLEGATO 1 (Prima proposta di parere del relatore) 261

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 265

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). S. 1698 Governo, approvato dalla Camera.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017. S. 1699 Governo, approvato dalla Camera. (Pareri alla 5ª Commissione del Senato) *(Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione sul disegno di legge S. 1698 e parere favorevole sul disegno di legge S. 1699)* 256

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 269

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 272

Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali. Nuovo testo C. 1949 Molea. (Parere alla VII Commissione della Camera) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 259

ALLEGATO 5 (Parere approvato) 273

AVVERTENZA 260

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Giuseppe Pignatone *(Svolgimento e conclusione)* 274

Audizione del Prefetto di Roma, Giuseppe Pecoraro *(Svolgimento e conclusione)* 274

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.

Audizione del Presidente e del Direttore Generale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), Massimo De Felice e Giuseppe Lucibello *(Svolgimento e conclusione)* 276

AVVERTENZA 277

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 278

Indagine conoscitiva sulla povertà e il disagio minorile *(Esame del documento conclusivo)* . 278

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

€ 15,20

17SMC0003590